This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

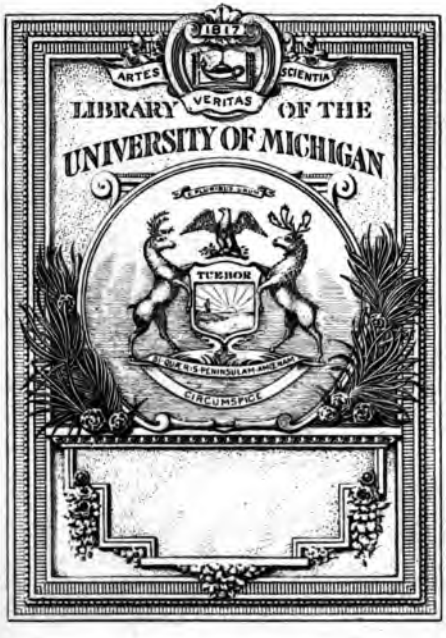
1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUÆRIS PENINSULAM AMŒNAM
CIRCUMSPICE

AVV. UGO PIGNOLESE
Via Agnello, 8
MANTOVA

Avv. UGO MONSERRATE
Via Agnello, 8
MANTOVA

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME II

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA

1821.

552119.128.

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1821.

N.° 2.

MILANO
DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

Dal 1.° luglio al 31 dicembre 1821.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1821		
21	*Luglio* 3	Nuova tariffa per l'importazione ed esportazione del filugello filato . . .	77
22	*detto* 7	Levata la sospensione per l'estrazione e pel transito dei cavalli a destinazione del regno delle due Sicilie, dei limitrofi stati e dei porti di mare dell'Adriatico e del Mediterraneo	78
23	*detto* 11	Attivazione del regolamento relativo all'istruzione elementare	79
24	*detto* 24	Schiarimenti relativi all'applicazione delle prescrizioni contenute nel codice penale relativamente al giudizio statario	82
25	*Agosto* 11	Nuova proroga a tutto dicembre 1821 accordata ai creditori austriaci verso le amministrazioni centrali del cessato regno d'Italia all'insinuazione dei loro crediti alla commissione liquidatrice del debito pubblico del regno lombardo-veneto	86
26	*Settembre* 3	Norme da osservarsi dalle autorità politiche e dagli uffici di finanza	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1821	nei casi di contrabbando e di vendita illecita dei medicinali	88
27	*Settembre* 10	Proibita l'esportazione all'estero delle pelli di lepre	91
28	*detto* 11	Esteso anche alla provincia della Servia il divieto tanto dell'esportazione, quanto del transito delle armi e munizioni da guerra	92
29	*detto* 25	Sistema uniforme tra le provincie del Veneto e della Lombardia nell'interna circolazione delle merci non soggette a bollo e di permessa introduzione	93
30	*Ottobre* 6	La tassa prediale, la personale e quella delle arti e commercio per l'anno camerale 1822 da percepirsi nelle misure attualmente in corso .	97
31	*detto*	Gli allievi delle accademie delle belle arti nel regno lombardo-veneto, i quali abbiano riportato i premj di prima classe, non sono esenti dal servizio militare, ma possono essere rimpiazzati da altri individui da arrolarsi a spese dello stato	98
32	*detto* 12	Modo di contenersi verso gli abitanti del confine militare nell'esercizio della giurisdizione civile e criminale	100
33	*detto* 31	Disposizioni in riguardo alla procedura per le cause di contravvenzione alle leggi di finanza	103
34	*Novembre* 13	Regolamento per provvedere alla più regolare esecuzione della vaccinazione	106
35	*detto* 19	Gli effetti della sovrana patente sulla coscrizione non saranno alterati in causa dell'adozione nè per la famiglia dell'adottante, nè per quella dell'adottato	145

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1821		
36	*Dicembre* 5	Multe stabilite ai danneggiatori dei fondi appartenenti alle fortificazioni militari	146
37	*detto* 27	I daziati degli articoli segnati sotto le rubriche 1, 2 e 3 della tariffa 24 dicembre 1818 pel lino, canapa e loro manifatture da conteggiarsi e regolarsi sul peso lordo . .	149
38	*detto* 29	La leva militare nelle provincie di Lombardia per l'anno 1821 è determinata nel numero di 2584 coscritti	150

AVV. UGO MONSERRATO
Via Agnello, 8
MANTOVA

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME II

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA

1821.

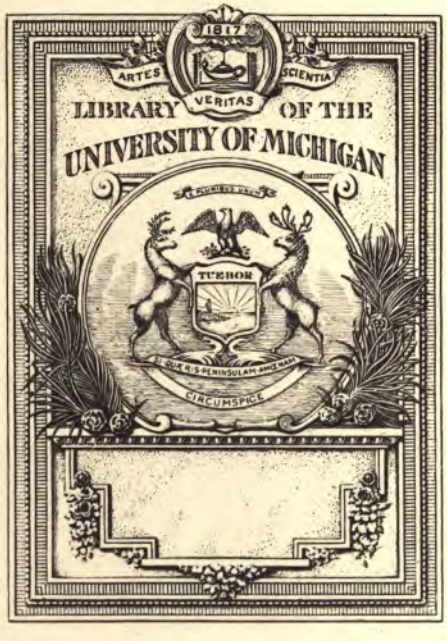
1817
ARTES
SCIENTIA
VERITAS
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
CIRCUMSPICE

AVV. UGO MONSELLISE
Via Aguello, 8
MANTOVA

AVV. UGO MONSELICE
Via Arquato, 5
MANTOVA

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME II

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA

1821.

350.945
L842
A25
1821
v.2

552119-128

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1821.

N.° 2.

MILANO
DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

Dal 1.° luglio al 31 dicembre 1821.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1821		
21	*Luglio* 3	Nuova tariffa per l'importazione ed esportazione del filugello filato . . .	77
22	*detto* 7	Levata la sospensione per l'estrazione e pel transito dei cavalli a destinazione del regno delle due Sicilie, dei limitrofi stati e dei porti di mare dell'Adriatico e del Mediterraneo	78
23	*detto* 11	Attivazione del regolamento relativo all'istruzione elementare	79
24	*detto* 24	Schiarimenti relativi all'applicazione delle prescrizioni contenute nel codice penale relativamente al giudizio statario	82
25	*Agosto* 11	Nuova proroga a tutto dicembre 1821 accordata ai creditori austriaci verso le amministrazioni centrali del cessato regno d'Italia all'insinuazione dei loro crediti alla commissione liquidatrice del debito pubblico del regno lombardo-veneto	86
26	*Settembre* 3	Norme da osservarsi dalle autorità politiche e dagli uffici di finanza	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1821	nei casi di contrabbando e di vendita illecita dei medicinali	88
27	*Settembre* 10	Proibita l'esportazione all'estero delle pelli di lepre	91
28	*detto* 11	Esteso anche alla provincia della Servia il divieto tanto dell' esportazione, quanto del transito delle armi e munizioni da guerra	92
29	*detto* 25	Sistema uniforme tra le provincie del Veneto e della Lombardia nell' interna circolazione delle merci non soggette a bollo e di permessa introduzione	93
30	*Ottobre* 6	La tassa prediale, la personale e quella delle arti e commercio per l'anno camerale 1822 da percepirsi nelle misure attualmente in corso .	97
31	*detto*	Gli allievi delle accademie delle belle arti nel regno lombardo-veneto, i quali abbiano riportato i premj di prima classe, non sono esenti dal servizio militare, ma possono essere rimpiazzati da altri individui da arrolarsi a spese dello stato	98
32	*detto* 12	Modo di contenersi verso gli abitanti del confine militare nell' esercizio della giurisdizione civile e criminale	100
33	*detto* 31	Disposizioni in riguardo alla procedura per le cause di contravvenzione alle leggi di finanza	103
34	*Novembre* 13	Regolamento per provvedere alla più regolare esecuzione della vaccinazione	106
35	*detto* 19	Gli effetti della sovrana patente sulla coscrizione non saranno alterati in causa dell' adozione nè per la famiglia dell'adottante, nè per quella dell' adottato	145

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
36	1821 *Dicembre* 5	Multe stabilite ai danneggiatori dei fondi appartenenti alle fortificazioni militari	146
37	*detto* 27	I daziati degli articoli segnati sotto le rubriche 1, 2 e 3 della tariffa 24 dicembre 1818 pel lino, canapa e loro manifatture da conteggiarsi e regolarsi sul peso lordo . .	149
38	*detto* 29	La leva militare nelle provincie di Lombardia per l'anno 1821 è determinata nel numero di 2584 coscritti	150

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 2.

N.° 21.) *Nuova tariffa per l' importazione ed esportazione del filugello filato.*

3 luglio 1821.

N.° 8631-999 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per superiore determinazione dell' eccelsa imp. regia camera aulica generale, abbassata con dispaccio 20 giugno 1821, n.° 20001-2632, è riformato l' articolo nella posizione n.° 7 della tariffa in calce alla notificazione 2 ottobre 1817 colla seguente modificazione di dazio:

N.° 7 Filugello filato	Importazione.	Esportazione.
a. Greggio comune . . . *per quintale*	lir. 9. 29	lir. 6. 97
b. Di qualità la più fina, cioè affatto bianco, detto *fantaisie* »	» 37. 14	» 6. 97

AVV. UGO MONSERRATE
Via Agnello, 8
MANTOVA

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME II

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA

1821.

regolamento annesso alla notificazione medesima, il governo stesso, abilitato dai venerati decreti di S. A. I. il serenissimo arciduca viceré in data del 13 maggio scorso e 6 del corrente luglio, dichiara:

1. Il suddetto regolamento è in attività dal giorno della pubblicazione della presente notificazione, e di mano in mano che dal governo o dai comuni verranno attivate le diverse parti del nuovo sistema d'istruzione elementare, si riterranno senz'altro avviso in vigore quelle prescrizioni che vi hanno connessione o rapporto.

2. Gli articoli 70, 72, 73 e 75 del regolamento, in quanto esigono che gli aspiranti ad essere maestri od assistenti nelle diverse scuole elementari abbiano fatto un corso di metodica, avranno vigore in ogni provincia un anno dopo l'istituzione della scuola di *metodica* nella provincia stessa.

3. Prima di un tal termine gli aspiranti ad essere maestri di una scuola minore pubblica o privata subiranno il prescritto esame sulle materie del rispettivo insegnamento, restando differito per essi fino ad un anno dopo la loro nomina o approvazione l'esame sulla *metodica*, il quale si farà sulle tracce dell'operetta pubblicata in Milano dall'imp. regia stamperia di governo col titolo di *Manuale pei maestri elementari.*

4. La condizione di avere per un anno esercitato l'ufficio di assistente, che dall'articolo 73 viene stabilita come necessaria per ottenere l'ufficio di maestro, non sarà richiesta

552119.128

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1821.

N.° 2.

MILANO
DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

Dal 1.° luglio al 31 dicembre 1821.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1821		
21	*Luglio* 3	Nuova tariffa per l'importazione ed esportazione del filugello filato . . .	77
22	*detto* 7	Levata la sospensione per l'estrazione e pel transito dei cavalli a destinazione del regno delle due Sicilie, dei limitrofi stati e dei porti di mare dell'Adriatico e del Mediterraneo	78
23	*detto* 11	Attivazione del regolamento relativo all'istruzione elementare	79
24	*detto* 24	Schiarimenti relativi all'applicazione delle prescrizioni contenute nel codice penale relativamente al giudizio statario	82
25	*Agosto* 11	Nuova proroga a tutto dicembre 1821 accordata ai creditori austriaci verso le amministrazioni centrali del cessato regno d'Italia all'insinuazione dei loro crediti alla commissione liquidatrice del debito pubblico del regno lombardo-veneto	86
26	*Settembre* 3	Norme da osservarsi dalle autorità politiche e dagli uffici di finanza	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1821	nei casi di contrabbando e di vendita illecita dei medicinali	88
27	*Settembre* 10	Proibita l'esportazione all'estero delle pelli di lepre	91
28	*detto* 11	Esteso anche alla provincia della Servia il divieto tanto dell'esportazione, quanto del transito delle armi e munizioni da guerra	92
29	*detto* 25	Sistema uniforme tra le provincie del Veneto e della Lombardia nell'interna circolazione delle merci non soggette a bollo e di permessa introduzione	93
30	*Ottobre* 6	La tassa prediale, la personale e quella delle arti e commercio per l'anno camerale 1822 da percepirsi nelle misure attualmente in corso .	97
31	*detto*	Gli allievi delle accademie delle belle arti nel regno lombardo-veneto, i quali abbiano riportato i premj di prima classe, non sono esenti dal servizio militare, ma possono essere rimpiazzati da altri individui da arrolarsi a spese dello stato	98
32	*detto* 12	Modo di contenersi verso gli abitanti del confine militare nell'esercizio della giurisdizione civile e criminale	100
33	*detto* 31	Disposizioni in riguardo alla procedura per le cause di contravvenzione alle leggi di finanza	103
34	*Novembre* 13	Regolamento per provvedere alla più regolare esecuzione della vaccinazione	106
35	*detto* 19	Gli effetti della sovrana patente sulla coscrizione non saranno alterati in causa dell'adozione nè per la famiglia dell'adottante, nè per quella dell'adottato	145

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
36	1821 *Dicembre* 5	Multe stabilite ai danneggiatori dei fondi appartenenti alle fortificazioni militari	146
37	*detto* 27	I daziati degli articoli segnati sotto le rubriche 1, 2 e 3 della tariffa 24 dicembre 1818 pel lino, canapa e loro manifatture da conteggiarsi e regolarsi sul peso lordo . .	149
38	*detto* 29	La leva militare nelle provincie di Lombardia per l'anno 1821 è determinata nel numero di 2584 coscritti	150

(N.° 25.) *Nuova proroga a tutto dicembre 1821 accordata ai creditori austriaci verso le amministrazioni centrali del cessato regno d'Italia all' insinuazione dei loro crediti alla commissione liquidatrice del debito pubblico del regno lombardo-veneto.*

11 agosto 1821.

N.° 10947-3360 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Colla sovrana patente 27 agosto 1820 venne al tit. II, § 9 stabilito che i sudditi austriaci, i quali fossero in grado di provare che prima del 20 aprile 1814 erano legittimi creditori verso le amministrazioni centrali del cessato regno d'Italia, dovessero insinuare le loro pretese alla commissione liquidatrice del debito pubblico del regno lombardo-veneto residente in Milano entro tutto il mese di giugno 1821; scorso il qual termine, non sarebbe stata più ammessa insinuazione alcuna.

Quantunque questo termine fosse sufficiente perchè i creditori avanzar potessero in tempo le loro pretese, pure S. M. I. R. A. l'augusto nostro sovrano prendendo in benigna considerazione le particolari circostanze di alcuni creditori, e volendo esercitare a favore dei medesimi un nuovo tratto della paterna sua

clemenza, si è graziosamente degnata di accordare con sovrana risoluzione 19 luglio anno corrente una nuova proroga all' insinuazione suddetta.

Inerendo alle sovrane intenzioni, ed in virtù della delegazione avuta dall' imp. regia camera aulica generale, l' imp. regio governo di Milano deduce a pubblica notizia quanto segue:

1. Le insinuazioni dei sudditi austriaci pei crediti verso le amministrazioni centrali del cessato regno d' Italia contemplati nel § 9 della sovrana patente 27 agosto 1820, che non siano state verificate presso la commissione liquidatrice entro il termine ivi stabilito, saranno ammesse a tutto il mese di dicembre 1821 ne' modi e per gli effetti contemplati in detta patente.

2. Lo stesso favore è accordato ai creditori indicati nel § 12 della ricordata sovrana patente, ferme le riserve espresse nel paragrafo medesimo.

3. Trascorso il mese di dicembre 1821, termine definitivo e di rigore, non sarà più ammessa veruna insinuazione.

Milano, 11 agosto 1821.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Tordorò, *Consigliere.*

(N.° 26.) *Norme da osservarsi dalle autorità politiche e dagli uffici di finanza nei casi di contrabbando e di vendita illecita dei medicinali.*

3 settembre 1821.

N.° 5284-637 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO,

NOTIFICAZIONE.

S. M. con venerata risoluzione del giorno 21 dicembre 1820, partecipata al governo dall' imperiale regia cancelleria aulica unita col dispaccio 8 marzo anno corrente, n.° 5355-545, ha ordinato che le autorità politiche e gli uffici di finanza abbiano ad osservare nei casi di contrabbando e di vendita illecita dei medicinali le seguenti norme:

1.° Qualora un farmacista, un droghiere o chiunque altro introducesse nello stato medicinali in frode dei diritti daziarj, gli uffici di finanza, verificato il fatto e le circostanze che possono comprovarlo, ciò che dovrà eseguirsi con tutta la sollecitudine, parteciperanno immediatamente all' autorità politica la contravvenzione, trasmettendole copia autentica del relativo processo verbale, ossia della *bolletta d'invenzione*, e le consegneranno altresì la persona o le persone imputate della contravvenzione quando giusta le leggi veglianti fossero state arrestate.

2.° Scoprendosi dagli uffici di finanza che tali persone avessero contravvenuto non solamente alle leggi di finanza, ma anche al § 118 del codice delle gravi trasgressioni politiche risguardante i merciajuoli che vanno in giro nelle case, od alle altre prescrizioni concernenti la vendita illecita de' medicamenti, essi uffici dovranno darne notizia all' autorità politica, non senza dinotarle se per la trasgressione alle leggi di finanza debbano esse persone soggiacere all' arresto, affinchè, terminata la processura politica, abbiano le medesime ad essere loro riconsegnate.

3.° I medicinali che saranno stati sequestrati verranno inviati con involto suggellato all' autorità politica, la quale li trasmetterà alla facoltà medica, onde conoscere se possano essere nocivi e se sia necessario di distruggerli.

4.° Subito dopo il giudizio della facoltà medica per l' oggetto suindicato, l' autorità politica farà esaminare gli stessi medicinali da persone esperte per verificarne il valore, il quale dovrà dipoi da essa notificarsi agli uffici di finanza, siccome quello su cui dovrà essere misurata la multa pel contrabbando.

5.° Questa multa però potrà essere moderata sopra istanza della parte, avuto riguardo alla pena che fosse stata alla medesima inflitta per la contravvenzione politica.

6.° Ne' casi in cui venisse fatta denunzia dagl' impiegati o dalle guardie di finanza, o da chiunque altro per qualche contravvenzione concernente la vendita illecita de' medicinali,

senza che vi concorra alcuna contravvenzione alle leggi di finanza, siccome il danaro che si ricaverà dalla vendita de' medicinali confiscati dovrà andare a beneficio dell' istituto dei poveri del luogo, a senso del § 9 del codice delle gravi trasgressioni politiche, l' autorità politica condannerà il trasgressore, oltre alla confisca de' suddetti medicinali, a pagare al denunziante una somma equivalente alla terza parte del valore de' medesimi, ed un' altra somma eguale a chi ne avrà fatta l' invenzione, ossia il fermo; e se non vi fosse alcun denunziatore, il pagamento si limiterà al solo terzo del valore a favore dell' ultimo.

Il trasgressore sarà altresì tenuto al pagamento delle spese dell' inquisizione e delle tasse relative, e tutte queste multe verranno riscosse immediatamente dall' autorità politica, e da questa trasmesse agli uffici di finanza, ai quali poi spetterà di farne il ripartimento nel modo sopra indicato.

L' imperiale regia direzione delle dogane e le imperiali regie delegazioni provinciali sono incaricate dell' esecuzione delle suespresse sovrane risoluzioni.

Milano, il 3 settembre 1821.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Redaelli, *Consigliere.*

(N.° 27.) *Proibita l' esportazione all' estero delle pelli di lepre.*

10 settembre 1821.

N.° 11750-1423 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione di superiore ordine dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale 14 scorso agosto, n.° 30577-780, si dichiara:

È proibita dalla data della pubblicazione della presente anche da queste provincie l' esportazione all' estero delle pelli di lepre in parità del divieto già vigente per esse nelle antiche provincie austriache e nel veneto.

L' imperiale regia direzione delle dogane, privative e dazj di consumo è incaricata dell' esecuzione.

Milano, il 10 settembre 1821.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Redarelli, *Consigliere.*

(N.° 28.) *Esteso anche alla provincia della Servia il divieto tanto dell'esportazione, quanto del transito delle armi e munizioni da guerra.*

11 settembre 1821.

N.° 12163-1466 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per sovrana risoluzione partecipata dall' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con dispaccio 25 agosto p.° s.°, n.° 33740-4293 si dichiara esteso anche alla provincia della Servia il divieto tanto dell' esportazione, quanto del transito delle armi e munizioni da guerra d' ogni genere, come fu già ordinato colla notificazione 20 maggio 1821 pei principati di Moldavia e Valachia.

L' imperiale regia direzione delle dogane, privative e dazj di consumo è incaricata della esecuzione.

Milano, 11 settembre 1821.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Redaelli, *Consigliere.*

(N.° 29.) *Sistema uniforme tra le provincie del Veneto e della Lombardia nell' interna circolazione delle merci non soggette a bollo e di permessa introduzione.*

25 settembre 1821.

N.° 12995-1582 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

All' oggetto di stabilire un sistema uniforme tra le provincie del Veneto e della Lombardia nell' interna circolazione delle merci non soggette a bollo e di permessa introduzione, dietro gli ordini dell' eccelsa imperiale regia aulica camera generale portati dal dispaccio 6 settembre corrente, n.° 34978-872, si deduce a pubblica notizia quanto segue:

Art. 1. Col giorno 1.° ottobre 1821 cesseranno d' aver effetto le disposizioni della notificazione del governo di Venezia 15 settembre 1818.

2. Tutte le merci forestiere delle quali è permessa l' importazione possono circolare sotto l' osservanza delle cautele prescritte dai veglianti regolamenti; ove però se ne rinvengano presso qualche privato in quantità tale che superi notabilmente il suo bisogno, dovrà il

detentore delle medesime giustificare quando e donde le abbia avute.

I trafficanti poi dovranno sempre ad ogni richiesta della finanza giustificare il dazio pagato o la derivazione delle merci estere che posseggono; nè sarà ammessa la dichiarazione che le abbiano comperate da persone sconosciute o sulle fiere. Le mancanze vengono punite colla confisca delle merci.

3. Le merci estere non soggette a bollo di permessa importazione, quando siano state introdotte e daziate pel territorio aperto, continueranno a godere della libera circolazione sotto l' osservanza delle discipline entro il circondario confinante coll' estero.

4. Se le merci suddette sono introdotte e dirette dagli uffici di confine pel daziato nella dogana di una delle città murate, custodite da uffici daziarj, *o anche nelle città di Venezia e Rovigo considerate murate*, esse merci daziate potranno liberamente e senza ulteriore pagamento di dazio circolare non solo dalla città al forese, ma ben anco a qualunque altra città murata come sopra; in quest' ultimo caso saranno presentate alla dogana, la quale apporrà i suggelli ai colli, ed accorderà le opportune licenze di accompagnamento, con obbligo della ricognizione all' ufficio di sortita della città, e correlativa attergazione di rassegna alle stesse licenze.

Adempiute queste formalità, l' ufficio daziario d' ingresso nelle città dirige la condotta alla dogana, che, trovata la merce in corrispondenza della licenza come sopra indicata, ne concede il rilascio esente da dazio.

La licenza di cui si parlò di sopra non potrà essere rilasciata per tutte le singole partite di zucchero, caffè, caccao, pepe, cannella, indaco ed altri generi coloniali che eccederanno il peso netto di libbre sedici se non verso la presentazione delle bollette constatanti il pagamento del dazio, nè si ammetteranno quelle aventi la data di sei mesi scaduti. L' ufficio rilasciante una tale licenza dovrà per questi generi esigere la presentazione della reversale dal luogo a cui saranno dirette.

5. All' opposto i generi e le merci dichiarate e daziate pei comuni aperti, volendosi introdurre in alcuna delle suddette città, saranno considerate come procedenti immediatamente dall' estero, e come tali dovranno soggiacere al pagamento dei competenti diritti, sotto comminatoria, in caso di contravvenzione, delle pene pronunciate dai veglianti regolamenti.

6. Qualunque contravvenzione alle vigenti prescrizioni in fatto di mercanzie di proibita importazione, oltre la confisca pronunziata dai veglianti regolamenti, sarà punita con una multa pecuniaria equivalente al doppio valore della merce a carico del principale

contravventore, e colla stessa multa del doppio valore a carico di cadauno dei complici, salve le maggiori pene di recidività a termini di legge.

Il valore delle merci di vietata importazione da esigersi in caso di contravvenzione a titolo di multa viene desunto colla stima di due periti giurati, e contro siffatta perizia non è ammessa eccezione.

In mancanza della merce il valore per la multa si desume dalle apposite tabelle di stima d' ufficio.

7. Gl' impotenti al pagamento, siano contravventori o complici, scontano la multa col carcere a norma dei regolamenti.

8. La multa di lire 200 portata dal decreto 8 luglio 1813 pei casi sopra indicati cessa di aver effetto.

La direzione generale delle dogane, privative e dazj di consumo, le intendenze provinciali e la forz' armata di finanza, ciascuna in ciò che la riguarda, sono incaricate della esecuzione della presente.

Milano, il 25 settembre 1821.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Redaelli, *Consigliere*.

(N.° 30.) *La tassa prediale, la personale e quella delle arti e commercio per l'anno camerale 1822 da percepirsi nelle misure attualmente in corso.*

6 ottobre 1821.

N.° 27408-1776 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con risoluzione del giorno 28 passato agosto S. M. ha prescritto che nell' anno camerale prossimo la tassa prediale, la personale e quella delle arti e del commercio sieno percepite nelle misure attualmente in corso per l' anno camerale 1821.

Per ciò che spetta all' imposizione prediale si determina quanto segue:

Le provincie di Milano e di Mantova pagheranno nelle rispettive quattro rate scadenti nei giorni 20 novembre prossimo futuro, 20 febbrajo, 20 maggio e 20 agosto 1822 centesimi 3. 8. 5 sopra ogni scudo d' estimo.

Eguale pagamento si farà dalle provincie di Brescia, Lodi e Como in ognuna delle rate scadenti nei giorni 20 dicembre 1821, 20 marzo, 20 giugno e 20 settembre 1822.

Nelle provincie di Cremona, Bergamo, Pavia e Sondrio lo stesso pagamento si farà nei giorni 10 gennajo, 10 aprile, 10 luglio e 10 ottobre 1822.

Si provvederà con separata notificazione per ciò che risguarda la tassa personale e quella delle arti e del commercio, restando incaricate dell' esecuzione delle prèmesse cose la direzione generale del censo e le delegazioni provinciali.

Milano, il 6 ottobre 1821.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 31.) *GLI allievi delle accademie delle belle arti nel regno lombardo-veneto, i quali abbiano riportato i premj di prima classe, non sono esenti dal servizio militare, ma possono essere rimpiazzati da altri individui da arrolarsi a spese dello stato.*

6 ottobre 1821.

N.° 27735-4210 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con sovrana risoluzione 3 settembre p.° p.° S. M. I. R. A. ha determinato che d' ora in

poi non potranno tenersi esenti dal servizio militare gli allievi delle accademie delle belle arti nel regno lombardo-veneto, i quali abbiano riportato i premj di prima classe; ciò nondimeno S. M. accorda che nel caso in cui un individuo, il quale riportò tale premio presso un' accademia di belle arti nel regno stesso, andasse per legge soggetto al militare servizio, e non si risolvesse volontariamente a presentarvisi, possa per lui venire arrolato a spese dello stato un altro abile individuo pel tempo prescritto.

Determinò pure che i lavoranti alle miniere restano soggetti al servizio militare.

Tanto si deduce a pubblica notizia per conveniente intelligenza.

Milano, il 6 ottobre 1821.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

Bazetta, *Consigliere.*

(N.° 32.) *Modo di contenersi verso gli abitanti del confine militare nell' esercizio della giurisdizione civile e criminale.*

12 ottobre 1821.

N.° 29029-3066 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Avendo il tribunale d' appello delle coste marittime invocato le supreme determinazioni intorno al modo di contenersi verso gli abitanti del confine militare nell' esercizio della giurisdizione civile e criminale,

S. M. I. R. A., sopra rapporto del supremo tribunale di giustizia rassegnato di concerto col consiglio aulico di guerra e colla commissione aulica in oggetti di legislazione giudiziaria, si è degnata con sovrana risoluzione 30 giugno anno corrente di determinare quanto segue:

Per ciò che concerne la giurisdizione civile, il decreto aulico 22 aprile 1809, n.° 890 della raccolta delle leggi è da applicarsi anche agli abitanti del confine senza distinzione se impiegati o no pel servizio militare attivo: che però il medesimo non può essere esteso nè

agli abitanti borghesi delle dodici comunità di confine, cioè Zengg, Carlobago, Petrinia, Costeiniza, Bellovar, Ivanich, Brod, Pietrovaradino, Carlowitz, Semelino, Panzowa e Weiskirchen, nè ai negozianti o eventuali trafficanti che dimorano ne' distretti dei reggimenti di confine e che sono in detta loro qualità iscritti, e quindi esenti dal servizio militare; che perciò gli abitanti di confine di queste classi hanno la libera facoltà di prorogare la giurisdizione dei giudizj civili; che finalmente in oggetti civili giudiziarj nei quali ha luogo una prorogazione legale della giurisdizione civile può essere validamente citato avanti il competente giudizio civile non solo quell' abitante di confine che appartiene ad una delle dette classi nominate in ultimo luogo, ma anche quegli che appartiene allo stato di confine propriamente detto, e in conseguenza ogni abitante di confine senza distinzione.

Per ciò poi che concerne la giurisdizione criminale, la prescrizione del § 221, n.° 3 del codice penale è pure da applicarsi agli abitanti di confine, quand' anche non vengano impiegati nel servizio attivo; ma contro gli abitanti borghesi delle così dette comunità di confine e contro i suddetti negozianti e trafficanti della specie soprammentovata che abitano nei distretti de' reggimenti di confine, pei

delitti che commettono fuori del confine può essere proceduto dai giudizj criminali secondo il § 219 del codice penale.

Tuttavia anche gli abitanti di confine di queste classi, allorchè vengono colti oltre il confine per un delitto commesso entro il medesimo, sono da consegnarsi senza distinzione al comando militare più vicino, acciocchè vengano rimessi al competente giudizio di confine, e siano da questo trattati a norma delle particolari leggi penali vigenti nel territorio confinario che da essi furono violate.

Tanto si deduce a pubblica notizia in esecuzione del dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica unita 23 settembre pros. pas., n.° 27665-1318 per comune intelligenza e norma.

Milano, il 12 ottobre 1821.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 33.) *Disposizioni in riguardo alla procedura per le cause di contravvenzione alle leggi di finanza.*

31 ottobre 1821.

N.° 14347-1771 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sopra alcuni dubbj insorti dopo l' emanazione del regolamento generale del processo civile in riguardo alla procedura portata dal decreto 25 agosto 1809 per le cause di contravvenzione alle leggi di finanza emanarono dall' imperiale regia eccelsa camera aulica generale, dietro concerto preso col senato lombardo-veneto dell' imperiale regio supremo tribunale di giustizia, le seguenti disposizioni contenute nel venerato dispaccio 1.° settembre 1821, n.° 32546-821, che si deducono a pubblica notizia per la relativa loro esecuzione.

Art. 1. I processi o sia le bollette d' invenzione saranno stesi nel modo fin quì praticato, salva però la verbale petizione da insinuarsi come nel seguente art. 4.

2. I processi o sia le bollette anzidette formeranno per sè stessi prova della contravvenzione, salvo che dovranno gl' inventori e testimonj confermare col loro giuramento le fatte invenzioni, se e come gl' imperiali regj tribunali di giustizia crederanno conveniente di prescriverlo colle loro sentenze.

3. L' impiegato che ha estesa e firmata la bolletta d'invenzione dovrà senza indugio trasmetterla all' intendenza da cui dipende.

L' intendenza di Milano la farà indilatamente pervenire all' imperiale regio ufficio fiscale, e le intendenze delle altre città provinciali destineranno ogni volta indilatamente un impiegato superiore per l' attitazione della causa di cui si tratta. Nei casi però importanti od implicati la rispettiva intendenza si servirà per l' attitazione di tali cause del patrocinatore legale prescelto dal governo e munito di procura fiscale.

4. Dopo che sia rilevato il processo verbale d' invenzione, il rappresentante la finanza dovrà insinuare verbalmente la petizione avanti il tribunale di prima istanza che sia competente, a norma della sovrana patente 29 settembre 1819, nel termine di tre giorni continui, che verranno cresciuti d' un giorno per ogni diciotto miglia di distanza dal comune dove risiede il tribunale che deve pronunciare;

ferma la massima che tali cause debbano attitarsi con processo verbale, e non in iscritto per la più sollecita loro spedizione.

5. Nel caso che dai suddetti rappresentanti la finanza si ritardasse la presentazione della petizione contro gl' invenzionati sottoposti all' arresto cauzionale, oltre il periodo di giorni tre coll' aumento occorrente in ragione della distanza, giusta il prescritto nell' art. 4 anzidetto, potranno dai tribunali dimettersi gl' invenzionati dall' arresto, salvo che non fossero prevenuti di delitti criminali o di qualche grave trasgressione di polizia, e salvo sempre l' esercizio dell' azione della finanza contro di essi per la regolare dichiarazione della pena loro applicabile, ed osservate le norme prescritte dal regolamento del processo civile.

6. Fino a che non sarà definitivamente regolata la procedura nelle cause anzidette di finanza continuerà, pel caso contemplato nel § 23 del decreto 25 agosto 1809, quella in corso ivi determinata.

7. Sono ritenuti in vigore i decreti di massima nella parte che si riferiscono all' applicazione delle pene alle diverse contravvenzioni di finanza.

8. L' azione della finanza per titolo di contrabbandi e di contravvenzioni alle sue leggi non s' intenderà perenta o prescritta se non

dopo il lasso di sei mesi decorribili dal giorno delle fatte invenzioni senza che ne sia stata proposta in giudizio la relativa istanza.

Queste disposizioni avranno il loro effetto in via però meramente provvisoria per tutte le cause della natura disopra avvertita, e sarà perciò cura dei rispettivi uffici ai quali incumbe di promuoverne e sorvegliarne l'esatta loro esecuzione.

Milano, il 31 ottobre 1821.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

REDAELLI, *Consigliere*.

(N.° 34.) *REGOLAMENTO per provvedere alla più regolare esecuzione della vaccinazione.*

13 novembre 1821.

N.° 30661-2414 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

A fine di provvedere alla più regolare esecuzione della vaccinazione già da molti anni

con sommo vantaggio introdotta anche in queste provincie, e per meglio assicurarne i salutari effetti, il governo, in adempimento degli ordini espressi da S. M. I. R. A. e partecipati dalla imperiale regia cancelleria aulica unita coi rispettati dispacci 1.° febbrajo 1821, n.° 2123-260, e 4 ottobre p.° p.°, n.° 27897-2608, deduce a pubblica notizia il seguente regolamento, che dovrà essere rigorosamente eseguito.

Art. 1. La direzione superiore della vaccinazione per tutto il territorio lombardo appartiene immediatamente al governo, ed è specialmente affidata al consigliere protomedico.

2. La direzione della vaccinazione nelle provincie è affidata alle rispettive imperiali regie delegazioni provinciali, le quali esercitano questo ufficio col mezzo del medico di delegazione.

3. Coerentemente alle disposizioni espresse nei due precedenti paragrafi, tutti gli affari risguardanti la vaccinazione dovranno presso il governo essere esaminati dal consigliere protomedico, e presso le delegazioni provinciali dal medico di delegazione per le loro proposizioni e pel loro parere.

4. Nei distretti, nelle città e nei comuni spetta rispettivamente ai commissarj distrettuali, alle congregazioni municipali ed alle

deputazioni comunali il vegliare perchè venga eseguita la vaccinazione esattamente nei modi prescritti dal presente regolamento.

5. I soli medici o chirurghi approvati, e specialmente autorizzati dall' imperiale regia delegazione provinciale potranno innestare il vajuolo vaccino.

6. La licenza per vaccinare in una provincia verrà conceduta a tutti quei medici e chirurghi che saranno stati riconosciuti idonei dal medico di delegazione, vale a dire che avranno fatto constare della loro attitudine a ben conoscere e distinguere i caratteri ed i sintomi del vajuolo vaccino, il modo d' innestarlo e quello di raccogliere e conservare il *virus*, ecc.

Il medico di delegazione non potrà negare la comunicazione delle istruzioni relative alla vaccinazione a qualunque medico o chirurgo che gliene farà la domanda.

7. I chirurghi primarj degli ospizj degli esposti ed i medici distrettuali sono dispensati dall' obbligo di chiedere la licenza speciale della delegazione provinciale per la vaccinazione.

Pei medici e chirurghi condotti però dovranno osservarsi le disposizioni espresse nei due precedenti §§ 5 e 6.

8. I chirurghi militari che volessero vaccinare gli abitanti nelle città, o ne' comuni di

campagna, dovranno ottenere la licenza dalla delegazione provinciale, siccome è prescritto pei medici e chirurghi civili; dovranno conformarsi al presente regolamento e mandare alla delegazione provinciale gli elenchi dei vaccinati, come si pratica dai vaccinatori civili.

I chirurghi militari godranno in tale caso di tutti i vantaggi ed emolumenti competenti ai medici e chirurghi civili.

9. Le delegazioni provinciali trasmetteranno al governo, col rapporto annuale sull' andamento della vaccinazione nella provincia, l' elenco dei medici e dei chirurghi autorizzati a quest' operazione.

I vaccinatori dovranno attenersi esattamente all' istruzione che va annessa al presente regolamento sotto la lettera *A*, altrimenti verranno privati della licenza per l' esercizio di questo ramo dell' arte salutare.

10. Sarà cura delle delegazioni provinciali che siavi sempre in pronto il *virus* vaccino, e che questo, per quanto è possibile, sia fresco, onde farne gratuitamente la distribuzione ai vaccinatori che ne abbisognassero.

Questi per avere il *virus* vaccino si rivolgeranno direttamente al medico di delegazione, il quale è specialmente incaricato di raccoglierlo, di conservarlo e di farne la spedizione.

11. In ogni ospizio degli esposti si dovrà vaccinare tutto l'anno da braccio a braccio, perchè si possa in qualunque tempo avere il *virus* fresco da somministrare ai vaccinatori.

Tali ospizj saranno perciò considerati come altrettanti istituti provinciali di vaccinazione.

12. Oltre i bambini appartenenti a questi stabilimenti pii, si vaccineranno nei medesimi anche tutti quei bambini del comune ove si trovano essi stabilimenti, che vi venissero portati dai proprj parenti o dai vaccinatori approvati, come pure quelli i quali vi fossero inviati da altri comuni, all'oggetto di poter eseguire la vaccinazione da braccio a braccio nei comuni stessi.

I bambini però non appartenenti agli ospizj degli esposti si vaccineranno in un luogo appartato e colle cautele necessarie onde evitare ogni pericolo d'infezione pei figli ricoverati in essi ospizj.

13. Nessun figlio degli ospizj degli esposti verrà consegnato alle nutrici e portato fuori dello stabilimento se non sarà stato vaccinato. Perciò i figli esposti che si consegneranno alle nutrici o ad altre persone che li richiedessero, dovranno essere sempre muniti del certificato di vaccinazione.

14. La vaccinazione in tali stabilimenti verrà costantemente eseguita dai chirurghi primarj

di essi stabilimenti, sotto la vigilanza particolare del medico di delegazione.

I suddetti chirurghi primarj saranno garanti del regolare eseguimento di tale operazione, e qualora si rifiutassero di effettuarla verranno dimessi dal loro impiego.

15. Le delegazioni provinciali provvederanno perchè nel capoluogo ed in altri comuni della provincia, massime dove mancano gli ospizj degli esposti, venga effettuata senza interruzione la vaccinazione da braccio a braccio, per poter così avere sempre in pronto il *virus* da somministrare ai vaccinatori.

Nel caso che in una provincia mancasse il *virus* per la vaccinazione, la delegazione provinciale dovrà rivolgersi alle delegazioni provinciali più vicine od al governo per averne l' occorrente quantità.

16. I medici di delegazione ed i medici distrettuali dovranno adoperarsi con tutto lo zelo, affinchè non venga menomamente trascurata la vaccinazione nelle rispettive provincie e distretti, e sarà preciso obbligo dei medici e chirurghi condotti d'eseguirla sempre gratuitamente nei comuni dai quali sono salariati.

17. I medici e chirurghi condotti che non volessero intraprendere o trascurassero la vaccinazione, verranno immediatamente dimessi dalle condotte.

Essi dovranno eseguire tutti gli ordini e le istruzioni che loro verranno dati dal medico distrettuale per riguardo alla vaccinazione, e quelli che vi contravverranno saranno denunciati alla delegazione provinciale, la quale procederà contro i medesimi a norma dei casi e delle circostanze.

18. Nelle città si formeranno altrettanti circondarj per la vaccinazione quante saranno le parrocchie.

Per ciascun circondario la delegazione provinciale, sopra proposizione del medico di delegazione, destinerà un vaccinatore il quale verrà scelto a preferenza tra i medici e chirurghi stipendiati dalla città o da qualche stabilimento di beneficenza pubblica.

19. I medici distrettuali invigileranno attentamente sui medici e chirurghi condotti dei comuni compresi nei loro distretti, acciocchè la vaccinazione venga effettuata nei tempi e nei modi prescritti.

Dove mancassero medici e chirurghi condotti, l' innesto vaccino si eseguirà dai medici distrettuali.

20. I medici e chirurghi delegati per la vaccinazione potranno assumere il titolo di vaccinatore coll' indicazione del comune, del circondario o del distretto pel quale saranno destinati, e godranno di tutti i vantaggi che verranno indicati in appresso.

21. Due volte l'anno, in primavera ed in autunno, si effettuerà in ogni comune la vaccinazione generale per tutti gl' individui non ancora vaccinati.

22. Prima di procedere a quest' operazione nelle città i vaccinatori, accompagnati dal parroco o suo coadjutore, e da un membro della congregazione municipale o da un delegato della medesima, andranno di famiglia in famiglia per formare l' elenco di tutti gl' individui da vaccinarsi, il quale elenco sarà conforme al modello *B*.

Se i genitori o tutori dichiarassero di non voler far vaccinare i loro figli o pupilli riconosciuti vaccinabili, se ne farà processo verbale, nel quale s' indicheranno il nome, cognome e condizione di tali genitori e tutori, e i motivi che venissero addotti della loro renitenza a questa salutare operazione.

Siffatti processi verbali verranno sottoscritti dal vaccinatore, dal parroco, dal delegato municipale e dagli stessi genitori o tutori, e si trasmetteranno alla delegazione provinciale, la quale gli accompagnerà colle proprie osservazioni al governo. Questo poi spedirà annualmente all' imperiale regia cancelleria aulica unita la nota dei genitori e tutori renitenti coi relativi processi verbali.

23. Per agevolare la compilazione dell' elenco degl' individui da vaccinarsi, e perchè non

abbia ad essere interrotta la vaccinazione nel corso dell' anno per l' oggetto espresso nel precedente § 15, i parrochi dovranno ogni trimestre consegnare al vaccinatore del rispettivo circondario la nota nominale dei bambini nati nel trimestre precedente.

24. Compilato l' elenco anzidetto, i vaccinatori procederanno all' operazione dell' innesto, la quale dovrà essere compita nello spazio di un mese.

Nei primi nove giorni dopo l' innesto ciascun vaccinatore dovrà visitare almeno due volte tutti gl' individui da lui vaccinati, onde accertarsi del buon esito dell' operazione, e dovrà eseguirla nuovamente per coloro nei quali l' innesto non avesse avuto effetto, o fosse comparso il vajuolo vaccino spurio.

25. I vaccinatori daranno ai vaccinati con buon effetto il certificato della vaccinazione munito della loro firma.

I certificati di vaccinazione dovranno essere fatti in doppio, cioè a madre e figlia conformemente al modello *C*, e saranno esenti dal bollo.

Alla fine d' anno si consegneranno dai vaccinatori alle rispettive congregazioni municipali e deputazioni all' amministrazione comunale i libri dei certificati, onde possano dare le copie dei certificati medesimi che loro venissero chieste.

26. I libri pei certificati si faranno stampare, e si somministreranno ai vaccinatori dalle congregazioni municipali e dalle deputazioni comunali.

27. È in facoltà dei genitori e tutori di far vaccinare i figli ed i pupilli da qualsivoglia vaccinatore approvato; ma il certificato di vaccinazione che verrà dato da un tale vaccinatore dovrà essere munito del visto del vaccinatore delegato del circondario, il quale solo è risponsabile verso il governo dell'esito della vaccinazione eseguita sugli abitanti del suo circondario; per lo che egli dovrà inscrivere anche tali figli nella tavola dei vaccinati di cui si parla nel § 32.

28. Nei comuni dove la vaccinazione si fa dai medici e chirurghi condotti, questi dovranno, in concorso di un membro della deputazione all'amministrazione comunale e del parroco, compilare l'elenco degl'individui da vaccinarsi come al § 22, ed eseguire l'operazione dell'innesto da braccio a braccio nel tempo prescritto al § 24.

29. I medici e chirurghi, la condotta dei quali si estendesse a più comuni, dovranno indicare in iscritto alle singole deputazioni comunali i giorni in cui si recheranno in ciascun comune per la compilazione dell'elenco suddetto e per l'operazione dell'innesto.

Lo stesso si farà dai medici distrettuali pei comuni non aventi medico o chirurgo condotto nei quali essi dovranno eseguire l' accennata operazione.

30. Essendo sempre da preferirsi l' innesto da braccio a braccio, le deputazioni all' amministrazione comunale prenderanno tra loro i necessarj concerti per far trasferire nel tempo opportuno un vaccinato al rispettivo comune quando si dovrà incominciare nel medesimo la vaccinazione generale.

31. Le disposizioni per la ricognizione degli innesti e per l' edizione dei certificati di vaccinazione contenute nei §§ 24, 25 e 27 sono applicabili anche ai medici e chirurghi condotti ed ai medici distrettuali.

32. Non più tardi del giorno 15 di gennajo d' ogni anno i vaccinatori nelle città, i medici distrettuali ed i medici condotti dei comuni trasmetteranno direttamente alla delegazione provinciale una tavola conforme al modello *D* di tutti gl' individui vaccinati nell' anno antecedente. Siccome in questa tavola, a termini del § 27, debbono essere compresi anche i fanciulli che i loro genitori avessero fatto vaccinare da altri medici o chirurghi, così tali fanciulli dovranno essere distinti, segnando i loro nomi con asterischi o lettere, ed a piedi della tavola s' indicheranno poi i nomi dei rispettivi vaccinatori.

La summentovata tavola verrà da essi accompagnata con un rapporto, in cui dovranno esporre i fenomeni e le vicende più interessanti riferibili ai vaccinati, che non potessero essere descritte nella tavola medesima, e dovranno altresì indicare in esso rapporto i parrochi, non che i membri delle congregazioni municipali e deputazioni all' amministrazione comunale, i quali si fossero distinti col loro zelo onde contribuire al buon esito della vaccinazione, come pure coloro i quali avessero frapposti ostacoli al regolare processo di tale operazione.

In pari tempo le congregazioni municipali dei capoluoghi di provincia e delle città regie trasmetteranno pure direttamente alla delegazione provinciale una tavola simile al modello *E*, e le altre congregazioni municipali, come anche tutte le deputazioni all' amministrazione comunale invieranno una tavola simile al modello *F* ai rispettivi commissarj distrettuali, i quali tostochè avranno ricevute tutte le tavole che ad essi debbono essere inviate, le spediranno alla delegazione provinciale con un riassunto eguale al modello *G* corredato delle proprie osservazioni e di quelle del medico distrettuale sul corso della vaccinazione e sul merito dei vaccinatori del distretto.

Anche i direttori degli ospizj degli esposti trasmetteranno alla delegazione provinciale

prima del 15 gennajo d' ogni anno una tavola giusta il modello *H* di tutti gl' individui che furono vaccinati l' anno precedente in tali stabilimenti.

Le delegazioni provinciali spediranno al governo pel giorno 15 del successivo mese di febbrajo un quadro conforme al modello *I*, dinotante l' andamento della vaccinazione nelle rispettive provincie colle più precise indicazioni intorno ai soggetti che si saranno più distinti nell'eseguimento d' una tale operazione.

Al suindicato quadro dovranno essere uniti i rapporti e le tavole dei vaccinatori, i quali documenti verranno a suo tempo restituiti alle stesse delegazioni.

Il governo poi rassegnerà ogni anno all' imperiale regia cancelleria aulica unita un circostanziato rapporto corredato dei quadri delle delegazioni provinciali, onde informarla dei progressi della vaccinazione nelle diverse provincie di questo territorio.

33. Ai medici distrettuali, che saranno obbligati di trasferirsi per la vaccinazione nei comuni mancanti di medico o chirurgo condotto, competeranno a carico di essi comuni le diete nella misura stabilita dal regolamento 16 luglio 1816 a favore degl' impiegati della classe X, ed il rimborso delle spese di viaggio in ragione di una lira e quindici centesimi per ogni miglio.

Per ottenere il pagamento di tali competenze essi presenteranno alle amministrazioni comunali le relative note, le quali dovranno essere compilate come il modello *L*, e verranno trasmesse col mezzo dei commissarj distrettuali alla delegazione provinciale per la ricognizione e liquidazione.

34. Ogni anno si distribuiranno quattro premj: uno di lire 600; uno di lire 500; uno di lire 400, ed un altro di lire 300 a quei medici e chirurghi i quali si saranno maggiormente distinti pel loro zelo, per la loro attività e pel numero de' soggetti vaccinati. Le proposte di questi premj si faranno dal governo all' imperiale regia cancelleria aulica unita nel rapporto accennato nel § 32.

Inoltre nelle nomine ad impieghi nel ramo della sanità il governo prenderà in particolare considerazione i meriti che si saranno acquistati i medici ed i chirurghi nell' adempimento dei loro doveri concernenti l' importantissimo oggetto della vaccinazione.

35. Nessuno sarà ricevuto ne' collegi, negli orfanotrofj od in qualunque altro stabilimento avente convitto sia pubblico o privato, nè potrà ottenere una pensione o sussidio per mantenersi agli studj se non sarà munito del certificato di vaccinazione, o se non proverà di aver avuto il vajuolo umano.

36. Gl' istituti di beneficenza pubblica non daranno sussidj a que' genitori i quali non presentassero il certificato di vaccinazione dei loro figli, o il certificato comprovante che i medesimi abbiano avuto il vajuolo umano.

Questa disposizione sarà scrupolosamente osservata anche rispetto a coloro i quali godessero già di tali soccorsi.

37. È vietata l'inoculazione del vajuolo umano nelle città e nell' interno d' ogni comune.

I genitori e tutori che volessero preferire quest' innesto all' innesto del vajuolo vaccino pei loro figli e pupilli, dovranno chiederne la licenza alla delegazione provinciale, la quale non la darà se non a condizione che l' inoculazione si faccia in una casa assolutamente isolata in campagna e con tutte le cautele che possono occorrere per impedire la propagazione del contagio vajoloso.

I contravventori a questa disposizione verranno puniti con una multa di lire 100 italiane, e nel caso d' insolvibilità con 15 giorni di arresto personale.

38. Manifestandosi il vajuolo umano in qualche individuo, sarà dovere del capo di famiglia cui esso apparterrà, e del medico o chirurgo che lo avrà visitato di farne sull' istante la denunzia alla congregazione municipale o deputazione all' amministrazione comunale, e

questa ne informerà la delegazione provinciale col mezzo del commissario distrettuale, ed anche direttamente secondo i casi e le circostanze.

I contravventori verranno puniti con una multa di lire 100 italiane o con 15 giorni di arresto se saranno impotenti al pagamento della multa.

39. La congregazione municipale o la deputazione all'amministrazione comunale farà tosto affiggere sopra la porta della casa ove si troverà il vajoloso un cartello contenente a caratteri intelligibili l' iscrizione: *Nella famiglia di . . . . . abitante in questa casa si è manifestato il vajuolo umano.*

Tutta la famiglia e tutti coloro i quali avranno avuta comunicazione col vajoloso saranno messi sotto rigoroso sequestro nella stessa di lui casa, donde non potranno escire se non dopo la guarigione o la morte dell' infetto, e dopo che saranno stati praticati gli spurghi alle persone ed agli effetti e masserizie contaminate.

Le spese del sequestro e degli spurghi saranno a carico della famiglia del vajoloso se essa sarà in istato di sostenerle, ed a carico dello stato se la famiglia fosse miserabile, lo che dovrà comprovarsi nelle forme legali.

40. Quando si saprà essersi manifestato il vajuolo umano in qualche comune, il medico o chirurgo vaccinatore eseguirà tosto la vaccinazione generale in tale comune.

Questa operazione si eseguirà in pari tempo nei comuni limitrofi.

41. I cadaveri delle persone morte di vajuolo umano verranno trasportati entro il termine di ventiquattr' ore dopo la morte direttamente dalla casa al cimitero senza accompagnamento di sacerdoti, nè di altre persone, tranne quelle necessarie pel trasporto.

Le congregazioni municipali, le deputazioni all' amministrazione comunale ed i parrochi saranno risponsabili dell' esatto adempimento di questa disposizione.

42. Le congregazioni municipali notificheranno immediatamente alle delegazioni provinciali il nome, il cognome e la condizione de' genitori e tutori di quegl' individui che fossero morti di vajuolo umano, acciocchè abbiano ad essere denunciati al pubblico nelle gazzette quali persone che, dominate dai pregiudizj, hanno preferito di sacrificare i proprj figli o pupilli, anzichè far uso del mezzo che loro offriva il governo colla vaccinazione per salvarli.

43. Nella campagna i parrochi leggeranno dal pulpito ogni tre mesi i nomi degl' individui che fossero morti di vajuolo umano nel trimestre antecedente, e con breve, ma chiara allocuzione faranno sentire ai genitori il dovere che hanno verso Dio e lo stato di non trascurare un mezzo che tende a preservare i loro figli da molte deformità e malattie, e dalla morte, che non di rado è cagionata dal vajuolo umano.

Milano, il 13 novembre 1821.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

KLUKY, *Consigliere Protomedico.*

A.

ISTRUZIONE

pei vaccinatori.

§ 1. Il vajuolo vaccino vero percorre i suoi diversi stadj sotto la forma seguente:

Nel primo e secondo giorno al punto dell' innesto, siasi esso fatto colla lancetta o coll' ago scanalato, non iscorgesi se non ciò che comunemente si vede in ogni puntura fatta con somiglianti strumenti. Il leggiero innalzamento che

produce la puntura appena fatta svanisce tosto, e nel secondo giorno la puntura non è più nè rossa, nè visibile.

Nel terzo giorno al luogo dell' innesto si forma generalmente una picciola macchia rossa, che offre al tatto un tenue rilievo; qualche volta però ciò non si sente che al quarto o quinto giorno, nel qual caso più tardi compajono pure gli altri fenomeni.

Nel quarto giorno la puntura si converte in un bottoncino rosso, duro, rilevato, rotondo, o lunghetto, che nel quinto si cangia in una bollicella circondata da una piccola areola rossa.

Nel sesto la bolla o pustula si fa più grossa, alquanto depressa e di un rosso pallido al centro: al tatto si sente una durezza sotto pelle, ed un piccolo rilievo al di sopra, e la pustula si riempie d' un umore fluido, trasparente ed azzurriccio. L' anello rosso all' intorno diviene vie più visibile.

Nel settimo tutti questi fenomeni prendono un maggiore sviluppo.

Nell' ottavo la pustula è perfettamente formata, acquista generalmente la grossezza d' un pisello, è infiammata alla circonferenza, produce qualche molestia o purito, è circondata dall' areola rossa più o meno estesa, e sovente ancor ripiena d' un umor fluido e limpido.

Verso questo tempo (talora più presto) s' intromette una febbriciattola che dura alcune ore, talvolta uno, ed assai di rado due giorni; il più spesso però sì leggiera da lasciarsi distinguere piuttosto da un po' più di calore, da sete e dal sonno turbato, che dallo stato dei polsi. In qualche caso i vaccinati soffrono in questo periodo, o due giorni più tardi, dei dolori sotto le ascelle con una leggiera enfiagione delle glandule.

I bambini sono del resto vispi e bramosi dei consueti trastulli.

Nel nono giorno la pustula rimane stazionaria, colla sola differenza che l' areola è più rossa e più estesa.

Nel decimo la pustula comincia a suppurare; non contiene più un umor limpido, ma un umor denso, opaco, bianchiccio o giallognolo, vero *pus*. La concavità svanisce nel centro, senza però mai diventare emisferica o conica; la pustula rimane sempre appianata.

Sotto questa forma procede il vaccino fino al duodecimo giorno, cominciando a questo periodo ad essiccarsi dal di dentro all' infuori e ad acquistare un color bruno.

§ 2. L' areola che circonda la pustula si fa dal sesto al decimo giorno più rossa e più estesa, con qualche rilevatezza all' intorno della medesima, indi comincia ad appianarsi e impallidire a misura che passa in suppurazione, per isvanire del tutto gradatamente coll' essiccazione. Essa non è però uniforme in tutti i vaccinati, ma più o meno estesa.

§ 3. La crosta ha il carattere distintivo di non essere nell' essiccazione gialla e molle, ma bruno-scura o nera, dura, mediocremente grossa, più piana che emisferica, ed aderente per modo da non lasciarsi ne' primi giorni distaccare senza dolore e lacerazione dei vasi cutanei. Quindi il forzato distacco della crosta in questo periodo suole produrre infiammazione ed esulcerazione. Abbandonata a sè, si fa gradatamente più mobile, in generale distaccasi spontaneamente otto giorni dopo l' essiccazione o un po' più tardi, lasciando nel punto dell' innesto un' infossatura.

§ 4. Nell' andamento del vajuolo vaccino occorrono talvolta delle piccole variazioni, e in

qualche caso dei fenomeni che non dipendono direttamente dal vaccino, ma dalla combinazione di diverse circostanze. In fatti si osservano il presentarsi della pustula con un corso più celere o più lento, l' infiammarsi e rilevarsi prima del sesto ed ottavo giorno o più tardi, segnatamente nella stagion fredda, negl' individui deboli e mal nutriti, ecc., con un corrispondente ritardo nel successivo sviluppo.

§ 5. Nascono talvolta nell' ambito dell' areola ed anco al di fuori di essa, durante la suppurazione della pustula o un po' prima, delle bollicelle accidentali. Rare assai son queste pustule sul resto del corpo. In qualche caso dal giorno 14 al 20 apparisce un' eruzione pustulosa generale alla cute talvolta non dissimile dal morso delle pulci. Altre volte l' eruzione assume un aspetto militare, e si fa vedere più presto. Qualche volta quest' eruzione cutanea generale si dissecca tantosto per ricomparire di nuovo, e dura lungamente.

§ 6. Il vajuolo vaccino è qualche volta circondato da una vera risipola. La rosolia, la scarlattina e diverse altre malattie che intervengono con esso ne rallentano lo sviluppo e la suppurazione per modo, che soltanto dopo terminato il corso di queste, comincia il vaccino, e compie i suoi periodi. La pustula pervenuta a suppurazione talvolta si fa grossa, s' infiamma e persiste lungamente nel processo suppurativo. Quest' ultimo fenomeno particolarmente accade allorchè la pustula sia stata graffiata o stropicciata da pannilini grossolani o sucidi, ne sia stata distaccata con violenza la crosta, o siasi fatta la puntura troppo profonda, ovvero siensi fatte molte punture le une troppo vicine alle altre. Talvolta si è veduto il vajuolo vaccino essere accompagnato

o susseguito da furuncoli, dalla salivazione, ecc., e ne' teneri bambini qualche rarissima volta da convulsioni.

§ 7. Quantunque il vaccino che presenta il corso e la forma suddescritta sia da ritenersi incontrastabilmente per vero, pure, onde vie meglio distinguerlo dal falso, sarà cosa opportuna aver riguardo alle circostanze seguenti: *a)* se la pustula non abbia incominciato a formarsi troppo presto, per esempio sin dal secondo giorno ed anco prima. È però da notare che a motivo della soverchia irritabilità cutanea, oppure della puntura troppo profonda, nasce talvolta un'infiammazione precoce, non ostante la quale il vajuolo vaccino non comincia a formarsi che al periodo conveniente, e percorre in appresso gli ordinarj periodi che lo caratterizzano sufficientemente per vero; *b)* se la pustula abbia seguito nello svilupparsi i descritti periodi o dai medesimi siasi discostata; *c)* se al periodo determinato sia insorta la febbriciattola od almeno i ricordati fenomeni; *d)* se l'areola intorno alla pustula vada formandosi regolarmente; *e)* se la crosta abbia l'accennato color bruno o nero, e la durezza, grossezza e forma dianzi rammemorate. Giova però notare che, secondo recenti osservazioni, non si vuol far gran conto del color della crosta quando concorrano tutti gli altri caratteri del vajuolo vaccino vero.

§ 8. Le pustule del vaccino spurio cominciano a formarsi sin dal secondo giorno dell'innesto o più presto; non acquistano la forma già indicata, hanno sin da principio una maggior circonferenza ed un'infiammazione maggiore; mancano della durezza sottocutanea e dell'areola regolare; il loro corso si fa a periodi indeterminati; passano presto in suppurazione, si fanno emisferiche o

coniche, e formano nell'essiccarsi una crosta molle e gialla. Talvolta il vaccino spurio si sviluppa un po' più tardi; pel suo corso irregolare sarà però facile distinguerlo dal vero. In alcuni casi il vaccinato accusa dolori alle ascelle e soffre la febbriciattola come nel vaccino vero.

§ 9. Il vaccino spurio nasce generalmente da materia tratta da pustule di vaccino spurio, da pustule accidentali o da pustule di un individuo che ha già avuto il vajuolo naturale o vaccino vero; da materia cavata nel periodo della suppurazione, cioè oltre il decimo giorno, e da *pus* conservato da lungo tempo, degenerato od alterato dall' aria, dal calore, dal freddo, dalla luce, segnatamente facendosi l' innesto con fili ben secchi. Qualche volta però il vaccino falso nasce da cagioni inesplicabili, ed anco allorquando siasi per l' inoculazione adoperata materia fresca, limpida ed estratta da pustule che hanno avuto un andamento regolare.

§ 10. Il vaccino vero che ha fatto un corso regolare, preserva con sicurezza dal vajuolo naturale. Chi ebbe una volta il vaccino vero non è suscettivo di subirlo la seconda. Non è però esente dal vaccino spurio se venisse vaccinato per la seconda volta. Il vaccinato può esser preso dal ravaglione egualmente di chi ha avuto il vajuolo naturale.

§ 11. In più modi si può raccogliere, conservare e mandare da uno in altro luogo la materia vaccina.

Primieramente col mezzo di due laminette di vetro che si adattino l' una all' altra per modo che ne sia impedito l' ingresso all' aria. Raccolta sulla punta d' una lancetta o con un pennello di capelli la materia stillante dalla pustula aperta al giusto punto di maturità, si pone essa materia

nel centro d' una delle laminette, e fatta asciugare all' ombra od anche al lieve calore d' una stufa (lo che tosto succede), si sovrappone l' altra laminetta per saldarle insieme ai margini con cera bianca o con ceralacca, avendo però riguardo di non far riscaldare la suddetta materia. Avvolti in carta, si conservano questi vetri in luogo fresco, asciutto, non esposto a grandi vicissitudini di temperatura, nè a molta luce. Volendo mandarli in luoghi distanti, s' assicurano con filo per impedirne lo smovimento.

2.° Col mezzo delle stesse laminette di vetro, una delle quali abbia nel centro una concavità in cui riporre dei pezzetti di spugna marina ben disseccata, dei ritagli di filacciche od un po' di cotone fino ben imbevuti di umore vaccino, fatti egualmente prosciugare all' ombra. I vetri s' assicurano l' uno all' altro, e si conservano come si è detto precedentemente.

3.° Mancando le laminette di vetro, si può supplire con pezzetti di spugna imbevuti di materia, raccomandati ad un filo, e riposti nel fondo della canna d' una penna in modo che il filo esca fuori per estrarre più facilmente i pezzetti al bisogno. La canna della penna si chiude introducendovene altra simile a rovescio, e si custodisce involta in carta.

§ 12. Per l' operazione dell' innesto è vietato di servirsi della crosta, la cui efficacia non è sufficientemente sicura. I vaccinatori dovranno tanto più astenersi da questo modo d' inoculazione, quanto che coll' esatta osservanza del presente regolamento non può mai mancare materia fresca.

§ 13. La materia vuol essere raccolta in istato di fluidità, vale a dire nel corso regolare del vajuolo vaccino dal sesto al nono giorno.

§ 14. Non si può precisare la durata dell'efficacia della materia conservata. L'esperienza ha dimostrato esser ben riuscito l'innesto fatto con materia serbata da due, quattro, sei e più mesi. È però sempre da preferirsi la materia messa in serbo da più breve tempo.

§ 15. La miglior maniera di fare l'innesto è di valersi di materia fresca cavata immediatamente dalle pustule a giusta maturità, ossia di vaccinare da braccio a braccio. Raccolta sulla punta della lancetta o dell'ago scanalato la materia dal margine, e non mai dal centro della pustula, e preso al di sotto colla mano sinistra il braccio del bambino, onde col pollice tendere la cute al di sopra, il vaccinatore verso l'inserzione del deltoide introdurrà alquanto obbliquamente la punta dello stromento di sotto la cuticola almanco per mezza linea, e sovrappostovi il pollice della mano sinistra, ritirerà l'istrumento sollevandolo alquanto all'insù.

§ 16. Ove nel primo innesto non si credesse la punta della lancetta sufficientemente intinta di materia, il vaccinatore potrà facilmente aggiugnerne la quantità necessaria, traendone dalla gocciola alla puntura della pustula. Giova avvertire di non mai frugare colla punta dello strumento nell'interno della pustula per non far rimescolar sangue colla materia.

§ 17. La materia vuol essere estratta unicamente da pustule dal sesto al nono giorno della vaccinazione, e soltanto da quelle che fossero ben conformate. È prudente consiglio di non valersi di pustule graffiate, strofinate, schiacciate, ecc., e che non fossero pervenute regolarmente al giusto punto di maturità.

§ 18. In generale il vaccinatore non dovrà estrarre materia che da pustule a di lui giudizio

in ogni maniera perfette. L'esperienza ha dimostrato che colla successiva propagazione la materia non degenera, nè perde d' efficacia.

§ 19. Il vaccinatore avrà riguardo di non prendere materia dai vaccinati attaccati simultaneamente da altri mali, per non inocular per avventura col vaccino altre malattie.

§ 20. Valendosi di materia secca conservata tra due vetri, dovrà questa rendersi fluida con un pennello lievemente umettato, e prendersi in appresso sulla punta della lancetta o dell' ago scanalato per procedere all' innesto, come si è detto antecedentemente. La ceralacca con cui fossero stati riuniti i pezzi di vetro dovrà distaccarsi col coltello, e non farsi sciogliere a lume di candela; ove la materia fosse stata conservata in pezzetti di spugna, rammollati questi col vapore o con qualche goccia d' acqua tiepida, se ne imbeverà la punta dello strumento introducendola nel mezzo di essi.

§ 21. La vaccinazione si dovrà sempre eseguire con una sola puntura e con ogni possibile avvertenza che non riesca cruenta. Da questa maniera di praticare l' operazione i bambini non vengono spesso neppure svegliati dal sonno. Se la puntura riuscisse cruenta, abbiasi l' accorgimento di non dilavarla, ma di lasciarla prosciugare. Non si dovrà fregare, nè bagnare il braccio prima dell' innesto, nè si dovrà coprire la puntura con cerotto adesivo od altra cosa.

§ 22. Nel praticare molte inoculazioni successivamente, sia da braccio a braccio, sia con materia conservata, avvertasi di ripulire di tempo in tempo la punta dello strumento, poichè indurandosi sulla medesima la materia vaccina, riesce un po' difficile il fare collo strumento stesso le successive punture. Finita l' operazione, si dovrà

purgare esattamente la lancetta perchè non irrugginisca.

§ 23. Nella scelta degl' individui da vaccinarsi non occorrono quelle cautele che erano necessarie per l' innesto del vajuolo naturale. Si è vaccinato con felice successo in ogni età, cominciando dal primo giorno della nascita. La prudenza richiede non di meno di escludere dalla vaccinazione gl' individui nei quali per cagioni accidentali potessero seguirne delle cattive conseguenze, con discredito di quest' operazione benefica.

§ 24. Abbiasi dunque l' avvertenza di non vaccinare troppo facilmente *a*) i bambini ne' primi giorni della vita, che sono per cause accidentali assai soggetti alle convulsioni, e nei quali è d' altronde sempre maggiore la mortalità. Passata l' ottava settimana, i bambini sani possono essere innestati senza esitazione; *b*) di non vaccinare individui malati con nessuna speranza di guarigione, e dei quali si potesse quasi con sicurezza predire la morte; *c*) finalmente di non praticare quest' operazione in individui colti da mali acuti.

§ 25. La rogna, la tigna, la crosta lattea ed ogni affezione cronica della pelle, come pure le scrofole, la tosse, il periodo della dentizione, la mestruazione imminente, la gravidanza, ecc. non sono ostacoli alla vaccinazione. L' esperienza ha per lo contrario dimostrato essersi per essa sovente migliorate sensibilmente delle eruzioni cutanee antiche ed altri mali cronici. La prudenza vuole tuttavia che dagl' individui attaccati da malattie non traggasi materia per ulteriori innesti. Ottimo consiglio è pure di differire la vaccinazione ne' bambini affetti dalla tosse convulsiva.

§ 26. Se vi fosse pericolo d'infezione di vajuolo umano, si dovrà fare minori eccezioni, e, tranne gli attaccati da mali acuti, vaccinare quasi tutti gli altri che non lo fossero stati o non avessero avuto il vajuolo umano.

§ 27. Si può vaccinare con tutta sicurezza in ogni stagione.

§ 28. Il bambino non ha bisogno di alcuna preparazione all' innesto, nè di variar la dieta od il suo modo di vivere abituale durante il vajuolo vaccino, e neppure terminata l' essiccazione. Il vaccinatore deve riporre ogni suo studio soltanto in allontanare, per quanto è possibile, dai vaccinati le cagioni che potessero produrre malattie accidentali. Se avvi pericolo d' infezione di vajuolo umano, il vaccinato dovrà essere tenuto isolato almeno sino all' ottavo giorno.

§ 29. Importa indurre il vaccinato a non toccare e graffiare le pustule, e a non portar le dita agli occhi ed alle labbra.

§ 30. Ne' seguenti casi, per altro rarissimi, può esservi bisogno di medico soccorso,

a) Quando la pustula verso il quinto o sesto giorno infiammasi di troppo, e l' areola si estende a guisa di risipola su tutto il braccio, ed è assai dolorosa. Benchè quest' infiammazione declini d' ordinario da sè alla comparsa della suppurazione, ove però il dolore fosse acutissimo, gioverà lo studiarsi di blandirlo, applicando alla parte infiammata pannilini bagnati nell' acqua fredda, rinnovati di tempo in tempo. Qualche volta potrà convenire l' aggiungere all' acqua un po' d' aceto di piombo.

b) Se verso l' ottavo giorno la febbre si fa più forte del consueto e continua, importerà ridurre il vaccinato a una dieta tenue.

c) Se si manifestano convulsioni, si dovrà prima di tutto investigare se procedano dalla vaccinazione o da altre cagioni, come può essere più verisimile, per appropriarvi il mètodo conveniente. Le convulsioni derivanti dalla vaccinazione si calmano generalmente colla libera ventilazione e coll' uso di qualche clistere.

d) Nell' eruzione generale milliforme o pustulosa importa difendere il vaccinato dall' intemperie, segnatamente nella stagion fresca, umida od altrimenti sfavorevole. In qualche caso potrà convenir altresì di tenere il bambino per qualche tempo a letto e dargli delle bevande tiepide.

e) Alla suppurazione della pustula che si prolunga oltre il solito, accompagnata da infiammazione delle parti aderenti, e che generalmente succede al violento distacco della crosta, si rimedia coll' uso di qualche unguento di piombo, p. e. dell' unguento di litargirio, o coll' applicazione di pannilini bagnati nell' acqua fredda.

f) Nelle malattie accidentali che sopravvenissero al bambino durante il corso del vaccino, il medico prenderà norma dalla loro natura, ecc.

§ 31. I medici di delegazione ed i vaccinatori devono, allorchè se ne presenta loro l' opportunità, informarsi dello stato di salute degl' individui vaccinati negli anni decorsi per farne menzione nelle loro relazioni, e debbono specialmente indicare quelle vicende di salute e quei fenomeni cui fossero andati soggetti dopo la vaccinazione, e sui quali si potesse credere che questa avesse avuta qualche influenza.

§ 32. I vaccinatori istruiranno i genitori e quelli i quali hanno la cura dei bambini o fanciulli vaccinati, che qualora si manifestasse in alcuno di tali figli una malattia che potesse supporsi essere il vajuolo umano, abbiano a darne

immediatamente avviso al vaccinatore più vicino, il quale dovrà recarsi tosto a visitare l'ammalato, ed esaminata accuratamente la malattia, esporre nella sua relazione colla maggiore precisione e chiarezza quando il malato sia stato vaccinato, di qual natura sia, secondo la sua opinione, l'esantema che si sarà manifestato in esso individuo; e se giudicasse essere questo veramente affetto da vajuolo umano e non da falso vajuolo, ossia ravaglione, addurrà le ragioni alle quali sarà appoggiato il suo giudizio; che se poi non fosse affetto dal vajuolo umano, ma bensì dal ravaglione o da altra malattia esantematica, sarà suo dovere di somministrare i necessarj schiarimenti ai parenti o custodi dell' ammalato in modo di rimuovere da loro ogni inopportuno timore e la diffidenza che un tal fatto potesse far nascere sull'efficacia della vaccinazione quale preservativo del vajuolo umano.

Sarà obbligo altresì dei vaccinatori di dinotare ne' loro rapporti le vicende cui fossero andati soggetti i vaccinati durante un' epidemia vajolosa che avesse dominato nel luogo del loro domicilio, come di far conoscere i risultamenti delle inoculazioni del vajuolo umano che venissero per avventura praticate sopra individui già vaccinati, non senza indicare il tempo nel quale questi avessero subita la vaccinazione.

B.

ELENCO degl' individui da vaccinarsi desunto dalle visite domiciliari eseguite nel mese di . . . . dell' anno 18 . . nelle città e nei comuni . . . .

Provincia.	Distretto.	Città.	Circondario della città.	Comune.	Nome cognome del non vaccinato.	ETA.'			Nome, condizione e religione dei genitori.	MOTIVI della non eseguita vaccinazione		EPOCA della vaccinazione.			INDICAZIONE se gl' individui che dai capi di famiglia si dichiarassero già vaccinati sieno muniti dell' attestato di vaccinazione, e da chi esso sia stato rilasciato.
						Anni.	Mesi.	Giorni.		per rifiuto.	per circostanze riconosciute.	Giorno.	Mese.	Anno.	
											Nome del delegato. *Nome del parroco.* *Nome del vaccinatore.*				

C.

Madre.

CERTIFICATO
DI VACCINAZIONE.

N. N. dell' età di ..... nativo di ..... distretto N.° ..... provincia di ..... fu vaccinato il giorno ..... e l' innesto ebbe il suo vero effetto e fece un corso regolare.

N. N. Vaccinatore.

Come sopra.

Come sopra.

Figlia.

CERTIFICATO
DI VACCINAZIONE.

N. N. dell' età di ..... nativo di ..... distretto N.° ..... provincia di ..... fu vaccinato il giorno..... e l' innesto ebbe il suo vero effetto e fece un corso regolare.

N. N. Vaccinatore.

Come sopra.

Come sopra.

D.

TAVOLA degl' individui vaccinati da' sottoscritto vaccinatore nell' anno 18 . .																					ELENCO dei non ancora vaccinati, giusta le visite dell' anno precedente e gli elenchi dei neonati.				
Provincia.	Distretto.	Città.	Comuni.	Nome del vaccinato.	Età			Nome, condizione e religione de' genitori.	Stato di salute del vaccinato all' epoca della vaccinazione.	Epoca della vaccinazione.			Vaccinazione eseguita		Andamento della vaccinazione		Esito della vaccinazione			Nome dell' individuo non vaccinato.	Età			Nome, condizione e religione dei genitori dei non vaccinati.
					Anni.	Mesi.	Giorni.			Giorno.	Mese.	Anno.	da braccio a braccio.	col *pus* secco.	regolare.	irregolare.	vera.	spuria.	senza effetto.		Anni.	Mesi.	Giorni.	

E.

TAVOLA delle vaccinazioni eseguite nella città di . . . . . provincia di . . . . nell' anno 18 . .

Città.	Circondarj delle città.	Nomi dei vaccinatori.	Numero dei vaccinati		Numero di quelli che restano a vaccinarsi.	Individui benemeriti che cooperarono alla vaccinazione.	Individui meritevoli di censura per riguardo alla vaccinazione.	Manifestazione del vajuolo umano negl' individui muniti di attestati di vaccinazione.		Osservazioni.
			con buon effetto.	senza effetto.				Nome degli attaccati dal vajuolo umano.	Nome di chi ha rilasciato il certificato di vaccinazione.	

F.

TAVOLA delle vaccinazioni eseguite nel comune di . . . . provincia di . . . . nell' anno 18 . .

Comuni.	Nomi dei vaccinatori.	Numero dei vaccinati		Numero di quelli che restano da vaccinarsi.	Individui benemeriti che cooperarono alla vaccinazione.	Individui meritevoli di censura per riguardo alla vaccinazione.	Manifestazione del vajuolo umano negl' individui muniti di attestati di vaccinazione.		OSSERVAZIONI.
		con buon effetto.	senza effetto.				Nome degli attaccati dal vajuolo umano.	Nome di chi ha rilasciato il certificato di vaccinazione.	

C.

RIASSUNTO delle vaccinazioni eseguite nel distretto di . . . provincia di . . . nell' anno 18 . .

Distretto.	Comuni.	Città.	Circondarj delle città.	NOMI dei vaccinatori.	Numero dei vaccinati		Numero di quelli che restano a vaccinarsi.	Individui benemeriti che cooperarono alla vaccinazione.	Individui meritevoli di censura per riguardo alla vaccinazione.	Manifestazione del vajuolo umano negl' individui muniti di attestati di vaccinazione.		OSSERVAZIONI.
					con buon effetto.	senza effetto.				Nome degli attaccati dal vajuolo umano.	Nome di chi ha rilasciato il certificato di vaccinazione.	

H.

TAVOLA dei vaccinati nel luogo pio degli esposti di . . . . . nell' anno 18 . . .

Nome del vaccinato.	Età.			Nome, condizione e religione dei genitori.	Stato di salute del vaccinato all' epoca della vaccinazione.	Epoca della vaccinazione.			Vaccinazione eseguita		Andamento della vaccinazione		Esito della vaccinazione			OSSERVAZIONI.
	Anni.	Mesi.	Giorni.			Giorno.	Mese.	Anno.	da braccio a braccio.	col *pus* secco.	regolare.	irregolare.	vera.	spuria.	senza effetto.	

I.

QUADRO delle vaccinazioni fatte nella provincia di . . . . . l'anno 18 . . .

Distretti.	
Numero delle	città.
	comuni.
Numero dei vaccinati da braccio a braccio.	
Esito della vaccinazione	vera.
	spuria.
	senza effetto.
Numero dei vaccinati a *pus* secco.	
Esito della vaccinazione	vera.
	spuria.
	senza effetto.
Numero totale dei vaccinati.	
Numero dei vaccinatori.	
Individui benemeriti che cooperarono alla vaccinazione.	
Individui censurabili per riguardo alla vaccinazione.	
Numero degli attaccati da vajuolo umano dopo la subita vaccinazione.	
Numero di quelli che restano a vaccinarsi.	
OSSERVAZIONI.	

L.

NOTA delle diete e delle spese di viaggio per la vaccinazione o per la verificazione dell' innesto vaccino eseguita nel comune di . . . . dal sottoscritto medico distrettuale.

Anno, mese e giorno.	Comune ove fu eseguita la vaccinazione o la verificazione dell' innesto.	Distanza del comune dal luogo di residenza del medico distrettuale o dal luogo ov' egli avesse già eseguita una tale ispezione.	Importare		Somma totale.	OSSERVAZIONI.
			delle diete.	delle spese di viaggio in ragione di l. 1. 15 per ogni miglio.		

NB. Questa nota dovrà essere riconosciuta dalla rispettiva amministrazione comunale, la quale vi apporrà l' attestazione nei seguenti termini:

« Si certifica che il medico distrettuale N. N. ha eseguita in questo comune nel giorno o nei giorni . . . la vaccinazione, » non essendovi qui il medico condotto, oppure ha eseguita la verificazione dell' innesto in tutti gl' individui stati vac- » cinati dal medico condotto comunale N. N. o dal vaccinatore N. N., e si certifica altresì esser vi la distanza di mi- » glia . . . . dal luogo di . . . . qui sopra indicato nella terza colonna a questo comune. »

(N.° 35.). *Gli effetti della sovrana patente sulla coscrizione non saranno alterati in causa dell' adozione nè per la famiglia dell' adottante, nè per quella dell' adottato.*

19 novembre 1821.

N.° 31114-4727 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In seguito ai concerti presi dall' imperiale regia cancelleria aulica riunita coll' imperiale regio consiglio aulico di guerra sul dubbio promosso relativamente agli effetti della sovrana patente di coscrizione pei figli adottivi, venne stabilito per norma inalterabile il principio « che gli effetti della sovrana patente » sulla coscrizione non saranno alterati in » causa dell' adozione nè per la famiglia del- » l' adottante, nè per quella dell' adottato. »

Dietro pertanto gli ordini contenuti nel dispaccio 17 ottobre p.° p.°, n.° 23811-2772 della sullodata aulica cancelleria si reca a comune notizia la suddetta superiore dichiarazione per generale opportuna norma ed intelligenza, e per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 19 novembre 1821.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

R. Paravicini, *Consigliere.*

(N.° 36.) *Multe stabilite ai danneggiatori dei fondi appartenenti alle fortificazioni militari.*

5 dicembre 1821.

N.° 32521-4951 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Importando che per uniformità di metodo e delle prescrizioni vigenti in tutta la monarchia i danneggiatori dei fondi appartenenti alle fortificazioni militari, siccome qualificati per particolare custodia e protezione delle leggi, sieno colpiti da una proporzionata multa, l' imperiale regia cancelleria aulica riunita con rispettato dispaccio 12 febbrajo pross.° pass.°, n.° 3060-339 ha determinato che tali multe, le quali non potranno essere commutate in pene corporali, siano misurate come risulta dalla quì sottoscritta tariffa; prescrivendo nel tempo stesso che la decisione sopra i relativi casi sia di competenza dell' autorità militare, senza però ch' essa possa estendere, nè trasformare la procedura oltre l' applicazione stretta delle multe medesime. L' esazione di dette multe è devoluta all' imperiale regia direzione locale delle fortificazioni, dinanzi alla quale saranno tradotti i danneggiatori colti sul fatto per essere o loro medesimi od i proprj padroni obbligati al pagamento delle multe agli stessi inflitte giusta l' indicata tariffa.

Tanto si deduce a pubblica notizia per generale intelligenza e norma.

TARIFFA

Delle multe stabilite da infliggersi ai contravventori nei casi che siano colte diverse qualità di bestiame sulle opere di fortificazione, sulle spianate ed argini, e nelle vasche d' inondazione, come anche pel passaggio dei carri e cavalli in istrade vietate e sopra alberi giovani.

Per le spianate di fortificazione, vasche d' inondazione, ove è vietato il pascolo, succedendo per inavvertenza

Per un cavallo	ital. lir.	—	50
un bovino	»	—	40
un poledro o vitello	»	—	30
una pecora	»	—	20
una capra	»	—	50
un suino	»	1.	—

Contravvenendo con piena avvertenza o con deliberata intenzione di danneggiare, e venga cagionato un danno riflessibile, in questo caso, oltre la rifusione del danno e delle spese di riparazione da rilevarsi da una commissione, i contravventori verranno multati ulteriormente

Per un cavallo	ital. lir.	1.	—
un bovino	»	—	50
un poledro o vitello	»	—	40
una pecora	»	—	30
un suino	»	2.	—
una capra	»	1.	—
un asino o mulo	»	—	50

Qualora nei viali vengano rovesciate delle piante di legname da costruzione, oltre la rifusione

del danno, i contravventori saranno sottoposti alla multa di . . . . . ital. lir. 10. —

Per un carro carico che sarà ritrovato in vie proibite pagherà . . . . . » 5. —

Per un carro non caricato . . . . . » 2. —

Per un uomo a cavallo . . . . . » 3. —

Danneggiamento alle piante nell' interno e nella parte esteriore delle fortificazioni,

Per una pianticella . . . . . » 2. —

Per una pianta danneggiata dall' urto dei carri nel caso che si preveda ch' essa non s' inaridirà . . . . . » 1. 50

Per una pianta, prevedendo che s' inaridirà . » 3. —

La mutilazione delle pianticelle fra le quali sono comprese le piantagioni dei salici, come pure pei tagli che si eseguiscono nascostamente, quando la persona colta è del ceto civile . . . . . » 2. —

Essendo militare il contravventore, verrà indicato al suo comandante pel corrispondente castigo.

Tanto i sorveglianti, quanto le guardie che arresteranno un contravventore, comprovando di avere usata in proposito la più rigorosa sorveglianza, riceveranno il terzo della multa.

Milano, il 5 dicembre 1821.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

PARAVICINI, *Consigliere.*

(N.° 37.) *I daziati degli articoli segnati sotto le rubriche 1, 2 e 3 della tariffa 24 dicembre 1818 pel lino, canapa e loro manifatture da conteggiarsi e regolarsi sul peso lordo.*

27 dicembre 1821.

N.° 16968-2159 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Nella tariffa pubblicata con notificazione 24 dicembre 1818 relativa al dazio del lino, della canapa e loro manifatture trovandosi ommesso, per le specie nominate alle rubriche 1, 2 e 3 l' aggiunto di *sporco*, l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con dispaccio 4 dicembre 1821, n.° 43199-5301 ha ordinato che se ne faccia la corrispondente rettificazione.

L' imperiale regio governo dichiara pertanto che i daziati degli articoli segnati sotto le rubriche 1, 2 e 3 della citata tariffa dovranno conteggiarsi e regolarsi sul peso lordo.

L' imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e de' dazj di consumo è incaricata dell' esecuzione.

Milano, il 27 dicembre 1821.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 38.) *La leva militare nelle provincie di Lombardia per l' anno 1821 è determinata nel numero di 2584 coscritti.*

29 dicembre 1821.

N.° 35347-5357 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione dei sovrani comandi gli aulici dicasteri hanno determinato che per l'anno 1821 la leva militare nelle provincie di Lombardia sia di coscritti n.° 2584.

Essendo state eseguite nello scorso mese di luglio le operazioni preliminari contemplate dalle sezioni XI e XII della sovrana patente 17 settembre 1820, si procederà ora alle ulteriori, a termini della succitata legge.

La consegna dei coscritti requisiti al militare avrà principio col 1.° del mese di marzo 1822, e progredirà fino che sia ultimata.

Le imperiali regie delegazioni provinciali sono incaricate, in ciò che loro spetta, dell'esecuzione della presente determinazione.

Milano, il 29 dicembre 1821.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

R. PARAVICINI, *Consigliere.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

PARTE II.

CIRCOLARI

ED ALTRE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1821.

N.° 3 al 6.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

Dal 1.° luglio al 31 dicembre 1821.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1821		
(a)	*Giugno* 27	Provvidenze da osservarsi col 1.° agosto onde cautelare l' apposizione del bollo alle merci di fabbricazione nazionale	145
80	*Luglio* 7	I decreti annullativi delle sentenze e degli atti di prima istanza sono esenti da qualsivoglia tassa	148
81	*detto* 9	In quali casi i poveri sono dispensati dalle tasse curiali, e in quali loro venga solamente accordata la dilazione al pagamento	149
82	*detto* 10	Scioglimento del dubbio proposto, se la risoluzione sovrana 29 agosto 1820 si estenda anche al caso che venisse allegata la competenza dell' autorità politica	150
83	*detto* 20	Circolare portante la diramazione del regolamento pei conti preventivi e consuntivi dei comuni	152
84	*Agosto* 8	Scioglimento del dubbio, se e quali atti occorrenti ne' processi edittali soggiacer debbano alle tasse contemplate nelle diverse rubriche della tariffa annessa al regolamento 5	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		gennajo 1816 in confronto al disposto nell'art. 10 delle istruzioni governative 15 gennajo stesso anno .	270
85	1821 *Agosto* 18	Determinazione per l'amministrazione ed applicazione delle rendite dei vescovati vacanti ai bisogni loro e delle istituzioni annesse e dipendenti .	272
86	*detto*	Proibito agli stabilimenti di pubblica beneficenza di vendere i medicinali per uso dei privati	281
87	*detto* 30	Esonerati i comuni da ogni spesa pel mantenimento dei pazzi poveri . . .	282
88	*detto* 31	Esentati dal servigio militare gli scrittori presso gl' imperiali regj commissarj distrettuali	283
89	*Settembre* 1.°	I concorrenti al concorso delle cattedre ginnasiali devono giustificare d' avere compiuto il corso degli studj filosofici	285
90	*detto* 7	Le spese di adattamento e di allestimento delle scuole elementari maggiori incumbono ai rispettivi comuni .	286
91	*detto* 10	Raccomandato ai comuni mancanti tuttora di scuola elementare pagata a loro spese, d' immediatamente attivarla	287
92	*detto* 17	Tassa da pagarsi dagli studenti privati per gli esami semestrali	289
93	*detto* 20	Norme relative al divorzio od alla separazione di conjugi ebrei quando ambi od uno di essi sono passati alla religione cristiana	291
94	*detto*	Foro competente per le mogli ungheresi nobili, ma non possidenti, di militari	293
95	*detto* 26	Norma pel compenso delle spese di viaggio agl' impiegati nel caso che	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1821	debbano percorrere strade non postali oppure per acqua sopra laghi, fiumi, ecc.	295
96	*Settembre* 29	Correzione al § 422 del regolamento giudiziario	297
97	*Ottobre* 13	Decisione in riguardo al trattamento dei gendarmi divenuti invalidi reali nel servizio	298
98	*detto*	Contegno da tenersi sui dubbj che potrebbero insorgere intorno alla qualità dei viveri forniti dagl'intraprenditori alle truppe in marcia ovvero ai trasporti militari di cavalli .	300
99	*detto* 16	Disposizioni per l'esecuzione del § 189 del codice civile riguardo alla tutela dei minori	303
100	*detto* 22	Regolamento per le barche corriere permesse sui canali navigabili della Lombardia	308
101	*detto* 23	Trattamento per gl' individui militari facenti parte della commissione incaricata della definitiva accettazione dei coscritti	320
102	*detto* 26	Istruzioni per le commissioni locali incaricate di sorvegliare alla consegna del pane al militare	322
103	*Novembre* 2	Nel corpo dell' imperiale regia gendarmeria dal sergente e maresciallo d'alloggio in giù è permesso di potersi ammogliare un individuo ogni sei; rispetto poi agli ufficiali superiori devesi mantenere in vigore la normale austriaca di cauzione del matrimonio	324
104	*detto* 3	I carichi prediali da regolarsi coll'anno camerale e non più coll' anno solare	326

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1821		
105	*Novembre* 3	I rapporti e le insinuazioni concernenti i privilegi che s'invocano per invenzioni, ecc. non vanno soggetti al bollo, ritenute però in vigore le tasse portate dalla patente 8 dicembre 1820	328
106	*detto* 12	Norme da osservarsi in tutti i casi di nomina d'impiegati in servigio promiscuo di più comuni	329
107	*detto* 15	Discipline per gli esami semestrali nei ginnasj	331
108	*detto* 22	Gl' interessi di mora devono essere versati nella cassa centrale contemporaneamente coi danari del rispettivo ramo	333
109	*detto* 23	Incaricate le imperiali regie delegazioni di partecipare al comando locale di piazza gl' impieghi che venissero conferiti ai militari pensionati in qualsisia ufficio civile o comunale	335
110	*detto* 24	Per le opere di acque e strade anche comunali, il di cui prezzo o annuo canone non oltrepassi la somma di lire 400, sia da ritenersi operativo da quì innanzi al pari di un atto formale di collaudazione il certificato dell'ingegnere direttore dei lavori .	337
111	*Dicembre* 4	Disposizioni onde poter ottenere dai conservatori delle ipoteche gli estratti dei registri delle ipoteche occorrenti nella procedura di concorso anche allorquando mancano i fondi onde pagarne le relative tasse . . .	340
112	*detto* 12	Istruzioni agli ufficiali tassatori pel caso in cui le parti state assistite da patrocinatore facciano dimanda	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		per la rifusione di tasse più pagate, ovvero per la restituzione di tasse	
	1821	percette sopra atti annullati	341
113	*Dicembre* 14	A quale autorità spetti nelle pubbliche civili solennità il diritto di rappresentanza del sovrano, ed il posto che in esse le è assegnato	343
114	*detto* 28	Metodo da osservarsi per gl'individui sostituiti ai coscritti legalmente assenti ed agli ammalati	345
115	*detto*	I vagabondi non muniti di passaporto da consegnarsi al militare a conto del contingente del distretto nel quale sono stati arrestati	349
116	. . . . .	Elenco delle patenti di privilegio accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni della sovrana patente 8 dicembre 1820, e diramate dal 1.° luglio a tutto dicembre 1821	353

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ

GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 3.

SUPPLIMENTO

di un atto appartenente alla parte II
del primo semestre 1821.

(a) *Provvidenze da osservarsi col 1.° agosto, onde cautelare l' apposizione del bollo alle merci di fabbricazione nazionale.*

27 giugno 1821.

N.° 8386-970. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Non senza fondamento si ha motivo di temere che alcuni fabbricatori, non abbastanza gelosi della propria estimazione, si fanno lecito di accompagnare con attestati di fabbrica delle merci di tutt' altra produzione per sorprendere il bollo nazionale. Questo non essendo obbligatorio può farsi dipendere da cautele maggiori, ed anzi da un punto solo centrale per ogni fabbricatore, cioè dalla

sola dogana della rispettiva provincia, onde raccogliere gli estremi direttivi una maggiore vigilanza, alla quale farà norma anche la presunta forza ed attitudine della fabbrica.

Si sono quindi prese le seguenti provvidenze, e venne ordinato all' imperiale regia direzione delle dogane di darvi esecuzione ed incominciamento col 1.° venturo agosto.

1.° Che ad una sola dogana, cioè a quella provincia ove esiste la fabbrica, debba unicamente ogni fabbricatore dirigere le sue merci munite di attestato per conseguire il bollo nazionale, quando sia nel caso di richiederlo. Qualunque altra dogana che non sia quella assegnata, e meno di provincia diversa, dovrà ricusare il bollo, salvo le ulteriori incumbenze contro le fraudolenti presentazioni.

2.° Che il fabbricatore presenti alla rispettiva dogana con sua dichiarazione la modula dell' attestato e firma colla quale accompagnerà la merce per ottenere l' apposizione del bollo.

3.° Che la dogana della provincia alla quale devono far centro le merci nel caso di bollatura tenga un' apposita partita aperta per ciascun fabbricatore, ove registrare tutte le merci bollate.

4.° Che tutte le merci vegnenti da fabbriche situate nel circondario confinante, tanto sia per movimento nello stesso circondario, quanto verso l' interno, siccome devono col disposto nel decreto 8 luglio 1813 premunirsi di licenza da una delle ricevitorie più vicine,

così i ricevitori dovranno mensualmente mandare alla dogana assegnata una specifica delle licenze rilasciate nel mese, colla distinta della qualità della stoffa, numero delle pezze e quantità verisimile della bracciatura.

5.° Che la detta rispettiva dogana dovrà annotare alla partita di ciascun fabbricatore anche le quantità di merci risultanti da detta distinta sortite dalla fabbrica con licenza, abbenchè avessero avuta tutt' altra destinazione indipendente dal bollo; cosicchè si avrebbe in totale per simili fabbriche del circondario confinante più esposte lo stato di produzione della fabbrica.

L' imperiale regia delegazione notificherà alla camera di commercio ed ai singoli fabbricatori di stoffe sparsi nella provincia queste provvidenze, perchè, volendosi mantenere in situazione di richiedere ed ottenere il bollo nazionale alle merci di loro fabbrica, onninamente si prestino all' esecuzione di quanto loro rispettivamente incumbe; diffidandoli che saranno risponsabili in ogni caso di abuso o di meno fedeli attestazioni, e quindi soggetti alle procedure a termini de' veglianti regolamenti, e particolarmente dell' art. 28 della legge 22 dicembre 1803.

Milano, il 27 giugno 1821.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 80.) *I decreti annullativi delle sentenze e degli atti di prima istanza sono esenti da qualsivoglia tassa.*

7 luglio 1821.

N.° 10989. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gli imp. regj tribunali di prima istanza, ed ai signori cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture.

L' imperiale regio governo con decreto 14 giugno p.° p.°, n.° 7370-2348 C. ha dichiarato che i decreti annullativi delle sentenze e degli atti di prima istanza devono andare esenti da qualsivoglia tassa anco d'intimazione e di spedizione, ferma stante però l' esazione dei diritti di bollo e di porto, non che quella delle spese forzose per le intimazioni che fossero occorse fuori del luogo della residenza giudiziale.

La direzione nel parteciparle tale superiore dichiarazione, all' effetto che venga nei contingibili casi pienamente eseguita, attende un cenno di ricevuta della presente.

Milano, il 7 luglio 1821.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario.*

(N.° 81.) *In quali casi i poveri sono dispensati dalle tasse curiali, e in quali loro venga solamente accordata la dilazione al pagamento.*

9 luglio 1821.

N.° 17613-2739 P. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo agli ordinarj.

Avendo il governo consultato l' eccelsa cancelleria aulica unita, onde invocare una norma sicura per l' intelligenza ed applicazione degli articoli 2 e 6 della notificazione 24 marzo p.° p.°, quanto alla dispensa dalle tasse curiali concessa ai poveri, e quanto alla premessa dilazione del pagamento, il prefato eccelso dicastero con venerato dispaccio 24 p.° s.° giugno si è compiaciuto in primo luogo di approvare, siccome conforme allo spirito della legge, la dichiarazione fatta dal governo con circolare 19 aprile che per poveri s' intendono coloro i quali giustificheranno l' assoluta impotenza a pagare le relative tasse, e che nemmeno per l' effetto dell' atto o rescritto impetrato vengano ad essere posti in istato di soddisfarvi.

Quanto all' art. 6 è stato superiormente osservato che l' agevolezza ivi permessa alle parti non s' intese giammai riferibile a quelle che, potendo e dovendo pagare, si rifiutano al pagamento contemporaneamente alla spedizione soltanto perchè non vogliono: ma l' applicazione di quell' articolo ha luogo unicamente per quelli i quali non essendo in

istato di prestar il pagamento prima della spedizione della curia, ne hanno però pressante bisogno. Quindi è dichiarato che a cotesti soli individui debbano rilasciarsi le spedizioni prima del pagamento delle tasse; non mettendo del resto dubbio nella successiva effettuazione del medesimo.

Queste superiori dichiarazioni si comunicano agli ordinarj, onde ne istruiscano le loro curie; sembrando abbastanza per esse tolta ogni occasione di abuso; salvo nondimeno se in pratica ne emergessero di ricorrere per ulteriori provvedimenti.

Milano, il 9 luglio 1821.

STRASSOLDO.

(N.° 82.) *Scioglimento del dubbio proposto, se la risoluzione sovrana 29 agosto 1820 si estenda anche al caso che venisse allegata la competenza dell' autorità politica.*

10 luglio 1821.

N.° 6387-1552. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imp. regie prime istanze giudiziarie delle provincie lombarde.

Sul dubbio proposto dall' imperiale regio tribunale d' appello generale in Venezia, se la risoluzione sovrana 29 agosto 1820 si estenda anche al caso che venisse allegata la competenza dell' autorità politica,

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, presi gli opportuni concerti coll' imperiale regia cancelleria aulica riunita, ha dichiarato che i termini generali della sovrana risoluzione 29 agosto 1820 non lasciano luogo ad alcun dubbio che tale norma comprenda pure i casi dell'opposta incompetenza giudiziaria; ben inteso però che in casi simili, come in tutti quelli ne' quali ha interesse l' autorità amministrativa, quelle prime istanze presso le quali suole intervenire un rappresentante politico, e gli appelli sempre devono prima di decidere comunicare gli atti relativi al rispettivo imperiale regio governo, perchè faccia intervenire, volendo, un suo rappresentante alla relativa deliberazione; e che trattandosi d' incompetenza per ragione di materia, il giudice deve d' officio tenersi presenti i confini della sua giurisdizione, a sensi del § 1.° del regolamento giudiziario, anche quando la parte non allega del tutto o non allega in tempo l' incompetenza giudiziaria.

Dell'accennata suprema dichiarazione si rendono intese le prime istanze giudiziarie delle provincie lombarde per opportuna loro norma e direzione in quella parte che rispettivamente le risguarda.

Milano, il 10 luglio 1821.

PATRONI, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Macistrelli, *Consigliere.*

(N.° 83.) *CIRCOLARE portante la diramazione del regolamento pei conti preventivi e consuntivi dei comuni.*

20 luglio 1821.

N.° 17680-2234. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Con rispettato decreto n.° 109 del 28 scorso giugno S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè si è degnata di approvare il regolamento sui conti preventivi e consuntivi dei comuni, del quale se ne accompagna il consueto numero d' esemplari. La prelodata A. S. ha contemporaneamente disposto che per l' anno venturo debba osservarsi il regolamento di cui si tratta, e che siano conservati da tutti i comuni la stessa forma di carattere e le stesse dimensioni della carta sì per le tavole come per gli allegati nella compilazione dei bilanci. Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione per opportuna intelligenza, ed affinchè voglia curare la precisa esecuzione delle superiori prescrizioni, al quale effetto la delegazione nel diramare l'anzidetto regolamento darà delle positive istruzioni, onde per parte dei comuni abbia luogo col prossimo anno il lavoro di cui trattasi a tenore di quanto è stato superiormente imposto.

Milano, il 20 luglio 1821.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

REGOLAMENTO

pei conti preventivi e consuntivi dei comuni, approvato da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè col decreto del dì 28 giugno 1821, n.° 109.

SEZIONE PRIMA.

Compilazione, giustificazione e presentazione dei conti preventivi e consuntivi.

§ 1. Le congregazioni municipali coll' opera della rispettiva computisteria, e le deputazioni all'amministrazione comunale coll' intervento ed assistenza dell' imperiale regio commissario distrettuale, e giovandosi, quando loro occorra, anche dell'opera dei rispettivi segretarj pei comuni che, oltre all' avere consiglio comunale, hanno anche ufficio proprio, e degli agenti comunali per quelli che hanno convocato generale, dispongono, giusta il modello *A*, il conto preventivo delle spese e delle rendite per l' anno venturo colle rimanenze in via approssimativa dell' anno in corso, e colle sovrimposte occorribili per l' andamento dell' amministrazione, e per le rimanenze in via presuntiva come sopra, otto giorni prima che lo stesso conto debba essere presentato all' esame ed all' approvazione del consiglio comunale o del convocato. *A.*

2. Per quei comuni i quali anche dopo l' attuale compartimento territoriale fossero composti di più frazioni, e che queste

conservassero separati gl' interessi patrimoniali, oltre il conto generale di cui si è parlato nel precedente paragrafo, dovrà essere compilato anche un conto parziale per ciascuna frazione, attenendosi al modello *B*.

B.

3. I consigli comunali ed i convocati generali nell'adunanza da tenersi in settembre od ottobre, giusta i §§ 11 e 42 delle istruzioni annesse alla governativa notificazione 12 aprile 1816, determinano in massima le spese e le rendite del successivo anno, in modo che per l'adunanza da tenersi in gennajo o febbrajo del medesimo anno non rimanga che di perfezionare definitivamente il conto preventivo.

4. Il conto preventivo come sopra approvato dal consiglio comunale o dal convocato rimarrà rispetto alle città presso la congregazione municipale, e quanto agli altri comuni, presso l'imperiale regio commissario distrettuale fino all' epoca della presentazione al consiglio o convocato del conto consuntivo dell'anno che precede quello a cui ha relazione il conto preventivo.

5. Quando per mancanza di numero legale di consiglieri o di estimati non si fosse potuto deliberare sul conto preventivo, dovrà il medesimo essere spedito all' imperiale regia delegazione provinciale, onde a termini dei §§ 21 e 54 delle nominate istruzioni 12 aprile 1816 vi supplisca la congregazione provinciale.

6. Il conto preventivo debb'essere disposto sul dato delle spese e delle rendite

già verificate e di quelle che presumibilmente rimangono a verificarsi a compimento dell'anno in corso. Di più, siccome è necessario il confronto tra le proposizioni dell'anno cogli assegnamenti dell'anno precedente; così nel relativo modello dovranno descriversi, rubrica per rubrica, gli assegnamenti approvati per l'anno antecedente a quello pel quale è stato disposto il conto preventivo. Per es. nel preventivo 1822 si descriveranno gli assegnamenti del 1821, e così successivamente. Lo stesso si osserverà anche pei rispettivi *allegati*, nei quali non si ommetterà di esporre con tutto il dettaglio i motivi delle differenze che risultassero dal relativo confronto.

7. Egualmente coll'assistenza, opera ed intervento delle persone ed uffici menzionati nel § 1 dovranno le congregazioni municipali e le deputazioni all'amministrazione comunale disporre, a norma del modello *C*, il conto consuntivo dell'anno antecedente otto giorni prima che lo stesso consuntivo debba essere sottoposto all'esame ed all'approvazione del consiglio comunale o del convocato generale, la cui adunanza dai §§ 10 e 41 delle ripetute istruzioni 12 aprile 1816 è stabilita per gennajo o febbrajo dell'anno che succede a quello a cui ha relazione il conto consuntivo. C.

8. In tale adunanza i consigli o convocati generali approvano il consuntivo dell'anno antecedente, e stabiliscono definitivamente il conto preventivo dell'anno in corso, sostituendo alle rimanenze

calcolate in via presuntiva nell' altra adunanza quelle risultanti dal conto consuntivo, e determinando definitivamente le sovrimposte in modo che pareggino la differenza tra le spese e le rendite.

9. Duranti gli otto giorni che precederanno le due adunanze delle quali trattano i precedenti §§ 3 e 7, dovranno i relativi conti essere tenuti ostensibili colle solite cautele ed in ore di pubblico comodo in una delle sale dell' ufficio municipale, o, in mancanza di luogo d' ufficio, presso il primo deputato, affinchè i membri del consiglio o convocato possano esaminarli, e quindi dovranno essere loro somministrate tutte quelle notizie e dilucidazioni che venissero richieste.

10. Non più tardi della fine di febbrajo le congregazioni municipali per le città, e gl' imperiali regj commissarj distrettuali per gli altri comuni trasmettono in duplicato all' imperiale regia delegazione provinciale i conti preventivo e consuntivo.

11. Una copia del conto preventivo, oltre ai ricapiti dei quali si parlerà successivamente, dovrà avere in appoggio il relativo estratto in forma autentica dell' atto di adunanza del consiglio o del convocato; dal quale atto dovranno risultare quelle dichiarazioni o proteste che per avventura potessero essere state fatte sull' argomento, unendo altresì per le città e pei comuni aventi consiglio anche copia autentica del rapporto della commissione scelta fra i membri del consiglio.

12. Anche una copia del conto consuntivo dovrà essere corredata di tutti i ricapiti

giustificativi comprensivamente ai giornali di cassa, liste dei somministratori ed operai, contratti, non meno che dell' atto di adunanza del consiglio o del convocato, e del relativo rapporto della commissione scelta fra i membri del consiglio rispetto alle città, e dei revisori per gli altri comuni.

13. È particolarmente raccomandato che l' atto del consiglio comunale o del convocato sia steso in modo che apparisca distintamente anche ciò che ha relazione al conto preventivo da stabilirsi definitivamente in occasione dell' approvazione del conto consuntivo. Conseguentemente nello stesso atto si dovrà far cenno della totalità delle spese e delle rendite dell' anno in corso coll' aggiunta delle rimanenze di quelle scadute, e della proposizione delle occorrenti sovrimposte.

14. È egualmente raccomandato che nella formazione dei conti e degli *allegati* sia mantenuta la dimensione eguale ai modelli, non trascurando però una decente economia nella carta e nelle stampe. Anzi per maggiore risparmio di spesa e di sottoscrizioni, e per evitare ogni confusione ed anche un inutile volume di carta per gli archivj, sarà opportuno che gli *allegati* delle diverse rubriche della parte passiva vengano descritti progressivamente sopra un medesimo foglio o quinternetto, e così sopra un altro foglio o quinternetto quelli della parte attiva; ommettendo però, previe le opportune annotazioni, quegli articoli pei quali non risultasse spesa o prodotto al comune.

15. Gli altri articoli dovranno essere descritti colla maggior precisione e dettaglio negli *allegati* suddetti in forma di tavola, come nei modelli relativi, ed avranno l' appoggio degli originali decreti, contratti o altro in giustificazione, semprechè non si tratti di partite giustificate da documenti già prodotti; nel qual caso basterà la semplice citazione dei documenti stessi per data, numero ed autorità, e l' indicazione dei conti coi quali sono stati prodotti. E quando l' approvazione fosse stata accordata dall' imperiale regio governo, oltre alla data ed al numero della lettera di partecipazione dell' imperiale regia delegazione o della congregazione provinciale, converrà citare anche quella del dispaccio dello stesso governo.

Conti preventivi.

Parte passiva.

Carico generale dovuto allo stato.

§ 16. È stabilito che d' ora in avanti debba apparire nel conto preventivo la quota del carico generale; nella parte passiva quella devoluta allo stato; e nell' attiva quella contribuibile dai censiti, dai *personalisti* e dagli esercenti arti e commercio.

Sarà conseguentemente calcolata in questa rubrica la somma che in ragione dell' imposta prediale spetta su tutto l' estimo della città o del comune, e pei comuni e territorj aperti anche la quota della tassa personale imposta per le spese generali dello stato, e per tutti i tre

quarti del prodotto brutto della tassa sulle arti e sul commercio.

Spese ordinarie.

17. Essendosi riconosciuta la convenienza di tenere separate le spese dei salariati da quelle d' ufficio, e di riunire in una sola rubrica tutti i salarj che si corrispondono per un servizio attivo, dovranno i medesimi descriversi in questo *allegato*, osservata la classificazione ed ogni altra indicazione espressa nel relativo modello. Onorarj.

18. Le congrue ai parrochi, ai coadjutori ed ai cappellani, e la provvigione al ricevitore comunale non vestendo la natura di salario, saranno calcolate, le prime alla rubrica *Pie prestazioni e congrue*, e l' ultima a quella *Compensazioni ed abbonamenti passivi.*

19. Per quei comuni composti di più frazioni, le quali anche dopo il nuovo compartimento territoriale conservano separati gl' interessi patrimoniali, sarà necessario che i soldi degl' impiegati in servizio particolare delle stesse frazioni, come sarebbero le guardie boschive, i custodi delle acque, i campari delle rogge inservienti all' irrigazione di fondi, gli agenti di campagna e qualunque altro salariato addetto al patrimonio particolare della frazione, siano calcolati nel conto particolare di cui si è dato il modello *B* citato nel § 2.

20. Le spese per oggetti di cancelleria e stampe, quelle di manutenzione dei Spese d' ufficio.

mobili per l' ufficio, ed il concorso delle città e dei comuni aventi ufficio proprio per la spesa dei quinternetti occorrenti per le rispettive imposte nella misura approvata colla circolare del governo 7 luglio 1818, n.° 15572-2574 P. devono formar parte di questa rubrica, e quindi essere descritte progressivamente le une dopo le altre. Ciò però risguarda le sole città ed i comuni aventi consiglio, mentre per gli altri comuni che hanno convocato, oltre una tenue somma per le spese di cancelleria occorrenti per la corrispondenza tra la deputazione ed il commissario distrettuale, *e tra l' agente e la deputazione*, sarà da calcolarsi anche la quota che in ragione d' estimo loro spetterà rispettivamente sulla metà del complessivo assegnamento fisso per le spese d' ufficio dell' imperiale regio commissario distrettuale, stato determinato colla circolare del governo 23 luglio 1817, n.° 15340-2646 P., prededotta però sulla stessa metà del complessivo assegnamento la quota contribuibile dalle città e dai comuni aventi consiglio per le spese dei quinternetti per le rispettive loro imposte.

In questa rubrica avranno sede le spese che si rendessero necessarie ai comuni per l' esazione della *tassa sulle arti e sul commercio.*

21. Per le città poi che avessero ottenuto la superiore abilitazione di somministrare ai proprj inservienti gli oggetti di vestiario, si calcolerà a questa rubrica l' occorrente spesa con tutti i necessarj

dettagli, non ommettendo di far conoscere quando e da chi siano state a ciò abilitate, e quale debba essere la durata degli oggetti di vestiario. Anche le spese per l'ufficio dei commissariati di polizia, fino a che non sia altrimenti disposto, avranno sede in questa stessa rubrica.

22. Gli assegnamenti vitalizj e le pensioni in corso state debitamente approvate a favore degl' impiegati cessati dal servizio, sia per effetto di sistema, come per fisica impotenza, o alle vedove loro ed ai pupilli, saranno da calcolarsi in questa rubrica con tutte le indicazioni risultanti dal modello del relativo *allegato*. Pensioni.

Nessuna pensione fuori delle già approvate potrà essere introdotta nei conti preventivi, dovendo nei singoli casi essere proposta all' imperiale regio governo con separato rapporto corredato di tutti i necessarj documenti.

23. Per le gratificazioni normali state debitamente approvate a favore degl' impiegati o delle loro vedove e pupilli cui non competesse una pensione, se ne descriverà la relativa somma in aggiunta a quella delle pensioni.

A piedi poi del relativo allegato sarà da indicarsi in via di annotazione se e quando sia stato adottato il decreto 12 febbrajo 1806 sulle pensioni, unendo per una volta in caso affermativo copia del relativo atto.

24. In questa rubrica, la quale dovrà comprendere ogni e singola partita d'affitto, tanto di locali, quanto di fondi con tutti i dettagli portati dalla modula Fitti passivi.

dell'*allegato*, s'inscriverà anche la quota che in ragione d'estimo spetterà ai singoli comuni sulla metà del complessivo affitto che sarà stato approvato superiormente giusta il disposto dal governativo dispaccio 30 novembre 1817, n.° 31063-5398 P. pel locale d'ufficio degl' imperiali regj commissarj distrettuali.

Tanto nel caso di variazione d'affitto, quanto nel caso che si fosse verificato il bisogno di prendere in affitto qualche altro locale dovrà essere prodotta la relativa investitura in originale, non meno che la lettera d'abilitazione per devenire al contratto.

Interessi di capitali debiti, livelli, censi e decime.

25. I modelli degli allegati indicano per l'una e per l'altra rubrica gli estremi che devono accennarsi. Per l'ultima però, nel caso che comprenda qualche prestazione che non sia perpetua, non si ommetterà d'indicare nell'allegato quando e per quali circostanze debba o possa cessare.

26. Pei comuni composti di frazioni aventi separati gl' interessi patrimoniali si avrà riguardo ai singoli pesi nel respettivo conto particolare, a meno che non siano affetti ad un locale od altra proprietà che serva a beneficio od uso dell' intera società, nel qual caso, spettando l' onere alla stessa società, dovrà formar parte del conto generale.

Manutenzione di strade, ponti e canali.

27. Tutto ciò che si riferice al servizio ordinario delle strade, ponti, argini, canali e condotti sotterranei di spettanza passiva comunale dovrà risultare con ogni dettaglio in questa rubrica, nella quale per le opere o manutenzioni in appalto

non si ommetterà di rassegnare gli originali contratti, producendo per le altre da appaltarsi le relative regolari stime, non meno che il capitolato da osservarsi dall' appaltatore; ritenuto che le stime dovranno essere compilate colle norme vigenti e quelle che potranno essere in seguito prescritte dall' imperiale regio governo per le opere e pei beni di publica ragione.

Manutenzione dei locali e beni comunali.

28. Qualunque spesa ordinaria riferibile alla manutenzione di ponti o canali, d' acque inservienti all' irrigazione di fondi, o rotazione di molini ed altri edificj comunali, unitamente a quelle delle ordinarie riparazioni dei locali o fabbricati comunali, od in amministrazione del comune, qualunque sia l' uso a cui servono, fossero o no dati in affitto, ed in generale le spese inerenti ai beni comunali saranno specificate in questo *allegato*.

In questo *allegato* avranno pur sede le altre spese relative alla manutenzione ed alle riparazioni dei cimiteri e delle chiese parrocchiali, nel solo caso però che per quest' ultima sia legalmente giustificata l' insufficienza di mezzi per parte delle fabbricerie, o non vi fossero altri mezzi appositamente destinati o preferiti dai regolamenti.

Per le città aventi giardino e passeggio pubblico, anche le spese della loro manutenzione ed adacquamento saranno comprese in questo *allegato*.

Quanto si è detto nell' antecedente rubrica relativamente alla trasmissione dei documenti atti a giustificare sì le manutenzioni in appalto, come le altre

da appaltarsi, è applicabile anche per questa; come serve anche l'avvertenza fatta al § 26 per gl'interessi de' capitali ed i livelli, censi e decime, relativamente al dover calcolare nel conto particolare delle frazioni aventi separati interessi i pesi loro rispettivamente spettanti; per cui le spese in causa di manutenzione o riparazione di locali e beni che cedono ad esclusivo beneficio delle stesse frazioni saranno comprese nel respettivo loro conto particolare col corredo dei necessarj documenti.

29. Si osserva però che trattandosi di manutenzione o riparazione dei cimiteri o di chiese che servono a comodo di più comuni, la spesa relativa va ripartita tra i comuni stessi in ragione di popolazione.

Spurgo delle nevi e del fango.

30. Per questo servizio, che è particolare soltanto d'alcune città, la relativa spesa dovrà figurare nella presente rubrica. Se è appaltato, dovrà unirsi l'originale contratto o contratti che saranno superiormente stati approvati. Ma quando fosse sostenuto in via economica, ne verrà indicata la causa, e sarà accennata la superficie che per approssimazione è solita ad espurgarsi colla relativa denominazione.

Illuminazione pubblica.

31. Quelle città nelle quali è già attuato il servizio dell'illuminazione riporteranno a questa rubrica la sola spesa ordinaria dell'anno, dovendo le nuove opere, le grandi straordinarie riparazioni ed i miglioramenti in siffatta causa essere applicati alla rubrica *Spese diverse straordinarie*.

Essendo superiormente prescritto che l'illuminazione sia fatta per appalto all'asta, si dovrà unire il relativo originale contratto o contratti che saranno stati stipulati.

Siccome poi qualche città nell'appalto del servizio si è riservata l'obbligo di pagare gl'impiegati comprensivamente agli accenditori, così in questo caso la spesa dei salarj sarà calcolata nella rubrica degli *Onorarj*.

È singolarmente raccomandato allo zelo delle congregazioni municipali di non ommettere nella colonna delle osservazioni tutte quelle notizie e particolarità che sono richieste nel modello del relativo *allegato*.

32. In questa rubrica appariranno con ogni particolarità le spese per le feste di voto formalmente espresso dai comuni nei tempi decorsi, e quelle per la festa del *Corpus Domini* o del santo protettore, ove però per queste ultime fossero soliti a contribuire. Pie prestazioni e congrue.

Sotto tale rubrica saranno pure calcolate le spese relative alle congrue o prestazioni ai parrochi, coadjutori o cappellani, le quali si trovassero regolarmente in corso a carico dei comuni, e coll'aggiunta eziandio delle spese per legati di messe o altri simili.

È però da osservarsi che quando la parrocchia servisse ad uso di più comuni, la spesa relativa va ripartita in ragione di popolazione sui respettivi comuni.

33. Quando in conseguenza di qualche legato o per particolari superiori disposizioni qualche comune fosse tenuto alla Beneficenza pubblica.

distribuzione di doti o di sussidj qualunque, la spesa a ciò relativa sarà qui riportata con tutte quelle notizie che valgano a giustificarne l'obbligazione.

34. Le spese già autorizzate, tanto per questa, quanto per la precedente rubrica, che si facessero con rendite specialmente applicate, dovranno essere contenute nel limite delle rendite stesse, delle quali conseguentemente dovrà provarsi la provenienza e la quantità.

35. Giova poi avvertire che per siffatte prestazioni o beneficenze affette a rendite particolari, tanto le une, quanto le altre devono essere calcolate nei conti particolari di quelle frazioni di comune le quali anche dopo il nuovo compartimento territoriale conservassero separati gl'interessi patrimoniali.

Compensazioni ed abbonamenti passivi.

36. La quota dei carichi regj spettanti alla città o al comune sull'estimo dei locali e dei fondi di proprietà o di utile dominio dei medesimi; il salario dell'esattore comunale, e propriamente la provvigione accordata col contratto dipendentemente dalle somme da riscuotersi dal medesimo, e che dovranno dimostrarsi; le retrodazioni ai privati per tasse o carichi incompetentemente pagati; quelle a favore dell'esattore per maggiore legittimo caricamento d'estimo in confronto dei quinternetti di scossa; il rimborso dei carichi agli affittuarj aventi l'obbligo dell'anticipazione respettiva, tutti questi elementi appartengono alla presente rubrica; quando però il comune o non abbia frazioni, o avendone, il patrimonio sia in comunione;

mentre nel caso che gl' interessi patrimoniali fossero conservati separati, la spesa dei carichi sui locali e fondi di particolare spettanza delle frazioni, e quelle dell' onorario ossia provvigione all' esattore per l' esazione delle rendite proprie delle stesse frazioni devono essere considerate nel conto particolare.

37. Onde evitare un inutile giro di partite ed una indebita provvigione all' esattore verrà fatta anticipatamente la sottrazione da questa rubrica dell' importanza della sovrimposta comunale sui locali e beni pei quali spetta al comune il pagamento dei carichi prediali; nè quindi sarà ammessa per questo titolo alcuna provvigione all' esattore.

38. Nell'*allegato* da stabilirsi sarà specificato ogni dato, cioè l' estimo pagante di tutto il comune; l' estimo particolare dei fondi comunali colla rispettiva loro denominazione, qualità e perticato; il numero dei collettabili, desumendolo dall' ultimo ruolo rettificato; la misura della tassa personale da realizzarsi, e per le città il prodotto del dazio addizionale sui generi di consumazione, che è surrogato alla tassa personale; la misura per ogni scudo d' estimo delle rispettive imposte e sovrimposte realizzabili durante l'anno comune; il numero ed il titolo delle retrodazioni. Sarà poi da avvertirsi se nel contratto coll' esattore siasi stabilita una data provvigione indistintamente per qualunque titolo, ovvero se per l' esazione coll' obbligo dello *scosso e non iscosso* vi sia una misura diversa da quella per le altre, e quale in ogni caso.

Fazioni militari, gendarmeria e coscrizione.

39. I servizj militari ai quali in pendenza della classificazione delle pubbliche spese continua ad essere provveduto per cura delle città e dei comuni si limitano a quelle risguardanti l' alloggio dell' ufficialità a termini dei §§ 4, 5 e 9 della notificazione del governo 29 dicembre 1816, il casermaggio delle truppe di transito, quello della gendarmeria, e la somministrazione dei mezzi di trasporto con carri o vetture.

40. La spesa occorribile per l' alloggio dell' ufficialità per la parte che è appoggiata a contratti trimestrali di affitto dovrà essere documentata dalle relative scritture di convenzione. Ma ove negli affitti non sia convenuta la prestazione dei mobili, come nel caso che l' ufficialità sia alloggiata nelle case o locali di ragione comunale, o che il comune fornisca i mobili per le case prese in affitto, sarà anche da indicarsi con ogni dettaglio la spesa per la manutenzione dei mobili stessi.

41. Anzi pei mobili sarà necessario che annualmente venga presentato, in unione però al conto consuntivo, lo stato della loro situazione, conformemente al modello
D. *D*, il quale stato farà conoscere separatamente anche la situazione degli effetti di casermaggio tanto per le truppe di transito, quanto per la gendarmeria.

42. Si osserva che ove si usino le più diligenti pratiche, un tale servigio non dovrebbe eccedere i limiti dei compensi stabiliti coll' articolo 4 della nominata notificazione 29 dicembre 1816, i quali

compensi vengono attualmente pagati dall'erario militare.

43. Per ciò che riguarda le truppe di transito, all'alloggiamento delle quali viene soddisfatto dai corpi, distaccamenti o soldati isolati col *carantano d'alloggio* che si paga direttamente da essi ai comuni, si riferiranno a questa rubrica le spese per lo spurgo degli effetti e tutte le altre relative alla manutenzione ed al servigio ordinario.

44. Lo stesso si farà anche per l'alloggio della gendarmeria, il quale in conformità della circolare 19 gennajo 1818, n.° 621-117 P. continua ad essere prestato per cura dei comuni contro la correspettività di lire 36 annue per ogni gendarme a piedi, e di lire 72 per quelli a cavallo. Questa correspettività, che è regolata sul numero compiuto degli uomini destinati alla stazione o posto, siano o no presenti, viene corrisposta dall'imperiale regio erario militare.

45. Pei premessi servizj non dovranno essere calcolate che le spese ordinarie, dovendo le altre risguardanti provviste di mobili, effetti, ecc. essere comprese nella rubrica *Spese diverse straordinarie.*

46. Saranno egualmente riferite alla presente rubrica le spese per le somministrazioni dei mezzi di trasporto, sia con carri, sia con carrozze o sedie, regolandole sul dato dell'anno antecedente, e ritenute possibilmente nel limite dei compensi stabiliti dal regolamento 20 ottobre 1804 pei primi, e dalla circolare del governo 31 gennajo 1818, n.° 2261-

362 P. per le altre. E quando esistessero dei particolari contratti, dovranno unirsi in originale, facendo conoscere in caso negativo le pratiche fatte per devenire ad un appalto, ed il risultamento delle medesime.

47. Per le spese di coscrizione, siano esse particolari del comune, siano anche da sostenersi in via di anticipazione, se ne farà conoscere con ogni dettaglio la qualità ed entità; avvertendo che il compenso per quelle da sostenersi in via di anticipazione dovrà essere calcolato nella rubrica attiva *Compensazioni ed abbonamenti*, alla quale rubrica saranno pure riferiti anche gli altri rimborsi delle spese cadenti sotto la presente rubrica.

Spese diverse ordinarie.

48. Tutte le altre spese certe nel titolo e non contemplate nelle precedenti rubriche, come quelle che indipendentemente dagli onorarj e dai locali vengono sostenute per le scuole comunali, per le macchine idrauliche delle quali fossero provvedute le città (escluso però il loro acquisto, o grandi riparazioni che come straordinarie saranno calcolate alla rubrica *Spese diverse straordinarie*); quelle della somministrazione dei mezzi di trasporto ai commissarj distrettuali per gli oggetti d' amministrazione comunale, a norma della circolare 14 marzo 1818, n.° 4333-772. 5552-948 P., colle modificazioni portate dall' altra circolare 20 giugno 1819, n.° 13643-1799 P.; le spese di sanità e di polizia comprensivamente alla quota che i comuni già aggregati alle città od ai comuni nei quali sono stabiliti

i commissarj di polizia sono tenuti di contribuire in ragione di popolazione per le spese dei salarj e d' ufficio dei commissariati di polizia, ove queste non siano coperte dal prodotto delle tasse di licenze e multe; e per le città anche le spese del mantenimento e cura delle meretrici infette, e degl' indigenti venerei ed altri ecc. avranno sede in questa rubrica, nella quale dovranno essere descritte e dimostrate col maggior dettaglio.

Spese straordinarie.

49. Tutte le spese che hanno relazione a nuove opere per acque, strade, arginature, ecc. dovranno essere riferite a questa rubrica coll' unione dell' atto del consiglio comunale o del convocato generale nel quale è stato determinato e riconosciuto il bisogno di esse; dei contratti di appalto ove siano seguiti con superiore approvazione, della quale dovrà citarsi la data ed il numero, non meno che l' autorità dalla quale fu accordata; e della relazione del *perito* colla respettiva stima compilata colle norme indicate nel § 27, e corrispondente minuta quando si tratti di opere non per anco appaltate. Nuove opere per acque e strade.

50. Tutto ciò che si è osservato per la precedente rubrica è applicabile anche a questa, nella quale saranno perciò calcolate le spese straordinarie che potessero occorrere ai locali, fondi, ecc., le cui riparazioni e manutenzione ordinaria dovranno riportarsi alla rubrica Nuove opere per locali e beni comunali.

accidentali e non appartenenti alle quattro precedenti rubriche avranno sede nella presente, nella quale saranno pure comprese quelle per istraordinarj provvedimenti di sanità, militari, di beneficenza e simili, ecc.

59. Tali spese dovranno nei singoli casi essere appoggiate a preventive superiori autorizzazioni o posteriori sanzioni speciali o di massima per parte dell'imperiale regio governo da citarsi; e nell'*allegato* saranno da comprovarsi tutti gli estremi, indicando i dati necessarj per determinare precisamente o approssimativamente la somma per ciascun oggetto o articolo.

Fondo di riserva.

60. Un conto preventivo, per quanto sia stato compilato con diligenza e precisione, per questa stessa ragione che è preventivo può lasciare un vôto o per una spesa impreveduta, e per la mancanza di una rendita divenuta inesigibile. È quindi necessario che siavi un fondo di riserva cui ricorrere all'uopo.

61. Per le città e pei comuni aventi congregazione municipale tale fondo può calcolarsi nella misura annualmente fin quì stabilita coi loro conti preventivi stati superiormente approvati.

62. In quanto agli altri comuni dovrà essere il più possibile limitato, mentre trattandosi di un fondo che in via ordinaria dovrebbe giacere nella cassa dell'esattore, s'incorrerebbe nell'inconveniente di aggravare la sovrimposta per fare un fondo di cui potrebbe non occorrere il bisogno.

63. Si rammenta per massima che non è in facoltà nè delle congregazioni municipali, nè delle deputazioni all' amministrazione comunale d' intaccare questo fondo se non dietro autorizzazione della imperiale regia delegazione provinciale, alla quale conseguentemente dovrà nei singoli casi essere rappresentato e giustificato il bisogno.

64. Non potendosi all' epoca della compilazione del conto preventivo, cioè in settembre od ottobre, conoscere con precisione le rimanenze per l'amministrazione dell' anno non ancora compiuto, si calcoleranno nella presente rubrica quelle partite che in via di approssimazione potrebbero rimanere insolute sia per difetto di rendita, sia perchè non contemplate o contemplate in somma non sufficiente nel conto preventivo. Rimanenze passive.

Ma allorchè sarà compilato il conto consuntivo, in gennajo cioè o febbrajo, il consuntivo stesso servirà a giustificare le rimanenze che dovranno essere portate nel conto preventivo dell' anno che succede a quello pel quale sarà stato fatto il conto consuntivo. Per non obbligare però i superiori dicasteri a fare uno stralcio delle partite risultanti dal consuntivo, e per conoscere le parziali partite da pagare, sarà necessario di compilare un separato allegato, nel quale siano distinte tutte le partite rimaste insolute, coll' indicazione delle cause per le quali non ebbe luogo il pagamento, e con tutte quelle altre notizie che potessero interessare.

Parte attiva.

Carico generale dovuto dai censiti, dai *personalisti* e dagli esercenti arti e commercio.

65. La quota del carico generale pagabile da tutto l'estimo comunale, e similmente la tassa personale contribuibile a favore dello stato dai *personalisti* collettabili, come pure i tre quarti del prodotto brutto della tassa sulle arti e sul commercio dovranno essere descritti in questa rubrica, il montare della quale, dato l'obbligo nel ricevitore dello *scosso e non iscosso*, dovrà corrispondere alla quota ritenuta nella parte passiva, come al § 16.

Rendite ordinarie.

Interessi di capitali attivi.

66. Quanto si è detto al § 25 relativamente alla rubrica *Interessi di capitali passivi* serve anche per quella dei capitali attivi, i quali dovranno perciò essere descritti progressivamente con tutt'i dettagli portati dal relativo modello di *allegato*.

67. Tanto le partite d'interessi, quanto le altre dei fitti, livelli, censi e decime, delle quali si parlerà nelle susseguenti due rubriche, quando fossero di spettanza particolare di frazioni di comune aventi separati gl'interessi patrimoniali, dovranno essere calcolate nei rispettivi conti parziali, sempre che non sieno affette a spese d'istruzione comunale; nel qual caso essendo le spese a carico dell'intera società, dee ritenersi a favore della medesima anche il prodotto delle attività corrispondenti.

68. Ogni e qualunque rendita procedente da beni stabili o di utile dominio comunale, o anche tenuti in affitto o in semplice amministrazione, non escluso il prodotto degli spazj o delle piante solite ad affittarsi, cade in questa rubrica. Fitti di case, fondi e spazj.

69. Stante la proibizione di tenere i fondi in amministrazione economica, e stante pure che gli affitti debbono essere fatti mediante pubblica asta, converrà che siano prodotte le corrispondenti investiture, dalle quali risulti se e da chi siano stati approvati i relativi contratti. E nel caso che nella rinnovazione degli affitti si avesse una differenza in confronto del canone precedente, non si ommetterà di indicarne la causa: il che dovrà farsi per tutte le altre innovazioni.

70. Nel relativo *allegato* in seguito alla descrizione dei beni fruttiferi verrà fatta quella di tutti gli altri stabili, cioè edifizj, boschi, prati, *brughiere*, alpi, fondi incolti, paludi ed altro di ragione comunale inservienti a pubblico uso, comodo od ornato, o anche a nessun uso attuale.

71. Si riferiscono a questa rubrica le rendite perpetue inscritte sul monte dello stato o sulla banca di Vienna, i livelli, i censi e le decime; in somma tutte le annualità sì perpetue, come a tempo determinato, senza sottrazione alcuna della spesa pel bollo alle ricevute per le annualità stesse o per altre cause qualunque. Livelli, censi, decime e rendite perpetue.

72. La circolare del governo 24 maggio 1817, n.° 12946-2224 P. ha dichiarato Tasse d'ufficio.

che in pendenza della definitiva classificazione delle spese comunali sia mantenuta in corso per le città e pei comuni aventi consiglio comunale l'esazione delle tasse d'ufficio portate dalla tariffa 9 novembre 1807, meno però quelle che secondo la stessa tariffa erano riferibili ad esenzioni ed esonerazioni di servigi e di contributi ora cessati.

Il prodotto di così fatte tasse sarà qui riferito colle debite avvertenze tanto al variato prezzo del bollo portato dalla medesima tariffa, quanto alla riduzione voluta dalla circolare 17 novembre 1809 riguardo alle tasse pei certificati sulla provenienza dei generi che da un comune vengono trasportati ad un altro.

Tasse di licenze e multe per oggetti di polizia comunale.

73. Egualmente in pendenza della classificazione delle pubbliche spese nelle città e nei comuni nei quali sono stabiliti i commissariati di polizia sono mantenute in corso le tasse di polizia determinate colla tariffa annessa alla circolare della direzione generale di polizia 1.° novembre 1807; osservate però le norme e le variazioni stabilite dal regolamento unito all'altra circolare 6 aprile 1812, n.° 29826 del cessato ministero dell'interno.

74. E siccome i commissarj di polizia continuano ad esercitare le loro funzioni sui circondarj che avevano i comuni anteriormente al nuovo compartimento territoriale, così gli esercenti negli stessi comuni continuano ad essere sottoposti al pagamento della tassa per la relativa licenza, ed il prodotto va calcolato

a favore del comune nel quale è stabilito il commissariato.

75. Quando poi il prodotto delle tasse stesse non giungesse a coprire la spesa dei salarj agl' impiegati del commissariato di polizia comprensivamente a quelle delle spese di cancelleria che sono determinate in ragione del quinto del soldo dei commissarj, per la differenza i comuni già aggregati a quelli nei quali sono stabiliti i commissariati di polizia corrispondono a questi ultimi una quota proporzionale in ragione di popolazione, e questa pei comuni paganti sarà compresa fra le *spese diverse*, e pei percipienti alla rubrica *Compensazioni ed abbonamenti attivi*, della quale si parlerà in seguito.

76. I ricavi delle multe per contravvenzioni ai regolamenti annonarj, stradali, di sanità, di comodo ed ornato pubblico, la terza parte delle multe per ommessi trasporti d'estimo, e per le città anche il prodotto di alcune multe di polizia comunale avranno sede in questa rubrica.

Si ritiene per massima che il prodotto tanto delle tasse contemplate nelle due precedenti rubriche, quanto delle multe di cui si è parlato nella seconda delle stesse rubriche dev' essere versato nella cassa del ricevitore comunale; salvo il caso che il ricevitore non risedesse in luogo, o che vi fossero delle gravi difficoltà. In questi casi potrà esserne, sotto le solite cautele e colla debita guarentia, affidata l' esazione ad un impiegato comunale, coll' obbligo di versarne il prodotto nella

362 P. per le altre. E quando esistessero dei particolari contratti, dovranno unirsi in originale, facendo conoscere in caso negativo le pratiche fatte per devenire ad un appalto, ed il risultamento delle medesime.

47. Per le spese di coscrizione, siano esse particolari del comune, siano anche da sostenersi in via di anticipazione, se ne farà conoscere con ogni dettaglio la qualità ed entità; avvertendo che il compenso per quelle da sostenersi in via di anticipazione dovrà essere calcolato nella rubrica attiva *Compensazioni ed abbonamenti*, alla quale rubrica saranno pure riferiti anche gli altri rimborsi delle spese cadenti sotto la presente rubrica.

Spese diverse ordinarie.

48. Tutte le altre spese certe nel titolo e non contemplate nelle precedenti rubriche, come quelle che indipendentemente dagli onorarj e dai locali vengono sostenute per le scuole comunali, per le macchine idrauliche delle quali fossero provvedute le città (escluso però il loro acquisto, o grandi riparazioni che come straordinarie saranno calcolate alla rubrica *Spese diverse straordinarie*); quelle della somministrazione dei mezzi di trasporto ai commissarj distrettuali per gli oggetti d' amministrazione comunale, a norma della circolare 14 marzo 1818, n.° 4333-772. 5552-948 P., colle modificazioni portate dall' altra circolare 20 giugno 1819, n.° 13643-1799 P.; le spese di sanità e di polizia comprensivamente alla quota che i comuni già aggregati alle città od ai comuni nei quali sono stabiliti

i commissarj di polizia sono tenuti di contribuire in ragione di popolazione per le spese dei salarj e d' ufficio dei commissariati di polizia, ove queste non siano coperte dal prodotto delle tasse di licenze e multe; e per le città anche le spese del mantenimento e cura delle meretrici infette, e degl' indigenti venerei ed altri ecc. avranno sede in questa rubrica, nella quale dovranno essere descritte e dimostrate col maggior dettaglio.

Spese straordinarie.

49. Tutte le spese che hanno relazione a nuove opere per acque, strade, arginature, ecc. dovranno essere riferite a questa rubrica coll' unione dell' atto del consiglio comunale o del convocato generale nel quale è stato determinato e riconosciuto il bisogno di esse; dei contratti di appalto ove siano seguiti con superiore approvazione, della quale dovrà citarsi la data ed il numero, non meno che l' autorità dalla quale fu accordata; e della relazione del *perito* colla respettiva stima compilata colle norme indicate nel § 27, e corrispondente minuta quando si tratti di opere non per anco appaltate. Nuove opere per acque e strade.

50. Tutto ciò che si è osservato per la precedente rubrica è applicabile anche a questa, nella quale saranno perciò calcolate le spese straordinarie che potessero occorrere ai locali, fondi, ecc., le cui riparazioni e manutenzione ordinaria dovranno riportarsi alla rubrica Nuove opere per locali e beni comunali.

Manutenzione dei locali e dei beni comunali.

Tutto quello per altro riferibile ai locali, edificj o proprietà particolari delle frazioni di comune aventi separati gl'interessi patrimoniali sarà calcolato nei respettivi conti parziali.

51. È stabilito per massima che le spese delle stime, ossia le competenze dovute ai periti incaricati di compilare le stime per le opere da contemplarsi tanto in questa, come nelle altre rubriche risguardanti opere straordinarie, quando però non siavi un perito stipendiato, e nel caso anche che il loro pagamento nei capitoli d'asta non fosse caricato agli appaltatori, andranno riferite a quella rubrica straordinaria nella quale sarà stata calcolata la spesa per le opere da eseguirsi, comunque la stima si estenda anche alle spese di manutenzione.

Estinzione di capitali debiti.

52. I capitali debiti legittimamente incontrati e giustificati dovranno nel caso di scadenza o di obbligatorio e conveniente pagamento esporsi a questa rubrica per l'estinzione, per la quale però sarà da chiedersi in tempo congruo la superiore abilitazione.

53. L'estinzione dei debiti particolari delle frazioni di comune, le quali conservassero separati gl'interessi patrimoniali, spetta ad esse respettivamente, sicchè le somme a ciò relative dovranno comprendersi nei loro conti speciali.

54. Essendo in massima raccomandata l'appurazione del patrimonio comunale, le congregazioni municipali per le città, ed i commissarj distrettuali per gli altri

comuni faranno conoscere a piedi dell'*allegato* quanto si è operato in proposito, quali difficoltà siansi incontrate, e quali mezzi si siano tentati per superarle.

55. Si riporteranno sotto questa rubrica il reimpiego dei capitali realizzati per succeduta scadenza o per altri motivi, l'impiego del ricavo dalle adeali e dai laudemj per la costituzione o trapasso dei livelli, o del valore dei beni od effetti comunali stati venduti, e degli avanzi di amministrazione dei quali non sia stata superiormente autorizzata la conversione in sollievo delle sovrimposte comunali, come pure l'erogazione per acquisto di livelli o stabili, o per pagamento di residuo prezzo di beni od effetti di permanente utilità già acquistati, purchè si tratti di convenuta ed approvata scadenza nell'anno. Impiego di capitali od acquisto di stabili.

56. Non si ommetterà di corredare il relativo *allegato* degli atti comunitativi, dai quali risultino la convenienza, il modo, le cautele e le circostanze tutte atte a comprovare l'utilità o la necessità, non meno che la regolarità degl'impieghi e degli acquisti; e vi si uniranno pure i contratti ove fossero già stipulati dietro superiore approvazione, la quale dovrà constare con la produzione dei relativi decreti originali.

57. Si ripete anche per questa rubrica che tutto ciò che può essere particolare delle frazioni di comune aventi separati gl'interessi patrimoniali dovrà far parte dei respettivi loro conti preventivi.

58. Le altre spese straordinarie, i titoli o le cause delle quali fossero veramente Spese diverse straordinarie.

compartimento può essere rimasto alle città murate.

Sovrimposta sui generi di consumazione.

90. Il dazio addizionale cade sopra gli articoli che pagano un dazio allo stato attualmente giusta la tariffa annessa al decreto 24 maggio 1814. Nel determinare i generi che si vogliono sottoporre al dazio addizionale si avrà cura di non sopraccaricare di troppo un genere, e si avrà riguardo, per quanto è possibile, ai generi che più interessano la classe indigente. La relativa proposizione dovrà essere corredata della corrispondente tariffa colla contrapposizione delle tasse attualmente in corso, e coll' indicazione della qualità e quantità dei generi e delle derrate tassabili, applicandovi le stesse denominazioni date dalla legge del dazio principale; previj in ogni caso i concerti in iscritto coll' imperiale regia intendenza provinciale di finanza.

91. Si avverte che nonostante il bisogno di aumentare o diminuire i dazj addizionali, continuerà tuttavia l' esazione delle tasse in corso fino a tanto ché dalla superiore autorità competente non siano approvate le innovazioni che fossero proposte.

Sovrimposta sull' estimo.

92. Al difetto risultante tra le rendite come sopra e le spese si provvede colla sovrimposta sull' estimo pagante dell' anno cui ha relazione il preventivo, minorato però di quello inerente ai beni particolari del comune, e ciò all' oggetto di non sottoporre ad un inutile giro di cassa il prodotto, e per non pagare una incompetente provvigione all' esattore.

93. Dal modello dato pei conti parziali delle città o comuni composti di frazioni le quali conservassero separati i respettivi interessi patrimoniali si scorge come per effetto delle loro proprie attività e passività può emergere il bisogno di variare la misura di sovrimposta stabilita nel conto sociale o sia generale.

94. Le congregazioni municipali e le deputazioni all' amministrazione comunale si atterranno alle disposizioni portate dal paragrafo precedente nel proporre le quote di sovrimposta che occorressero alle stesse frazioni onde supplire alle spese sociali, non meno che alle loro proprie.

95. Si osserva poi che niuna rendita speciale, comprese le sovrimposte, può essere applicata ad una determinata spesa; ma tutte le rendite e le sovrimposte sono in genere applicate alle spese di amministrazione, salvo che vi fosse una particolare superiore disposizione, della quale si dovrà far menzione.

96. È pure raccomandato che siano ommesse le frazioni di lire nella somma da portare nel prospetto, quando però non vi siano ragioni speciali per ritenerle, come per esempio pei fitti, pei livelli, pei salarj, per le pensioni e simili. Ma quando trattasi di spese presuntive, come per istrade, per fazioni militari e simili, nel prospetto si potranno ommettere quelle frazioni che potessero risultare dall' allegato, come dalle stime.

CONTI CONSUNTIVI.

97. Il conto consuntivo, giusta il § 7 del presente regolamento, dovrà essere disposto, secondo il modello *C*, otto giorni prima dell'adunanza di gennajo o di febbrajo, e tenuto ostensibile durante i detti otto giorni nel luogo e colle cautele indicate nel successivo § 9.

98. Una copia dello stesso conto consuntivo è contemporaneamente passata alla commissione scelta fra i membri del consiglio comunale o ai revisori dei conti stati nominati nell'adunanza del consiglio o del convocato tenuta in settembre od ottobre dell'anno antecedente. Ed a quella copia dovranno andare uniti tutt'i ricapiti giustificanti l'amministrazione dell'anno, unitamente alle originali ordinanze o decreti, non meno che i conti ed i giornali del ricevitore, i quali ultimi dovranno dal ricevitore essere perciò presentati alla congregazione municipale o alla deputazione all'amministrazione comunale dieci giorni dopo la scadenza dell'anno.

99. Sarà dovere tanto della commissione, quanto dei revisori di sollecitare le ispezioni loro sul conto del ricevitore egualmente che su quello dell'amministrazione, in modo che pel giorno della adunanza del consiglio o del convocato sia disposto il proprio rapporto sull'amministrazione dell'anno.

100. Le ispezioni dei revisori sono dirette ad assicurarsi se il ricevitore comunale abbia versato nella cassa provinciale il contributo dovuto allo stato sull'estimo,

sui *personalisti* e sulla tassa sulle arti e sul commercio; se abbia realizzate le partite di attività, le quali debbono essere tutte al medesimo notificate per la relativa scossa; se siasi fatto carico di avvertire l' amministrazione sulla mora in cui fossero caduti quei debitori, per la cui escussione egli non avesse i privilegi fiscali; e se tutti i pagamenti siano appoggiati a regolari mandati, sottoscritti, per rispetto alle città aventi congregazioni municipali, dal podestà, da un assessore municipale e dal ragioniere, e quanto agli altri comuni, dal commissario distrettuale, e almeno da due deputati; ai quali mandati dovrà essere unita la quietanza esprimente anche la somma in lettera del creditore, in testa del quale furono rilasciati, del legittimo suo procuratore, di cui dovrà essere unita la procura, oppure di due testimonj nel caso che il creditore fosse illetterato; fermo sempre l' obbligo della carta bollata per le ricevute eccedenti le lire 10. E in quanto al conto di amministrazione dovranno accertarsi se le singole spese sono giustificate o appoggiate a contratti o a regolari specifiche debitamente tassate, ove siansi eseguite per economia; se non siensi ecceduti gli assegnamenti approvati nel preventivo; o se ecceduti, se e con quale approvazione e titoli; se siasi curata l' esazione delle attività, e specialmente delle rimanenze dell' anno antecedente; sul quale ultimo particolare si tengono risponsabili nominatamente le congregazioni municipali e le deputazioni

all' amministrazione comunale; al qual effetto nel consuntivo si dovranno giustificare le ragioni che impedirono l' esazione delle attività.

101. I consigli comunali ed i convocati, dietro il voto della commissione rispetto ai primi, e per gli altri, de' revisori, procedono all' approvazione del conto, facendo quelle ulteriori avvertenze che crederanno del caso, le quali dovranno risultare dal relativo atto di adunanza.

102. Rettificato il conto, e corredato dei documenti ed atti dei quali si è fatto cenno nel § 12, viene unitamente al conto preventivo spedito in duplicato all' imperiale regia delegazione provinciale per le città con rapporto della congregazione municipale, e dell' imperiale regio commissario distrettuale per gli altri comuni non più tardi della fine di febbrajo.

103. Giustificando il conto consuntivo l' amministrazione economica tenuta nell' anno, deve dal medesimo risultare quanto si è introitato e pagato dal 1.° gennajo al 31 dicembre, e quanto in fine d' anno è rimasto da esigere o pagare dipendentemente dalle rendite e spese proprie dell' anno, non meno che dalle rimanenze dell' anno precedente.

104. La differenza tra gl' introiti ed i pagamenti è quella che costituisce il debito o il credito dell' esattore, il quale debito o credito contribuisce ad aumentare le rimanenze attive o passive.

105. Il conto consuntivo comprende primieramente le rimanenze attive e passive a tutto l' anno antecedente, inscritte

possibilmente per serie d' anno. Ma siccome non è improbabile che nel decorso dell' anno, sia per effetto di liquidazione definitiva di partite, sia per essersi verificata la sussistenza di qualche partita non contemplata nel consuntivo dell' anno antecedente, possa aver avuto luogo qualche variazione di dato, così non si ommetterà di rendere ragione di ogni e singola differenza, producendo all' uopo quelle giustificazioni e quei documenti che valgano a giustificare la differenza stessa.

106. Anche per le altre rubriche le quali saranno espresse con tutto il dettaglio, e regolate a norma del modello degli *allegati* che correda il conto consuntivo, dovranno farsi conoscere i motivi delle differenze in confronto del conto preventivo.

107. Pei comuni aventi frazioni, il patrimonio delle quali fosse amministrato per loro conto particolare, non è necessaria la formazione dei conti consuntivi particolari delle frazioni, potendo tutto ciò che si riferisce all' amministrazione tanto di tutta la società, quanto particolare delle frazioni essere rifuso nel conto generale. La differenza in più ed in meno in confronto delle attività e passività calcolata nei conti preventivi particolari delle frazioni è quella che le costituisce in debito o credito verso la società generale, ossia comune generale dal quale o al quale dovranno perciò ottenere o fare il dovuto compenso; e tale compenso nei conti preventivi apparirà nelle rubriche attive e passive *Compensazioni ed abbonamenti.*

108. Il modello di conto ed *allegati*
E. segn. *E* indicano bastantemente il modo al quale tanto le congregazioni municipali, quanto le deputazioni all' amministrazione comunale dovranno attenersi nella compilazione del conto consuntivo delle città e dei comuni le cui frazioni aggregate conservassero separati gl' interessi patrimoniali.

Sarà però necessario che al conto consuntivo sia unito il foglio di dimostrazione delle partite costituenti i debiti ed i crediti delle respettive frazioni da considerarsi nel conto preventivo dell'anno susseguente a quello del consuntivo in conformità dello specchio annesso al medesimo modello *E*.

SEZIONE II.

Revisione ed approvazione dei conti per parte delle autorità provinciali.

§ 1. Le imperiali regie delegazioni provinciali, appena ricevuti i conti preventivi delle città e dei comuni, i quali pel caso contemplato nel § 5 della sezione prima non fossero stati approvati dal consiglio comunale o dal convocato nell'adunanza di settembre od ottobre, sono tenute di passarli alla congregazione provinciale, perchè supplisca essa stessa alla mancanza del consiglio o del convocato.

2. Le deliberazioni della congregazione provinciale vengono tosto comunicate alle congregazioni municipali quando trattisi di città, ed agl' imperiali regj commissarj

distrettuali per gli altri comuni, colla retrocessione del conto preventivo, il quale dovrà essere trattenuto dalle autorità locali fino a tanto che debba essere compilato il conto consuntivo, le risultanze del quale devono allora essere comprese nel preventivo colla proposizione delle corrispondenti sovrimposte.

3. Essendo stabilito al § 10, sezione I, che tutti i conti preventivi e consuntivi debbano essere trasmessi alle imperiali regie delegazioni provinciali non più tardi della fine di febbrajo, queste non mancheranno di sollecitare le congregazioni municipali e gl' imperiali regj commissarj distrettuali che fossero in ritardo alla respettiva presentazione, ed ove gli eccitamenti dati non sortissero il loro effetto, potranno spedire in luogo un apposito delegato, stabilendo pel medesimo una competente indennizzazione, la quale dovrà essere posta a carico di chi risulterà in colpa del ritardo.

Perchè poi l' imperiale regio governo possa conoscere quali fra i commissarj distrettuali siansi prestati con maggiore diligenza, attività e sollecitudine nell' esecuzione di quanto è disposto nel presente regolamento, le imperiali regie delegazioni provinciali non mancheranno di farne menzione nei loro rapporti.

4. Di mano in mano che perverranno i conti preventivi e consuntivi, dovranno essere immediatamente passati alla computisteria provinciale; dopo l' esame della quale saranno trasmessi alla congregazione provinciale per le ispezioni di suo istituto.

5. Tali ispezioni, per rispetto ai conti consuntivi, saranno dirette ad assicurarsi se tutte le partite di spesa siano giustificate; se siasi curata la realizzazione delle rendite; se per le differenze in confronto del preventivo vi siano dei titoli sufficienti, e se siansi fatte conoscere in tempo debito all' autorità tutrice per riportarne la corrispondente approvazione; in somma se tutto sia regolare e documentato a norma delle istruzioni, e se conseguentemente sussistano le rimanenze del consuntivo.

6. In quanto ai conti preventivi converrà previamente verificare se le spese proposte siano assolutamente indispensabili o sommamente utili; se per le opere in appalto siano stati prodotti i relativi contratti, le regolari stime per le non appaltate, e le investiture per le partite d' affitto; se per le differenze in confronto del preventivo antecedente siano state date delle plausibili ragioni; e per dir tutto in uno, se nella compilazione e giustificazione del conto siano state osservate in tutta la loro estensione le relative istruzioni.

7. Le imperiali regie delegazioni provinciali col voto della congregazione provinciale procedono all' approvazione del conto consuntivo, e stabiliscono ed approvano definitivamente il conto preventivo quando la sovrimposta sull' estimo non ecceda il *maximum* dei tre centesimi. Di tale approvazione rendono avvertiti gl'imperiali regj commissarj distrettuali, retrocedendo loro la copia del conto preventivo e del conto consuntivo avente il corredo

dei ricapiti dei quali si è fatto cenno alle respettive rubriche, e quelli altresì che servono a giustificazione del consuntivo. E quando occorresse di variare le proposizioni dell' autorità locale, si atterranno al prospetto di rettificazione di cui si unisce la modula sotto la lettera *F*. F.

8. Nel caso d' eccedenza del nominato limite di sovrimposta le stesse imperiali regie delegazioni provinciali trasmettono alla direzione generale di contabilità una copia del conto sì preventivo che consuntivo non più tardi della fine di marzo per l' approvazione della superiore autorità competente, unendo sempre tanto i ricapiti in appoggio dei conti, quanto la tavola di rettificazione, ove ne sia occorso il bisogno.

9. Essendo riservata alla superiore autorità l' approvazione dei conti delle città regie, di quelle del capoluogo di provincia e delle altre aventi congregazioni municipali, devono i conti stessi essere spediti egualmente in un solo esemplare e nell' epoca indicata nel precedente paragrafo alla direzione generale di contabilità unitamente agli atti dei consigli comunali ed a tutti i ricapiti e documenti voluti dalle relative istruzioni.

10. Pei conti dei quali si è parlato nel precedente paragrafo le autorità provinciali sono dispensate dalla verificazione dei conteggi, bastando che esse non ommettano di esporre con ogni dettaglio il loro parere sulla necessità delle spese proposte o fatte, e sulle vedute generali di miglioramento d' amministrazione;

somministrando in somma tutte quelle notizie che a chi è vicino è più facilmente dato d'avere.

11. Al più tardi per la fine d'aprile le congregazioni e le delegazioni provinciali dovranno avere compiuta l'operazione dei conti preventivi e consuntivi, sia di quelli che sta in l ro facoltà d'approvare, sia degli altri da innoltrarsi alla direzione generale di contabilità. Anzi per questi ultimi è loro raccomandato d'occuparsene a preferenza, onde non venga di troppo ritardata l'approvazione superiore.

12. Quando però mancassero dei rischiarimenti sul conto consuntivo, o quando l'ispezione di questo richiedesse molto tempo, si potrà tenere in sospeso l'approvazione di esso, senza per altro ritardare quella del preventivo. Allora nel dare avviso tanto alle congregazioni municipali, quanto ai commissarj distrettuali dell'approvazione del conto preventivo, si dovranno avvertire che in pendenza dell' approvazione del conto consuntivo non si potrà erogare la benchè minima somma nel pagamento delle rimanenze, semprechè non procedano da partite già state approvate nel conto preventivo, o per le quali fosse stata presa una particolare disposizione, non ommesse frattanto le cure convenienti per l'esazione dei crediti.

13. Allorchè saranno rimandati alle imperiali regie delegazioni provinciali i conti preventivi e consuntivi colla competente superiore approvazione, dovranno

le medesime renderne immediatamente avvertite le congregazioni municipali rispetto alle città, dando loro ragione delle variazioni state introdotte in confronto delle fatte proposizioni, e gl' imperiali regj commissarj distrettuali per gli altri comuni, retrocedendo per questi ultimi una copia dell'uno e dell'altro conto unitamente ai ricapiti stati prodotti a giustificazione dei medesimi, non senza aggiungere una copia della tavola di rettificazione, quando ne sia occorso il bisogno. Il duplicato rassegnato dalle respettive deputazioni dovrà essere trattenuto dalla delegazione provinciale a corredo dei proprj atti, rimanendo presso la direzione generale di contabilità quello per le città.

14. Sarà cura delle imperiali regie delegazioni di far disporre in tempo con la scorta dei modelli *G*, *H*, *I*, *L* i riassunti generali dei conti preventivi e consuntivi colla progressione distrettuale secondo il compartimento territoriale, e di mano in mano che tanto per parte loro, quanto per parte della competente autorità superiore venisse data l'approvazione di qualche preventivo o consuntivo, farvi inscrivere la somma di ciascuna rubrica sì attiva come passiva con tutte le altre indicazioni apparenti dal relativo modello. *G, H, I, L.*

15. Quanto ai comuni aventi frazioni con interessi separati, s'inscriveranno nei riassunti generali dei preventivi tutte le spese approvate nel conto generale, e successivamente quelle delle singole frazioni, meno per queste ultime la quota di

concorso alle spese generali. Nella parte attiva poi si descriveranno le rendite ordinarie e straordinarie del conto generale, meno le sovrimposte, dovendosi fare la descrizione di quelle apparenti dai singoli conti parziali in aggiunta ai respettivi titoli di rendita. L'estimo quindi ed i collettabili per tali comuni da inscriversi nelle parziali colonne saranno quelli di ciascuna frazione di comune.

16. Relativamente ai riassunti generali dei conti consuntivi, per ciò che risguarda i comuni, le frazioni dei quali conservano separati gl' interessi patrimoniali, saranno inscritte nella stessa linea tutte le passività egualmente che le attività, colla sola differenza per queste ultime, che nelle colonne dell' estimo, popolazione, collettabili e tassa personale, come pure in quella del limite o misura della tassa personale e della sovrimposta sull' estimo si descriveranno le cifre parziali delle singole frazioni, riportando però complessivamente il prodotto tanto dell' una, quanto dell' altra nell' apposita colonna.

17. I riassunti generali dei quali si è fatto cenno nei precedenti paragrafi saranno spediti alla direzione generale di contabilità non più tardi della fine di giugno di ciascun anno, ritenuto che dovranno portare le rispettive somme tanto per distretto, quanto per tutta la provincia.

SEZIONE III.

Esame ed altre ispezioni per parte della imperiale regia direzione generale di contabilità o della congregazione centrale.

§ 1. I conti preventivi e consuntivi delle città, i quali, giusta il § 9, sezione II, dovrebbero essere pervenuti alla direzione generale di contabilità entro il mese di marzo, vengono dalla medesima dopo l' esame e le verificazioni di suo istituto rassegnati con rapporto alla congregazione centrale per quanto le appartiene, e per le ispezioni delle quali è fatto cenno nei §§ 5 e 6, sezione II.

2. Lo stesso si farà anche pei conti degli altri comuni che le imperiali regie delegazioni provinciali trasmetteranno alla stessa direzione generale di contabilità per l' abilitazione di poter eccedere il limite di sovrimposta sull' estimo superiormente stabilito in cent. 3.

3. Dovrà aversi di mira che i deputati rappresentanti le città regie non siano i relatori dei bilanci delle città che essi rappresentano. Potranno bensì essere richiesti per quelle dilucidazioni delle quali occorresse il bisogno.

4. Le informazioni e le operazioni della direzione generale di contabilità agevoleranno di molto i lavori dei signori deputati, di modo che questi ultimi possano nello spazio al più di otto giorni essere a portata di fare il respettivo rapporto alla congregazione centrale.

5. Dopo la discussione che si sarà fatta nella seduta della congregazione centrale tanto del preventivo, quanto del consuntivo, vengono i medesimi con ogni possibile sollecitudine rassegnati all' imperiale regio governo nel modo e col corredo dei documenti che saranno pervenuti dalle imperiali regie delegazioni provinciali, come pure col rapporto della direzione generale di contabilità, e coll' aggiunta di una tavola di rettificazione conforme a quella prescritta per le delegazioni provinciali, con di più un' apposita colonna in cui sieno notate le proprie proposizioni.

6. Ove occorresse di presentare i conti di più comuni, contengano o no variazioni, la congregazione centrale rassegnerà un parziale riassunto a norma del
M. modello *M*, al quale modello si atterrà pure la direzione generale quando le occorrano variazioni.

7. Tutte le operazioni saranno spinte in modo che per la fine di aprile tutti i conti tanto delle città, quanto degli altri comuni ai quali occorresse di eccedere il massimo limite di sovrimposta siano o rassegnati all' imperiale regio governo, o rimandati alle imperiali regie delegazioni nel caso che mediante qualche modificazione la sovrimposta dei comuni potesse essere contenuta nei tre centesimi.

8. Quando per altro si prevedesse il caso che le ispezioni sul conto consuntivo fossero tali da portare un eccessivo ritardo, la congregazione centrale potrà

nonostante ritenere nel conto preventivo le restanze del conto consuntivo, rendendone però avvertito l'imperiale regio governo, onde l'approvazione sia condizionata all' obbligo del quale si è fatto cenno nel § 12, sezione II del presente regolamento.

9. È particolarmente raccomandato alla congregazione centrale di curare che i conti consuntivi non approvati in occasione dell' approvazione dei conti preventivi siano diligentemente esaminati e riveduti nel più breve termine possibile; onde tenere in corrente l' amministrazione.

10. La copia dei conti sì preventivi che consuntivi delle città e dei comuni capoluogo di provincia dovrà rimanere presso la direzione generale di contabilità, la quale avrà perciò cura di ritirarla dal dispaccio del governo dal quale risulterà la superiore approvazione, il qual dispaccio sarà alla medesima comunicato pel *visto;* avvertendo che i ricapiti prodotti in appoggio del preventivo o a giustificazione del consuntivo, e per gli altri comuni anche la copia dei prodotti conti, vengano retroceduti direttamente dall' imperiale regio governo alle delegazioni provinciali nell' atto di comunicar loro l' approvazione dei respettivi conti.

11. I riassunti generali de' conti preventivi e consuntivi, i quali, giusta il § 17, sezione II, devono pervenire alla direzione generale di contabilità, serviranno alla medesima per la compilazione

dei riassunti generali complessivi di tutte le provincie da presentarsi alla congregazione centrale, e da questa all' imperiale regio governo.

A.

Provincia di . . . . . *Distretto di . . . . .*

CONTO PREVENTIVO 182 . .

della regia città
città } *di . . . .*
del comune

Estimo.	Popolazione.	Collettabili.
Sc.	N.°	N.°

***PROSPETTO PREVENTIVO** delle spese e delle rendite*

TITOLI DELLE SPESE.	Allegati.	SOMME approvate nell' anno antecedente, cioè nel 18 ...	SOMME proposte dal consiglio comunale o dal convocato nella convocazione di settemb. od ottobre 18 ...	SOMME proposte dal consiglio comunale o dal convocato nella convocazione di gennaj o febbraj 18 ...
Carico generale	I	l.	l.	l.
ORDINARIE.				
Onorarj	II	»	»	»
Spese d' ufficio	III	»	»	»
Pensioni	IV	»	»	»
Fitti passivi	V	»	»	»
Interessi di capitali debiti	VI	»	»	»
Livelli, censi e decime	VII	»	»	»
Manutenzione di strade, ponti e canali	VIII	»	»	»
Manutenzione di locali e di beni comunali	IX	»	»	»
Spurgo delle nevi e del fango	X	»	»	»
Illuminazione pubblica	XI	»	»	»
Pie prestazioni e congrue	XII	»	»	»
Beneficenza pubblica	XIII	»	»	»
Compensazioni ed abbonamenti passivi	XIV	»	»	»
Fazioni militari	XV	»	»	»
Spese diverse ordinarie	XVI	»	»	»
Totale delle spese ordinarie comprensivamente al carico generale	.....	l.	l.	l.
STRAORDINARIE.				
Nuove opere per acque e strade	XVII	»	»	»
Nuove opere per locali e beni comunali	XVIII	»	»	»
Estinzione di capitali debiti	XIX	»	»	»
Impiego di capitali od acquisto di stabili	XX	»	»	»
Spese diverse straordinarie	XXI	»	»	»
Fondo di riserva	XXII	»	»	»
Totale della spesa dell' anno	.....	l.	l.	l.
Rimanenze passive dell' anno precedente, cioè del 18	XXIII	»	»	»
Totale complessivo	.....	l.	l.	l.

della regia città / città / del comune } *di . . . distretto . . della provincia di . . . per l'amministrazione dell' anno 18 . .*

TITOLI DELLE RENDITE.	Allegati.	SOMME approvate nell' anno antecedente, cioè nel 18 ...	SOMME proposte dal consiglio comunale o dal convocato nella convocazione di settemb. od ottobre 18 ...	SOMME proposte dal consiglio comunale o dal convocato nella convocazione di gennajo o febbrajo 18 ...
Carico generale	I	l.	l.	l.
ORDINARIE.				
Interessi di capitali attivi	II	»	»	»
Fitti di case, fondi e spazj	III	»	»	»
Livelli, censi, decime e rendite perpetue	IV	»	»	»
Tasse d' ufficio	V	»	»	»
Tasse per licenze e multe per contravvenzioni .	VI	»	«	»
Tasse sulle arti e sul commercio	VII	»	»	»
Compensazioni ed abbonamenti attivi	VIII	»	»	»
Prodotti diversi ordinarj	IX	»	»	»
Totale delle rendite ordin. compreso il carico gen.	.....	l.	l.	l.
STRAORDINARIE.				
Vendite di proprietà e prodotti di adeali e laudemj.	X	»	»	»
Esazioni di capitali e di crediti arretrati	XI	»	»	»
Totale delle rendite dell' anno	.....	l.	l.	l.
Rimanenze attive dell' anno preced., cioè del 18 ..	XII	»	»	–
Totale complessivo	.....	l.	l.	l.
Alla deficienza di lir. . . . . si supplisce				
1.° Colla tassa personale di lir. . . . . sopra teste collettabili n.° ... desunte dall' ultimo ruolo, e successivamente { portata / ridotta } a lir. ...	A	»	»	»
2.° Colla sovrimposta sui generi di consumazione per la complessiva somma di	B	»	»	»
3.° Colla sovrimposta di cent. .... sull' estimo del comune di sc. .... colla deduzione però di sc. . . . . , estimo inerente alle proprietà particolari della città o del comune, e successivamente { portata / ridotta } a cent.	C	»	»	»
Totale a pareggio	.....	l.	l.	l.

R. Città
Città
Comune } *di . . . . . distretto . . . . . di . . . . . provincia di . . . . . .*

ALLEGATI della parte attiva del conto preventivo per l'anno 18 . .

(I.) Carico generale.

N.° progress.° delle partite.		Somma approvata per l'anno antecedente.	Somma proposta per l'anno 18	Osservazioni.
	Dai censiti per l'imposta prediale in ragione di cent. . . . . sull' estimo pagante del comune di scudi . . . . . lir.		»	
	Dai collettabili in numero di . . . per la quota di tassa personale in ragione di lir. . . . . per tassa dovuta allo stato . »		»	
	Dagli esercenti arti e commercio per la quota dovuta allo stato . »		»	
	lir.			

RENDITE ORDINARIE.

(II.) Interessi di capitali attivi.

Cognome e nome del debitore, e a chi successo, e sua sicurtà.	Autorizzazione dell' impiego, qualità del documento, data e rogito.	Epoca della scadenza del capitale.	Epoca della scadenza degli interessi.	Ammontare del capitale credito.	Ragione per cento dell' interesse.	Ammontare degl interessi approvato per l' anno antecedente.	Ammontare degl interessi per l'anno 18	Osservazioni.

Denominazione ed ubicazione del fondo o casa.	Numero di mappa, misura e valor censuario de' beni.	Affittuale e sua sicurtà od amministratore.	Data del contratto e dell' approvazione superiore.	Scadenza convenuta		Ammontare		Osservazioni.
				del contratto.	dell' annuo canone.	approvato col preventivo dell' anno antecedente.	per l' anno 18	

(IV.) LIVELLI, CENSI, DECIME E RENDITE PERPETUE.

Parte debitrice.	Qualità del documento	Data e rogito.	Stabili affetti alla rendita, valore, numero di mappa e misura censuaria.	Ammontare delle rendite		Osservazioni.
				approvato per l'anno precedente.	per l' anno 18	

RENDITE STRAORDINARIE.

(X.) Vendite di proprietà e prodotti di adeali e laudemj.

Numero progressivo.	Cognome e nome dell' acquirente o utilista.	Natura del contratto e principali condizioni	Data e numero dell' approvazione superiore.	Qualità del documento data e rogito.	Qualità, quantità, estimo, denominazione, ubicazione dello stabile od altro, dal quale deriva il prodotto.	Somma convenuta.	Somma: Riscossioni calcolate nei preventivi precedenti.	Somma: Da esigere nell'anno 18	Somma: Residuo da esigere negli anni successivi.	Osservazioni.

(XI.) Esazioni di capitali e di crediti arretrati.

Cognome e nome del debitore, e a chi successo.	Titolo e provenienza del credito.	Qualità del documento data e rogito.	Epoca della scadenza.	Ordine ed autorizzazione superiore ad esigere.	Totale d'ogni capitale o credito	Somma: Riscossioni calcolate nei preventivi precedenti.	Somma: Da esigere nell'anno 18	Somma: Residuo da esigere negli anni successivi.	Osservazioni.

RUBRICA A. *Tassa personale.*

Popolazione.	Testa collettabili.	Misura della tassa personale pel comune.	Montare approvato nell'anno antecedente.	Proposto pel 18	*Osservazioni.*

RUBRICA B. *Sovrimposta sui generi di consumazione.*

Oggetti soggetti al dazio addizionale.	Quantità introducibile in un anno.	Tassa addizionale in corso nell' anno.	Prodotto 18	Tassa che si propone pel 18	Somma approvata nell' anno antecedente.	Proposta per l' anno 18	*Osservazioni*

RUBRICA C. *Sovrimposta sull' estimo.*

Estimo pagante dei beni		Misura della sovrimposta sull' estimo de' beni privati.	Ammontare		*Osservazioni.*
			approvato nell' anno antecedente.	proposto pel	
privati.	comunali.				

RENDITE STRAORDINARIE.

(X.) Vendite di proprietà e prodotti di adeali e laudemj.

Numero progressivo.	Cognome e nome dell' acquirente o utilista.	Natura del contratto e principali condizioni	Data e numero dell' approvazione superiore.	Qualità del documento data e rogito.	Qualità, quantità, estimo, denominazione, ubicazione dello stabile od altro, dal quale deriva il prodotto.	Somma convenuta.	Somma: Riscossioni calcolate nei preventivi precedenti.	Somma: Da esigere nell' anno 18	Somma: Residuo da esigere negli anni successivi.	Osservazioni.

(XI.) Esazioni di capitali e di crediti arretrati.

Cognome e nome del debitore, e a chi successo.	Titolo e provenienza del credito.	Qualità del documento data e rogito.	Epoca della scadenza.	Ordine ed autorizzazione superiore ad esigere.	Totale d'ogni capitale o credito	Somma: Riscossioni calcolate nei preventivi precedenti.	Somma: Da esigere nell' anno 18	Somma: Residuo da esigere negli anni successivi.	Osservazioni.

RUBRICA A. *Tassa personale.*

Popolazione.	Teste collettabili.	Misura della tassa personale pel comune.	Montare approvato nell'anno antecedente.	Proposto pel 18	*Osservazioni.*

RUBRICA B. *Sovrimposta sui generi di consumazione.*

Oggetti soggetti al dazio addizionale.	Quantità introducibile in un anno.	Tassa addizionale in corso nell'anno.	Prodotto 18	Tassa che si propone pel 18	Somma approvata nell'anno antecedente.	Proposta per l'anno 18	*Osservazioni*

RUBRICA C. *Sovrimposta sull' estimo.*

Estimo pagante dei beni		Misura della sovrimposta sull' estimo de' beni privati.	Ammontare		*Osservazioni.*
			approvato nell'anno antecedente.	proposto pel	
privati.	comunali.				

R. Città / Città / Comune } di . . . . . distretto . . . . di . . . . . provincia di . . . . . .

ALLEGATI della parte passiva del conto preventivo per l'anno 18 . . .

(I.) Carico generale.				
Num.° progressivo.	INDICAZIONE DELLE IMPOSTE.	SOMME approvate per l' anno precedente.	SOMME proposte pel 18 . .	Osservazioni.
	Alla cassa provinciale per l' imposta prediale in ragione di cent. . . . . sull' estimo comunale pagante di sc.	l.	l.	
	Alla suddetta per la quota di tassa personale a favore dello stato a fir. . . . per cadauna testa dei n.° . . . . collettabili nel comune	»	»	
	Somma da versare nella cassa provinciale . . . . . l.			
	Salario dell' esattore a pareggio . . . . . »			
	Alla suddetta pei tre quarti del prodotto della tassa sulle arti e sul commercio .	»	»	

(II.) Onorarj.

Qualità dell' impiego o titolo di stipendio.	Cognome e nome.	Numero e data dell' atto di nomina e di quello dell' approvazione del soldo.	STIPENDIO Individuale approvato per l' anno precedente.	STIPENDIO Individuale che si propone per l' anno 18 . .	STIPENDIO complessivo	Osservazioni.
IMPIEGATI PER L' AMMINISTRAZIONE.						
Segretario			l.	l.	»	
Ragioniere			»	»		
Protocollista, archivista e speditore			»	»		
Cancellista			»	»		
Agente comunale .			»	»		
Cursore			»	»		
SALARIATI PER ACQUE, STRADE E BENI COMUNALI.						
Ingegnere			»	»	»	
Camparo, o custode d' acque . .			»	»		
Custode del giardino.			»	»		
Guardia boschiva .			»	»		

Num.° progressivo.	Qualità dell' impiego o titolo di stipendio.	Cognome e nome.	Numero e data dell' atto di nomina e di quello dell' approvazione del soldo.	STIPENDIO individuale approvato per l' anno precedente.	STIPENDIO individuale che si propone per l' anno 18 . .	STIPENDIO complessivo che si propone per l' anno 18 . .	Osservazioni.
			Somme retro . .	l.	l.	l.	
	SALARIATI PER SANITA' E BENEFICENZA.						
	Medico			l.	l.	»	
	Chirurgo			»	»		
	Levatrice			»	»		
	Seppellitore . . .			»	»		
	SALARIATI PER L' ISTRUZIONE PUBBLICA.						
	Maestro			l.	l.		
	SALARIATI PER OGGETTI DI CULTO.						
	Sagrista della parrocchia			l.	l.	»	
	Campanaro della parrocchia			»	»		

(V.) Fitti passivi.

Cognome e nome del locatore.	Locale o fondo ed uso cui serve.	Data dell' affittanza e dell' approvazione superiore.	Scadenza dell' affitto.	MONTARE DEL CANONE		Osservazioni.
				approvato per l'anno precedente.	per l' anno 18 . .	

(VI.) Interessi di capitali dovuti.

Cognome e nome del creditore ed a chi successo.	Titolo del debito ed autorizzazione per assumerlo.	Qualità, data e rogito del documento.	SCADENZE		Capitale debito.	Ragione per cento dell' interesse.	MONTARE DEGL' INTERESSI		Osservazioni.
			del capitale.	degli interessi.			approvato per l'anno precedente	proposto per l' anno 18 . .	

(III.) Spese d' ufficio.

Num.° progressivo.		MONTARE DELLA SPESA		Osservazioni.
		approvata per l' anno precedente.	che si propone per l' anno 18 . .	

(IV.) Pensioni.

	Cognome e nome.	Età.	Titolo della pensione.	Data e numero dell' atto d' assegnamento, e dell' approvazione governativa.	SOMMA		Osservazioni.
					approvata per l' anno precedente.	proposta per l' anno 18 . .	

(V.) Fitti passivi.

Cognome e nome del locatore.	Locale o fondo ed uso cui serve.	Data dell' affittanza e dell' approvazione superiore.	Scadenza dell' affitto.	MONTARE DEL CANONE		Osservazioni.
				approvato per l'anno precedente.	per l' anno 18 . .	

(VI.) Interessi di capitali debiti.

Cognome e nome del creditore ed a chi successo.	Titolo del debito ed autorizzazione per assumerlo.	Qualità, data e rogito del documento.	SCADENZE		Capitale debito.	Ragione per cento dell' interesse.	MONTARE DEGL' INTERESSI		Osservazioni.
			del capitale.	degli interessi.			approvato per l'anno precedente	proposto per l' anno 18 . .	

(VII.) Livelli, censi e decime.

Num.° progressivo.	A chi dovuto.	Qualità del documento	Data e rogito.	Stabili affetti alle passività.	AMMONTARE DEL CANONE approvato col preventivo dell' anno precedente.	AMMONTARE DEL CANONE che si propone per l' anno 18 . .	Osservazioni.

(VIII.) Manutenzione delle strade, ponti, canali ecc.

Denominazione ed ubicazione delle strade ed altro da mantenersi o da ripararsi.	Natura e dettaglio dell' opera da eseguirsi.	Data del contratto e dell' approvazione superiore.	Incominciamento e termine del contratto.	Cognome e nome dell' appaltatore e sua sicurtà.	SPESA approvata col preventivo dell' anno precedente.	SPESA proposta per l' anno 18 . .	Osservazioni.

RUBRICA A. *Tassa personale.*

Popolazione.	Teste collettabili.	Misura della tassa personale pel comune.	Montare approvato nell'anno antecedente.	Proposto pel 18	*Osservazioni.*

RUBRICA B. *Sovrimposta sui generi di consumazione.*

Oggetti soggetti al dazio addizionale.	Quantità introducibile in un anno.	Tassa addizionale in corso nell'anno.	Prodotto 18	Tassa che si propone pel 18	Somma approvata nell'anno antecedente.	Proposta per l'anno 18	*Osservazioni*

RUBRICA C. *Sovrimposta sull' estimo.*

Estimo pagante dei beni		Misura della sovrimposta sull' estimo de' beni privati.	Ammontare		*Osservazioni.*
			approvato nell'anno antecedente.	proposto pel	
privati.	comunali.				

(XI.) Illuminazione pubblica.

Num.° progressivo.	Quantità e qualità degli oggetti da somministrarsi.	Cognome e nome dell' appaltatore speciale o generale e sicurtà.	Data del contratto e dell' approvazione superiore.	Incominciamento e termine del contratto.	SPESA approvata per l' anno precedente.	SPESA per l' anno 18 . .	Osservazioni.
	Nelle osservazioni sarà indicato il numero dei fanali, delle fiamme, del consumo orale per ogni fiamma, ed il numero delle ore durante le quali in ciascun mese stanno accesi, le qualità e la proporzione della composizione degli olj.						

(XII.) Pie prestazioni e congrue.

TITOLO speciale ed originale della prestazione.	PERCIPIENTE.	AMMONTARE approvato per l' anno precedente.	AMMONTARE per l' anno 18 . .	Osservazioni.

(II.) Omorabj.

Qualità dell' impiego o titolo di stipendio.	Cognome e nome.	Numero e data dell' atto di nomina e di quello dell' approvazione del soldo.	STIPENDIO individuale approvato per l' anno precedente.	STIPENDIO individuale che si propone per l' anno 18 . .	STIPENDIO complessivo che si propone per l' anno 18 . .	Osservazioni.
IMPIEGATI PER L' AMMINISTRAZIONE.						
Segretario			l.	l.	»	
Ragioniere			»	»		
Protocollista, archivista e spediture			»	»		
Cancellista			»	»		
Agente comunale .			»	»		
Cursore			»	»		
SALARIATI PER ACQUE, STRADE E BENI COMUNALI.						
Ingegnere			»	»	»	
Camparo, o custode d' acque . .			»	»		
Custode del giardino.			»	»		
Guardia boschiva .			»	»		

(XVI.) Spese diverse ordinarie.

Num.° progressivo.	TITOLO E DETTAGLIO DELLA SPESA.	MONTARE approvato per l' anno anteced.	MONTARE per l' anno 18 . .	Osservazioni.

SPESE STRAORDINARIE.

(XVII.) Nuove opere per acque e strade.

Cognome e nome dell' appaltatore e sua sicurtà.	Data del contratto e dell' approvazione superiore.	Denominazione ed ubicazione delle strade, canali ecc.	Dettaglio delle opere da eseguirsi.	Giusta la stima o la deliberazione.	Spesa approvata per l' anno precedente.	Pagabile nell' anno 18 . .	Osservazioni.

(XVIII.) Nuove opere per locali e beni comunali.

Cognome e nome dell' appaltatore e sua sicurtà.	Data del contratto e dell' approvazione superiore.	Locali e beni pei quali occorrono le opere.	Dettaglio delle opere da eseguirsi.	Giusta la stima o deliberazione.	Spesa approvata per l' anno precedente.	Pagabile nell' anno 18 . .	Osservazioni

Cognome e nome del creditore od a chi successo.	Titolo del debito e da chi autorizzato, qualità, data e rogito del documento.	Epoca della scadenza del capitale.	Ordine ed autorizzazione superiore pel pagamento.	SOMMA del debito totale.	SOMMA approvata nell' anno precedente	SOMMA da pagarsi nell' anno 18 . .	Residuo a saldo.	Osservazioni.

(XX.) Impiego di capitali od acquisto di stabili.

Cognome e nome del mutuatario o venditore, e sicurtà del venditore.	Natura, data e rogito del contratto.	Data e numero del decreto ed approvazione superiore.	Qualità, quantità, estimo, denominazione, ubicazione dello stabile acquistato o dato in paga.	SOMMA capitale convenuta.	SOMMA approvata nell' anno precedente.	SOMMA da pagarsi nell' anno 18 . .	Residuo a saldo.	Osservazioni.

(XXI.) Spese diverse straordinarie.					
Num.° progressivo.	Titolo generale o natura della spesa.	DETTAGLIO e dati regolatori della spesa certa o presunta per ogni articolo.	SOMMA approvata nell' anno antecedente.	SOMMA proposta pel 18..	Osservazioni.

(XXII.) Fondo di riserva.			
SOMMA approvata nell' anno anteced.	SOMMA proposta pel 18..	Osservazioni.

(XXIII.) Rimanenze passive.		
SOMMA approvata nell' anno anteced.	SOMMA che si propone pel 18..	Osservazioni.

B.

Provincia di . . . . . *Distretto di . . . . .*

CONTO PREVENTIVO 18 . .

della frazione di . . . . .

aggregata { *alla regia città* / *città* / *al comune* } *di . . . .*

Estimo.	Popolazione.	Collettabili.
Sc.	N.°	N.°

C.

Provincia di . . . . . *Distretto . . di . . . . .*

CONTO CONSUNTIVO 18 . . .

della regia città
città } *di . . . . . .*
del comune

Estimo.	Popolazione.	Collettabili.
Sc.	N.°	N.°

C.

Provincia di . . . . . *Distretto . . di . . . . .*

CONTO CONSUNTIVO 18 . . .

della regia città
città } *di . . . . . .*
del comune

Estimo.	Popolazione.	Collettabili.
Sc.	N.°	N.°

CONTO consuntivo delle spese e delle rendite { *della regia città* / *città* / *del comune* }

Somme approvate nel preventivo.	TITOLO DELLE SPESE.	Allegati.	SOMME pagate.	SOMME da pagarsi.	SOMME totale.	Differenza in confronto del preventivo più.	Differenza in confronto del preventivo men
l.	Rimanenza dell'anno 18	A	l.	l.	l.	l.	l.
»	Carico generale	I	»	»	»	»	»
	ORDINARIE.						
»	Onorarj	II	»	»	»	»	»
»	Spese d'ufficio.....	III	»	»	»	»	»
»	Pensioni	IV	»	»	»	»	»
»	Fitti passivi	V	»	»	»	»	»
»	Interessi di capitali debiti.....	VI	»	»	»	»	»
»	Livelli, censi e decime.....	VII	»	»	»	»	»
»	Manutenzione di strade, ponti e canali	VIII	»	»	»	»	»
»	Manutenzione di locali e di beni comunali.	IX	»	»	»	»	»
»	Spurgo delle nevi e del fango....	X	»	»	»	»	»
»	Illuminazione pubblica	XI	»	»	»	»	»
»	Pie prestazioni e congrue	XII	»	»	»	»	»
»	Beneficenza pubblica	XIII	»	»	»	»	»
»	Compensazioni ed abbonamenti passivi	XIV	»	»	»	»	»
»	Fazioni militari.....	XV	»	»	»	»	»
»	Spese diverse ordinarie	XVI	»	»	»	»	»
»	Totale delle spese ordinarie comprensivamente al carico generale	.....	l.		l.	l.	l.
	STRAORDINARIE.						
»	Nuove opere per acque e strade..	XVII	»	»	»	»	»
»	Nuove opere per locali e beni comunali	XVIII	»	»	»	»	»
»	Estinzione di capitali debiti	XIX	»	»	»	»	»
»	Impiego di capitali od acquisto di stabili	XX	»	»	»	»	»
»	Spese diverse straordinarie.	XXI	»	»	»	»	»
»	Fondi di riserva.....	XXII	»	»			
	Totale delle spese dell'anno....	.....	l.	l.	l.	l.	l.
	Credito dell'esattore per più pagate in confronto dell'esatto			»			
	Rimanenze passive			l.			

Rimanenze { attive / passi

Deficienza.....

Avanzo .....

. . . . distretto . . . di . . . . della provincia di . . . . . .
per l' amministrazione dell' anno 18 . .

Somme approvate nel preventivo.	TITOLO DELLE RENDITE.	Allegati.	SOMME esatte.	SOMME da esigersi.	SOMME totale.	Differenza in confronto del preventivo in più	Differenza in confronto del preventivo in meno.
	Rimanenza dell'anno 18.....	B	l.	l.	l	l.	l.
	Carico generale.....	I	"	"	"	"	"
	ORDINARIE.						
	Interessi di capitali attivi.....	II	"	"	"	"	"
	Fitti di case, fondi e spazj.....	III	"	"	"	"	"
	Livelli, censi, decime e rendite perpetue.....	IV	"	"	"	"	"
	Tasse d'ufficio.....	V	"	"	"	"	"
	Tasse per licenze e multe per contravvenzioni.....	VI	"	"	"	"	"
	Tasse sulle arti e sul commercio..	VII	"	"	"	"	"
	Compensazioni ad abbonamenti attivi.....	VIII	"	"	"	"	"
	Prodotti diversi ordinarj.....	IX	"	"	"	"	"
	Totale delle rendite ordinarie compreso il carico generale.....	l.	l.	l.	l.	l.	l.
	STRAORDINARIE.						
	Vendite di proprietà, e prodotti di adeali e laudemj.....	X	"	"	"	"	"
	Esazioni di capitali e di crediti arretrati.....	IX	"	"	"	"	"
	Totale complessivo delle rendite dell'anno.....	l.	l.	l.	l.	l.	l.
	1. Tassa personale di lir... sopra teste collettabili n.°	1	"	"	"	"	"
	2. Sovrimposta sui generi di consumazione per la complessiva somma di.....	2	"	"	"	"	"
	3. Sovrimposta di cen... sull'estimo del comune di sc.. dedotto però quello inerente alle proprietà particolari della città o del comune.....	3	"				
	Totale a pareggio.....	.....	l.	l.	l.	l.	l.
	Debito dell' esattore per più esatte in confronto del pagato.....			"			
	Rimanenze attive.....			l.			

.... l.		
.... "		
.... l.		

D.

STATO

di situazione degli effetti di casermaggio.

SITUAZIONE degli effetti di casermaggio { *della regia città* / *città* / *del comune*

DETTAGLIO.	Per l'ufficialità di guarnigione											Per le trup					
	Sedie.	Armadj.	Tavole.	Lettiere.								Cavalletti a posti		Assi.	Pagliericci a posti		Lenzuoli a posti
												1	2		1	2	1
Esistenti servibili al primo gennajo 18....																	
Provveduti nell'anno 18.....																	
TOTALE.....																	
Consunti a tutto dicembre 18.....																	
Rimanenze al primo gennajo 18.....																	

D.

STATO

di situazione degli effetti di casermaggio.

E.

Provincia di . . . . . *Distretto di . . . . .*

CONTO CONSUNTIVO

del comune di Moncucco con Increa e S. Fiorano per l' anno 18 . .

	Estimo.	Popolazione.	Collettabili.
Moncucco . . .	15,000	210	50
Increa	8,000	150	40
S. Fiorano . .	7,000	120	35
	Sc. 30,000	N.° 480	N.° 125

E.

Provincia di . . . . . *Distretto di . . . . .*

CONTO CONSUNTIVO

del comune di Moncucco con Increa e S. Fiorano per l'anno 18. .

	Estimo.	Popolazione.	Collettabili.
Moncucco . . .	15,000	210	50
Increa	8,000	150	40
S. Fiorano . .	7,000	120	35
	Sc. 30,000	N.° 480	N.° 125

CONTO consuntivo delle spese e delle rendite { *della regia città* / *città* / *del comune*

SOMME approvate nel preventivo		TITOLO DELLA SPESA.	Allegati.	SOMME pagate.		SOMME da pagarsi.		SOMME totale.		DIFFERENZ in confron del preventi in più.		me	
l. 833	—	Rimanenze passive del 18	A	l. 600	—	l. 344	13	l. 944	13	l. 111	13	l. »	
5,020	—	Carico generale.....	I	5,020	—	»	—	5,020	—	»	»	»	
		ORDINARIE.											
l. 250	—	Onorarj	II	260	—	»	»	260	—	10	»	»	
61	10	Spese d'ufficio	III	61	10	»	»	61	10	»	»	»	
»	»	Pensioni.....	IV	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
20	—	Fitti passivi	V	20	—	»	»	20	—	»	»	»	
1,450	—	Interessi di capitali debiti ...	VI	1,175	—	275	—	1,450	—	»	»	»	
273	—	Livelli, censi e decime.....	VII	273	—	»	»	273	—	»	»	»	
245	90	Manutenzione di strade, ponti e canali	VIII	158	95	122	95	281	90	36	—	»	
»	»	Manutenzione di locali e di beni comunali.....	IX	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
330	—	Pie prestazioni e congrue....	X	330	—	»	»	330	—	»	»	»	
»	»	Beneficenza pubblica.....	XI	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	Compensazioni ed abbonamenti passivi.	XII	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	Fazioni militari	XIII	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
100	—	Spese diverse ordinarie.....	XIV	15	—	»	»	15	—	»	»	85	
l. 8,583	—	Totale delle spese ordinarie..	.....	l. 7,913	05	l. 742	08	l. 8,655	13	l. 157	13	l. 85	
		STRAORDINARIE.											
»	»	Nuove opere per acque e strade.....	XV	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	Nuove opere per locali e beni comunali	XVI	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	Estinzione di capitali debiti ..	XVII	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	Impiego di capitali od acquisto di stabili.....	XVIII	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
500	—	Spese diverse straordinarie...	XIX	416	—	»	»	416	—	»	»	84	
100	—	Fondo di riserva	XX	»	»	»	»	»	»	»	»	100	
l. 9,183	—	Totale delle spese dell'anno ..	.....	l. 8,329	05	l. 742	08	l. 9,071	13	l. 157	13	l. 269	
		Credito dell'esattore per più pagati in confronto dell' esatto.....				»	»						
		Restanze passive.....				l. 742	08						

. . . . . distretto . . . . . della provincia di . . . . . per l'amministrazione dell'anno 18 . .

SOMME approvate nel preventivo		TITOLO DELLA RENDITA.	Allegati.	SOMME esatte.		SOMME da esigersi.		SOMME totale.		DIFFERENZA in confronto del preventivo in più.		DIFFERENZA in confronto del preventivo in meno.	
» 315	—	Rimanenze attive del 18	B	l. 307	—	l. »	»	l. 307	—	l. »	»	l. 8	—
5,020	—	Carico generale.....	I	5,020	—	»	»	5,020	—	»	»	»	»
		ORDINABIE.											
»	»	Interessi di capitali attivi....	II	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	Fitti di case, fondi e spazj...	III	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
125	—	Livelli, censi, decime e rendite perpetue.....	IV	324	15	125	—	449	15	324	15	»	»
»	»	Tasse d'ufficio.....	V	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	Tasse di licenze e multe per contravvenzioni.....	VI	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	Tasse sulle arti e sul commercio.....	VII	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	Compensazioni ed abbonamensi.....	VIII	19	16	»	»	19	16	19	16	»	»
»	»	Prodotti diversi ordinarj	IX	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
l. 5,460	—	Totale delle rendite ordinarie.		l. 5,670	31	l. 125	—	l. 5,795	31	l. 343	31	l. 8	—
		STRAORDINARIE.											
»	»	Vendita di proprietà, e prodotti di adeali e di laudemj.	X	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	Esazioni di capitali e di crediti arretrati.....	XI	1,250	—	»	»	1,250	—	1,250	—	»	»
5,460	—			l. 6,920	31	l. 125	—	l. 7.045	31	l. 1,593	31	l. 8	—
325	—	Tassa personale.....	1	325	—	»	»	325	—	»	»	»	»
3,402	50	Sovrimposta sull'estimo	2	3,402	50	»	»	3,402	50	»	»	»	»
9,187	50			l. 10,647	81	l. 125	—	l. 10,772	81	l. 1,593	31	l. 8	—
		Debito dell'esattore per più esatte in confronto del pagato				2,318	76						
		Restanze attive				l. 2,443	76						

RIASSUNTO.

Restanze	attive..... l.	2,443	76
	passive..... »	742	08
Maggiore attività... l.		1,701	68

ALLEGATI della parte attiva del conto consuntivo del comune di Moncucco con Increa e S. Florano.

SOMME approvate nei preventivi generali e parziali.	RUBRICHE.	SOMME esatte.	SOMME da esigersi.	SOMME totale.	DIFFERENZA in confronto dei preventivi in più.	DIFFERENZA in confronto dei preventivi in meno.
	(B) RIMANENZE ATTIVE DELL' ANNO 18.. E PRECEDENTI.					
	Comune generale.					
lir. 315 —	Da N. N. per importo di legna vendutagli all' asta	l. 307 —	.....	l. 307 —	.....	l. 8 —
	(I) CARICO GENERALE.					
	Comune generale.					
lir. 4620 —	Dai censiti per l' imposta prediale di cent. 15. 4 sull' estimo di scudi 30000	l. 4620 —	.....	l. 4620 —	.....	.....
» 400 —	Da n.° 125 collettabili per la tassa personale di lir. 3. 20 a favore dello stato	» 400 —	.....	» 400 —	.....	.....
lir. 5020 —		l. 5020 —	.....	l. 5020 —	.....	.....

		E RENDITE PERPETUE.										
		Moncucco = Frazione.										
lir. 125	—	Dal monte dello stato per la rendita perpetua portata dalla cartella 120	.....	..	l. 125	—	l. 125	—	.....	..	.....	..
.....	....	Dal suddetto per altra rendita sulla cartella 414, della quale sono stati sinora tenuti in sospeso i pagamenti fino al saldo di un capital debito verso la cassa d' ammortizzazione	l. 208	—	.....	..	» 208	—	l. 208	—	.....	..
		Increa = Frazione.										
.....	....	Dal suddetto per rendita tenuta in sospeso come sopra.....	» 116	15	.....	..	» 116	15	» 116	15	.....	..
lir. 125	—		l. 324	15	l. 125	—	l. 449	15	l. 324	15	.....	..
		(VIII) COMPENSAZIONI ED ABBONAMENTI.										
		S. Fiorano = Frazione.										
.....	....	Dal ricevitore comunale per rimborso di carichi al medesimo incompetentemente pagati sulla casa ad uso di osteria stata alienata dalla cassa d' ammortizzazione col beneficio del decreto 22 ottobre 1813	l. 19	16	.....	..	l. 19	16	l. 19	16	.....	..

SOMME approvate nei preventivi generali e parziali.		RUBRICHE.	SOMME esatte.		SOMME da esigersi.		SOMME totale.		DIFFERENZA in confronto dei preventivi in più.		DIFFERENZA in confronto dei preventivi in meno.	
		(IX) ESAZIONI DI CAPITALI E DI CREDITI ARRETRATI.										
		Comune generale.										
.....	....	Dalla cassa centrale dello stato per rimborso di spese fatte nel 1814 per le somministrazioni di vitto, paglia, legna e lumi alle imperiali regie truppe, non che di mezzi di trasporto	l. 1250	—	.....	..	l. 1250	—	l. 1250	—	.....	..
		(1) TASSA PERSONALE.										
		Moncucco = Frazione.										
lir. 130	—	Sopra n.° 50 collettabili a lir. a. 60	l. 130	—	.....	..	l. 130	—	.....	..	.....	..
		Incuria = Frazione.										

»	91	—	Sopra n.° 35 collettabili a lir. a. 60	»	91	—	.....	..	»	91	—	.....	..	.....	..
lir.	325	—		l.	325	—	.....	..	l.	325	—	.....	..	.....	..
			(2) SOVRIMPOSTA SULL' ESTIMO.												
			Moncucco = Frazione.												
lir.	1374	50	Sopra scudi 15000, di cui è censita questa frazione a cent. 9. 1. 5	l.	1374	50	.....	..	l.	1374	50	.....	..	.....	..
			Increa = Frazione.												
»	992	—	Sopra scudi 8000, come sopra a cent. 12. 4 ..	»	992	—	.....	..	»	992	—	.....	..	.....	..
			S. Fiorano = Frazione.												
»	1036	—	Sopra scudi 7000, come sopra a cent. 14. 8 ..	»	1036	—	.....	..	»	1036	—	.....	..	.....	..
lir.	3402	50		l.	3402	50	.....	..	l.	3402	50	.....	..	.....	..

DIMOSTRAZIONE delle partite costituenti i debiti e crediti delle rispettive frazioni, i di cui compensi dovranno figurare nel preventivo dell' anno successivo.

Moncucco = Frazione.

ATTIVITA'	In più.			In meno.		PASSIVITA'	In più.		In meno.	
Livelli, censi e decime....	l.	208	—	.....	....		.....	....	.....	....
Avanzo del preventivo....	»	2	50	.....	....		.....	....	.....	....
Credito della frazione.....	l.	210	50	.....	....		.....	....	.....	....

Increa = Frazione.

Livelli, censi e decime...	l.	116	15	.....	....		.....	....	.....	....
Avanzo del preventivo....	»	2	—	.....	....		.....	....	.....	....
Credito della frazione.....	l.	118	15	.....	....		.....	....	.....	....

S. Fiorano = Frazione.

Compensazioni ed abbonamenti attivi.....	l.	19	16	.....	....		.....	....	.....	....

COMUNE GENERALE.

Rimanenze attive	.....	....	l. 8	—	Rimanenze passive	l. 111	13	.....	....
Esazioni di capitali	l. 1250	—	.....	....	Onorarj	» 10	—	.....	....
					Manutenzione di strade ...	» 36	—	.....	....
	l. 1250	—	l. 8	—	Spese diverse ordinarie ...	.....	....	l. 85	—
	» 8	—			Spese diverse straordinarie.	.....	....	» 84	—
					Fondo di riserva	.....	....	» 100	—
	l. 1242	—							
Minori le spese	» 111	87				l. 157	13	l. 269	—
								» 157	13
Credito della società	l. 1353	87						l. 111	87

RIASSUNTO.

Credito della frazione di Moncucco	lir.	210	50
di quella d' Increa	»	118	15
dell' altra di S. Fiorano	»	19	16
del comune generale	»	1353	87
Totale	lir.	1701	68

ALLEGATI della parte passiva del conto consuntivo del comune di Moncucco con Increa e S. Fiorano.

SOMME approvate nei preventivi generali e parziali.		RUBRICHE.	SOMME pagate.		SOMME da pagarsi.		SOMME TOTALE.		DIFFERENZE in confronto de' preventivi in più.		DIFFERENZE in confronto de' preventivi in meno.	
		(A) RIMANENZE PASSIVE.										
		Comune generale.										
lir. 833	—	All' appaltatore dell' adattamento delle strade comunali per residuo della rata scaduta nel passato anno	l. 600	—	l. 233	—	l. 833	—	.....	..	.....	..
.....	..	Per la quota delle spese d' ufficio del commissario distrettuale rimasta insoluta a tutto l' anno . .	.....	..	» 111	13	» 111	13	l. 111	13	.....	..
lir. 833	—		l. 600	—	l. 344	13	l. 944	13	l. 111	13	.....	..
		(I) CARICO GENERALE.										
		Comune generale.										
lir. 4620	—	Alla cassa provinciale per l' imposta prediale a cent. 15. 4 sull' estimo censito di scudi 30000 .	l. 4620	—	.....	..	l. 4620	—	.....	..	.....	..
» 400	—	Suddetta per la tassa personale di lire 3. 20 sopra collettabili 125	» 400	—	.....	..	» 400	—	.....	..	.....	..
lir. 5020	—		l. 5020	—	.....	..	l. 5020	—	.....	..	.....	..
		(II) ONORARJ.										
		Comune generale.										
lir. 100	—	All' agente comunale	l. 100	—	.....	..	l. 100	—	.....	..	.....	..
» 90	—	Al cursore	» 90	—	.....	..	» 90	—	.....	..	.....	..
» 40	—	Al sagrista	» 40	—	.....	..	» 40	—	.....	..	.....	..
» 20	—	Al seppellitore	» 30	—	.....	..	» 30	—	l. 10	—	.....	..
lir. 250	—		l. 260	—	.....	..	l. 260	—	l. 10	—	.....	..

			(IV) SPESE D' UFFICIO.													
lir.	61	10	All' imperiale regio commissario distrettuale per quota delle spese d' ufficio spettante a questo comune sulla metà dell' assegno fisso	l.	61	10	.....	..	l.	61	10	.....	..	.....	..
			(V) FITTI PASSIVI.													
lir.	20	—	Al suddetto per simile del fitto del locale d'ufficio .	l.	20	—	.....	..	l.	20	—	.....	..	.....	..
			(VI) INTERESSI DI CAPITALI DEBITI.													
			Moncucco = Frazione.													
lir.	550	—	Al signor N. N. per interessi al 5 per 100 sul capitale di lire 11000 procedente da istromento rogato.	l.	275	—	l. 275	—	l.	550	—	.....	..	.....	..
			Increa = Frazione.													
»	400	—	Al signor N. N. per interessi al 5 per 100 sopra lire 8000 procedenti da istromento . . .	»	400	—	.....	..	»	400	—	.....	..	.....	..
			S. Fiorano = Frazione.													
»	500	—	Al signor N. N. per interessi al 5 per 100 sopra lire 10000 procedenti da istromento. . .	»	500	—	.....	..	»	500	—	.....	..	.....	..
lir.	1450	—		l.	1175	—	l. 275	—	l.	1450	—	.....	..	.....	..
			(VII) LIVELLI, CENSI E DECIME.													
			Moncucco = Frazione.													
lir.	47	—	Alla casa N. per censo portato da istromento .	l.	47	—	.....	..	l.	47	—	.....	..	.....	..
			Increa = Frazione.													
»	110	—	Alla suddetta per altro censo, ecc.	»	110	—	.....	..	»	110	—	.....	..	.....	..
			S. Fiorano = Frazione.													
»	116	—	Alla suddetta per altro censo, ecc.	»	116	—	.....	..	»	116	—	.....	..	.....	..
lir.	273	—		l.	273	—	.....	..	l.	273	—	.....	..	.....	..

SOMME approvate nei preventivi generali e parziali.		RUBRICHE.	SOMME pagate.		SOMME da pagarsi.		SOMME TOTALE.		DIFFERENZE in confronto de' preventivi in più.		DIFFERENZE in confronto de' preventivi in meno.	
		(VIII) MANUTENZIONE DI STRADE, PONTI E CANALI. *Comune generale.*										
lir. 245	90	A N. N. per manutenzione delle strade comunali, come da contratto app., ecc.	l. 122	95	l. 122	95	l. 245	90	.....	..	.....	..
		Al suddetto per la posizione in opera di un sostegno al ponte sul torrente N., come da approvazione	» 36	—	.....	..	» 36	—	l. 36	—	.....	..
lir. 245	90		l. 158	95	l. 122	95	l. 281	90	l. 36	—	.....	..
		(X) PIE PRESTAZIONI E CONGRUE. *Comune generale.*										
lir. 330	—	Al parroco per congrua.	l. 330	—	.....	..	l. 330	—	.....	..	.....	..
		(XIV) SPESE DIVERSE ORDINARIE.										
lir. 100	—	Pagate ad N. N. per raccolta delle carrugole . .	l. 15	—	.....	..	l. 15	—	.....	..	l. 85	—
		(XIX) SPESE DIVERSE STRAORDINARIE. *Comune generale.*										
lir. 500	—	Alla congregazione di carità di Milano per spese sostenute nella cura de' petecchiosi appartenenti a questo comune	l. 416	—	.....	..	l. 416	—	.....	..	l. 84	—
		(XX) FONDO DI RISERVA.										
lir. 100	—	Nessuna spesa.	.....	..	.....	..	.....	..	.....	..	l. 100	—

F.

Provincia di . . . . . *Distretto di . . . . .*

RETTIFICAZIONE
DEL CONTO PREVENTIVO 18 . .

del comune di . . . . .

Estimo.	Popolazione.	Collettabili.
Sc.	N.°	N.°

RETTIFICAZIONE del conto preventivo delle spese e de
per l'amministrazio

TITOLO DELLE SPESE.	SOMME approvate nell' anno antecedente	SOMME proposte dal consiglio o convocato per l'anno 18..	SOMME approvate o proposte dall' delegazione provinciale per l'anno 18..	Motivi delle variazioni.
CARICO GENERALE				
ORDINARIE.				
Onorarj	L.	L.	L.	
Spese d'ufficio	»	»	»	
Pensioni	»	»	»	
Fitti passivi	»	»	»	
Interessi di capitali debiti	»	»	»	
Livelli, censi e decime	»	»	»	
Manutenzione di strade, ponti e canali	»	»	»	
Manutenzione di locali e di beni comunali	»	»	»	
Pie prestazioni e congrue	»	»	»	
Beneficenza pubblica	»	»	»	
Compensazioni ed abbonamenti	»	»	»	
Fazioni militari	»	»	»	
Spese diverse ordinarie	»	»	»	
	L.	L.	L.	
STRAORDINARIE.				
Nuove opere per acque e strade	»	»	»	
Nuove opere per locali e beni comunali	»	»	»	
Estinzioni di capitali debiti	»	»	»	
Impiego di capitali od acquisto di stabili	»	»	»	
Spese diverse straordinarie	»	»	»	
Fondo di riserva	»	»	»	
	L.	L.	L.	
Restanze passive dell' anno precedente, cioè del 18	»	»	»	
Totale complessivo	L.	L.	L.	

rendite del comune di . . . distretto di . . . provincia di . . . dell' anno 18 . . .

TITOLO DELLE RENDITE.	SOMME approvate nell' anno antecedente	SOMME proposte dal consiglio o convocato per l'anno 18..	SOMME approvate o proposte dalla delegazione provinciale per l'anno 18..	Motivi delle variazioni.
CARICO GENERALE				
ORDINARIE.				
Interessi di capitali attivi	L.	L.	L.	
Fitti di case, fondi e spazj	»	»	»	
Livelli, censi, decime e rendite perpetue	»	»	»	
Tasse d'ufficio	»	»	»	
Tasse per licenze e multe per contravvenzioni	»	»	»	
Tasse sulle arti e sul commercio . . .	»	»	»	
Compensazioni ed abbonamenti	»	»	»	
Prodotti diversi ordinarj	»	»	»	
STRAORDINARIE.	L.	L.	L.	
Vendite di proprietà, e prodotti di adeali e laudemj	»	»	»	
Esazioni di capitali e di crediti arretrati	»	»	»	
Restanze attive dell'anno precedente, cioè del 18	L. »	L. »	L. »	
Tassa personale sopra collettabili n.° . . in ragione di lir. . . . secondo il comune, e di lir. . . . secondo la delegazione provinciale	L. »	L. »	L. »	
Sovrimposta sull'estimo di scudi . . . già depurati da scudi . . . spettanti al comune a cent. . . . secondo il comune, ed a cent. . . . secondo la delegazione provinciale. .	»	»	»	
	L.	L.	L.	

G.

STATO GENERALE

dei conti preventivi delle città e dei comuni della provincia di . . . . .

per l' anno 18 . .

PARTE PASSIVA.

STATO GENERALE delle spese approvate nei conti pre
per l'amministr

INDICAZIONI PRELIMINARI.				SPESE ORDINA											
Distretti.	Numero progressivo dei conti.	Comuni.	Frazioni aggregate.	Carica generale.	Onorarj.	Spese d' ufficio.	Pensioni.	Fitti passivi.	Interessi di capitali debiti.	Livelli, censi e decime.	Manutenzione di strade, ponti e canali.	Manutenzione di locali e di beni comunali.	Spurgo delle neri e del fango.		

lle città e comuni della provincia di . . . . . .
l' anno 18 . . . .

Compensazioni ed abbonamenti passivi.	Pensioni militari.	Spese diverse ordinarie.	Totale.	SPESE STRAORDINARIE. Nuove opere per acque e strade.	Nuove opere per locali e beni comunali.	Estinzione di capitali debiti.	Impiego di capitali od acquisto di stabili.	Spese diverse straordinarie.	Fondo di riserva.	Totale.	Totale delle spese ordinarie e straordinarie.	Restanze passive dell' anno precedente.	Totale generale delle passività.	*Osservazione.*

H.

STATO GENERALE

dei conti preventivi delle città e dei comuni
della provincia di . . . . . .
per l' anno 18 . .

PARTE ATTIVA.

STATO GENERALE delle rendite approvate nei conti prev
per l' amministra

INDICAZIONI PRELIMINARI.								RENDITE					
Distretti.	Numero progressivo de' conti.	Comuni.	Frazioni aggregate.	Popolazione.	Collettabili.	Estimo							
						dei privati.	del comune.	Totale.	Carico generale.	Interessi di capitali attivi.	Fitti di case, fondi e spazj.	Livelli, censi, decime e rendite perpetue.	Tasse d' ufficio.	Tasse per licenze e multe.

Delle città e dei comuni della provincia di . . . . . .
dell' anno 18 . . .

ARIE.			Rendite straordinarie.						IMPOSTA LOCALE					
Compensazioni ed abbonamenti.	Prodotti diversi ordinarj.	Totale.	Vendite di proprietà e prodotti di adeali, ecc.	Esazioni di capitali e di crediti arretrati.	Totale.	Totale delle rendite ordinarie e straordinarie.	Rimanenze attive a tutto l' anno precedente.	Totale generale delle rendite.	sul personale.		Sui generi di consumazione.	sull' estimo.		Totale generale delle attività.
									Misura.	Prodotto.		Misura.	Prodotto.	

I.

STATO GENERALE

dei conti consuntivi delle città e dei comuni
della provincia di . . . . . .
per l' anno 18 . .

PARTE PASSIVA.

STATO GENERALE delle spese risultanti dai conti consu
per l' amministraz

Indicazioni preliminari.				Rimanenze dell' anno antecedente.	Carico generale.	SPESE ORDINAR										
Distretti.	Numero progressivo dei conti.	Comuni.	Frazioni aggregate.			Oneraj.	Spese d' ufficio.	Pensioni.	Fitti passivi.	Interessi di capitali debiti.	Livelli, censi e decime.	Manutenzione di strade, ponti e canali.	Manutenzione di locali e di beni comunali.	Sgorgo delle nevi e del fango.	Illuminazione pubblica.

delle città e dei comuni della provincia di . . . . . .
dell' anno 18 . .

					SPESE STRAORDINARIE.													
Beneficenza pubblica.	Compensazioni ed abbonamenti passivi.	Frazioni militari.	Spese diverse ordinarie.	Totale.	Nuove opere per acque e strade	Nuove opere pei locali e beni comunali.	Estinzione di capitali debiti.	Impiego di capitali ed acquisto di stabili.	Spese diverse straordinarie.	Fondo di riserva.	Totale.	Totale delle spese ordinarie e straordinarie.	SOMME pagate.	SOMME da pagarsi.	Rimanenze passive a tutto il 18. .	Credito dell'esattore per saldo dell'amministrazione.	OSSERVAZIONI.

L.

STATO GENERALE

dei conti consuntivi delle città e dei comuni
della provincia di . . . . . .
per l' anno 18 . .

PARTE ATTIVA.

STATO GENERALE delle rendite risultanti dai conti consu
per l' amministra

INDICAZIONI PRELIMINARI.										RENDITE ORDINA						
						Estimo										
Distretti.	Numero progressivo dei conti.	Comuni.	Frazioni aggregate.	Popolazione.	Collettabili.	Dei privati.	Del comune.	Totale.	Rimanenze dell' anno antecedente.	Carico generale.	Interessi di capitali attivi.	Fitti di case, fondi e spazj.	Livelli, censi, decime e rendite perpetue.	Tasse d' ufficio.	Tasse per licenze e multe.	

elle città e dei comuni della provincia di . . . . . .
ell' anno 18 . . . .

			RENDITE STRAORDINARIE.				IMPOSTE						SOMME			
							sul personale			sull' estimo.						
Compensazioni ed abbonamenti.	Prodotti diversi ordinarj.	Totale.	Vendite di proprietà e prodotti di ademi, ecc.	Esazioni di capitali e di crediti arretrati.	Totale.	Totale delle rendite ordinarie e straordinarie.	Misura.	Prodotto.	Sui generi di consumazione.	Misura.	Prodotto.	Totale generale delle attività.	Esatte.	Da esigersi.	Rimanenze attive a tutto il 18 . . .	Debito dell' esattore per saldo dell' amministrazione.

M.

RIASSUNTO

dei conti preventivi che dalla congregazione centrale si rassegnano all' imperiale regio governo.

***RIASSUNTO** dei conti preventivi dei seguenti comuni della provin*
congregazione centrale si present

Distretto.	Comune.	Frazioni di comune.	Popolazione	Collettabili.	ESTIMO			SPESE		
					dei privati.	del comune.	Totale.	ordinarie.	straordinarie.	[illegible]

. . . . . per l' amministrazione dell' anno 18 . . che dalla l' approvazione dell' I. R. governo.

RENDITE			Deficienza tra le rendite e le spese.	IMPOSTA LOCALE NECESSARIA				Montare complessivo dell' imposta locale.	*Osservazioni.*
				sul personale.		sull' estimo.			
ordinarie	straordinarie.	Totale.		Misura.	Prodotto.	Misura.	Prodotto.		

(N.° 84.) *Scioglimento del dubbio, se e quali atti occorrenti ne' processi edittali soggiacer debbano alle tasse contemplate nelle diverse rubriche della tariffa annessa al regolamento 5 gennajo 1816 in confronto al disposto nell' art. 10 delle istruzioni governative 15 gennajo stesso anno.*

8 agosto 1821.

N.° 12678. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. alle imperiali regie intendenze provinciali di finanza, ai signori ufficiali tassatori presso gl' imp. regj tribunali di prima istanza, ed ai signori cancellieri tassatori presso le imp. regie preture.

Elevatosi il dubbio, se e quali atti occorrenti ne' processi edittali soggiacer debbano alle tasse contemplate nelle diverse rubriche della tariffa annessa al regolamento 5 gennajo 1816 in confronto al disposto nell' art. 10 delle analoghe istruzioni governative 15 gennajo stesso anno, l' imperiale regio governo coi rispettati decreti 3 dicembre 1819, n.° 17290-6076 C., e 5 luglio p.° p.°, n.° 8872-2754 C. ha conformemente dichiarato « Che

» come i singoli atti occorrenti ne' processi
» edittali, nominatamente indicati per tassa-
» bili nelle rubriche III, IV e V della tariffa
» delle tasse giudiziarie annessa al regolamento
» 5 gennajo 1816, sono tutti eretti ad istanza
» esclusivamente *dell' oberato, de' creditori od*
» *altri pretendenti*, e non già *degli ammini-*
» *stratori delle masse concorsuali e de' loro*
» *procuratori*; così debbansi sui medesimi ap-
» plicare e riscuotere le competenti tasse,
» senza considerare a ciò d'ostacolo l' art. 10
» delle succennate istruzioni.

» Che all' opposto poi gli atti eretti ad
» istanza degli amministratori e curatori dei
» concorsi debbano, a senso dell' anzidetto
» art. 10 delle governative istruzioni, rite-
» nersi esenti da ogni tassa, ad eccezione
» del caso espressamente contemplato nell' ar-
» ticolo stesso. »

La direzione le partecipa la surriferita superiore dichiarazione, acciò le serva di norma, in attenzione di un cenno di ricevuta della presente.

Milano, 8 agosto 1821.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario.*

(N.° 85.) *Determinazione per l' amministrazione ed applicazione delle rendite dei vescovati vacanti ai bisogni loro e delle istituzioni annesse e dipendenti.*

18 agosto 1821.

N.° 21882-3356 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Con venerato aulico dispaccio 4 gennajo dell' anno corrente è stata comunicata al governo la graziosa risoluzione di S. M. del giorno 14 dicembre 1820 che stende ai vescovati il favore già prima concesso ai beneficj di qualunque natura di ottenere l' applicazione delle rendite del tempo di vacanza ai bisogni loro e delle istituzioni annesse e dipendenti, siccome in appresso è stato confermato, senza eccezione di alcuna sorta di rendite, per aulico dispaccio 25 p.° p.° luglio. Essendo quindi cessata la ragione per la quale con decreto non pubblicato del cessato governo del giorno 13 settembre 1811, ricordato nella circolare ministeriale 18 gennajo 1812, era stato stabilito che *la cassa d' ammortizzazione amministrasse per mezzo de' suoi agenti le mense vescovili vacanti per cumularne le rendite in*

deposito al monte, secondo i precedenti decreti ivi citati, il governo richiamando in vigore le precedenti osservanze crede opportuno di dichiarare e stabilire fin d' ora che accadendo vacanza di mense vescovili, debba l'amministrazione confidarsene ad amministratore dipendente dall' autorità tutoria, il quale debba seguire le regole generali che dirigono l' amministrazione de' beneficj vacanti.

Siccome però l' entità e la qualità di questi patrimonj esigono una cura particolare, così per la necessaria regolarità viene fin d' ora determinato come segue:

1. Avvenendo la vacanza di una sede vescovile per morte o per trasferimento del titolare, l' imperiale regio delegato della provincia dove esiste la sede, notificandone al governo la vacanza, propone una dupla per la scelta di persona, maggiore d'ogni eccezione, capace e risponsabile, alla quale il governo possa con sicurezza confidarne l' amministrazione. Se tutte queste qualità concorrono nel subeconomo immediato, sarà presentato di preferenza il di lui nome, senza però che se gli attribuisca diritto esclusivo. Poichè le attribuzioni dei subeconomi essendo circoscritte alle tenui e brevi amministrazioni de' beneficj comuni, si richiede per una maggiore, più complicata e più continuata amministrazione

particolare attitudine, della quale potrebbe mancare un subeconomo sebbene esperto.

2. In aspettazione che l' amministratore sia nominato dal governo, l' imperiale regio delegato provvede all' urgenza, assicurando gli effetti mobigliari e gli archivj a termini dell' articolo 5 delle istruzioni generali. Quindi nominato l' amministratore, questi eseguisce gli atti regolari per assumerne l' amministrazione e la custodia di tutte le temporalità della mensa, stendendone l' atto giusta il modello *A* unito alle sopraccitate istruzioni 14 settembre 1819, e procede a tutte le operazioni segnate nello stesso modello.

3. Per la custodia del palazzo e degli effetti di qualunque sorta di ragione delle mense e di tutto ciò che non è consegnato ad alcun affittuario l' amministratore propone all' approvazione del governo la persona da destinarvisi contro determinata rimunerazione, la quale persona debba essere sottomessa all' amministratore.

4. Un esperto ragioniere è applicato, sopra proposizione dell' amministratore e con approvazione del governo, alla tenuta dei libri e dei conti ed a tutte le operazioni relative di contabilità, preferendosi, se meriti confidenza in ogni rapporto, il ragioniere adoperato nell' amministrazione dal vescovo antecessore.

5. La prima cura del ragioniere debb' essere di formare lo stato attivo e passivo della mensa, derivandolo dai libri e registri se sono in regola, od altrimenti assunte le cognizioni necessarie per metterli in regola. Lo stato attivo e passivo sarà formato secondo il modello unito all' appendice 4 agosto 1818, salvo ad aggiungervi ciò che risultasse necessario per la dimostrazione di un patrimonio più esteso. Allo stato sarà unito l' inventario de' mobili ed effetti d' ogni sorta, come delle scorte vive e morte quali risulteranno all' atto in cui è stata assunta l' amministrazione: inoltre sarà unito allo stato il conto preventivo giustificato coi relativi allegati delle spese per titoli certi e determinati.

6. Essendo urgente il provvedere alle spese necessarie per l' amministrazione spirituale della diocesi e per l' adempimento de' pesi fissi e correnti delle mense, si rende indispensabile che prima anche dell' esatta compilazione dello stato attivo e passivo se ne formi colla maggiore sollecitudine il calcolo preventivo da innoltrarsi alla superiore approvazione. In questo calcolo si dovranno principalmente comprendere gli onorarj del vicario capitolare e degli altri impiegati presso il vicariato da proporsi in equa misura, presa norma, in quanto le circostanze convengono, dalla

pratica precedente, e sentito per le sue occorrenze il vicario capitolare. Quindi l' amministratore colle sue osservazioni e proposizioni presenta questo calcolo in forma di *budjet* preventivo all' imperiale regio delegato, il quale colle proprie sue osservazioni e proposizioni lo rassegna all' approvazione del governo. Il *budjet* s' intende formato sopra la spesa d' un anno, determinandosi la quota proporzionale che debba corrispondere alla parte dell' anno che resta dopo l' epoca precisa dell' avvenuta vacanza.

7. Ritenendosi che nessuna spesa debba essere fatta che non sia determinata nel *budjet* preventivo e conseguentemente approvata, è sempre permesso d' invocare superiormente l' approvazione per le spese straordinarie non prevedute.

8. In fine d' ogni anno dovranno presentarsi i conti dell' amministrazione tenuta coi rispettivi allegati sopra ogni rubrica di spesa e di rendita, e ciò sulla norma del modello relativo annesso all' appendice 4 agosto 1818 con quella maggiore esattezza ed estensione che la natura del patrimonio esige. Questo conto dovrà essere corredato degli originali ricapiti giustificanti le spese, ed inoltre del libro *madre* e *figlia* che l' amministratore avrà dovere di tenere onde giustificare gl' introiti fatti.

9. Accadendo che in fine d' anno si verifichino restanze attive per crediti o passive per debiti, debbono queste figurare nel conto e giustificarsi coi corrispondenti allegati. E quanto ai crediti da descriversi ad ogni partita, si dovrà fare annotamento se sieno esigibili o di esigenza difficile, soggiungendosi quali pratiche sieno state fatte per l' esazione. E sebbene non debba supporsi avervi dei crediti inesigibili, pur nondimeno potendo intervenire circostanze tali che, nonostante tutta la previdenza e l' attività, alcuni crediti giudicati solidi divengano inesigibili, in questo caso l' amministratore dovrà esporne particolarmente le ragioni ed allegarne le prove, giustificando l' inutilità delle pratiche da lui fatte, e l' impossibilità di riuscire ad esigerle, invocando la superiore approvazione per poterne cancellare la partita. Che se fra i crediti di esigenza difficile od impossibile si trovino partite riferibili a fitti non pagati da coloni resi impotenti a pagare per infortunj derivati da grandine, siccità e simili, l' amministratore prenderà norma dalla circolare governativa 13 gennajo 1818 per ammettere i debitori a trattativa ed invocare l' approvazione governativa pel condono parziale od integrale secondo i casi.

16. Si riserva inoltre il governo di provvedere con discipline particolari per ciò che riguarda le rendite sullo stato assegnate in dotazione o reintegro delle mense col decreto 8 giugno 1805.

17. In generale ritenendosi applicabili all'amministratore delle mense vacanti le discipline prescritte per l'amministrazione de' beneficj dalla norma provvisoria 31 maggio 1816 e dall'appendice 4 agosto 1818 analogamente alle istruzioni governative riprodotte in data 14 settembre 1819, il governo si riserva di dare nei casi singoli tutte quelle particolari istruzioni e direzioni che convengono alle particolari circostanze de' varj patrimonj delle mense vescovili.

Ciò si premette da ritenersi negli atti degli imperiali regj delegati e presso la direzione generale di contabilità, onde, avvenendo il caso di una vacanza di sede vescovile, non si lasci un intervallo senza norma direttrice.

Milano, il 18 agosto 1821.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

in via di deposito nella cassa dell' imperiale regia intendenza di finanza della provincia, riferendone contemporaneamente al governo, al quale è riservato di ordinarne in appresso il rilascio secondo i bisogni della mensa; non essendo questo che un deposito di sicurezza per dispensare l'amministratore da una troppo grande risponsabilità.

13. Nel caso che fosse necessario o convenevole di rinnovare o stabilire di nuovo affitti duraturi oltre un anno, l' amministratore a termini della circolare 27 dicembre 1817 ne invoca dal governo l' analoga autorizzazione di tenere l'asta all' intento; ritenuto che per la regolarità dell' asta debbano osservarsi le discipline prescritte nella circolare 2 maggio 1818, e trattandosi di mense vescovili riservarsene l' approvazione al governo.

14. Ogni pratica e trattativa con estero governo relativamente ad oggetti cadenti sotto il diritto della sovranità territoriale immediata del luogo dove esistono fondi, titoli o ragioni della mensa è riservata al governo, al quale dovrà l'amministratore farne rapporto nei casi particolari.

15. Quanto all'onorario dell' amministratore e dei subalterni agenti ed impiegati per l'amministrazione, il governo si riserva di determinarlo ne' singoli casi secondo la natura ed estensione dei patrimonj.

16. Si riserva inoltre il governo di provvedere con discipline particolari per ciò che riguarda le rendite sullo stato assegnate in dotazione o pel integro delle mense col decreto 8 giugno 1805.

17. In generale ritenendosi applicabili all'amministratore delle mense vacanti le discipline prescritte per l'amministrazione de' beneficj dalla norma provvisoria 31 maggio 1816 e dall'appendice 4 agosto 1818 analogamente alle istruzioni governative riprodotte in data 14 settembre 1819, il governo si riserva di dare nei casi singoli tutte quelle particolari istruzioni e direzioni che convengono alle particolari circostanze de' varj patrimonj delle mense vescovili.

Ciò si premette da ritenersi negli atti degli imperiali regj delegati e presso la direzione generale di contabilità, onde, avvenendo il caso di una vacanza di sede vescovile, non si lasci un intervallo senza norma direttrice.

Milano, il 18 agosto 1821.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

carico, S. M. I. R. con clementissima risoluzione del giorno 9 scorso luglio, si è degnata di ordinare che i suddetti comuni debbano essere esenti dal pagamento di tale spesa.

Le imperiali regie delegazioni faranno nota la suespressa risoluzione sovrana alle congregazioni municipali e deputazioni all' amministrazione comunale, non meno che alle congregazioni di carità da cui sono amministrati i luoghi pii in cui vengono ricoverati i pazzi, onde possa sortire il corrispondente adempimento.

Milano, il 30 agosto 1821.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 88.) *Esentati dal servigio militare gli scrittori presso gl' imperiali regj commissarj distrettuali.*

31 agosto 1821.

N.° 23174-3473 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali ed all' imp. regio ufficio fiscale.

Il governo trasmette a cotesto imperiale regio . . . . . copia di dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita del 30

però che non sono comprese nelle medesime le farmacie presso le congregazioni dei frati Fatebenefratelli, le quali dovranno continuare nel loro antico privilegio di vendere i medicinali ai privati.

Milano, il 18 agosto 1821.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 87.) *Esonerati i comuni da ogni spesa pel mantenimento dei pazzi poveri.*

30 agosto 1821.

N.° 22609-1794 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Essendo insorto dubbio, se la venerata sovrana risoluzione 19 febbrajo p.° p.°, che si è comunicata alle imperiali regie delegazioni provinciali colla circolare 31 maggio n.° 3940-317 = 7702-635, relativamente alle spese di mantenimento dei pazzi poveri, porti l'effetto che le spese anzidette fin quì supplite dai rispettivi comuni del regno lombardo-veneto abbiano a stare ancora in avvenire a loro

carico, S. M. I. R. con clementissima risoluzione del giorno 9 scorso luglio, si è degnata di ordinare che i suddetti comuni debbano essere esenti dal pagamento di tale spesa.

Le imperiali regie delegazioni faranno nota la suespressa risoluzione sovrana alle congregazioni municipali e deputazioni all' amministrazione comunale, non meno che alle congregazioni di carità da cui sono amministrati i luoghi pii in cui vengono ricoverati i pazzi, onde possa sortire il corrispondente adempimento.

Milano, il 30 agosto 1821.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 88.) *Esentati dal servigio militare gli scrittori presso gl' imperiali regj commissarj distrettuali.*

31 agosto 1821.

N.° 23174-3473 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali ed all' imp. regio ufficio fiscale.

Il governo trasmette a cotesto imperiale regio . . . . . copia di dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita del 30

luglio p.° p.°, n.° 21843-2555, col quale viene accordata l' esenzione dal servizio militare, giusta quanto prescrive il § 10, lett. *a* della sovrana patente di coscrizione, agli scrittori presso gl' imperiali regj commissarj distrettuali; lo che dovrà ritenersi per intelligenza e norma all' evenienza de' casi.

Milano, il 31 agosto 1821.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

N.° 21843-2555.

Gl' inservienti presso i commissariati distrettuali trasmutati in iscrittori colla sovrana risoluzione datata 8 giugno anno decorso, dovendo ritenersi quali impiegati effettivi che contribuiscono a trattare gli affari, saranno esenti dal servizio militare giusta quanto prescrive il § 10, lett. *a* della sovrana patente di coscrizione, come già si compiacque di determinare S. A. I. serenissima l' arciduca vicerè. A scanso però di ogni possibile abuso dovranno nell' atto di accogliere tali scrittori, ne' casi d' uguaglianza degli altri titoli relativi alla loro moralità e capacità o di meriti, essere contemplati di preferenza quei competenti i quali avranno già soddisfatto al dovere delle armi o ne vanno esenti.

Vienna, il 30 luglio 1821.

Firmat. GOESS.

(N.° 89.) *I concorrenti al concorso delle cattedre ginnasiali devono giustificare d' avere compiuto il corso degli studj filosofici.*

1.° settembre 1821.

N.° 23690-3464 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Sul dubbio, se possano ammettersi al concorso delle cattedre ginnasiali quegli aspiranti che non provino di aver compiuto il corso degli studj filosofici, il governo ha determinato doversi in generale richiedere dai concorrenti la giustificazione dei detti studj fatti secondo i metodi che erano in pratica alle rispettive epoche in cui ciascuno li fece.

Cotesta imperiale regia delegazione vorrà renderne consapevole per la corrispondente esecuzione le direzioni dei ginnasj di cotesta provincia.

Milano, il 1.° settembre 1821.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

pratica precedente, e sentito per le sue occorrenze il vicario capitolare. Quindi l' amministratore colle sue osservazioni e proposizioni presenta questo calcolo in forma di *budjet* preventivo all' imperiale regio delegato, il quale colle proprie sue osservazioni e proposizioni lo rassegna all' approvazione del governo. Il *budjet* s' intende formato sopra la spesa d' un anno, determinandosi la quota proporzionale che debba corrispondere alla parte dell' anno che resta dopo l' epoca precisa dell' avvenuta vacanza.

7. Ritenendosi che nessuna spesa debba essere fatta che non sia determinata nel *budjet* preventivo e conseguentemente approvata, è sempre permesso d' invocare superiormente l' approvazione per le spese straordinarie non prevedute.

8. In fine d' ogni anno dovranno presentarsi i conti dell' amministrazione tenuta coi rispettivi allegati sopra ogni rubrica di spesa e di rendita, e ciò sulla norma del modello relativo annesso all' appendice 4 agosto 1818 con quella maggiore esattezza ed estensione che la natura del patrimonio esige. Questo conto dovrà essere corredato degli originali ricapiti giustificanti le spese, ed inoltre del libro *madre* e *figlia* che l' amministratore avrà dovere di tenère onde giustificare gl' introiti fatti.

9. Accadendo che in fine d' anno si verifichino restanze attive per crediti o passive per debiti, debbono queste figurare nel conto e giustificarsi coi corrispondenti allegati. E quanto ai crediti da descriversi ad ogni partita, si dovrà fare annotamento se sieno esigibili o di esigenza difficile, soggiungendosi quali pratiche sieno state fatte per l' esazione. E sebbene non debba supporsi avervi dei crediti inesigibili, pur nondimeno potendo intervenire circostanze tali che, nonostante tutta la previdenza e l' attività, alcuni crediti giudicati solidi divengano inesigibili, in questo caso l' amministratore dovrà esporne particolarmente le ragioni ed allegarne le prove, giustificando l' inutilità delle pratiche da lui fatte, e l' impossibilità di riuscire ad esigerle, invocando la superiore approvazione per poterne cancellare la partita. Che se fra i crediti di esigenza difficile od impossibile si trovino partite riferibili a fitti non pagati da coloni resi impotenti a pagare per infortunj derivati da grandine, siccità e simili, l' amministratore prenderà norma dalla circolare governativa 13 gennajo 1818 per ammettere i debitori a trattativa ed invocare l' approvazione governativa pel condono parziale od integrale secondo i casi.

10. Nè solo dovranno figurare nel rendiconto le restanze attive in danaro od in crediti, ma ben anco le rimanenze in generi che esistono in natura presso l' amministratore da specificarsi in apposito allegato.

11. Quanto alla vendita de' generi l' amministratore osserverà le prescrizioni vigenti, scegliendo il tempo opportuno secondo la pratica de' prudenti, tenendone asta pubblica mediante avviso preventivo regolare da pubblicarsi quindici giorni prima. Che se per la tenue quantità de' generi o per altre circostanze particolari non fosse conveniente il farne vendita col metodo dell'asta, è permesso all' amministratore di farne vendita privata, salvo a doverne giustificare il motivo ed a doverne provare che sotto il giorno della vendita il prezzo ricavato corrispondesse al prezzo corrente della piazza o lo superasse, avuto riguardo alla qualità dei generi.

12. Permettendosi all' amministratore di tenere presso di sè e sotto la sua risponsabilità un fondo sufficiente per le spese correnti e più fino a lire 4000 oltre questa misura per le spese imprevedute, quando per l' esazione dei fitti o per la vendita de' generi durante l' amministrazione il fondo accumulato dalle rendite vacanti eccedesse questa misura, sarà dovere dell' amministratore il farne versamento

in via di deposito nella cassa dell' imperiale regia intendenza di finanza della provincia, riferendone contemporaneamente al governo, al quale è riservato di ordinarne in appresso il rilascio secondo i bisogni della mensa; non essendo questo che un deposito di sicurezza per dispensare l'amministratore da una troppo grande risponsabilità.

13. Nel caso che fosse necessario o convenevole di rinnovare o stabilire di nuovo affitti duraturi oltre un anno, l' amministratore a termini della circolare 27 dicembre 1817 ne invoca dal governo l' analoga autorizzazione di tenere l'asta all' intento; ritenuto che per la regolarità dell' asta debbano osservarsi le discipline prescritte nella circolare 2 maggio 1818, e trattandosi di mense vescovili riservarsene l' approvazione al governo.

14. Ogni pratica e trattativa con estero governo relativamente ad oggetti cadenti sotto il diritto della sovranità territoriale immediata del luogo dove esistono fondi, titoli o ragioni della mensa è riservata al governo, al quale dovrà l'amministratore farne rapporto nei casi particolari.

15. Quanto all'onorario dell' amministratore e dei subalterni agenti ed impiegati per l'amministrazione, il governo si riserva di determinarlo ne' singoli casi secondo la natura ed estensione dei patrimonj.

16. Si riserva inoltre il governo di provvedere con discipline particolari per ciò che riguarda le rendite sullo stato assegnate in dotazione o reintegro delle mense col decreto 8 giugno 1805.

17. In generale ritenendosi applicabili all'amministratore delle mense vacanti le discipline prescritte per l'amministrazione de' beneficj dalla norma provvisoria 31 maggio 1816 e dall'appendice 4 agosto 1818 analogamente alle istruzioni governative riprodotte in data 14 settembre 1819, il governo si riserva di dare nei casi singoli tutte quelle particolari istruzioni e direzioni che convengono alle particolari circostanze de' varj patrimonj delle mense vescovili.

Ciò si premette da ritenersi negli atti degli imperiali regj delegati e presso la direzione generale di contabilità, onde, avvenendo il caso di una vacanza di sede vescovile, non si lasci un intervallo senza norma direttrice.

Milano, il 18 agosto 1821.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 86.) *Proibito agli stabilimenti di pubblica beneficenza di vendere i medicinali per uso dei privati.*

18 agosto 1821.

N.° 22454-1782 P. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Per disposizione dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita, comunicata al governo con ossequiato rescritto 11 andante, n.° 4807 di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè, dovranno fino a nuovo ordine osservarsi anche in queste provincie le prescrizioni vigenti negli altri stati della monarchia, secondo le quali è vietato che le farmacie degli stabilimenti di pubblica beneficenza vendano i medicinali per uso dei privati, dovendo esse unicamente servire pei rispettivi luoghi pii, osservate le veglianti discipline.

Avendo quindi il governo ricevuto l'ordine di far cessare una tale vendita dove fosse stata in addietro praticata, malgrado che ciò si facesse con superiore permissione, s' incarica l' imperiale regia delegazione di disporre perchè siano prontamente mandate ad effetto le accennate superiori risoluzioni; avvertendo

però che non sono comprese nelle medesime le farmacie presso le congregazioni dei frati Fatebenefratelli, le quali dovranno continuare nel loro antico privilegio di vendere i medicinali ai privati.

Milano, il 18 agosto 1821.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 87.) *Esonerati i comuni da ogni spesa pel mantenimento dei pazzi poveri.*

30 agosto 1821.

N.° 22609-1794 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Essendo insorto dubbio, se la venerata sovrana risoluzione 19 febbrajo p.° p.°, che si è comunicata alle imperiali regie delegazioni provinciali colla circolare 31 maggio n.° 3940-317 = 7702-635, relativamente alle spese di mantenimento dei pazzi poveri, porti l'effetto che le spese anzidette fin quì supplite dai rispettivi comuni del regno lombardo-veneto abbiano a stare ancora in avvenire a loro

carico, S. M. I. R. con clementissima risoluzione del giorno 9 scorso luglio, si è degnata di ordinare che i suddetti comuni debbano essere esenti dal pagamento di tale spesa.

Le imperiali regie delegazioni faranno nota la suespressa risoluzione sovrana alle congregazioni municipali e deputazioni all' amministrazione comunale, non meno che alle congregazioni di carità da cui sono amministrati i luoghi pii in cui vengono ricoverati i pazzi, onde possa sortire il corrispondente adempimento.

Milano, il 30 agosto 1821.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 88.) *Esentati dal servigio militare gli scrittori presso gl' imperiali regj commissarj distrettuali.*

31 agosto 1821.

N.° 23174-3473 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali ed all' imp. regio ufficio fiscale.

Il governo trasmette a cotesto imperiale regio . . . . . copia di dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita del 30

luglio p.° p.°, n.° 21843-2555, col quale viene accordata l' esenzione dal servizio militare, giusta quanto prescrive il § 10, lett. *a* della sovrana patente di coscrizione, agli scrittori presso gl' imperiali regj commissarj distrettuali; lo che dovrà ritenersi per intelligenza e norma all' evenienza de' casi.

Milano, il 31 agosto 1821.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

N.° 21843-2555.

Gl' inservienti presso i commissariati distrettuali trasmutati in iscrittori colla sovrana risoluzione datata 8 giugno anno decorso, dovendo ritenersi quali impiegati effettivi che contribuiscono a trattare gli affari, saranno esenti dal servizio militare giusta quanto prescrive il § 10, lett. *a* della sovrana patente di coscrizione, come già si compiacque di determinare S. A. I. serenissima l' arciduca vicerè. A scanso però di ogni possibile abuso dovranno nell' atto di accogliere tali scrittori, ne' casi d' uguaglianza degli altri titoli relativi alla loro moralità e capacità o di meriti, essere contemplati di preferenza quei competenti i quali avranno già soddisfatto al dovere delle armi o ne vanno esenti.

Vienna, il 30 luglio 1821.

Firmat. GOESS.

(N.° 89.) *I concorrenti al concorso delle cattedre ginnasiali devono giustificare d' avere compiuto il corso degli studj filosofici.*

1.° settembre 1821.

N.° 23690-3464 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Sul dubbio, se possano ammettersi al concorso delle cattedre ginnasiali quegli aspiranti che non provino di aver compiuto il corso degli studj filosofici, il governo ha determinato doversi in generale richiedere dai concorrenti la giustificazione dei detti studj fatti secondo i metodi che erano in pratica alle rispettive epoche in cui ciascuno li fece.

Cotesta imperiale regia delegazione vorrà renderne consapevole per la corrispondente esecuzione le direzioni dei ginnasj di cotesta provincia.

Milano, il 1.° settembre 1821.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 90.) *Le spese di adattamento e di allestimento delle scuole elementari maggiori incumbono ai rispettivi comuni.*

7 settembre 1821.

N.° 24641-3591 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regia cancelleria aulica riunita con dispaccio 11 agosto p.° p.°, n.° 5249-1428 ha notificato al governo che le spese di adattamento ed allestimento delle scuole elementari maggiori incumbono ai rispettivi comuni a termini dei §§ 61 e 62 del regolamento, nè possono quindi essere addossati al regio erario, che già d' altronde deve sottostare alle altre spese de' salarj pei maestri delle suddette scuole indicate pure nello stesso regolamento ai §§ 10 e 14.

Il governo nel partecipare a codesta imperiale regia delegazione provinciale una tale determinazione la incarica di darne analoga comunicazione alle rispettive congregazioni municipali dei comuni da lei dipendenti nei quali esistono simili scuole elementari maggiori, o fossero per attivarsi.

Milano, il 7 settembre 1821.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 91.) *Raccomandato ai comuni mancanti tuttora di scuola elementare pagata a loro spese d' immediatamente attivarla.*

10 settembre 1821.

N.° 24352-3548 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Il governo si trova in dovere di raccomandarle di continuare coll' usato di lei zelo le disposizioni occorrenti, e di vegliare perchè i comuni di codesta provincia che mancassero tuttora di scuola elementare pagata a loro spese o con fondi appositi, e che non possano comprendersi fra quelli di cui parla l'art. 8 del regolamento pubblicato colla notificazione 7 dicembre 1818, provvedano sollecitamente per avere al più presto possibile le scuole rispettive secondo i regolamenti, assegnando specialmente dei sufficienti stipendj ai maestri, senza di che o non potranno rinvenirne, o non si presenteranno che dei soggetti di nessuna abilità.

Fermo poi in generale il disposto nel dispaccio 4 settembre 1820, n.° 22274-3170, il governo permette per ora che per opportuna

facilitazione possa aver luogo ove riesca possibilmente comoda l'associazione di due o più comuni per avere una sola scuola, benchè i comuni medesimi non siano tra quelli contemplati nel citato art. 8 del regolamento delle scuole elementari, attenendosi in questo caso per la scelta dei maestri alle norme indicate nel circolare dispaccio 24 ottobre 1817, n.° 27672-4853.

Quanto ai comuni per ultimo che mancassero assolutamente di mezzi economici, il governo accorda che sebbene questi contino più di cinquanta fanciulli, possano per ora considerarsi compresi fra quelli designati dagli articoli 8 e 18 del ripetuto regolamento, ai quali è detto che si provveda alla meglio senza l'apposita istituzione di una scuola regolare.

Milano, il 10 settembre 1821.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 4.

(N.° 92.) *TASSA da pagarsi dagli studenti privati per gli esami semestrali.*

17 settembre 1821.

N.° 25362-3680 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali ed ai direttori de' licei, ecc.

Quì unito le si comunica in copia un dispaccio dell'imperiale regia cancelleria aulica riunita relativo alla tassa da pagarsi dagli studenti privati per gli esami semestrali ed al riparto della tassa medesima fra i professori esaminanti.

Il governo le comunica il dispaccio medesimo per opportuna sua intelligenza, e perchè ne disponga e ne curi l'osservanza nella parte che risguarda gl' istituti di pubblica istruzione da lei dipendenti.

Milano, il 17 settembre 1821.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

N.° 5439-1255.

A scioglimento dei dubbj esternati da cotesto governo con suo rapporto 20 luglio pros.° pas.°, n.° 18780 intorno l'onorario da pagarsi per cadaun esame semestrale da chi fa gli studj privatamente, si porgono al governo i seguenti schiarimenti:

1.° Presso i ginnasj l'onorario di due fiorini viene retribuito per tutti gli esami complessivamente, quando in vece negli studj superiori tale somma si porge a cadaun professore esaminante.

2.° I prefetti ginnasiali e i direttori degl'istituti di studj superiori non percepiscono verun onorario particolare, nè partecipano di quello destinato pei professori.

3.° Anche gli studiosi della facoltà giuridica sono tenuti al pagamento dell'onorario.

Si ritornano gli allegati *A*, *B* e *C* del sovra citato rapporto.

Vienna, il 18 agosto 1821.

Firmat. GOESS.

(N.° 93.) *Norme relative al divorzio od alla separazione di conjugi ebrei quando ambi od uno di essi sono passati alla religione cristiana.*

20 settembre 1821.

N.° 8520-2022. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imp. regie prime istanze giudiziarie delle provincie lombarde.

S. I. R. A. M., sopra alcuni quesiti relativi al divorzio od alla separazione di conjugi ebrei quando ambi od uno di essi sono passati alla religione cristiana, e sopra il relativo umilissimo rapporto fatto dall' imperiale regio supremo tribunale di giustizia, dietro i concerti presi coll' imperiale regia commissione aulica in oggetti di giudiziaria legislazione e coll' imperiale regia cancelleria aulica riunita, si è degnata mediante veneratissima sovrana risoluzione 27 luglio 1821 di determinare come segue:

1.° Che avanti il divorzio non meno che avanti la separazione di conjugi ebrei, dei quali uno è passato alla religione cristiana, il competente cristiano curato e maestro di religione debba sempre far prima le opportune ammonizioni al conjuge fattosi cristiano, e che

in tale incontro gli sia facoltativo di rammentarle anché al conjuge rimasto ebreo, quando questi si presti volontariamente all' invito; che dopo l' infruttuoso esperimento delle ammonizioni fatte dal maestro cristiano debba poi il giudizio competente intraprendere il tentativo d' accomodamento con ambi i conjugi, e quand' anche questo riesca inutile, debba allora il giudice medesimo fungere ulteriormente il suo ufficio a termini di legge.

2.° Quando ambi i conjugi ebrei sono passati alla religione cristiana, si deve lasciare in loro libera facoltà di far consacrare, volendo, il loro matrimonio colla nuziale benedizione del nuovo rispettivo curato.

Ciò che d' ordine del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia si comunica a tutte le prime istanze giudiziarie per opportuna notizia e direzione.

Milano, il 20 settembre 1821.

PATRONI, Presidente.

Magistrelli, *Consigliere.*

(N.° 94.) *Foro competente per le mogli ungheresi nobili, ma non possidenti, di militari.*

20 settembre 1821.

N.° 8521-2023. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imp. regie prime istanze giudiziarie delle provincie lombarde.

Per togliere ogni dubbio rispetto al foro competente per le mogli ungheresi nobili, ma non possidenti, di militari,

S. M. si è compiaciuta di determinare:

1.° Che le donne ungheresi nobili, ma non possidenti, maritate con persone soggette alla giurisdizione militare, possano senza pregiudizio della loro nobiltà ungarica, in quanto si tratti dell' adempimento di obbligazioni personali, esser citate avanti il competente giudizio militare, il quale potrà accordare ed intraprendere anche l' esecuzione sulla loro sostanza esistente sotto la giurisdizione militare;

2.° Che quando il creditore vuole intraprendere l' esecuzione per conseguire la somma aggiudicatagli dal giudizio militare sopra una sostanza libera e disponibile delle debitrici esistente in Ungheria, sia questa pure da accordarsi dal giudizio militare, ma che per effettuarla si debba sempre insinuarla al consiglio aulico di guerra, perchè venga ricercata la cancelleria aulica d'Ungheria di farla intraprendere a norma dell' articolo 17 della dieta

del 1792 dal giudice competente, e secondo le leggi di quel regno; e

3.° Che manifestandosi all' atto dell' intrapresa esecuzione che o la sostanza colpita non sia una sostanza libera e disponibile della debitrice, oppure che con ciò si verrebbe a ledere i diritti d' una terza persona, il giudice ricercato debba insinuare le occorse difficoltà alla cancelleria aulica d' Ungheria, che le comunicherà al consiglio aulico di guerra, onde possa in seguito rendersi di ciò inteso il creditore, rimettendolo o ad indicare altre sostanze della sua debitrice, onde poter realizzare il suo credito, ovvero a far valere i suoi diritti sul luogo secondo le leggi ungariche, quando credesse di poter insistere secondo queste sull' accordata esecuzione.

Ciò si comunica a tutte le prime istanze giudiziarie dipendenti da questo appello d' ordine del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, ed in conseguenza delle generatissime sovrane risoluzioni 13 luglio 1819 e 27 luglio 1821 per propria notizia e direzione.

Milano, il 20 settembre 1821.

PATRONI, Presidente.

Magistrelli, *Consigliere.*

(N.° 95.) *Norma pel compenso delle spese di viaggio agl' impiegati nel caso che debbano percorrere strade non postali oppure per acqua sopra laghi, fiumi, ecc.*

26 settembre 1821.

N.° 11104-2979. C.

CIRCOLARE.

Onde stabilire una norma precisa pel compenso delle spese di viaggio agl' impiegati mandati in commissioni d' ufficio, quando un tal compenso debba effettuarsi giusta le norme dei regolamenti austriaci, nei casi che i predetti impiegati debbano percorrere strade non postali, cioè strade laterali sulle quali non esistono le stazioni di posta, oppure viaggiare per acqua sopra laghi, fiumi e canali, l' imperiale regia camera aulica generale ha con suo dispaccio 16 giugno p.° p.°, n.° 17843-929 stabilito quanto segue:

a) Si abbonerà all' impiegato in commissione, il quale dovrà percorrere una strada laterale, la tassa fissata per una posta per ogni distanza di otto intere miglia italiane da lui percorsa.

b) Si abbonerà in vece all' impiegato medesimo la detta tassa per ogni distanza di sole sei miglia come sopra nei viaggi per acqua sopra laghi, fiumi e canali; ma colla restrizione per gl' impiegati delle categorie superiori, ai quali non si ebbe intenzione nell' accordar loro il maggior numero di cavalli, dagli

annali regolamenti concesso ai medesimi, di far godere un particolare vantaggio quando viaggiano, ma soltanto di provvedere ai loro bisogni in un modo conveniente alla dignità della carica che coprono, che anche per essi il compenso debba essere limitato alla spesa di due cavalli di posta senza distinzione, in quanto che in simili viaggi per acqua, anche per trasportare gl' impiegati delle categorie superiori, col loro bagaglio e la loro gente di servizio non occorre che una sola barca.

Si dovrà quindi attenersi d' ora innanzi alle premesse norme nella liquidazione delle spese per simili viaggi, e gl' impiegati che si troveranno nei casi contemplati dovranno unire alla specifica delle spese un certificato della delegazione provinciale nella cui giurisdizione avranno viaggiato intorno al numero delle miglia percorse.

Riguardo al compenso delle spese di trasporto per gl' impiegati delle preture che viaggiano entro la propria giurisdizione, si proseguirà ad attenersi alla norma particolare stabilita dall' imperiale regia camera aulica colla determinazione 18 ottobre 1819, n.° 44212-2693.

Milano, il 26 settembre 1821.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Mugiasca, *Consigliere.*

(N.° 96.) *Correzione al § 422 del regolamento giudiziario.*

29 settembre 1821.

N.° 8796. Circolare.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imp. regie prime istanze giudiziarie delle provincie lombarde.

Avendo il supremo tribunale di giustizia, in evasione di un ricorso a lui subordinato, conosciuto uno sbaglio che avvenne nella traduzione italiana del § 422 del regolamento giudiziario per ciò che concerne le parole = *tutti i creditori avanti la stima già prenotati* =, le quali punto non corrispondono al testo che dice = *tutti i creditori prenotati sino al valore o prezzo della stima* =, si rendono di ciò consapevoli tutte le prime istanze giudiziarie per loro intelligenza e norma, in adempimento dei supremi ordini; avvertendole di attenersi alla correzione suddetta.

Milano, il 29 settembre 1821.

PATRONI, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Magistrelli, *Consigliere.*

(N.° 97.) *Decisione in riguardo al trattamento dei gendarmi divenuti invalidi reali nel servizio.*

13 ottobre 1821.

N.° 28173-4295 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Il presidente dell' imperiale regio dicastero aulico di polizia con dispaccio 1.° settembre p.° p.° ha fatto conoscere a questo governo una decisione presa dall' imperiale regio consiglio aulico di guerra di concerto coll' imperiale regia camera aulica generale, coll' imperiale regia cancelleria aulica riunita e coll' imp. regio ufficio aulico di polizia riguardo al trattamento dei gendarmi divenuti invalidi reali nel servizio.

Il governo porge pure comunicazione di ciò a cotesta imperiale regia delegazione per sua intelligenza, trasmettendo alla stessa copia della suddetta decisione stata diretta all' imperiale regio comando generale militare.

Milano, il 13 ottobre 1821.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE.

BAZETTA.

Copia d'un ordine diretto dal consiglio aulico di guerra al comando generale lombardo il 1.° settembre 1821.

Cotesto comando col suo rapporto 2 luglio p.° p.°, n.° 5210 fece la domanda, se quei gendarmi i quali prima della pubblicazione del normale degl'invalidi, notificato col rescritto 22 agosto 1820, n.° 3609 furono posti sul soldo di ritiro secondo le osservanze anteriori, possano godere posteriormente il benefizio del soldo d'invalidi assegnato agl' invalidi reali di gendarmeria mediante il suddetto normale, cioè dal 1.° novembre 1817, epoca dell' organizzazione della gendarmeria.

Il rapporto 28 ottobre 1820, n.° 6920, al quale era annessa la domanda del gendarme invalido *Giovanni Robazza* per assegno del soldo di ritiro accordato in forza della sovrana risoluzione 14 giugno 1820 a quei gendarmi che sono divenuti invalidi, diede occasione a discutere la domanda, se i gendarmi col soldo di ritiro secondo il regolamento italiano e passati a carico dell'Austria prima della pubblicazione di quella risoluzione sovrana possano aver diritto al pagamento successivo del soldo d'invalido accordato in forza della suddetta risoluzione.

In seguito di ciò la cancelleria aulica, la camera aulica e l'ufficio aulico di polizia di concerto col consiglio aulico di guerra stabilirono che ai gendarmi divenuti invalidi reali al servizio dell'Austria dopo la riorganizzazione della gendarmeria non si possa rifiutare il trattamento di competenza giusta la norma del 14 giugno 1820.

Di ciò si rende informato cotesto comando, coll'ordine di disporre che a quegl' individui di gendarmeria che passarono al soldo di ritiro

prima della suindicata epoca venga regolarmente assegnato il residuo di quella somma che dal giorno del loro ritiro si compete ai medesimi conforme alla suindicata sovrana risoluzione.

(N.° 98.) *Contegno da tenersi sui dubbj che potrebbero insorgere intorno alla qualità dei viveri forniti dagl' intraprenditori alle truppe in marcia ovvero ai trasporti militari di cavalli.*

13 ottobre 1821.

N.° 28161-4291 P. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regia cancelleria aulica riunita con dispaccio 19 settembre prossimo passato, n.° 26869-3085 ha partecipato che il consiglio aulico di guerra, previa intelligenza colla cancelleria suddetta, ha rilasciato ai comandi generali militari la quì annessa istruzione relativamente al contegno da tenersi in avvenire sui dubbj che potrebbero insorgere intorno alla qualità dei viveri forniti dagl' intraprenditori a delle truppe in marcia ovvero ai trasporti militari di cavalli.

In esecuzione degli ordini contenuti nel su riferito dispaccio il governo rende di ciò consapevole codesta imp. regia delegazione onde vi si sappia conformare, giacchè coll' esatta osservanza di questo metodo verrà posto freno ai disordini ed agli eccessi, e resterà così tutelato sì il vantaggio delle truppe che l' interesse dell' intraprenditore.

Milano, il 13 ottobre 1821.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

Copia d' un ordine del consiglio aulico di guerra diretto ai comandi generali militari di Lombardia, Venezia, Dalmazia, Austria interna, bassa Austria, Boemia, Moravia, Galizia e del Banato in data 9 settembre 1821, n.° 4456 A.

Si è dato più volte il caso che i comandanti di truppe in marcia, di rimonta o del treno hanno fatto delle lagnanze in causa della cattiva qualità di pane e foraggio somministrato dagli appaltatori subalterni, e che le autorità locali dichiararono ai medesimi che non abbiano alcuna influenza su questo ramo d' amministrazione.

Per ciò, e negando gli appaltatori essere i generi di cattiva qualità e non essendovi altra autorità superiore per decidere, i comandanti dovettero accettare per necessità quanto fu dato ai medesimi. Essi ne fecero rapporto ai rispettivi comandi; ma gli ordini dati per esaminare la cosa

erano cagioni di spese inutili, mentre non esisteva alcuna prova imparziale circa l' oggetto di fornitura.

Nel caso dunque che avessero luogo delle forniture non conformi al contratto conchiuso, si è risoluto, di concerto colla cancelleria aulica, la quale darà le opportune istruzioni ai rispettivi governi, che le autorità locali e particolarmente i commissarj delle stazioni di marcia riconoscano la qualità degli oggetti stati somministrati: e nel caso che coll' intervento dei periti trovassero i medesimi sani, il comandante riceverà la sua competenza, ma potrà pretendere che alcune razioni sieno poste entro dei sacchi per mandarle, sigillate da lui e dall' autorità suddetta, ed accompagnate da un rapporto, alla commissione locale dei viveri di quel circondario del quale fa parte questa stazione di marcia.

Nel caso poi che le autorità locali non trovassero i generi secondo la qualità richiesta, si atterrà alle rispettive istruzioni, cioè non provvedendo l'appaltatore degli altri generi, ne procurerà l' autorità locale a spese del medesimo. In questo caso l' appaltatore è in libertà di mandare nel modo suddetto alcune razioni all' ufficio del circondario per farle esaminare dalla commissione dei viveri, alla quale però restano risponsabili le autorità locali della loro decisione.

(N.° 99.) *Disposizioni per l'esecuzione del § 189 del codice civile riguardo alla tutela dei minori.*

16 ottobre 1821.

N.° 28018-2975 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Per determinare un modo uniforme di esecuzione del § 189 del codice civile universale in quella parte in cui nascendo il caso di dover destinare un tutore ad un minorenne legittimo od illegittimo, ingiunge ai magistrati politici ed eziandio ai capi delle comunità tanto secolari quanto ecclesiastiche di aver cura che ne sia informato il giudice, l'imperiale regio governo, sopra richiesta del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia in Verona contenuta nel venerato aulico decreto 5 settembre prossimo passato, n.° 2010-207 = 1730-203, comunicato con nota dell' imperiale regio tribunale d' appello generale 25 detto settembre, ha adottato le seguenti disposizioni, che si comunicano alle imperiali regie delegazioni onde col mezzo loro siano incaricate le autorità chiamate dalla legge a concorrere nel provvido scopo contemplato dal succitato § 189.

1. Primieramente si penetreranno ed avranno di vista le imperiali regie delegazioni, gli imperiali regj commissarj distrettuali, i capi dei comuni ed i parrochi che l' obbligo e l' interesse pubblico di conoscere l' esistenza dei minori cui convenga la destinazione del tutore sussistono e debbono adempirsi non ostante che i minori siano scarsi od affatto privi di patrimonio, perchè la vigilanza tutoria si estende ed agisce anche nei rapporti personali del minore in ogni atto che può interessarlo.

2. I signori podestà e deputazioni all' estimo dovranno formare nel termine di tre mesi l' elenco dei minori di età, quelli cioè che al tempo della ricevuta della presente circolare istruzione non abbiano compito l' anno ventiquattresimo e che siano orfani di padre naturale od adottivo, o rimasti privi della persona che gli aveva raccolti da qualche pubblico ospizio, che trovinsi in attualità domiciliati nel circondario comunale.

3. A tal uopo si gioveranno dei ruoli di popolazione e di quelli del passato stato civile, non che dei registri parrocchiali d'ogni epoca, ed altresì delle informazioni da assumersi dai detti ufficiali e parrochi.

4. Detto elenco, da compilarsi secondo l'annessa formola *A*, sarà firmato oltre dal capo

del comune, eziandio dal parroco o parrochi se ne esiste più d' uno in luogo, e verrà trasmesso alle imperiali regie delegazioni per quelle città che ne dipendono immediatamente, ed agl' imperiali regj commissarj distrettuali per le città e comuni che ne siano dipendenti, onde sia comunicato al rispettivo tribunale o pretùra.

5. Eguale notificazione si dovrà fare frattanto durante il trimestre e successivamente di caso in caso nel termine non più lungo di giorni dieci da quello della morte accaduta di un capo di famiglia che abbia lasciato figli in età minore, potendosi riunire nella stessa notificazione anche più persone dello stesso comune cui convenga contemporaneamente la destinazione di un tutore.

S' indicheranno altresì le morti tanto dei tutori che dei padri adottivi, specificando il caso se al figlio minore adottivo rimanga superstite il genitore o genitrice di nascita, avo od ava paterna o materna.

Finalmente verrà pur denunciata la morte di chi avrà ritirato qualche individuo dai pubblici ospizj o ne avrà assunta la tutela officiosa.

6. L' indicazione dell' anno, mese e giorno della nascita del minore e di quello delle morti de' genitori, tutori ed altri basterà tanto

nel primo elenco, che nelle successive denuncie che sia enunciata come desunta dai registri civici e parrocchiali, non dovendo la pubblica autorità estrarre ed unire *ex officio* le fedi rispettive se non sopra speciale domanda del giudice pupillare o di altra persona a ciò autorizzata.

Oltre di ciò si presteranno i suddetti podestà, deputazioni e parrochi a soddisfare l' autorità giudiziaria in quelle ulteriori ricerche e schiarimenti che si riferiscono alle nozioni contemplate nel suddetto elenco, ritenendosi dispensate le stesse autorità e parrochi dall' entrare in più ampie e minute indagini sulle disposizioni testamentarie e sullo stato dei patrimonj dei minori, sulle quali deve versare l' autorità giudiziaria in concorso delle persone risponsabili della sostanza e della custodia del minore; e soprattutto le autorità comunali si asterranno da ogni pratica portante erogazione di spese a carico del comune neppure in via di anticipazione (*).

Milano, il 16 ottobre 1821.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(*) Le disposizioni della presente circolare sono applicabili anche nei casi in cui esistono figli minorenni illegittimi.

A.

MODULA per notificare la morte di genitori che lasciano uno o più figli in età minore.

Morte di N. N. seguita nella città o comune di . . . nella casa n.° , . . nel giorno . . mese . . . . ed anno.	Numero de' figli lasciati in età minore, cioè al disotto di anni 24.	Condizione del defunto, se possiede o no fondi stabili, se avente stabilimento di commercio e sua qualità, se giornaliere agricoltore.	Se abbia lasciati congiunti dimoranti nella casa demortuaria od altrove nello stesso comune. (*)	A chi sia frattanto affidata la persona del minore o minori.

(*) *Se i congiunti fossero assenti o domiciliati fuori de' comune, si dovrà denunciare in quanto sia nota o probabile la loro esistenza in altri luoghi.*

NB. Eguale modula servirà per notificare la morte de' padri adottivi delle persone che abbiano ritirato qualche individuo dai pubblici ospizi od aventi in tutela un minore.

(N.° 100.) *Regolamento per le barche corriere permesse sui canali navigabili della Lombardia.*

22 ottobre 1821.

REGOLAMENTO

per le barche corriere permesse sui canali navigabili della Lombardia, approvato dall' eccelso imp. regio governo con venerato dispaccio 13 *settembre* 1821, *n.°* 11953-3165 C.

Art. 1. Le barche corriere permesse sui canali della Lombardia, detti *il naviglio Grande, il naviglio Martesana* ed *il canale di Pavia;* i luoghi delle rispettive loro stazioni; l' orario pei viaggi dai paesi di stazione a Milano e viceversa; i luoghi e tempi delle fermate, ed i prezzi pel trasporto tanto delle persone, quanto delle merci saranno determinati da analogo prospetto compilato dall' imperiale regia direzione delle poste.

2. La partenza delle barche corriere dai rispettivi paesi di stazione per Milano e viceversa si farà impreteribilmente nei giorni e nelle ore stabilite nel detto prospetto, non avuto riguardo alle intemperie, come pure allo scarso numero o totale mancanza delle persone.

3. Nei paesi ove vi sono più barche corriere i viaggi delle medesime si fanno per turno nei giorni e giusta l'orario indicato nel detto prospetto.

4. Non sono permesse altre fermate oltre quelle stabilite nel prospetto di cui sopra, nè è permesso di stazionare le barche corriere in luoghi diversi da quelli di pratica.

5. È proibito ai conducenti le corriere di attaccare alle medesime delle altre corriere, e meno delle barche di mercanzia sì cariche che vuote, dovendo ciascuna corriera fare il viaggio da sè.

6. Nei luoghi destinati all'imbarco delle persone non potrà stazionare che la barca corriera, cui spetta di partire per la prima, la quale sarà rimpiazzata dalla seconda barca che deve succedervi nel viaggio, e questa dalla terza, e così delle altre finchè tutte saranno partite. Mentre la corriera che deve partire è situata al luogo dell'imbarco, dovranno tutte le altre tenersi stazionate alla sponda opposta.

7. È vietato ai conducenti le corriere di Abbiategrasso e di Robecco di soffermarsi alla ripa di Castelletto non più di sette minuti, onde imbarcare le persone che ivi si trovassero già appostate per essere tradotte a Milano.

8. I conducenti le corriere stabilite sul naviglio della Martesana nel viaggio per Milano dovranno assolutamente proseguire il loro corso sino alla Gabella del sale fuori di Porta Nuova, nè per qualunque titolo potranno esonerarsi da questa pratica: come pure non potranno i detti conducenti nella loro partenza staccarsi dalla Gabella del sale più presto di un' ora e mezzo avanti l' *ave maria*.

9. Se per qualche circostanza straordinaria taluno dei conducenti la corriera dovesse recarsi a Milano colla propria corriera in una giornata fuori del suo turno, non potrà trasportare che le persone addette alla famiglia del noleggiatore della corriera. Nel ritorno poi non potrà partire da Milano che un' ora dopo la partenza di tutte le corriere che in detto giorno fossero in corso. Pei suddetti viaggi straordinarj non si ha diritto di godere del beneficio accordato dall' articolo 14.

10. Nessun barcajuolo o chiunque altro potrà navigare con barca corriera quando non sia munito di una speciale licenza rilasciata dall' imperiale regia direzione centrale delle poste.

11. Non si accordano patenti per barche corriere se non a quelli che giustificheranno

a) Con attestato delle autorità locali buona condotta e moralità;

b) Con certificati delle autorità giudiziarie della giurisdizione da cui dipendono, di non essere stati condannati per titoli criminosi, nè inquisiti e dimessi a processo aperto;

c) Con dichiarazione da ottenersi dall' imperiale regia direzione generale delle pubbliche costruzioni di essere stati riconosciuti idonei per condurre con sicurezza la barca, e che questa è stata giudicata avere la forma, le dimensioni, la solidità, comodità e decenza che sono necessarie per simili barche.

12. Le corriere tanto ascendenti che discendenti pel naviglio di Pavia dovranno essere tirate da due cavalli, i quali vadano sempre di trotto.

Le corriere discendenti dal naviglio Grande nelle tratte dalla cascina Zapoina a Boffalora, e da Castelletto d'Abbiategrasso a Milano dovranno essere condotte da un cavallo, il quale andrà sempre di trotto.

Nel risalire il naviglio stesso la corriera da Milano a Gaggiano potrà essere condotta da un sol cavallo.

Quelle di Abbiategrasso, di Robecco, di Boffalora saranno tirate da due cavalli, e la corriera di Turbigo dovrà essere tirata da due cavalli da Milano a Trezzano, e da tre cavalli da Trezzano al luogo dello sbarco in Turbigo.

Le corriere che discendono di giorno dal naviglio della Martesana per la tratta da Inzago a Milano saranno tirate da un cavallo che vada di trotto, e nel risalire il naviglio stesso le corriere saranno tirate da due cavalli, ad eccezione di quella di Gorgonzola e delle Fornaci, le quali potranno essere tirate da un solo cavallo.

13. Durante il corso del viaggio è proibito alle barche di arrestarsi, a meno che ciò non fosse per qualche bisogno grave o qualche accidente da giustificarsi, o si trattasse di approdare momentaneamente sia per raccogliere qualche persona che trovandosi lungo il cammino volesse discendere nella corriera, sia anche per dare assoluta sortita a taluna di quelle che si trovassero già nella barca.

14. Allorchè si trovassero all' ingresso delle conche una barca corriera ed una barca servente al trasporto delle merci, dovrà essere in preferenza accordato il passaggio alla prima: se però la lunghezza della barca da carico fosse tale che potesse capire nel catino della conca insieme colla corriera, in questo caso potranno passare tutte due nello stesso tempo, e ciò a giudizio del custode.

15. I custodi dei navigli non possono essere investiti del diritto di condurre alcuna corriera, nè possono aver alcun interesse o società coi conducenti approvati.

16. Entro il primo trimestre del 1822 volendosi rinnovare le attuali investiture delle corriere in attività, saranno tenuti i conducenti le medesime di presentare a questa imperiale regia direzione centrale delle poste entro il mese di dicembre p. v. le patenti originali delle concessioni state ad essi accordate, come pure gli attestati prescritti dall' articolo 11. Secondo poi le risultanze dei documenti presentati, la direzione centrale, previa convenzione sul servigio e contratto da stipularsi, rinnoverà le concessioni o ne toglierà l' effetto.

17. Mancando a' vivi alcuno degl' individui delle corriere in attività, i custodi sono obbligati di tosto ragguagliarne quest' imperiale regia direzione centrale delle poste.

18. Il diritto di patente per la condotta delle barche corriere si ritiene terminato col cessare del contratto che sarà stato stipulato colla direzione.

19. Mancando di vita l' investito della corriera, potranno durante il suo contratto continuare in esso gli eredi coll' assenso però della direzione delle poste, alla quale sono essi tenuti di darne parte immediatamente, e di presentare il soggetto munito dei ricapiti di cui all' art. 11, che debba sostenere il relativo servizio per essere da lei approvato. In ogni

caso però, pendente la nomina del nuovo conduttore, devono continuare provvisoriamente nell' esercizio della corriera gli eredi del defunto, ferma stando sempre la produzione dei certificati e dichiarazioni che si richieggono nei §§ *a*, *b* e *c* dell' art. 11.

20. I conducenti le corriere deggiono possedere la propria barca, nè possono servirsi delle corriere di un altro conducente senza la permissione della direzione postale, la quale a seconda dei bisogni e dei casi potrà aderire alla dimanda, e ne determinerà il tempo, rilasciandone apposite lettere di abilitazione.

21. Le barche corriere sono contrassegnate in fronte col numero loro attribuito, col nome del luogo della rispettiva stazione, e col nome e cognome del conducente; il tutto scritto con numeri e caratteri in nero abbastanza grandi e di bella forma.

22. Ciascuna corriera sarà condotta da due barcajuoli, ed avrà un garzone per ogni cavallo d' attiraglio. I barcajuoli dovranno essi pure produrre gli attestati e le dichiarazioni che ai §§ *a*, *b* e *c* dell' art. 11 si esigono dagl' investiti conducenti, onde poter essere approvati dalla direzione, ed ammessi all' esercizio.

23. Gl' investiti delle corriere sono tenuti di notificare immediatamente alla direzione

postale il nome e cognome degli attuali barcajuoli, producendo i rispettivi attestati e dichiarazioni voluti come sopra, riservandosi questa direzione di escludere quelli fra essi barcajuoli che non avessero i requisiti sopra richiesti.

Una tale notificazione dovrà parimente farsi da essi conducenti ogni volta che occorressero dei cambiamenti nel personale suddetto.

Nel caso poi di malattia di alcuno di essi barcajuoli i conducenti le corriere si concerteranno col custode della linea pel soggetto da sostituirsi interinalmente, il quale abbia i requisiti di cui sopra.

Gl' investiti delle barche corriere ed i barcajuoli di servizio sono risponsabili della sicurezza e del buono stato degli effetti loro consegnati, come pure sono tenuti di rendere avvertiti i viaggiatori dei pericoli ai quali per inavvertenza si esponessero.

24. È proibito d' ingombrare il casello della barca con derrate e merci, a riserva degli equipaggi ordinarj dei viaggiatori. Anche nella parte anteriore e posteriore della barca non si possono collocare derrate e merci, a meno che non vi possano capire senza incomodo de' viandanti. È pure vietato il trasporto di pellami verdi e di altri oggetti che fossero d' incomodo pel loro fetore. I viaggiatori po-

tranno seco condurre i cani loro appartenenti, coll' obbligo di tenerli assicurati fuori del casello e custodirli con diligenza. È però proibito il trasporto di qualunque altro bestiame, ad eccezione dei cavalli destinati per l' attiraglio della corriera, i quali si potranno tenere dalla parte della prora, e non altrimenti, purchè sieno bene assicurati e continuamente guardati.

25. Non è permesso ad alcun passeggiero o privato d' ingerirsi nella condotta delle barche corriere o nella guida de' cavalli.

26. I custodi de' canali sono incaricati *della* vigilanza per l' esecuzione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, come dell' osservanza di quanto loro rispettivamente concerne. I conducenti le suddette corriere ed i barcajuoli di servizio sono tenuti di prestarsi senza eccezione alle ricerche dei medesimi custodi, riferibilmente alla condotta, qualità, ecc. delle barche, con obbligo a questi ultimi di fare rapporto a questa direzione d' ogni circostanza relativa per quelle provvidenze che si esigessero.

27. Nel caso di pericolo, come all' articolo precedente, se i custodi incontrassero degli ostacoli nelle provvidenze proposte, sia per parte dei conducenti le corriere, sia per parte dei barcajuoli, invocheranno l' assistenza

delle autorità locali ed anche dei posti di finanza, che occorrendo presteranno la forza armata.

28. Riguardo alla mercede che deve pagarsi tanto per le persone, quanto per le merci, dovranno osservarsi le tariffe pubblicate col mezzo dei relativi speciali avvisi. Saranno pure tenuti gl' investiti delle barche corriere all' osservanza delle leggi e discipline di posta, di finanza e di polizia in punto ai passeggieri ed alle merci che traducono.

29. Non potrà pretendersi una mercede diversa da quella stabilita dalle tariffe, nè altro compenso per qualunque siasi titolo, e nemmeno per quello del fuoco nell' inverno.

30. Non potrà neppure pretendersi compenso alcuno dal viaggiatore che porta seco un piccolo involto, il di cui peso non superi le libbre 5 grosse di Milano, pari a chilogrammi 3. 81. Potrassi però esigere la mercede in ragione di tariffa, qualora la valigia o l' involto eccedesse il peso succennato.

31. In ciascuna barca corriera si dovranno tenere esposti alla vista de' viaggiatori il presente regolamento e gli avvisi portanti l' orario della partenza e le tariffe per le barche corriere.

32. Sono confermate tutte le discipline in corso in materia di navigazione, ove non sieno in opposizione al presente regolamento.

33. I proprietarj o conduttori le barche corriere che contravvengono agli articoli 6, 8; 9, 12, 13, 19, 20, 23, 27, 29, 30 e 31 incorrono nella multa di lire venti; quelli che contravvengono agli articoli 2, 4, 5, 7, 10, 22 e 24 incorrono nella multa di lire cinquanta.

La multa si paga alla cassa postale per ciascuna contravvenzione, oltre l'obbligo della reintegrazione di ogni danno ne fosse derivato, ecc.

34. In caso di recidiva i proprietarj o conducenti le corriere saranno sospesi dal loro esercizio per quel tempo che sarà determinato dalla direzione secondo la circostanza de' casi e la qualità delle mancanze, ed anche interdetti.

35. I custodi dei canali e chiunque altro a ciò debitamente autorizzato dalla superiorità sono tenuti ad estendere o fare stendere il processo verbale delle contravvenzioni firmato da essi e da due testimonj presenti, e spedirlo alla direzione postale prontamente per le relative disposizioni.

36. La direzione sui detti processi verbali, sentito chi occorre, pronuncerà la sua nozione, ed applicherà al contravventore la competente multa da esigersi per mezzo dell' imperiale regia delegazione della provincia, salvo il ricorso in caso di gravame all' imperiale regio governo, ecc. ecc.

37. Il prodotto delle multe si applica per due terzi all' imperiale regio erario, e per un terzo ai custodi che avranno verificate le contravvenzioni.

38. Oltre gli obblighi derivanti a ciascun investito dal presente regolamento, saranno aggiunti in ciascun particolare contratto quegli altri patti, condizioni e reciproci correspettivi che convenissero alle particolari circostanze, non escluso l' incarico che potesse essere dalla direzione appoggiato a taluno dei conducenti le barche corriere, del trasporto delle valigie o mazzi contenenti le corrispondenze epistolari, o pacchi d' ufficio da un luogo all' altro, per dove fosse di passaggio o di servizio la barca corriera; ritenuto che senza tale speciale incarico non potrà veruna barca corriera portar lettere senza incorrere in contravvenzione, ed essere il conduttore della medesima assoggettato alle pene per ciò prescritte dai veglianti regolamenti.

39. Chi vorrà essere investito di una barca dovrà, oltre la produzione dei suddetti attestati e dichiarazioni, prestare alla direzione postale idonea cauzione per la somma di lire cento.

Milano, dall' imperiale regia direzione delle poste di Lombardia il 22 ottobre 1821.

SPECH.

(N.° 101.) *Trattamento per gl' individui militari facenti parte della commissione incaricata della definitiva accettazione dei coscritti.*

23 ottobre 1821.

N.° 27412-4159 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Venendo stabilita dal § 49 della sovrana patente 17 settembre 1820 una commissione in ciascuna provincia incaricata della definitiva accettazione dei coscritti, fu dal governo manifestato all' imperiale regio comando generale ritenersi che gl' individui militari di tale commissione abbiano a conservare durante la loro missione il proprio alloggio compreso nelle liste trimestrali, e che quindi nella piazza ove trovasi in commissione debba esser alloggiato colla competenza di un ufficiale di transito, e contemporaneamente venne interessato a far conoscere i suoi divisamenti sulla competenza passiva di tali spese.

L' imperiale regio comando generale suddetto convenendo in riguardo a trattare i suddetti militari come truppa di passaggio per ciò che concerne l' alloggiamento, ha

premesso che nulla occorreva pel commissario e pel medico, ricevendo il primo l'indennità d' alloggio, ed il secondo essendo alloggiato nelle caserme, e che quindi la cosa limitavasi al solo comandante, pel quale egli propose che qualora un ufficiale parta durante il trimestre per recarsi alla commissione d'assento, dovrà l' importo della sua indennità di alloggio essere compresa nel prospetto trimestrale d' alloggio: nel caso però che detto ufficiale restasse presso la suddetta commissione dopo spirato il trimestre, non potrà l'indennità d' alloggio essere calcolata a carico dell'erario militare, ma il comune potrà concertarsi col rispettivo comandante d'armi per conservare detto alloggio o per disporne ad altro uso.

Trovandosi regolare la suddetta massima, il governo, sentita anche l'imperiale regia direzione generale di contabilità, l' ha adottata, e quindi ne dà comunicazione a codesta imperiale regia delegazione provinciale per sua intelligenza e direzione ne' contingibili casi.

Milano, il 23 ottobre 1821.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(N.° 102.) *Istruzioni per le commissioni locali incaricate di sorvegliare alla consegna del pane al militare.*

26 ottobre 1821.

N.° 29694-4509 P. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

A fine di evitare le lagnanze e gli ostacoli che potrebbero insorgere nella consegna del pane al militare, e di scoprirne con prontezza i veri inconvenienti, l' imperiale regia aulica cancelleria riunita, di concerto coll' imperiale regio consiglio aulico di guerra, ha stabilita la norma che segue:

Tutti i membri della commissione locale nel luogo ove la commissione risiede, e nelle altre stazioni quegl' individui civili e militari ai quali spetta di sorvegliare l' adempimento dei doveri degl' intraprenditori per le somministrazioni militari dovranno riconoscere esattamente già alla prima consegna del pane se il grano abbia la stipulata qualità, se il pane sia convenientemente macinato e cotto, ritenendo sino alla prossima consegna una corrispondente provvigione di sei od otto pezzi

del pane avente le qualità stipulate nel contratto, onde poterne fare il confronto col nuovo pane; e qualora questo corrisponda al contratto, dovrà anche ritenersi un' eguale quantità del nuovo all' uopo di confrontarlo con quello della prossima consegna, seguitando in tal guisa a conservarsene fino al termine del contratto i campioni.

Il governo, in obbedienza agli ordini della prefata aulica cancelleria riunita portati dal suo dispaccio 2 cadente, n.° 25596-2953, rende di ciò partecipe cotesta imp. regia delegazione provinciale ond' essa abbia a conformarvisi.

Milano, il 26 ottobre 1821.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(N.° 103.) *Nel corpo dell' imp. regia gendarmeria dal sergente e maresciallo d'alloggio in giù è permesso di potersi ammogliare un individuo ogni sei; rispetto poi agli ufficiali superiori devesi mantenere in vigore la normale austriaca di cauzione del matrimonio.*

2 novembre 1821.

N.° 30567-4656 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. E. il signor conte di Sedlnitzky, presidente dell' imperiale regio dicastero aulico supremo di polizia, con dispaccio 4 ottobre p.° p.° ha notificato che S. M. I. R. si è degnata di risolvere che nell' imperiale regia gendarmeria dal sergente e maresciallo d' alloggio in giù possa ammogliarsi un individuo ogni sei; ma che rispetto agli ufficiali superiori del detto corpo debbasi mantenere in vigore la normale austriaca di cauzione di matrimonio, a riserva di quelli che avevano già contratto matrimonio prima che fosse applicata la detta normale agli ufficiali di gendarmeria.

Il governo comunica copia di tale dispaccio a codesta delegazione per sua intelligenza.

Milano, il 2 novembre 1821.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

Copia di dispaccio di S. E. il signor conte presidente dell' imperiale regio dicastero aulico supremo di polizia diretto a S. E. il signor conte di Strassoldo, ecc. ecc.

Intorno all' applicazione al corpo della gendarmeria lombardo della normale di cauzione in causa di matrimonio del 10 giugno 1812, sopra di che V. E. in riscontro del mio foglio 30 agosto 1819 sotto il 10 novembre anno stesso si compiacque di riferirmi il di lei savio parere, il consiglio aulico della guerra rassegnò a S. M. analogo rapporto, e la prelodata M. S. in data 3 settembre si è degnata di risolvere

Che nella truppa di gendarmeria dal sergente e maresciallo d' alloggio in giù possa maritarsi il sesto uomo (ossia uno sopra sei); ma che rispetto agli ufficiali superiori del corpo di gendarmeria, ad unica riserva di coloro che erano già maritati prima che il general comando lombardo avesse applicata agli ufficiali di gendarmeria la normale austriaca di cauzione di matrimonio per gli ufficiali, debbasi ulteriormente mantenere in vigore la normale succitata prescritta nell' imperiale regia armata.

Io non manco d' informare V. E. di questa sovrana risoluzione ad esito del di lei pregiato dispaccio summentovato, l' allegato del quale le ritorno co' miei ringraziamenti, perchè si compiaccia di dare in conformità di essa gli ordini necessarj, ecc.

Vienna, il 4 ottobre 1821.

Firmat. SEDLNITZKY.

(N.° 104.) *I carichi prediali da regolarsi coll'anno camerale e non più coll'anno solare.*

3 novembre 1821.

N.° 29623-4448 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Essendosi superiormente determinato che i carichi prediali dovessero essere regolati coll' anno camerale e non più coll' anno solare, fu disposto colla notificazione 4 novembre 1820 che lasciandosi sussistere per quell' anno il pagamento della quarta rata dei carichi a tutto dicembre, pel 1821 il pagamento per tutte le provincie della Lombardia indistintamente dei carichi regj dovesse essere di centesimi 12. 8. $^1/_3$, comprendendo così il periodo dal 1.° gennajo al 31 ottobre, con cui termina l' anno camerale.

Dovendo una tale disposizione osservarsi da tutti i contribuenti, dovranno i subeconomi attenervisi per l' amministrazione de' beneficj vacanti dotati di fondi e case.

Ella inviterà quindi i subeconomi a regolare nei conti delle loro amministrazioni de' beneficj vacanti pel 1821 i carichi prediali nella suindicata misura di centesimi 12. 8. $^1/_3$ a tutto ottobre, quantunque le rendite su cui cade un tale peso sieno calcolate come scadenti ad un'epoca più tarda, cioè al S. Martino.

Dovranno in conseguenza della premessa prescrizione avvertire i subeconomi che pel 1822 l'imposta prediale comincerà col 1.° novembre 1821 e terminerà col 31 ottobre 1822, e che un simile peso percoterà la rendita dell'anno 1822, e così per gli anni susseguenti.

Siccome poi non è ancora stato determinato che abbiasi a seguire per le imposte comunali la misura prescritta pei carichi regj, così sino a nuova disposizione dovranno i subeconomi ne' rendiconti calcolarle ad anno solare, cioè a tutto il 31 dicembre.

Nessuna innovazione dovrà farsi pei pesi di messe ed altre pie cause di simile categoria, e nei rendiconti delle relative amministrazioni dovranno quindi calcolarsi tuttavia le imposte ad anno solare.

Anche le fabbricerie dovranno sino a nuovo ordine continuare a calcolare le imposte nei rispettivi bilanci coll'anno solare, cioè sino al 31 dicembre.

Qualora per parte dei subeconomi insorgessero ragionevoli dubbj o si promovessero difficoltà per l'esecuzione della prescritta misura, se ne farà rapporto al governo colle osservazioni e col parere della regia delegazione.

Milano, il 3 novembre 1821.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(N.° 105.) *I rapporti e le insinuazioni concernenti i privilegi che s' invocano per invenzioni, ecc. non vanno soggetti al bollo, ritenute però in vigore le tasse portate dalla patente* 8 *dicembre* 1820.

3 novembre 1821.

N.° 30568-1967. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

In esecuzione dell' ordine portato dal dispaccio del 5 ottobre p.° p.°, n.° 2559-852 dell' imperiale regia aulica commissione di commercio si partecipa per propria norma ed intelligenza che i rapporti, come anche tutte le altre insinuazioni concernenti i privilegi che s' invocano dagl' individui per qualche nuova invenzione o perfezionamento non vanno soggetti al bollo; giacchè a tenore del § 18 della patente sovrana 8 dicembre 1820, fuori delle tasse di privilegio e delle competenze di spedizione di tre fiorini di convenzione, non che di altri 7 fiorini per ogni diploma di privilegio e di competenza di bollo, non ha il privilegiato a pagare qualsivoglia altra competenza per la concessione del privilegio.

Vorrà quindi codesta imperiale regia delegazione provinciale scrupolosamente attenersi in simili casi alla presente prescrizione.

Milano, il 3 novembre 1821.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(N.° 106.) *Norme da osservarsi in tutti i casi di nomina d' impiegati in servigio promiscuo di più comuni.*

12 novembre 1821.

N.° 30251-3977 = 30250-3976 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

È insorto dubbio sul modo di calcolare i voti delle adunanze comunali nei casi di nomina d' impiegati in servizio promiscuo di più comuni, allorchè altri de' comuni associati hanno il consiglio, ed altri il convocato.

Il governo, viste le disposizioni contenute nella circolare 24 ottobre 1817, n.° 27672-4853, ha stabilite le seguenti norme, da osservarsi indistintamente in tutti i casi di nomina in servigio promiscuo di più comuni.

Ciascun comune ha una sola voce formata dalla pluralità dei voti degl' intervenuti alla adunanza del consiglio o convocato.

Il candidato che riunisce a suo favore la maggioranza delle voci è l' eletto.

Ne' casi di voci pari le adunanze ripetono lo scrutinio, e non ottenendosi tuttavia la preponderanza di voci, verrà questa determinata dal voto della congregazione provinciale.

Rimane fermo che una sola terna si forma d' accordo dalle congregazioni o deputazioni de' comuni interessati, le quali dovranno motivare la loro scelta non solo rispetto agli altri concorrenti, ma anche riguardo all' ordine col quale saranno collocati i proposti nella terna.

Insieme alla tripla si sottoporrà alle adunanze la nota di tutti i concorrenti corredata delle rispettive istanze.

Milano, il 12 novembre 1821.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(N.° 107.) *Discipline per gli esami semestrali nei ginnasj.*

15 novembre 1821.

N.° 31619-4674 P. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Essendosi rassegnato alla imperiale regia cancelleria aulica riunita gli atti del primo esame semestrale dei ginnasj di coteste provincie per lo scorso anno scolastico 1820-1821, ha ora la medesima comunicate le seguenti osservazioni:

« 1.° Per quegli scolari che nei costumi » conseguirono la seconda e la terza classe » dovranno indicarsene i motivi nell' ultima » rubrica del catalogo, ritenuto che la terza » classe in proposito esclude da ulteriore » continuazione degli studj.

» 2.° La ripetizione della medesima classe » nelle scuole, è permessa soltanto una volta, » e quegli scolari che dopo avere ripetuto » un corso non riportarono una classe mi- » gliore della terza, dovranno allontanarsi » dallo studio.

» 3.° Gli alunni a piazze gratuite nei » convitti perdono subito il beneficio di tali » piazze se non riportano che la terza classe, » ed a tal perdita soggiacciono pure quelli » che riportarono la seconda classe in due » consecutivi semestri.

» 4.° Ogni catechista dovrà dimostrare in
» un foglio ciò ch' egli ha insegnato in ca-
» dauna delle sei classi, e lo stesso far dovrà
» ogni professore relativamente alla propria
» classe.

» 5.° I cataloghi, come pure i prospetti
» delle materie insegnate dovranno essere
» assoggettati a questa parte ritagliati. »

Le si comunicano le premesse superiori disposizioni, e la s' incarica di disporne e di curarne l' esatta osservanza negli stabilimenti ginnasiali di cotesta provincia.

Nello stesso modo poi che colla fine dello scaduto anno scolastico hanno cessato gli aggiunti per l' insegnamento della matematica in tutti i ginnasj imperiali, debbono, giusta le disposizioni ora comunicate dall' imperiale regia cancelleria aulica riunita, cessare col corrente anno scolastico simili aggiunti anche nei ginnasj comunali.

Ella disporrà quindi perchè col corrente anno scolastico cessi l' aggiunto per le matematiche nei ginnasj comunali di cotesta provincia, e diffiderà i rispettivi professori ai quali spetta tale insegnamento, di assumerlo entro il termine sopra indicato, ed a suo tempo ella riferirà al governo l' adempimento della succennata superiore disposizione.

Milano, il 15 novembre 1821.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 108.) *Gl' interessi di mora devono essere versati nella cassa centrale contemporaneamente coi danari del rispettivo ramo.*

22 novembre 1821.

N.° 15238-4541. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie direzioni, alla cassa centrale ed all' imperiale regia prefettura del monte.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica con ossequiato dispaccio n.° 36874-1261 ha partecipato all' imperiale regio governo essersi dato il caso che un versamento d' interessi di mora ad una cassa centrale provinciale non venne il medesimo registrato come regolare versamento, ma bensì separatamente notato e quitanzato; ciò che deriva probabilmente da un' erronea interpretazione dei §§ 11 e 15 del regolamento a stampa 18 settembre 1819 sul particolare dell' incasso e della registrazione degl' interessi di mora.

Considerando quindi la prelodata camera aulica che col § 11 del regolamento succitato viene espressamente ordinato che non si debbano scritturare sotto alcun apposito articolo di giornale gl' interessi di mora, ma che si conservi per essi quello della rispettiva partita di rifusione, dal che ne nasce

naturalmente che gl' interessi medesimi di ritardo non devono venir separati dalle singole partite di rifusione, e nemmeno tolti ai rispettivi fondi e rami di finanza;

Considerando inoltre che la riunione voluta dal § 15 di tutti gl' interessi si riferisce soltanto a quelli che procedono dalle partite di rifusione, le quali appartengono immediatamente alle *casse nette*, e che sono nati dalle diverse fonti d' introito delle moltiplici rendite camerali a quelle appartenenti,

L' eccelsa camera aulica ha stabilito « che » gl' interessi di mora debbano essere versati » sempre contemporaneamente coi danari del » ramo rispettivo, e così pure registrati ed » anzi quitanzati sulla stessa ricevuta. »

E siccome gl' interessi di mora che provengono dalle rendite dei diversi rami soggetti ad una separata registrazione sono separatamente da essi conteggiati e notati; così anche siffatti interessi di mora devono essere versati sempre cogli altri introiti del ramo, e così quitanzati; giacchè diversamente un suddiviso versamento dei medesimi dai rami di finanza nella sezione prima della cassa centrale non farebbe che moltiplicare senza necessità le annotazioni sotto duplicati titoli, e difficoltare enormemente lo scontro delle contabilità liquidatrici.

Il governo perciò, in adempimento degli ordini della sullodata camera aulica, comunica a cotesta . . . . . le suespresse avvertenze e dichiarazioni in aggiunta al regolamento diramato con circolare n.° 12986-3536 del 1819, affinchè debbano servir di norma alle casse dalla medesima dipendenti.

Milano, il 22 novembre 1821.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 109.) *INCARICATE le imperiali regie delegazioni di partecipare al comando locale di piazza gl' impieghi che venissero conferiti ai militari pensionati in qualsisia ufficio civile o comunale.*

23 novembre 1821.

N.° $\frac{13321}{4127} = \frac{14479}{4515} = \frac{15298}{4801}$ C. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Perchè l' imperiale regio comando generale militare possa ricevere con sollecitudine ed esattezza la comunicazione degl' impieghi che de' militari pensionati venissero ad ottenere presso qualsisia pubblico ufficio civile anco comunale di codesta provincia, sarà cura

dell' imperiale regia delegazione provinciale di renderne d' ora innanzi informato il comando locale di piazza di mano in mano che ne pervenga notizia ad essa medesima, specificando al comando suddetto se l'impiego conferito sia provvisorio, temporario o stabile; se l' ufficio cui appartiene sia fra gli organizzati definitivamente in pianta austriaca, ovvero anch' esso tuttavia provvisorio; quale emolumento si trovi all' impiego medesimo annesso, ed a carico di qual pubblico corpo ove non ispettasse direttamente all' imperiale regio erario. Dovrà anco indicarsi il giorno preciso fino al quale egli avrà dichiarato di avere già esatte le decorrenze di questa.

Perchè l' imperiale regia delegazione possa essere in grado di fare regolarmente le predette comunicazioni, essa incaricherà tutti gli uffici da lei dipendenti di parteciparle con esattezza ad ogni analogo caso le notizie necessarie, e si rivolgerà anco alle autorità provinciali de' rami che da lei non dipendono, onde ottenere da esse quelle che riguardassero militari pensionati assunti ad impiego in uffici di loro rispettiva appartenenza.

Milano, il 23 novembre 1821.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.
N.° 5.

(N.° 110.) *Per le opere di acque e strade anche comunali, il di cui prezzo o annuo canone non oltrepassi la somma di lire 400, sia da ritenersi operativo da quì innanzi al pari di un atto formale di collaudazione il certificato dell' ingegnere direttore dei lavori.*

24 novembre 1821.

N.° 31973-5453 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Prendendo argomento da un caso particolare dell' appalto di alcune opere di sgherbamento di tenue entità, la direzione generale delle pubbliche costruzioni indotta da alcune considerazioni di economica e di buon servizio, e dal riflesso che gli sgherbamenti di pratica ai canali hanno luogo in epoche alquanto lontane da quella in cui si eseguiscono le periodiche visite semestrali di collaudazione delle opere d' acque e strade, e che quindi non potrebbesi approfittare dell' occasione di

tali visite per collaudare anche gli sgherbamenti, giacchè vi sarebbe l'inconveniente che l'ingegnere collaudatore non potrebbe verificare in modo assoluto se le erbe fossero state estirpate a dovere pel motivo che nel tempo intermedio tra l'estirpazione e la visita le stesse erbe avrebbero campo di riprodursi, ha proposto all'imperiale regio governo di richiamare in vigore a questo riguardo una disposizione di massima emanata dalla direzione generale delle acque e strade nel giorno 13 maggio 1815, la quale portava che quando consti all'ingegnere che le opere di tenue spesa siano state lodevolmente ultimate, in luogo di promuovere la visita formale di collaudazione, debba richiedere di tenere operativo il certificato di lodevole esecuzione dei lavori che viene emesso dall'ingegnere direttore dei lavori medesimi, e che serve d'iniziativa alla detta collaudazione. Nello stesso tempo poi si dimostrò persuasa la direzione della convenienza di estendere la succitata disposizione non solo agli sgherbamenti, ma ben anco alle altre opere d'acque e strade il cui prezzo od annuo canone fosse al disotto delle lire 400.

Presa in considerazione tale proposta della direzione generale delle pubbliche costruzioni, il governo l'ha riconosciuta opportuna specialmente per la ragione che siffatto provvedimento ove sia disciplinato nel modo che verrà prescritto, mentre raggiunge lo stesso intento cui mira il formale atto di collaudazione, e tende anzi a semplificare in alcuni

casi utilmente il metodo d' amministrazione, ottiene poi anche lo scopo di risparmiare al regio erario ed ai comuni ai quali può essere applicata questa norma nelle opere di grande valore che si fanno a carico di essi la spesa della missione apposita d' un ingegnere collaudatore che non risulta proporzionata, talvolta perfin maggiore del prezzo dell' opera da collaudarsi.

Per la qual cosa il governo dichiara che ove trattisi di qualsiasi opera d' acque e strade anche comunali, il di cui prezzo o annuo canone non oltrepassi la somma di quattrocento lire, sia da ritenersi operativo da quì innanzi al pari d' un atto formale di collaudazione il certificato dell' ingegnere direttore dei lavori, che chiamasi certificato iniziativo alla collaudazione medesima, e che comprova la lodevole ultimazione delle opere; ritenuto però che tale certificato debba in questo caso essere redatto in forma di processo verbale coll' intervento dell' appaltatore ed all' appoggio del capitolato d' appalto, come si pratica pel su citato atto di collaudazione.

La presente dichiarazione servirà di norma alle imperiali regie delegazioni provinciali nei casi contingibili.

Milano, il 24 novembre.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 111.) *Disposizioni onde poter ottenere dai conservatori delle ipoteche gli estratti dei registri delle ipoteche occorrenti nella procedura di concorso anche allorquando mancano i fondi onde pagarne le relative tasse.*

4 dicembre 1821.

N.° 10376. Decreto.

L' imp. regio tribunale d' appello generale a tutti gl' imperiali regj tribunali ed a tutte le imperiali regie preture delle provincie lombarde.

All' effetto di facilitare alle autorità giudiziarie ed ai difensori delle masse concorsuali l' ottenimento dei prescritti estratti dei registri delle ipoteche occorrenti nella procedura di concorso anche allorquando pel momento mancano i fondi onde pagarne le relative tasse e competenze, l' imperiale regio governo con sua nota del 19 novembre 1821, n.° 12977 dichiarò d' aver disposto che i conservatori delle ipoteche debbano prestarsi all' edizione dei ridetti estratti de' registri ipotecarj sopra requisizione delle competenti autorità giudiziarie, in cui sia espresso l' attuale difetto dei mezzi per pagarne le tasse, le quali verranno poscia, in tali casi, prenotate dall'ufficio delle tasse presso il giudizio innanzi cui ha luogo il concorso, e riscosse in seguito da chi di ragione in unione alle altre tasse e spese portate dagli atti giudiziali del concorso, e nei modi in proposito prescritti.

Nell'atto che il tribunale d'appello comunica queste disposizioni a tutte le autorità giudiziarie, s'incaricano le medesime di aver cura che venga fatto uso delle suddette requisizioni nei soli casi in cui sussista veramente il contemplato difetto de' mezzi necessarj per soddisfare le tasse al momento, e che ogni volta venga espressa una tale circostanza.

Milano, il 4 dicembre 1821.

PATRONI, PRESIDENTE.

(N.° 112.) *ISTRUZIONI agli ufficiali tassatori pel caso in cui le parti state assistite da patrocinatore facciano dimanda per la rifusione di tasse più pagate, ovvero per la restituzione di tasse percette sopra atti annullati.*

12 dicembre 1821.

N.° 11873. CIRCOLARE.

L'imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gli imp. regj tribunali di prima istanza, ed ai signori cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture.

Ogni qual volta le parti state assistite da patrocinatore facciano qualche domanda per

la rifusione di tasse più pagate, ovvero per la restituzione di tasse percette sopra atti annullati nel caso contemplato dalla circolare 5 giugno 1819, cioè che in seguito alla dichiarazione di nullità emessa dal giudice superiore abbia da succedere una nuova procedura giudiziaria, ella, prima di rimettere a questa imperiale regia direzione tali domande, esigerà dalla parte ricorrente che l'avvocato od il patrocinatore dal quale venne assistito concorra nella petizione col di lui assenso a tale domanda, come quello che per massima essendo ritenuto pel principale debitore delle tasse, e che in tale qualità di patrocinatore potendo essere impetito pel meno scosso, sarebbe in diritto di farsi rimborsare esso stesso il più pagato.

Sarà di lei cura di così eseguire e di riscontrare un cenno di ricevuta della presente.

Milano, il 12 dicembre 1821.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario*.

(N.° 113.) *A quale autorità spetti nelle pubbliche civili solennità il diritto di rappresentanza del sovrano, ed il posto che in esse le è assegnato.*

14 dicembre 1821.

N.° 34450-5251 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle delegazioni, al tribunale d'appello, all'ufficio fiscale ed alla direzione generale di polizia.

Si trasmette a codest . . . . per opportuna sua notizia e norma copia dell' aulico decreto 2 novembre prossimo scorso contenente la sovrana determinazione colla quale è piaciuto a S. M. di dichiarare a quale autorità spetti nelle pubbliche civili solennità il diritto di rappresentanza del sovrano, ed il posto che in esse le è assegnato.

Milano, il 14 dicembre 1821.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

N.° 31412-1490.

Sopra una controversia insorta tra il governo di Venezia ed il tribunale d'appello relativamente alle discrepanze tra la regia delegazione di Belluno e quel tribunale pel rango da occuparsi

dalle congregazioni provinciali nelle pubbliche funzioni, S. M. I. R. A. con venerata risoluzione 24 ottobre p.° p.° si è degnata di determinare quanto segue:

1.° Nelle pubbliche civili solennità il diritto di rappresentanza del sovrano è concesso in ciascun luogo soltanto alla prima carica politica ed al rispettivo corpo. Esso in conseguenza prende solo nelle processioni solenni il posto subito dopo il SS. Sacramento, e nella chiesa deve occupare nel presbiterio la piazza stabilita per la rappresentanza e ricevere gli onori ecclesiastici prescritti pel sovrano.

2.° I tribunali di giustizia e le altre autorità che devono essere invitate dalla rappresentanza politica prenderanno nelle processioni solenni il loro posto secondo il rango ch' esiste fra di loro ed immediatamente avanti il SS. Sacramento. Egualmente nella chiesa devono avere una piazza fuori del presbiterio, separata dalla rappresentanza politica, ma però conveniente ed adattata al loro rango.

3.° Le congregazioni provinciali avendo per capo lo stesso delegato, ed essendo incaricate di rami appartenenti all' amministrazione meramente politica, a grado che hanno il protocollo, la spedizione, la registratura comune colle delegazioni, e che staccate dal delegato o dal vicedelegato diverrebbero un corpo senza capo, dovranno nelle funzioni e nelle processioni solenni unirsi alle delegazioni.

Si comunica pertanto tale sovrana determinazione a codesto governo per opportuna norma.

Vienna, il 2 novembre 1821.

Firmat. GOESS.

(N.° 114.) *Metodo da osservarsi per gl' individui sostituiti ai coscritti legalmente assenti ed agli ammalati.*

28 dicembre 1821.

N.° 36246-5497 P. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Si comunica a cotesta imperiale regia . . . . una copia del decreto rilasciato dall' imperiale regio consiglio aulico di guerra in data 11 giugno anno cadente agl' imperiali regj comandi generali militari di Milano e di Padova relativamente agl' individui contemplati dalla sovrana patente 17 settembre 1820 al § 53, lettera *a* e *b*, che sono i sostituti dei legalmente assenti e degli ammalati riconosciuti tali in via regolare.

A norma di tale decreto dovranno i succennati individui, *eccettuato il caso che delle circostanze straordinarie rendessero assolutamente necessario di ritenerli subito pel servigio attivo*, congedarsi immediatamente dopo la loro accettazione, senza dare ai medesimi nè montura, nè danaro d' ingaggio, ed avranno da rimanere in congedo sino alla decisione della quistione, se i medesimi abbiano da prender parte all' attivo servigio militare o no.

I sostituti che verranno ritenuti pel servigio militare riceveranno il danaro d'ingaggio, la montura e tutti gli altri emolumenti.

Qualora poi questi sostituti a motivo che gli assenti o gli ammalati siano entrati nel reggimento dovessero rinviarsi a norma dei vigenti regolamenti, saranno muniti d'un semplice *certificato di rinvio*, e l'erario militare non potrà pretendere il risarcimento del danaro d'ingaggio e degli altri emolumenti forniti ai medesimi. Le relative spese di montura e di trasporto però dovranno a norma di quanto prescrive chiaramente il § 54 della sovrana patente essere risarcite al reggimento o corpo militare dall' erario civile oppure da coloro che avranno avuto colpa della illegale consegna di simili individui.

Quest'aulica cancelleria ha pure stabilito, di concerto col consiglio aulico di guerra, che ai sostituti rinviati ed a quegl' individui che furono consegnati illegalmente possa *computarsi nella loro futura capitolazione tutto quel tempo che hanno passato nell'attivo servigio del relativo reggimento o corpo sino al giorno del loro rinvio.*

Questo tempo sarà da notarsi esattamente nei certificati di rinvio. Il tempo passato dai sostituti rinviati fuori dell' attivo servigio in *puro congedo* non potrà però mai computarsi

nella futura capitolazione qualora i medesimi venissero chiamati dalla sorte in una leva posteriore.

L' imperiale regia cancelleria aulica riunita nel partecipare un tale decreto col dispaccio 3 cadente, n.° 34331-3848 avverte che essa si riserva di decidere, di concerto col consiglio aulico di guerra, sul modo col quale avranno a trattarsi gl' individui presentati in luogo dei legalmente assenti od ammalati, ma disertati nel frattempo che questi entrassero nel reggimento.

Milano, il 28 dicembre 1821.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

N.° 3848.

Copia di decreto del consiglio aulico di guerra ai generali comandi militari della Lombardia e degli stati veneti dell' 11 giugno 1821, K. 2164.

§ 1. I coscritti designati dalla sovrana patente del 17 settembre 1820, § 53, lettera *a* e *b*, cioè gl' individui sostituiti ai legalmente assenti ed agli ammalati come tali in via regolare riconosciuti in avvenire dovranno essere *congedati immediatamente dopo il loro assento (tranne i casi in cui circostanze straordinarie esigessero assolutamente di sottoporli tosto ad un servizio attivo)*, senza però fornir loro cosa alcuna nè di vestiario o di soldo d' ingaggio, e dovranno rimanere in *congedo* fintanto che sia stato deciso se abbiano da essere soggetti al militare servizio ovvero no.

Nella coscrizione di quest'anno essendo state ritenute immediatamente al servizio molte reclute appartenenti alla classe surriferita, caso che a norma del premesso paragrafo venissero rimandate, si dovrà lasciar loro, oltre il danaro d'ingaggio pagato loro, anche quegli effetti di vestiario che sono indispensabili per coprirsi; e sì l'uno che gli altri dovranno essere portati in ispesa per conto dell'erario.

La stessa cosa converrà osservarsi pel tratto successivo anche se tali sostituti nelle coscrizioni eventuali per cause imperiose non potessero venire interinalmente congedati e fosse riconosciuta l'assoluta necessità di ritenerli al servizio.

Rispetto però a tale indispensabile urgenza di ritenere cotali individui, bisognerà prevenirne ciascuna volta l'aulico consiglio di guerra. In quanto poi agli oggetti di vestiario da lasciarsi a tal gente all'atto del rinvio, converrà aver riflesso alla distanza della loro patria ed alla stagione in cui vengono rinviati.

Tanto si riscontra ai comandi generali ad esito delle loro ricerche fatte sotto il 25 p.° p.° K. 4262, perchè vi si conformino esattamente ed istruisca anche di conformità le autorità militari.

§ 2. Il generale comando della Lombardia ha pure interpellato se i coscritti lombardo-veneti, i quali entrarono al servizio in sostituzione dei legalmente assenti od infermi pure a dovere riconosciuti tali, e che in seguito vengono rimandati perchè rientrarono gli assenti e gli ammalati guarirono, abbiano a restituire l'intero uniforme ed il danaro d'ingaggio da essi ricevuto all'atto della loro accettazione, o se tutto questo debbasi loro lasciare, portandolo in ispesa a carico dell'erario.

(N.° 115.) *I vagabondi non muniti di passaporto da consegnarsi al militare a conto del contingente del distretto nel quale sono stati arrestati.*

28 dicembre 1821.

N.° 36561-5556 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L'imp. regia cancelleria aulica riunita con dispaccio 4 dicembre cadente, n.° 24055-2772 ha partecipato che da S. M. I. R. A. venne sancita per tutte le provincie austriache la disposizione in forza della quale tutti gl' individui vagabondi e non muniti di regolare passaporto debbono essere consegnati all' autorità militare e destinati a termini della sovrana patente di coscrizione 17 settembre 1820 a completare i reggimenti italiani, osservando però che gl' individui delle antiche provincie austriache scoperti nel regno lombardo-veneto come vagabondi e non muniti di regolare passaporto debbono essere consegnati al militare per essere accettati a conto dei rispettivi loro cantoni militari.

Questo regolamento dovrà avere il suo vigore fin tanto che sussiste la disciplina generale di consegnare i vagabondi al militare a

conto del proprio contingente; poichè nel caso contrario è detto che debbono rientrare in forza le leggi generali pubblicate riguardo agl' individui non muniti di regolare passaporto o siano vagabondi.

Si rimette pertanto a codesta imperiale regia delegazione copia del surriferito dispaccio per la debita esecuzione in quella parte che la riguarda.

Milano, il 28 dicembre 1821.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

N.° 24055-2772.

La disposizione proposta da quest' aulica cancelleria, onde tutti gl' individui vagabondi o non muniti di regolare passaporto possano essere consegnati al militare a proprio conto di quel distretto nel quale fossero arrestati, venne già sancita da S. M. per tutte le provincie austriache, e si avrà quindi da tenere in esecuzione anche nel regno lombardo-veneto sino ad altre relative prescrizioni.

La circostanza però che a norma della sovrana patente di coscrizione del 17 settembre 1820 gli abitanti del regno lombardo-veneto sono preferibilmente destinati a completare i reggimenti italiani ha determinato l' imperiale regio aulico consiglio di guerra, dietro i concerti presi con

quest'aulica cancelleria, a rilasciare l'opportuno ordine alle autorità militari, affinchè gl' individui lombardi e veneti riconosciuti tali con tutta certezza e consegnati al militare nella maniera suddetta dai dominj delle altre provincie austriache venissero dopo la loro accettazione trasferiti nei rispettivi reggimenti italiani.

In tal guisa verrà mediante la consegna di questi individui diminuito nella prossima leva il numero delle reclute da ripartirsi sul regno lombardo-veneto.

La succennata circostanza, dietro la quale non possono accettarsi nei reggimenti italiani se non che sudditi del regno lombardo-veneto, rende pure necessario che gl' individui delle antiche provincie austriache scoperti nel regno lombardo-veneto come vagabondi o non muniti di regolare passaporto vengano consegnati alla prossima autorità militare per essere accettati a conto dei rispettivi loro cantoni militari.

I molti tentativi di sottrarsi all'obbligo militare rendono necessario d' eseguire con tutto rigore la predetta massima.

Nel caso che nella persona d' un individuo nativo del regno lombardo-veneto e consegnato come vagabondo al militate in qualunque altra provincia si manifestassero delle particolari circostanze di famiglia degne d'essere prese in considerazione, o forse indicate dalle leggi stesse come motivi per procurare l' esenzione dal servizio militare, allora sarebbe cura del governo di rassegnarne la notizia di concerto col comando generale militare a quest' aulica cancelleria dopo l' arrivo d' un tale individuo nel rispettivo cantone militare per l'ulteriore deliberazione, in cui si procurerà da questa parte di convenire coll'aulico consiglio di guerra.

Ciò che viene significato a codesto imperiale regio governo per propria norma e direzione, ed affinchè comunichi a tutte le autorità subordinate il predetto regolamento, che avrà il suo vigore finattantochè sussiste la disciplina generale di consegnare i vagabondi al militare a conto del proprio contingente; poichè nel caso contrario avranno da rientrare in forza le leggi generali pubblicate riguardo agl' individui non muniti di regolare passaporto o siano vagabondi.

Vienna, il 4 dicembre 1821.

Firmat. GOESS.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.
N.° 6.

(N.° 116.) *Elenco delle patenti di privilegio accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni della sovrana patente* 8 *dicembre* 1820, *e diramate dal* 1.° *luglio a tutto dicembre* 1821.

N.° 17626-1087.

A *Carlo Kühle* falegname per anni cinque decorribili dal 4 giugno 1821, come dall' aulico dispaccio n.° 16760-950, per l' invenzione da esso dichiarata sua propria, la quale deve essenzialmente consistere nella costruzione di « un' arpa a pedali in un modo affatto nuovo, che » col mezzo di diverse particolari predisposizioni e » varj miglioramenti si distingue da tutte le arpe usate » negli altri stati e sinora conosciute tanto riguardo » alla durata, fermezza e forza del tuono, quanto pel » rinforzamento e pel più facile maneggio. »

N.° 17627-1088.

A *Nicola Scheiffer* carrozzajo in Vienna per anni cinque decorribili dal 4 giugno 1821, come dall' aulico dispaccio n.° 16762-952, per l' invenzione dichiarata sua propria, la quale ha essenzialmente da consistere in ciò « che le sue lanterne da carrozza ad uso di » olio spargono un lume molto forte, il quale per

„ essere mantenuto non ha bisogno di nessun ajuto
„ e di veruna pressione (come nelle lanterne del
„ lattonajo Probst), e che resta sempre eguale anche
„ durante il vento più forte, senza dipendere dalla
„ celerità e lentezza del moto della carrozza, quan-
„ tunque la direzione della medesima fosse obbliqua;
„ non avendo luogo nella detta invenzione la grande
„ forza del lume argantico, mediante il quale l' olio
„ diventa meno fisso e più liquido, poichè dietro
„ l' invenzione medesima non deve subentrare una
„ massa d' olio maggiore di quella che sia necessaria
„ per la regolare sussistenza del lume; nel qual modo
„ si previene pure l' inconveniente che il lume si
„ spegna a motivo dell' olio scolante, come succede
„ talvolta nelle lampade argantiche. Quest'invenzione
„ è applicabile per tutte le sorti di lanterne con
„ olio ovvero con ispirito di vino. „

N.° 18330–1116.

A *Lodovico Abèhing* fabbricatore di cotoni e meccanico di Berlino per anni cinque decorribili dal 4 giugno 1821, come dall' aulico dispaccio n.° 16761–951, pel miglioramento dichiarato di sua invenzione, il quale essenzialmente consiste in ciò „ che in vece del fin
„ quì usitato scanno da punzone per punzecchiare i
„ disegni sui cilindri metallici inservienti a stampare il
„ cotone ed orlarlo, con applicarvi all' estremità una
„ rotella da orlare, si è inventato un metodo migliore,
„ col di cui mezzo s' incidono e scolpiscono tali disegni
„ secondo la loro grandezza in 14 fino a 80 minuti nei
„ cilindri metallici, e con miglior successo ancora nei
„ cilindri concavi di rame, come si pratica generalmente
„ in Inghilterra. „

N.° 19198-1173.

A *Francesco Farkas* nobile di Farkassalva, avvocato fiscale per anni cinque decorribili dall' 11 giugno 1821, come dall' aulico dispaccio n.° 17891-1021, per esercitare l' invenzione da esso dichiarata sua propria, la quale consiste essenzialmente in ciò « che preservando » l' uomo dal capo fino ai piedi mediante un rivesti- » mento di metallo dalla pressione e dalla penetrazione » dell' acqua, possa immergersi anche nelle acque di » maggior profondità per intraprendere sotto le mede- » sime senza affanno e senza interruzione durante » giorni interi quasi ogni sorta di lavori. »

N.° 20015-1241.

A *Giovanni Jaege* dottore di medicina e fisico della città di Nikolsburg in Moravia per anni cinque decorribili dal giorno 15 giugno 1821, come dall' aulico dispaccio n.° 18430-1051, per una nuova sua invenzione, la quale consiste essenzialmente « nella fabbricazione di un buon » aceto dalle patate, il quale offre un grande profitto » principalmente per la classe indigente a motivo del » molto miglior prezzo del medesimo in confronto di » ogni altro aceto di vino e di frutta, ed a motivo » della sempre buona riuscita delle patate anche negli » anni cattivi. »

N.° 20016-1242.

A *Giovanni Resler* maestro di Passamanaro in Vienna per anni cinque decorribili dal 18 giugno 1821, come dall' aulico dispaccio n.° 18431-1052, pel nuovo miglioramento dal medesimo inventato, il quale consiste essenzialmente in ciò « che egli fabbrica sopra un telajo

„ ad uso di molino in dieci differenti disegni venti
„ delle solite misure di galloni da orlare di cui abbi-
„ sognano i tappezzieri, i quali riguardo alla loro qua-
„ lità non cedono minimamente ai galloni fabbricati
„ sopra i soliti telai a mano, e li superano per
„ l' equità del buon prezzo. „

N.° 20170-1250.

Al cavaliere *Marino Longo* di Venezia per anni dieci decorribili dal 4 giugno 1821, come dall' aulico dispaccio n.° 17283-975, per l' asserita di lui nuova invenzione consistente essenzialmente „ nel dare la roton-
„ dità ed il colore alle perle di vetro in una maniera
„ affatto diversa da quella finora usata e con un ma-
„ teriale del tutto differente. „

N.° 20466-1271.

Al cavaliere *Cristiano de Leitner* in Gratz ed al negoziante di quella città *Serafino Sartorj* per anni nove decorribili dal giorno 4 giugno 1821, come dall' aulico dispaccio 28 giugno n.° 16763-953, „ pel perfeziona-
„ mento del metodo di fabbricare i chiodi col mezzo
„ di macchine precedentemente introdotte dal proprie-
„ tario Schafzahl. „

N.° 20667-1287.

A *Giuseppe Knezaurch* per anni cinque decorribili dal giorno 25 giugno 1821, come dall' aulico dispaccio n.° 19147-1088, per esercitare l' invenzione da esso dichiarata sua propria, la quale consiste essenzialmente „ in un meccanismo col quale mediante un adattato

» uso del medesimo col mezzo di pinne elastiche pos-
» sono spingersi i navigli con poca forza anche contra
» il corso delle acque le più rapide. »

N.° 20668-1288.

A *Giovanni Andrea Scheller* per anni cinque decorribili dal giorno 25 giugno 1821, come dall' aulico dispaccio n.° 19291-1097, per una macchina da esso inventata « che sopra i soliti telai a catene si può
» fabbricare col mezzo d' una macchina appositamente
» inventata del *petinet* e dell' *antoilage* lavorato a
» disegni, simile tutt' affatto non solamente al *petinet*
» di *blonde*, ma anche al *petinet* stampato, ed essere
» quindi atto ad essere ripulito come il liscio. »

N.° 20671-1289.

A *Giustino Helfenberger* e *compagni* per anni cinque decorribili dal giorno 25 giugno 1821, come dall' aulico dispaccio 5 luglio p.° p.° n.° 19148-1089, per una nuova invenzione « d' un molinello a mano da scor-
» zare granaglie, che col mezzo della forza d' un solo
» uomo e coll' ajuto d' un ragazzo o d' una fanciulla si
» possono scorzare a mano senz' uso di pietra in un'ora
» (toltone il tempo occorrente per ripulire ed il
» crivellare) da un centinajo di spelta sessanta lib-
» bre di grano puro. Un simile molino, che è di
» molta durata ed abbisogna di piccolissime riparazioni,
» non costa più di 25 fiorini moneta di convenzione
» in circa, come quello anteriormente privilegiato. »

N.° 20709-1290.

Ad *Antonio Bevilacqua* già negoziante in Venezia per anni dieci decorribili dal giorno 2 luglio 1821, come dall' aulico dispaccio n.° 19807-1116, per la scoperta da esso dichiarata sua propria, la quale consiste essenzialmente « nel marinare i pesci col metodo usitato » nell' estero, quindi nell' arrostirli, friggerli e prepararli » in guisa che possono conservarsi per molto tempo. »

N.° 20710-1291.

A *Giambattista Beccaletto* per anni cinque decorribili dal giorno 2 luglio 1821, come dall' aulico dispaccio n.° 19616-1110, pel nuovo metodo di raffinare lo zucchero « col mezzo di una particolare scelta degl' ingre- » dienti occorrenti pel raffinamento, non che di una » apposita maniera di adoperarli si possono, mediante » un processo chimico più facile, più sollecito e meno » costoso, raffinare le comuni sorti di zucchero, di » maniera che sorpassano poi in bianchezza, gusto e » qualità senza pregiudizio della salute, anzi a suo » miglior vantaggio, tutti i soliti raffinàti finora co- » nosciuti. Coll' accennato metodo si acquista inoltre » una seconda bollitura, la quale produce, senza ulte- » riore schiarimento, una sorte di zucchero sufficiente- » mente buono e bello, e ne deriva pure il vantaggio » al fabbricatore che dopo l' acquisto dei primi mi- » gliori prodotti residua il siropo, lo zucchero ritiene » un permanente sapore aggradevole, e la massa di » zucchero non ha il color rossiccio solito ad intervenire » nei raffinati finora usitati. »

N.° 20711-1292.

A *Goffredo Liebelt* capomastro sellajo di Vienna per anni cinque decorribili dal giorno 29 ottobre 1820, come dall' aulico dispaccio n.° 19615-1109, per esercitare la sua invenzione di « nuove bussole a vite che impe- » discono le ruote di rimuoversi dalle assi delle car- » rozze o dei carri, con dei recipienti chiusi che con- » tengono l' untume per le medesime, ed in quello » di scerpe meccaniche movibili. Le prime sono di » gran vantaggio anche nei viaggi lunghi a cagione del » movimento più facile della carrozza, della conser- » vazione delle ruote e delle assi, come pure a motivo » del considerabile risparmio del materiale occorrente » per l'untume. I comodi poi provenienti dalle scerpe » movibili derivano dalla facilità colla quale il viag- » giatore può, strada facendo, rimuovere, e se fa d'uopo » anche ricollocare sollecitamente la scerpa, essendo » in tal guisa nella facoltà del medesimo di procurarsi » una libera vista e di guidare i cavalli da sè stesso » senza impedimento. »

N.° 21492-1335.

A *Federico Lafile* chimico distillatore ed a *Carlo Königshofer* ambidue di Gratz per anni cinque decorribili dal giorno 4 luglio 1821, come dall'aulico dispaccio n.° 20322-1147, per la scoperta da essi dichiarata loro propria, la quale consiste essenzialmente « nel far » distillare dalla feccia del vino senza commistione » di verun estraneo ingrediente il più forte aceto di » vino di particolare chiarezza. »

N.° 21493-1336.

Ai fratelli *Nani* di Bergamo per anni cinque decorribili dal giorno 2 luglio 1821, come dall'aulico dispaccio n.° 19808-1118, per l'esercizio dell'invenzione da essi dichiarata loro propria, la quale consiste essenzialmente « in una macchina destinata a filare la seta, » costrutta in maniera che con una sola stufa viene » ad un tempo riscaldata l'acqua in due caldaje, ciò » che produce un grande risparmio del materiale com- » bustibile. »

N.° 21494-1337.

A *Giuseppe Böhm* di Vienna per anni cinque decorribili dal giorno 9 luglio 1821, come dall'aulico dispaccio n.° 20521-1157, che consiste essenzialmente « che col » mezzo di un meccanismo applicato nel clavicembalo » si possono col solo movimento dei piedi senza l'ajuto » delle mani o di altra persona voltare sollecitamente » tanto in avanti che indietro a libero piacere i fogli » di un pezzo di musica spiegato sul clavicembalo » medesimo. »

N.° 22018-1370.

Ad *Enrico Spring* e *Carlo Emanuele Schaffler* domiciliati in Milano per anni cinque decorribili dal giorno 2 luglio 1821, come dall'aulico dispaccio 10 detto mese n.° 19617-1111, per una nuova macchina a torno per costruire le viti di legno.

N.° 23947-1527.

A *Schumann Francesco* per anni otto decorribili dal 21 novembre 1820, come dall' aulico dispaccio 6 agosto 1821 n.° 22651-1291, accordatogli sotto le condizioni, a norma, ecc. per l' invenzione da esso dichiarata sua propria, la quale consiste in ciò « che tre uomini » possono sminuzzare colla sua macchina senza veruna » difficoltà in un giorno trecento misure (*metzen*) di » paglia d'ogni sorta, e tagliare persino anche il foraggio » verde pel bestiame », con avvertenza che il concessionario ha dichiarato di volersi accontentare frattanto della durata di soli anni cinque.

N.° 23975-1532.

A *Spitzbarth Andrea* per anni cinque decorribili dal 30 luglio 1821, come dall'aulico dispaccio 7 agosto detto anno n.° 22707-1296, accordatogli sotto le condizioni, a norma ed esercibile in tutta la monarchia austriaca per l' invenzione da esso dichiarata sua propria, la quale consiste nell'avere scoperta « la massima veemenza di rotazione nelle macchine, ed una » macchina a ruote ad uso di strettoja, di leva, di » tiratore ed anche di motore per ogni sorta di molino, » applicandovi la suddetta forza, per cui questa macchina, essenzialmente differente dagli strettoi idraulici » a vite, può venir messa in movimento da una sola » persona, esercita nella sua massima azione una pressione di varie migliaja di centinaja e non occupa grande spazio. Si sconnette facilmente, e si può applicare » specialmente 1.° come strettojo in molti rami d'arte

„ tecnici ed economici; 2.° come macchina di leva o
„ di uratore, come per tirare carri da trasporto, barche
„ contr'acqua, e per levare a piacere grossi carichi di
„ parecchie migliaja e centinaja; 3.° come forza e mac-
„ china motrice per dare il moto ad ogni sorta di mo-
„ lini. „

N.° 25135–1593.

A *Burha Carl'Antonio*, *Giovanni* e *Luigi* fratelli di Praga per anni quindici decorribili dal giorno 5 agosto 1821, come dall' aulico dispaccio 18 detto mese n.° 23989–1377, loro accordato sotto le condizioni, a norma, ecc. per l'invenzione qui appresso spiegata e da essi dichiarata loro propria, la quale consiste
„ che dallo stesso ed unico prodotto indigeno si fab-
„ bricano in un tempo stesso nella medesima quantità
„ e buona qualità varj oggetti, cioè pasta d'avena col
„ mezzo di fermentazione, acido d'acquavite, di colore,
„ d'aceto e di ferro nella stessa guisa che si possono
„ ottenere da un quantitativo eguale dello stesso pro-
„ dotto nelle maniere ordinarie di fabbricazione in cui
„ si richiedono i singoli articoli per sè soli; e con que-
„ sto metodo, oltre alla semplificazione che favorisce la
„ diminuzione del prezzo, vi si guadagnano almeno an-
„ cora due terzi del prodotto greggio che si può ado-
„ perare per altra guisa al comun bene, e sopra tutto
„ si può utilizzare, previa la separazione da farsi,
„ quanto va perduto nella fabbricazione ad uso d'in-
„ grasso per le gregge, pei bovini e pei suini. „

N.° 26613-1709.

A *Smania Giovanni* di Verona per anni cinque decorribili dal 12 agosto 1821, come dall'aulico dispaccio 18 detto mese n.° 25178-1416, esercibile in tutta la monarchia austriaca, accordatogli sotto le condizioni di cui sopra ed a norma come sopra pel miglioramento da esso dichiarato nuovo dei fornelli di riverbero ad uso delle fabbriche di sapone, il quale miglioramento consiste " nell'attivare con uno straordinario risparmio " di combustibili importante tre quarti della quantità " finora adoperata le caldaje destinate per la bollitura, " di modo che 50 ore bastano per compierne una, " mentre coi fornelli usati in Venezia da molti secoli " sono occorsi anche otto sin quindici giorni. "

N.° 26760-1718.

A *Demut Carlo* lattonajo per anni cinque decorribili dal 19 agosto 1821, come dall'aulico dispaccio 3 del successivo settembre n.° 25641-1439, accordatogli sotto le condizioni ed a norma, ecc., non che esercibile in tutta la monarchia austriaca per l'invenzione da esso dichiarata propria, la quale consiste " nella fabbrica- " zione di lampade ad uso di lustri che offrono un lume " grato e chiaro, e che possono applicarsi in tutte le " sale nella grandezza e forma occorrente. I cilindri " di queste lampade hanno la figura di candele, sono " provvisti di verricelli nascosti di lunga durata ed " assai semplici, che possono essere levati a piacere e " puliti senza la minima difficoltà, ed hanno il parti- " colare vantaggio di rendere superflui i vetri e le sotto- " tazze comunemente usitate, mentre esse al contra- " rio delle altre punto non permettono il filtrare delle " gocce, ecc. "

N.° 26871-1731.

A *Spamann Leonardo* di Vienna per anni dieci decorribili dal 19 agosto 1821, come dall'aulico dispaccio 3 del successivo settembre n.° 25642-1440, esercibile in tutta la monarchia austriaca, concessogli sotto le condizioni, a norma, ecc. per l'invenzione da esso dichiarata sua propria, la quale consiste « in una macchina » da poter forare e tagliare ad uso de' fabbricatori di » spazzole la madreperla e tutte le qualità di metalli » che servono alla fabbricazione delle spazzole con » maggior esattezza e più celeremente, senza aver d'uo- » po di compassare e misurare i fori e di tirare le linee » de' buchi sul rovescio delle spazzole. »

N.° 27049-1746.

A *Griller Giorgio* fabbricatore di seteria in Vienna per anni cinque decorribili dal 19 agosto 1821, come dall'aulico dispaccio 3 del successivo settembre n.° 25643-1441, esercibile in tutta la monarchia austriaca, concessogli sotto le condizioni di cui sopra ed a norma come sopra per l'invenzione da esso dichiarata sua propria, la quale consiste « che mediante un'organizzazione par- » ticolare dell'ordinario telajo, ed attaccando insieme » i cordoni si fabbricano dei nastri o fettucce di seta » di cotone, di lana e di filo elastiche, le quali sem- » brano perfettamente state unite coll'ago, e che a pia- » cere si possono guarnire con un fregio simile al ricamo » detto in tedesco . . . . . il di cui disegno e metodo » di travaglio è pure ritrovato del *Griller*. »

N.° 27360-1768.

A *Leonardi Giuseppe* e *Botta Felice* di Milano proroga per due anni del privilegio esclusivo loro accordato con sovrana risoluzione 19 agosto 1821, comunicata coll' aulico dispaccio 11 successivo settembre n.° 26399-1479, di potere cioè far uso in tutto il regno lombardo-veneto del metodo di perfezionamento da essi ritrovato per filare i bozzoli di seta col mezzo del vapore.

N.° 27726-1808.

A *Liebelt Goffredo* di Vienna per anni cinque decorribili dal 26 agosto 1821, come dall' aulico dispaccio 11 del successivo settembre n.° 26449-1480, concessogli sotto le condizioni, a norma ed esercibile in tutta la monarchia austriaca per l' invenzione di un meccanismo col mezzo del quale « i viaggiatori possono dal loro posto seduti fermare sull' istante ed » ovunque la carrozza anche di notte ed in qualunque » pericolosa situazione, quand' anche si rompessero le » catene applicate comunemente per arrestare le ruote, e nel tempo stesso possono staccare i cavalli » senza pericolo che questi s' inciampino nei tiranti, » ed impedire che ciò non ostante non possano fuggire, di modo che i viaggiatori sono in caso di poter continuare il lor viaggio. Quest' invenzione può » anche applicarsi nei tiri di quattro cavalli. »

N.° 2[illegible]1848.

A *Sochel Amadio* di Vienna per cinque anni decorribili dal 2 settembre 1821, come dall' aulico dispaccio 9 suddetto mese n.° 27313-1515, ad esso concesso sotto le condizioni, a norma, ecc., esercibile in tutta la monarchia austriaca per l'invenzione e miglioramento dichiarato suo proprio e nuovo, consistente in una macchina per tagliare la legna ad uso di tassello, la quale consiste « che mediante la preparazione » di un coltello con una semplice macchina tanto da » tronchi d' albero rotondi, quanto da panconi, per » larghi e forti ch' essi siano, tagliar si possono dei » tasselli piani e storti senza che acquistino delle » rotture od altrimenti danneggiati vengano anzi senza » smuovere il coltello, nè la macchina. In tal guisa » si ha il vantaggio che tagliando, nulla si perde del » legname e che si può tagliare il tassello nell' intiera » larghezza del pancone, cosicchè essendo questi lar- » ghi, con un tassello si potrebbe coprire o turare una » superficie larga due piedi ed anche più; e siccome » dai tronchi si possono tagliare i tasselli in rotondità » e quindi a piacere per la larghezza di più *klafter*, » per conseguenza si è in grado di tassellare anche » delle superficie grandi con un pezzo solo senza do- » verli congegnare e connetterli con molti di essi. »

N.° 28518-1849.

A *Stibolt Gaspare Enrico* tenente-colonnello danese per anni cinque decorribili dal 2 settembre 1821, come dall' aulico dispaccio 20 del suddetto mese

n.° 27400-1525, concessogli sotto le condizioni ed a norma come sopra, ed esercibile come sopra per l' invenzione da esso dichiarata sua propria, la quale consiste « nella costruzione di navigli tanto semplici » che doppj con pareti laterali interne paralelle, » i quali col medesimo peso di cui si caricano i » navigli quì in uso possono essere tirati contro » acqua mediante una forza molto minore e colla » stessa celerità, lo che è principalmente fondato sul » dividersi il *più* della resistenza dell' acqua unicamente » d' ambe le parti laterali del naviglio, come il *meno* » di questa resistenza si svolge unicamente sul fondo » ossia parte inferiore del naviglio, per cui devono » inoltre questi navigli essere muniti d' una doppia » armatura intieramente applicata in modo che non se » ne rompa la chiglia. »

N.° 29030-1867.

A *Kroegner* don *Giovanni Adamo* per anni cinque decorribili dall' 8 settembre 1821, come dall' aulico dispaccio 20 suddetto mese n.° 27402-1527, concessogli sotto le condizioni, a norma ed esercibile come sopra per l' invenzione di nuove stufe di volatilizzazione o fissazione generale, la quale consiste « nella costruzione » di forni e stufe generali di volatilizzazione e fissa- » zione, di cuocervi nel modo più opportuno la calcina » col carbon fossile, di cavare lo zolfo dai minerali, ecc., » e ciò con risparmio della metà del tempo e dei com- » bustibili, inoltre di trarre profitto mediante detti forni » da tutti i prodotti tanto fissi che volatili, ed in ispe- » cie di cavarne il borace; finalmente di combinare » con questi forni di nuova invenzione un naturale » sempre continuato soffiamento, il quale produce un

» movimento permanente e d' accordo con questo
» soffiamento, dall' acciajo e dal ferro fondere il così
» detto acciajo fuso all' inglese, come pure di guadagnare
» altri metalli raffinati e prodotti da nitrificazione. »

N.° 29031-1868.

A *Puthon Baroni Giovanni Battista* e *Carlo* per anni cinque decorribili dall' 8 settembre 1821, come dall' aulico dispaccio 20 detto mese n.° 27401-1526, ad essi concesso sotto le condizioni, a norma ed esercibile come sopra pel miglioramento dichiarato loro proprio, il quale consiste « che alla parte della macchina da filare
» vi si può collocare una specie di fuso servibile in
» più modi, il di cui scopo è che si ottiene una
» migliore qualità di filato ed una maggiore economia
» nel fabbricarlo. »

N.° 29527-1890.

A *Tavernig Giovanni* socio di *Lodovico Legnain* conciapelli in Lubiana per anni cinque decorribili dal 16 settembre 1821, come dall' aulico dispaccio 29 detto mese n.° 28370-1573, ad essi concesso sotto le condizioni, a norma ed esercibile come sopra per l' invenzione e pel miglioramento dichiarato loro proprio, che consiste « nel preservare la scorza di quercia (mate-
» riale occorrente per la concia delle pelli) in forma
» intiera dalla perniciosa influenza dell' atmosfera, e
» nel ridurla in pezzi più piccoli e sfilarla con una
» macchina a mano immediatamente avanti di metterla
» in opera, ciò che produce un risparmio sì dello stesso
» materiale che delle spese, e facilita nello stesso tem-
» po la concia. Egli è pure in istato di produrre me-
» diante delle caldaje a vapore una temperatura del

» materiale fluido favorevole alla concia, e ciò egual-
» mente con risparmio di tempo e di lavoro. »

N.° 29528-1891.

A *Ranch Francesco* di Vienna per anni cinque decorribili dal 16 settembre 1821, come dall'aulico dispaccio 29 detto mese n.° 28369-1572, concessogli sotto le condizioni, a norma ed esercibile in tutta l'estensione della monarchia austriaca pel miglioramento dei rasoi dichiarato di sua propria invenzione, consistente nel vantaggio « che portano i medesimi di poter ta-
» gliare la barba più compitamente e con maggiore
» facilità nelle cavità del volto e levarla ad un tempo
» in tutta la lunghezza del taglio, e ciò più presto
» che coi soliti rasoi. »

N.° 29529-1892.

A *Cochelet* cavaliere *Adriano Luigi* di Vienna per quindici anni decorribili dal 16 settembre 1821, come dall'aulico dispaccio 29 detto n.° 28371-1574, concessogli sotto le condizioni, a norma ed esercibile come sopra per l'invenzione da esso dichiarata sua propria, la quale consiste « nell'applicare il movimento
» cilindrico o siano le forze cilindriche ad una nuova
» macchina elicoindica trasversale per cimare i panni, i
» casimiri ed ogni altra stoffa di lana a piacere. L'in-
» ventore ha con ciò in iscopo di rendere più uni-
» versale l'uso della sua macchina per cimare già pri-
» vilegiata e diramare quanto più è possibile l'appli-
» cazione della forbice per traverso tra i fabbricatori
» di panno della monarchia austriaca. »

N.° 30437-1960.

A *Kubitschek Venceslao* e *Leos Carlo* per anni cinque decorribili dal 20 ottobre 1820, come dall'aulico dispaccio 4 ottobre 1821 n.° 28987-1610, loro concesso sotto le condizioni, a norma ed esercibile come sopra per l'invenzione da essi dichiarata propria, la quale consiste " in una macchina o torchio con cui possono " stampare sessanta fogli d'arme in un minuto ad uso " delle boette di tabacco, come a qualsivoglia altro " uso, di modo che sono in grado di vendere codeste " arme ad un prezzo in proporzione minore di quello " si possa ottenere col metodo sinora praticato. "

N.° 30985-1991.

A *Cochelet* cav. *Adriano* relativamente all'aulico decreto 29 settembre p.° p.° n.° 38371-1574, in protocollo di governo al n.° 29529-1892, stato compreso nell'elenco dello scorso mese di ottobre (si significa a codesto I. R. governo per le ulteriori sollecite disposizioni che S. M. si è degnata di fissare la durata del privilegio accordato al cavaliere di *Cochelet* ad anni quindici e non già cinque, come per uno sbaglio incorso nella nota dell'aulica commissione di commercio fu detto nel suddetto decreto).

N.° 30999-1994.

A *Carpani Domenico* e *Zappa Pietro* di Ponte, provincia di Como, per anni cinque decorribili dal 30 settembre 1821, come dall'aulico dispaccio 12 ottobre 1821 n.° 29740-1645, ad essi concesso sotto le condizioni,

a norma ed esercibile in tutta la monarchia austriaca per l'invenzione dichiarata loro propria e nuova, la quale consiste in ciò « che nella filatura dei bozzoli di seta » impiegano in vece della così detta croce o torta un » nuovo meccanismo, mediante il quale si guadagnano » i seguenti favorevoli risultati: cioè 1.° che si produce » una seta di miglior qualità, che può torcersi facil- » mente e non va soggetta a cali se non in una pro- » porzione della metà dei soliti; 2.° che la seta acquista » ogni preparazione occorrente per poterla torcere; » 3.° che la medesima comparisce subito torta; 4.° che » alla filatrice nasce pure un risparmio nel tempo ne- » cessario al lavoro. »

N.° 31116-1999.

A *Bernareggi Francesco* e *Charansonnay Guglielmo* di Milano per cinque anni decorribili dal 30 settembre 1821, come dall'aulico dispaccio 21 ottobre n.° 29741-1646, loro concesso sotto le condizioni, a norma ed estensibile come sopra per l'esercizio della scoperta da essi dichiarata nuova, introdotta dalla Francia nel regno lombardo-veneto e consistente che « mediante » la medesima vengono verniciati tutti i generi di » pelli in qualunque colore, che queste acquistano un » sufficiente lustro ed un bell'aspetto da ogni parte, e » sono pieghevoli senza pregiudizio della vernice. »

N.° 31289-2010.

Ad *Ehrenfeld Taddeo* di Vienna per anni due decorribili dal 30 settembre 1821, come dall'aulico dispaccio 12

del successivo ottobre n.° 29739-1644, concessogli sotto le condizioni, a norma ed estensibile in tutta la monarchia per l'invenzione da esso dichiarata sua propria, la quale consiste « in una macchina da se-
» minare il grano in un terreno a tal uopo preparato
» senza l'ajuto del bestiame da tiro, da cui si racco-
» glie non solo un moltiplice prodotto, ma il grano riesce
» inoltre più grosso e netto. »

N.° 31449-2014.

A *Mallat Anna* di Niholsburg per un anno decorribile dal 3 ottobre 1821, come dall'aulico dispaccio 21 detto mese n.° 30679-1692, accordatole sotto le condizioni, a norma ed estensibile come sopra per l'invenzione da essa dichiarata sua propria, la quale consiste « nella pre-
» parazione della concia del vino senza tela in cinque
» differenti maniere, ed unisce i vantaggi che toglie
» intieramente col mezzo di un ingrediente finora non
» impiegato a tal uopo l'odore cagionato dalla tela,
» oltre che produce la concia ad un prezzo la quarta
» parte minore del solito e di una qualità migliore. »

N.° 31821-2030.

A *Cattaneo Luigi* di Milano per anni cinque decorribili dal 14 ottobre 1821, come dall'aulico dispaccio 27 suddetto mese n.° 31145-1711, concessogli sotto le condizioni, a norma ed esercibile come retro per l'invenzione dichiarata sua propria, la quale consiste « in
» un meccanismo applicabile ai carri ed alle carrozze
» di qualunque specie tanto a due che a quattro ruote,

» col quale si ottiene un maggior sensibile risparmio
» nell' impiego della forza animale per far procedere
» sì gli uni che le altre in confronto del metodo finora
» usato. »

N.° 32005-2052.

A *Monecke* dott. *Sigifredo* per anni cinque decorribili dal 14 ottobre 1821, come dall' aulico dispaccio 27 detto mese n.° 31142-1708, concessogli sotto le condizioni, a norma ed esercibile come retro pel miglioramento dichiarato di sua invenzione, consistente
« nel formare cappelli di felpa di seta, sottoponendovi
» soltanto del panno fino ed una particolare prepara-
» zione chimica senza pappa, carta, paglia, legno o colla,
» di maniera che l' acqua non porta a simili cappelli il
» minimo pregiudizio, anzi dà loro un grado di maggiore
» elasticità, e quindi essi non aggravano la testa colla
» loro pressione. »

N.° 32099-2051.

A *Stenzel Giovanni Francesco* per anni cinque decorribili dal 15 ottobre 1821, come dall' aulico dispaccio 27 detto mese n.° 31143-1209, concessogli sotto le condizioni, a norma ed esercibile in tutta la monarchia austriaca per l'invenzione dichiarata sua propria
« di una macchina pneumatica in forma di molino a
» vento con vele movibili orizzontali, la quale macchina
» ha la preferenza sopra i soliti molini a vento, essendo
» servibile in ogni direzione del vento, perchè questo
» viene moderato dalla predisposizione applicata nel-
» l' interno della macchina, ed atta a fermarla e re-
» golarla. »

N.° 32101-2053.

A *Giurato Antonio* di Venezia per anni dieci decorribili dal 15 ottobre 1821, come dall'aulico dispaccio 27 detto mese n.° 31144-1710, concessogli sotto le condizioni, a norma ed esercibile come sopra per l'invenzione dichiarata sua propria, la quale consiste « nel » metodo veneto di raffinare lo zucchero conseguito » mediante alcuni nuovi mezzi e processi di operazioni » differenti da quelli finora adoperati, per cui coll'im- » piego opportuno delle specie occorrevoli si ricava con » una sola e meno dispendiosa principale operazione » dallo zucchero greggio un raffinato fino che può es- » sere pareggiato con qualsivoglia raffinato fino fore- » stiero. »

N.° 32441-2070.

A *Tettamanzi* ingegnere *Francesco* di Casatisma, stato sardo, per anni cinque decorribili dal 22 ottobre 1821, come dall'aulico dispaccio 31 detto mese n.° 31796-1735, concessogli sotto le condizioni, a norma ed esercibile in tutta la monarchia austriaca pel miglioramento dei molini da seta dichiarato suo proprio e che consiste « nella più facile e meno dispendiosa co- » struzione della macchina, nella molto minore spesa » nella manutenzione della medesima, nel miglior modo » con cui serve all'uso cui è destinata, e nel minor » consumo di seta nell'incannaggio. »

N.° 32859-2099.

A *Thurmer Giuseppe* maestro fabbro in Vienna per anni cinque decorribili dal 22 ottobre 1821, come dall'aulico dispaccio 31 detto mese n.° 31797-1739, concessogli sotto le condizioni, a norma ed estensibile come sopra pel miglioramento delle molle e la riunione di esse colle così dette *druckfedern* tanto intorno alle carrozze di città quanto di viaggio, il quale consiste:

« 1.° Che le carrozze riescono più durevoli, essendo
» esse meno esposte ad esser offese sulle strade cattive;
» 2.° Che vi si richiede meno forza per tirarle, ado-
» perandosi minor quantità di ferro, per cui la carrozza
» riesce più leggiera;
» 3.° Assicurano maggiormente contro il rovescio
» della carrozza;
» 4.° Che più facilmente si può far l'acquisto di
» simili carrozze, che in confronto delle solite sono a
» buon mercato, e particolarmente adoperandole in
» viaggio, possono i danni successivi essere più facil-
» mente rimediati senza il soccorso del fabbro ferrajo.
» D'altronde facilitano anche la manutenzione delle
» carrozze. »

N.° 33176-2114.

A *Mapelli Bernardo* di Bergamo per anni cinque decorribili dal 28 ottobre 1821, come dall'aulico dispaccio 8 del successivo novembre n.° 32467-1766, concessogli sotto le condizioni, a norma ed esercibile in tutta l'estensione della monarchia austriaca pel nuovo miglioramento ch'egli dichiara aver fatto nella

filatura della seta, consistente « in una macchina me-
» diante la quale e dietro l'uso di un solo fornello
» si riscaldano due caldaje, si ottiene una seta di mi-
» gliore impasto, del più bel colore ed in maggiore
» quantità; si risparmia una considerabile quantità di
» legna, e si può adoperare anche del carbon fossile
» senza che tramandi il ben che minimo odore. »

N.° 33886-2158.

A *Girard Filippo* conferma per anni dieci decorribili dal 7 dicembre 1819, di cui era stato privato e conferito all'imperiale regio consigliere Leopoldo Pausinger ed al meccanico Francesco Saverio Wurm, e ciò « inesivamente ad una nota dell'imperiale regia
» commissione di commercio del 5 novembre 1821,
» con cui viene significato a codesto imperiale regio
» governo e per l'ulteriore pubblicazione che dietro
» una querela presentata da Filippo Girard, e previo
» l'opportuno esame fu con sovrana risoluzione del
» primo suddetto mese a norma delle leggi dichiarato
» nullo il privilegio esclusivo accordato l'8 novembre
» 1817, intimato al governo in data 2 gennajo 1818
» n.° 17212-3778, al consigliere Pausinger ed al mec-
» canico Wurm per la fabbricazione di una macchina
» onde filare il lino. »

N.° 33916-2161.

A *Klein Ignazio* fante presso l'imperiale regio governo del Tirolo per anni due decorribili dal 28 ottobre 1821, come dall'aulico dispaccio 9 del successivo

novembre n.° 25597-1772, accordatogli sotto le condizioni, a norma ed esercibile in tutta l'estensione della monarchia austriaca per l'invenzione di un sapone ad uso di lavare fornito delle seguenti doti:

« 1.° Che contiene affatto nessuna materia corro-
» siva e nociva.

» 2.° Che può essere adoperato principalmente per
» lavare gli abiti da donna anche del colore più delicato,
» siano essi ricamati, guarniti o di varj colori, mentre
» adoperando soltanto l'acqua fredda toglie ogni spor-
» chezza ed ogni macchia, e ravviva la bellezza del co-
» lore, sebbene anche l'acqua calda massimamente nel-
» l'inverno non arreca alcun pregiudizio, e promuove
» anzi l'effetto del sapone.

» 3.° Che il medesimo pulisce la biancheria fina
» molto meglio di ogni altro sapone.

» 4.° Che è raccomandabile principalmente pei
» ricami e pei galloni d'oro e d'argento.

» 5.° Che toglie anche le macchie dagli abiti di
» panno e di seta, dando ad essi un nuovo aspetto.

» 6.° Che rende superflui il fiele di bue, le acqua-
» viti, i sali alcalini ed altri simili mezzi.

» 7.° Finalmente che può adoperarsi per lavare le
» mani, conservando coll'uso frequente del medesimo la
» finezza della pelle. Per l'impiego di detto sapone come
» mezzo per conservare la finezza della cute saranno da
» porre in rigorosa esecuzione le cautele già prescritte
» dall'aulica commissione di commercio a fine di assicu-
» rarsi che non vi sia frammischiato alcun ingrediente
» pregiudicevole all'umana salute. »

N.° 34611-2209.

Ad *Orrigoni Giorgio* negoziante in Genova per anni quindici decorribili dal 5 novembre 1821, come dall'aulico dispaccio 17 detto mese n.° 33302-1798, accordatogli sotto le condizioni, a norma ed esercibile come sopra per l'invenzione da esso dichiarata sua propria, la quale consiste " nel fabbricare carta colla sola paglia e foglie " senza concorso di colla, che è pure suscettibile di qua- " lunque scrittura o stampa, e che non è soggetta a " tarlo, per cui ridotta, come dietro esperimento, alla " debita bianchezza, molto adattato ne sarà l'uso negli " archivj, inoltre è maggiormente resistente all'acqua, " quindi utilissima per l'imballaggio specialmente della " seta e per formar cartoni. "

N.° 34622-2206.

A *Cochelet* cavaliere *Adriano* in Vienna per anni quindici decorribili dal 5 novembre 1821, come dall'aulico dispaccio 17 detto mese n.° 33301-1797, concessogli sotto le condizioni, a norma ed esercibile in tutta la monarchia austriaca per la macchina da lui inventata, la quale consistè in ciò che segue: cioè " d'applicare " il principio meccanico cilindrico ovvero le forme eli- " coide ad una nuova macchina detta *elicoido diagonale* " per cimare i panni ed ogni altra stoffa di lana, " come casimiro, ecc. Detta macchina opera per la " lunghezza della stoffa, per cui rappresenta essa la " combinazione della macchina longitudinale e traver- " sale stata privilegiata il 14 aprile 1818 ed il 16 " settembre p.° p.° Essa è simile alle dette macchine

» in quanto al moto dato ad uno o più cilindri; però
» ha quello di particolare ch'esso compisce il sistema
» d'applicare il principio elicoïdo alle diverse maniere
» di cimare di cui le stoffe di lana sono suscettibili. »

N.° 34895-2227.

A *Pachner* cavaliere *Giovanni Giuseppe* per anni cinque decorribili dal 13 novembre 1821, come dall' aulico dispaccio 22 detto mese n.° 33796-1830, concessogli sotto le condizioni, a norma ed esercibile come sopra per « l' invenzione d' una macchina atta alla fabbrica
» d'ogni sorte di carta senza l'ajuto di mano d'opera,
» in un modo col quale si può ottenere un foglio di
» carta della solita forma grande, di carta da cancel-
» leria asciutto per metà per l' uso della stampa e di
» quella da servirsene per iscrivere all' incontro intie-
» ramente asciutto, compresso, lisciato e collato nello
» spazio di dieci secondi. »

N.° 35190-2252.

A *Reyer* e *Schlick* raffinatori di zucchero in Wiener Neustadt, dimoranti in Vienna, per anni cinque decorribili dal 19 novembre 1821, come dall' aulico dispaccio 26 detto mese n.° 34209-1858, loro concesso sotto le condizioni, a norma ed esercibile come sopra per l'invenzione consistente « nel raffinare lo zucchero greggio
» secondo il metodo praticato in Amburgo, che accresce
» considerabilmente il prodotto del medesimo e per-
» feziona notabilmente lo zucchero nelle sue diverse
» gradazioni di raffinamento al di là di quello che si
» è fin qui potuto ottenere. »

N.° 35636-2278.

A *Viande Francesco*, svizzero, domiciliato in Milano, per anni otto decorribili dal 19 novembre 1821, come dall'aulico dispaccio 26 detto mese n.° 34208-1857, concessogli sotto le condizioni, a norma ed esercibile in tutta l' estensione della monarchia austriaca per la scoperta che essenzialmente consiste « nel ri-
» durre le pelli nostrane di montone e di capra quali
» si ricavano dal macellajo in marrocchini d' ogni co-
» lore all' uso di quelle di Ginevra, di Francia e
» d' Inghilterra. »

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

INDICE

DELLE MATERIE

contenute nella raccolta degli atti del governo e delle autorità giudiziarie ed amministrative dell' anno 1821, *divisa in due volumi.*

AB = AD	Volume.	Parte.	Pagina.
ABEHING Lodovico. V. *Patenti d' invenzione.*			
ACCADEMIE di belle arti. V. *Allievi delle accademie di belle arti.*			
ACETO da cavarsi dalle patate. V. *Patenti d' invenzione.*			
Dalla feccia del vino. V. *Patenti d' invenzione.*			
Da altri prodotti indigeni. V. *Patenti d' invenzione.*			
ACIDO di acquavite, pasta di avena, ecc.: possonsi estrarre dallo stesso prodotto indigeno, ecc. V. *Patenti d' invenzione.*			
Muriatico ossigenato. V. *Patenti d' invenzione.*			
ACQUAVITE a vapore. V. *Patenti d' invenzione.*			
ACQUE e strade: per le opere d' acque e strade anche comunali, il cui prezzo o annuo canone non oltrepassi la somma di lire 400, serve quind' innanzi come atto formale di collaudazione il certificato dell' ingegnere direttore dei lavori	II	2	337
ACQUE: rivestimento di metallo per immergersi nelle acque. V. *Patenti d' invenzione.*			
ADOZIONE: gli effetti della sovrana patente sulla coscrizione militare non saranno alterati in causa di adozione di figli nè per la famiglia dell' adottante, nè per quella dell' adottato . .	II	1	145

AG = AT	Vol.	Part.	Pag.
AGENTI comunali: gl' impiegati di quei comuni che hanno un ufficio proprio debbono essere considerati come stabili, a riserva però dell' agente e del cursore	I	2	19
ALLIEVI delle accademie di belle arti: quelli che avranno riportato i premj di prima classe non sono esenti dal servizio militare, ma possono essere rimpiazzati da altri individui a spese dello stato	II	1	98
ALLOGGI militari: i quartieri degl' inservienti degli ufficiali in guarnigione sono compresi negli alloggi di competenza dei rispettivi ufficiali.	I	2	42
ANTOILAGE e petinet: nuovo metodo per fabbricare dette stoffe. V. *Patenti d' invenzione.*			
APPALTI. V. *Contratti di appalto.*			
APPARATO chimico tecnico di *G. L. Uffenheimer.* V. *Patenti d' invenzione.*			
ARMI e munizioni da guerra: è proibita l'esportazione delle armi e munizioni da guerra pei principati di Moldavia e di Valachia	I	1	72
È esteso anche alla provincia della Servia il divieto tanto dell' esportazione quanto del transito delle armi e munizioni da guerra. . .	II	1	92
ARMI (porto d'): modo di procedere nelle cause per contravvenzione simultanea alle leggi sul porto d' armi e sulla caccia	I	2	54
ARPA a pedali. V. *Patenti d' invenzione.*			
ARTI e commercio (tassa d'): epoca del pagamento della tassa personale e di quella d'arti e commercio per l' anno 1821	I	1	73
V. *Tasse.*			
ATTI giudiziarj: dell' intimazione degli atti giudiziarj nelle cause civili promosse avanti le autorità giudiziarie del regno delle due Sicilie contro i sudditi austriaci domiciliati fuori del medesimo	I	2	22
I decreti che annullano le sentenze e gli atti di prima istanza sono esenti da bollo . .	II	2	348

AT = BE	Vol.	Part.	Pag.
ATTI notarili. V. *Tasse notarili.*			
AUTORITA' giudiziarie: norme per regolare la spedizione delle requisitoriali dirette dalle autorità delle provincie ereditarie a quelle del regno d' Ungheria	I	2	127
AUTORITA' pubbliche: a quale spetti nelle pubbliche civili solennità il diritto di rappresentanza del sovrano, ed il posto che in esse le è assegnato	II	2	343
AVVOCATURA: a quali individui è permesso l'esercizio dell' avvocatura o del patrocinio	I	2	136
BAGNI: nuovo metodo per riscaldare l' acqua occorrente ai bagni. V. *Patenti d' invenzione.*			
BANCA nazionale austriaca in Milano: col primo maggio cessa l'istituto figliale di detta banca stabilito in Milano presso l' imperiale regia cassa centrale. Questa però continuerà per tutto il mese suddetto a cambiare le *banknoten.*	»	»	60
BANKNOTEN (cambio delle). V. *Banca nazionale austriaca.*			
BARCHE corriere: regolamento per le barche corriere permesse sui canali navigabili della Lombardia	II	2	308
BAUER Giuseppe: ottenne il privilegio di fabbricare e vendere con privativa delle candele di sego cerate	I	2	64
BAUSEMER Giovanni: gode privilegio pel nuovo miglioramento da esso introdotto nella macchina detta alla *Jaquart.* V. *Patenti d' invenzione.*			
BAYERLEITHNER Michele di Vienna: si pubblica la descrizione della fabbricazione dei sacchi senza cucitura col metodo da esso inventato .	»	»	15
BECCALETTO Giambattista. V. *Patenti d' invenzione.*			

BE = BU	Vol.	Part.	Pag.
BEER Guglielmo: gode del privilegio per raffinare gli zuccheri fini col metodo da esso inventato	I	2	90
BELLANDI fratelli di Pralboino: la loro fabbrica di merci di lino, lana e cotone fu dichiarata privilegiata	»	»	31
BENEFICENZA pubblica: disposizioni per la stipulazione dei contratti di livello degli stabili appartenenti agl' istituti di beneficenza pubblica	»	»	7
Agli stabilimenti è proibito di vendere medicinali per uso dei privati	II	2	281
BENEFICJ vacanti: non prestandosi gli eredi dei beneficj vacanti ad eseguire i risarcimenti verso il beneficio vacante, i subeconomi debbono farli eseguire d' ufficio	I	2	25
BEVILACQUA Antonio. V. *Patenti d' invenzione.*			
BIGLIARDO. V. *Palle da bigliardo.*			
BILANCI dei comuni. V. *Conti dei comuni.*			
BOHM Giuseppe. V. *Patenti d' invenzione.*			
BOLLO della carta. V. *Carta bollata.*			
Delle merci. V. *Merci non soggette a bollo.*			
Discipline da osservarsi onde cautelare l'apposizione del bollo alle merci di fabbricazione nazionale	II	2	145
BOZZOLI da seta: perfezionamento per filare i bozzoli da seta. V. *Patenti d' invenzione.*			
BURGER Matteo: gode del privilegio per le trombe di sua nuova invenzione onde estrarre doppia quantità d' acqua che colle trombe ordinarie	I	2	74
BURHA Carl'Antonio, Giovanni e Luigi fratelli. V. *Patenti d'invenzione.*			
BURKA Luigi. V. *Tichaczeck Giovanni.*			
BUSSOLE a vite. V. *Patenti d'invenzione.*			

CA	Vol.	Part.	Pag.
CACCIA: come si procede nelle contravvenzioni simultanee ai regolamenti sul porto d'armi e sulla caccia	I	2	54
CADEO Pietro di Chiari: la sua fabbrica in Chiari, provincia di Brescia, di opere di seta fu dichiarata privilegiata	»	»	9
CALDAJA per la fabbricazione dell'acquavite a vapore. V. *Patenti d'invenzione.*			
CAMERE notarili. V. *Tasse notarili.*			
CANALI navigabili: regolamento per le barche corriere sui canali navigabili	II	2	308
CANAPA, lino, ecc. V. *Dazj.*			
CANCELLIERE di casa, corte e stato. V. *Metternich principe Clemente.*			
CANDELE di sego cerate. V. *Patenti d'invenzione.*			
CANNA che si allunga e si accorcia per vedere in un molto spazioso orizzonte delle intere colonne militari a traverso anche di frapposti oggetti	I	2	75
CAPITOLAZIONE dei militari. V. *Disertori.*			
CAPPELLI: è accordata patente di privativa a *Giovanna Kissling* per la sua invenzione di fare dei cappelli di seta intrecciata	»	»	58
CAPPELLI di felpa: miglioramento di questa manifattura. V. *Patenti d'invenzione.*			
CAPRE: riduzione in marrocchini della pelle di capra. V. *Patenti d'invenzione.*			
CAPRINO (preture di): discipline per regolare la corrispondenza nei pieghi diretti alle preture di Caprino esistenti l'una in Lombardia e l'altra nel Veneto	»	»	80
CARCERI criminali. V. *Inquisiti criminali.*			
CARICHE di corte. V. *Metternich.*			
CARICHI prediali. V. *Imposizioni dirette.*			
CARPANI Domenico. V. *Patenti d'invenzione.*			
CARRI: nuovo meccanismo applicabile alle carrozze ed ai carri. V. *Patenti d'invenzione.*			

CA	Vol.	Part.	Pag.
CARRIAGGI di nuova invenzione. V. *Patenti di invenzione.*			
CARROZZE di nuova invenzione. V. *Patenti d'invenzione.*			
Miglioramento delle molle da carrozza. V. *Patenti d' invenzione.*			
V. *Carri.*			
CARTA bollata: col 1.° agosto prossimo è vietato di far uso di carta bollata di vecchia fabbricazione, la quale però sarà concambiata sino a detta epoca	I	1	74
Indicazione degli atti occorrenti ai pensionati per conseguire il pagamento delle rispettive pensioni, pei quali atti non occorre carta con bollo	»	»	69
Sono esenti dall' obbligo del bollo i certificati sanitarj con cui vengono accompagnati gli animali destinati al pascolo	I	2	45
Discipline sull' uso della carta bollata per gli atti riferibili alle tutele ed alle cure. . . .	»	»	103
I rapporti e le insinuazioni concernenti i privilegi che s' invocano per invenzioni, ecc. non vanno soggetti al bollo	II	2	328
CARTA (nuova macchina per fabbricare la). V. *Patenti d' invenzione.*			
CARTA e cartoni fabbricati coi ritagli di pelli. V. *Patenti d' invenzione.*			
CARTE di credito: norme pel rilascio delle carte di credito già insinuate all' imperiale regia commissione del debito pubblico, delle quali venisse chiesta la restituzione	I	2	26
CASA degl' invalidi in Padova. V. *Invalidi.*			
CASE da demolirsi pel pubblico servigio. V. *Fabbriche.*			
CASSA centrale: devono essere in essa versati gl' interessi di mora in un coi danari del rispettivo ramo	II	2	333
CATTANEO Luigi. V. *Privative.*			

CA = CO	Vol.	Part.	Pag.
CATTEDRE ginnasiali: i concorrenti alle medesime devono giustificare d' avere compiuto il corso degli studj filosofici	II	2	285
CAVALLI (trasporti militari di): discipline intorno ai viveri forniti dagl' intraprenditori ai trasporti militari di cavalli	»	»	300
È tolta la sospensione dell' estrazione e del transito dei cavalli a destinazione del regno delle due Sicilie, degli stati limitrofi e dei porti di mare dell' Adriatico e del Mediterraneo	II	1	78
CAVALLI (tassa): sono rimessi in vigore i diritti preesistenti al decreto 2 agosto 1811 relativamente alla tassa cavalli	I	2	13
CAUZIONI di matrimonio. V. *Gendarmi. Matrimonj dei militari.*			
CERTIFICATI d' ipoteche. V. *Ipoteche.*			
CHARANSONNAY Guglielmo. V. *Patenti d' invenzione. Bernareggi.*			
CHIMICHE preparazioni. V. *Patenti d' invenzione.*			
CHIODI: miglioramento nella fabbricazione dei chiodi). V. *Patenti d' invenzione.*			
CLAVICEMBALI. V. *Patenti d' invenzione.*			
Meccanismo che volta da sè i fogli della musica. V. *Patenti d' invenzione.*			
COCHELET cavaliere Adriano Luigi. V. *Patenti d' invenzione.*			
COLLAUDAZIONE di opere d' acque e strade. V. *Lavori d' acque e strade.*			
COLORI: è accordato privilegio a *Francesco Weickmann* per l' invenzione dichiarata sua propria di cavare senza bisogno di legna da una certa sorta di terra il color nero	»	»	101
COMANDI di piazza: si notificano ad essi dalle imperiali regie delegazioni provinciali gl' impieghi che venissero conferiti ai militari pensionati in qualsisia ufficio civile o comunale .	II	2	335
COMMERCIO: tassa d' arti e commercio. V. *Tasse.*			

CO	Vol.	Part.	Pag.
COMMISSARJ distrettuali: gli scrittori presso gli imperiali regj commissarj distrettuali sono esenti dal servizio militare	II	2	283
Le spese ch' essi incontrano per accessi al capoluogo di provincia in occasione della revisione ed approvazione delle liste e della presentazione dei coscritti sono a carico dell' erario	I	2	109
COMMISSIONE liquidatrice del debito pubblico. V. *Debito pubblico.*			
COMUNI: elenco dei comuni delle provincie lombarde ai quali è stato accordato il consiglio comunale perchè aventi un numero di estimati oltre i trecento	I	1	32
Condizioni e modalità per le sostituzioni alla rappresentanza nei convocati generali dei comuni	I	2	1
Pel compenso da accordarsi per le vetture sospese chieste dagli ufficiali nel caso di andata e ritorno nel giorno stesso viene determinato che l' indennizzazione pel ritorno sarà la metà di quella che viene corrisposta nell' andata	»	»	126
Diramazione del regolamento pei conti preventivi e consuntivi dei comuni	II	2	152
Sono esonerati da ogni spesa pel mantenimento dei pazzi poveri	»	»	282
Sono a loro carico le spese di allestimento delle scuole elementari maggiori	»	»	286
Ai comuni che mancano tuttora di una scuola elementare, e la cui spesa è a loro carico, è raccomandata l' attivazione della medesima	»	»	287
Norme da osservarsi in tutti i casi di nomina d' impiegati in servigio promiscuo di più comuni	»	»	329
Conferendosi impieghi comunali a militari pensionati, devono tali impieghi essere notificati ai comandi di piazza	»	»	335

CO	Vol.	Part.	Pag.
COMUNI (impiegati dei). V. *Impiegati comunali.*			
CONCORSI a cattedre: i concorrenti al concorso delle cattedre ginnasiali devono giustificare d'aver compiuto il corso degli studj filosofici	II	2	285
CONCORSO (procedura di). V. *Procedura.*			
CONDANNATI. V. *Inquisiti.*			
CONJUGI ebrei: discipline risguardanti il divorzio o la separazione dei conjugi ebrei quando entrambi od uno di essi sono passati alla religione cristiana	»	»	291
CONSERVATORI delle ipoteche. V. *Ipoteche.*			
CONSIGLI comunali: elenco dei comuni nelle provincie lombarde ai quali è stato accordato il consiglio comunale perchè aventi un numero maggiore di trecento estimati	I	2	32
CONTI dei comuni: si dirama il regolamento generale pei conti preventivi e consuntivi dei comuni	II	2	152
CONTRABBANDI: disposizioni riguardo alla procedura per le cause di contravvenzione alle leggi di finanza	II	1	103
CONTRATTI d'appalto: sono richiamate in osservanza le leggi ed i regolamenti già esistenti relativi ai contratti d'appalto per opere pubbliche	I	2	141
CONTRAVVENZIONI alle leggi di finanza: nuove disposizioni per la procedura nelle cause di contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti di finanza	II	1	103
CONVOCATI generali: delle sostituzioni alla rappresentanza nei convocati generali nei comuni. Condizioni e modalità	I	2	1
CONVOCATI comunali V. *Comuni.* Si attivano i consigli comunali stati sostituiti ai convocati generali degli estimati, ed è stabilito che una terza parte dei membri dei detti consigli possa esser presa fra gl'individui che abbiano un rilevante stabilimento d'industria o di commercio	»	»	32

CO	Vol.	Part.	Pag.
CORRISPONDENZA postale: discipline per rendere regolare la corrispondenza nei pieghi diretti alle due preture di Caprino	I	2	80
COSCRITTI: la consegna dei coscritti requisiti all' autorità militare avrà principio col giorno 21 del corrente mese	I	1	9
Sono condonate le tasse per titolo di coscrizione e le multe dei refrattarj che dall' anno 1806 al 1814 rimasero inesatte	I	2	4
Sono a carico dell' erario le competenze dovute ai commissarj distrettuali per accessi al capoluogo di provincia in occasione della rettificazione delle liste e della presentazione dei coscritti	»	»	109
Gli allievi delle accademie delle belle arti nel regno lombardo-veneto, i quali abbiano riportato il premio di prima classe, non sono esenti dal servizio militare, ma possono essere rimpiazzati da altri individui da arrolarsi a spese dello stato	II	1	98
Non saranno alterati gli effetti della sovrana patente sulla coscrizione in causa dell' adozione nè per la famiglia dell' adottante, nè per quella dell' adottato	»	»	145
Sono esenti dal servizio militare anche gli scrittori presso i commissarj distrettuali	II	2	283
Trattamento dei militari facenti parte della commissione incaricata della definitiva accettazione dei coscritti	»	»	320
Metodo da osservarsi per gl' individui sostituiti ai coscritti legalmente assenti ed agli ammalati	»	»	345
I vagabondi debbono consegnarsi al militare a conto del contingente del distretto nel quale sono stati arrestati	»	»	349
COSCRIZIONE militare. V. *Coscritti. Leva.*			
COSTRUZIONI pubbliche. V. *Strade.*			

CO = DA	Vol.	Part.	Pag.
COTONE: nuovo miglioramento del metodo di incidere i disegni servibili a stampare ed orlare. V. *Patenti d'invenzione.*			
CREDITORI: correzione al § 422 del regolamento giudiziario	II	2	297
CREDITORI austriaci. V. *Debito pubblico.*			
CREDITORI del monte. V. *Debito pubblico.*			
CROCI *pro piis meritis*: debbonsi restituire dopo la morte del proprietario	I	2	3
V. *Ordini cavallereschi.*			
CUCINA (vasellame da). V. *Patenti d'invenzione.*			
CURIE vescovili: tariffa delle tasse per le diverse spedizioni degli atti delle curie vescovili del regno lombardo-veneto	I	1	45
In quali casi i poveri sono dispensati dalle tasse curiali, e in quali loro venga solamente accordata la dilazione al pagamento	II	2	149
CURSORE ed agente comunale. V. *Impiegati comunali.*			
CZULIFFAY Gabriele: ottenne privilegio pel suo ritrovato di fabbricare con un nuovo metodo delle stufe da camera così dette *economiche*. .	I	2	142
DANNI ai fondi appartenenti alle fortificazioni militari. Multe ai danneggiatori.	II	1	146
Quelli cagionati dalle truppe austriache nell'ultima guerra contro la Francia dovranno essere compensati dai comandanti delle truppe che per ordine o per incuria gli avessero occasionati	I	2	97
DAZJ: i daziati degli articoli seguenti sotto le rubriche 1, 2 e 3 della tariffa 24 dicembre 1818 pel lino, canapa e loro manifatture sono da conteggiarsi e regolarsi sul peso lordo.	II	1	149
Tariffa per l'importazione ed esportazione del filugello filato	»	»	78
V. *Nitri. Seta. Filugello filato. Merci. Esportazione.*			

DE = DI	Vol.	Part.	Pag.
DEBITO pubblico: disposizioni per l'immediato soddisfacimento di quella parte del debito liquido ed inscritto a peso del monte già Napoleone che sulle basi dell'effettuato riparto resta a carico dell'Austria	I	1	51
Proclama della commissione diplomatica riunita in Milano portante i riparti e le conseguenti assunzioni delle alte sovranità pel pagamento del debito pubblico in esecuzione dell'articolo 97 dell'atto finale del congresso di Vienna 9 giugno 1815	»	»	59
Norme stabilite pel rilascio delle carte di credito già state insinuate all'imperiale regia commissione del debito pubblico, delle quali venga chiesta la restituzione	I	2	26
Se i creditori delle annualità 1814 e 1815 per rendite inscritte sul monte siano o no obbligati ad insinuare i loro crediti entro giugno prossimo all'imperiale regia commissione liquidatrice del debito pubblico	»	»	117
È accordata proroga a tutto dicembre 1821 ai creditori austriaci verso le amministrazioni centrali del cessato regno d'Italia per l'insinuazione dei loro crediti alla commissione liquidatrice del debito pubblico del regno lombardo-veneto	II	1	86
DEBITORI d'imposte. V. *Esattori*.			
DECORAZIONI: debbonsi restituire anche le croci *pro piis meritis* dopo la morte del proprietario.	I	2	3
DEMUT Carlo. V. *Patenti d'invenzione*.			
DETZ e Strehle: godono del privilegio dell'invenzione loro propria, la quale consiste in una carrozza di tre o quattro ruote, la quale può essere posta in corso mediante un semplicissimo meccanismo.	»	»	130
DISERTORI: disposizione sul trattamento dei soldati del regno lombardo-veneto in caso di diserzione rispetto alla loro capitolazione . . .	»	»	111

DI = FA	Vol.	Part.	Pag.
DIVORZIO: disciplina in ordine al divorzio od alla separazione di conjugi ebrei quando ambi od uno di essi sono passati alla religione cristiana	II	2	291
DRUCKFEDERN: molle da carrozza. V. *Patenti d' invenzione.*			
EBREI. V. *Divorzio.*			
EDIFICJ da demolirsi per utilità pubblica. V. *Fabbriche.*			
EDITTALI processi. V. *Processi edittali. Tasse giudiziarie.*			
EHERENFELD Taddeo. V. *Patenti d'invenzione.*			
ELICOIDO diagonale: macchina per cimare i panni. V. *Patenti d' invenzione.*			
ESAMI semestrali nelle scuole. V. *Scuole.*			
ESATTORI (gli) dopo scaduto il loro contratto per compellere i debitori morosi al pagamento delle imposte arretrate devono far precedere l' avviso di diffidazione, come il primo atto facente parte all' esecuzione fiscale . .	I	2	114
ESPORTAZIONE. V. *Nitri.*			
ESPOSTI (figli): la trasmissione ora mensuale degli elenchi dei figli esposti levati dal luogo pio di S. Caterina alla Ruota in Milano dovrà farsi in avvenire di tre in tre mesi	»	»	52
ESTRATTI dei registri delle ipoteche. V. *Ipoteche.*			
FABBRICERIE. V. *Beneficj vacanti.*			
FABBRICHE privilegiate nazionali: è accordata patente d' imperiale regia fabbrica privilegiata allo stabilimento della ditta *Alessandro* e *Fausto* fratelli *Bellandi* di Pralboino, provincia di Brescia, di merci di lino, lana e cotone, con tutte le prerogative e diritti portati dal decreto 27 ottobre 1817	»	»	31

FA = GI	Vol.	Part.	Pag.
In che consiste il privilegio; discipline per ottenerlo	I	1	43
V. *Patenti d' invenzione.*			
FARKAS Francesco. V. *Patenti d' invenzione.*			
FIGLI esposti. V. *Esposti.*			
FILUGELLO: nuova tariffa per l' importazione ed esportazione del filugello filato	II	1	77
FINANZA: disposizioni per la circolazione interna con metodo uniforme tra le provincie lombarde e venete delle merci non soggette a bollo e di permessa introduzione	»	»	93
V. *Procedura nelle cause per contravvenzioni alle leggi di finanza.*			
FISCO: esecuzione fiscale contro i debitori di imposte. V. *Debitori d' imposte.*			
FONDI danneggiati. V. *Danni ai fondi, ecc.*			
FORBICI meccaniche. V. *Patenti d' invenzione.*			
FORO giudiziale: le norme portate dalla sovrana patente 29 agosto 1820 si estende anche al caso che venga opposta l' incompetenza giudiziaria	II	2	150
FORTIFICAZIONI militari: a quali multe vanno soggetti i danneggiatori dei fondi appartenenti alle fortificazioni militari	II	1	146
GALLONI: miglioramenti di questa manifattura. V. *Patenti d' invenzione.*			
GENDARMI: del trattamento dei gendarmi divenuti invalidi nel servizio	II	2	298
Matrimonj nei gendarmi. V. *Matrimonj.*			
GINNASJ: discipline per gli esami semestrali nei ginnasj	»	»	331
I concorrenti alle cattedre ginnasiali devono giustificare di avere compiuto il corso degli studj filosofici	»	»	285
GIRARD Filippo. V. *Patenti d' invenzione.*			
GIUBILAZIONI degl' impiegati. V. *Impiegati.*			

GI = GU	Vol.	Part.	Pag.
GIUDIZIO statario: schiarimenti relativi all' applicazione delle prescrizioni contenute nel codice penale in ordine al giudizio statario . .	II	1	82
GIURATO Antonio. V. *Patenti d' invenzione.*			
GIURISDIZIONE giudiziaria: metodo da seguirsi dalle autorità verso gli abitanti del confine militare nell' esercizio della giurisdizione civile e militare	»	»	100
V. *Foro giudiziale.*			
GIUSTIZIA civile e criminale: come debbesi contenere il giudice civile quando nel corso di una causa si manifestino indizj di un delitto o di una grave trasgressione politica	I	1	49
Modificazione al § 398 del codice penale, part. II, ed al 1340 del codice civile universale. Il risarcimento o l' indennizzazione dei danni anche nelle sentenze politiche è riservata alla parte danneggiata	»	»	6
V. *Tasse giudiziarie.*			
GIUSTIZIA criminale: della competenza del giudizio contro un inquisito per titolo criminale e per contravvenzione al precetto politico, portanti ambidue la pena del carcere	»	»	4
Quali sentenze da pubblicarsi in luogo pubblico, e quali nella sola residenza del giudizio criminale	»	»	70
V. *Giudizio statario.*			
GRANO (macchina da seminare il). V. *Patenti d' invenzione.*			
Molinello per iscorzare la spelta. V. *Patenti d' invenzione.*			
GRIFFITH Giulio: ottenne privilegio per la macchina a vapore da esso inventata per porre in moto i carriaggi, ecc.	I	2	57
GRILLER Giorgio. V. *Paenti d' invenzione.*			
GUARDIE sanitarie: *maximum* della paga da assegnarsi loro	»	»	85

GU = IM	Vol.	Part.	Pag.
GUERRA: danni cagionati dalle truppe nell' ultima guerra contro la Francia. V.' *Danni. Militari.*			
HAVERSCHILD Sebastiano: ottenne privilegio pel suo ritrovato di facilitare il taglio delle viti .	I	2	134
HECHL Antonio: gode del privilegio pel suo istromento nominato *physarmonica*	»	»	82
HELFENBERGER Giustino: gode del privilegio di fabbricare col nuovo metodo da esso inventato dei molini da macina	»	»	84
HELFENBERGER e comp.: ottennero privilegio per la macchina da essi inventata, che serve a scorzare colla mano e senza pietra circa sei centinaja di spelta al giorno	»	»	131
HÖNIGSBERG (di) Luigi: gode del privilegio per la macchina di sua nuova invenzione atta a conservare il vino, l' acquavite e l' aceto, e colmarne le botti	»	»	76
HUEBER Francesco: gode del privilegio per la nuova sua invenzione di predisporre anche l'interno delle caldaje per la fabbricazione dell' acquavite e dell' aceto con macchine a vapore	»	»	78
IMPIEGATI: gl' individui dipendenti dalla giurisdizione militare dimessi per delitto o per incapacità non potranno essere reimpiegati senza l' approvazione sovrana	»	»	5
IMPIEGATI comunali: gl' impiegati di quei comuni che hanno un ufficio proprio debbono essere considerati come stabili, a riserva però dell' agente comunale e del cursore	»	»	19
Gl' impiegati traslocati o promossi nelle provincie di Lombardia da impiego che già occupavano in altre parti dell' impero austriaco vanno soggetti alla ritenuta del 2 per 100 soltanto sulla parte di soldo al di là di quella che era annessa all' anteriore impiego .	»	»	59

IM = IN	Vol.	Part.	Pag.
In quai casi e sotto quali condizioni sono autorizzate le autorità a rilasciare agl' impiegati le copie dei decreti di nomina, certificati di servigi, ecc.	I	2	86
Delle competenze di quelli che venissero incaricati della sopravveglianza ai lavori stradali verificati colle spontanee contribuzioni dei privati	»	»	106
Viene estesa a tutti i governi la facoltà già attribuita ai due senati di finanza del regno lombardo-veneto relativa alle giubilazioni, alle rimunerazioni ed alla dimissione degl' impiegati	»	»	137
Norme pel compenso delle spese di viaggio agl' impiegati nel caso che debbano percorrere strade non postali, oppure andare per acqua sopra laghi e fiumi	II	2	295
Norme da osservarsi in tutti i casi di nomina d' impiegati in servigio promiscuo di più comuni	»	»	329
IMPIEGHI: devono essere dalle delegazioni provinciali notificati al comando locale di piazza gl' impieghi che venissero conferiti ai militari pensionati in qualsisia ufficio civile o comunale	»	»	335
IMPOSIZIONI dirette: gli esattori, scaduto il loro contratto, per compellere i debitori morosi per imposte arretrate debbono far precedere l' avviso di diffidazione, come atto primario per l' esecuzione fiscale	I	2	114
La tassa prediale, la personale e quella delle arti e commercio per l' anno camerale 1822 saranno percepite nelle misure attualmente in corso	II	1	97
Vengono d' ora innanzi regolate coll' anno camerale e non più coll' anno solare	II	2	326
INDUSTRIA. V. *Scoperte d' industria. Patenti d' invenzione.*			

IN = IS	Vol.	Part.	Pag.
INQUISITI criminali: gl' inquisiti nelle carceri criminali non debbono in verun caso ricevere, rispetto al vitto ed al letto, un trattamento più aspro di quello dei condannati .	I	2	30
INSERVIENTI militari. V. *Militari in guarnigione.*			
INTERESSI di mora: devono essere versati nella cassa centrale in un col danaro del rispettivo ramo	II	2	333
INTIMAZIONI. V. *Atti giudiziarj.*			
INTRAPRENDITORI di viveri, ecc. V. *Sussistenze militari.*			
INVALIDI: è ordinata l'erezione di una casa degl'invalidi pel regno lombardo-veneto nell' edificio di S. Giustina in Padova	I	2	81
Del trattamento de' gendarmi divenuti invalidi reali nel servizio	II	2	298
INVENZIONI e scoperte: descrizione della fabbricazione dei sacchi senza cucitura col metodo inventato da *Michele Bayerleithner*	I	2	16
Gli atti risguardanti i privilegi, che s' invocano per invenzioni, ecc., non vanno soggetti al bollo. Restano però in vigore le tasse stabilite nella sovrana patente 8 dicembre 1820 . V. *Patenti d' invenzione.*	II	2	328
IPOTECHE: si registrano agli uffici delle ipoteche le obbligazioni dei proprietarj di fondi o case che fossero assoggettati alla condizione di demolire senza indennizzazione alcuna le fabbriche costrutte con permesso governativo ogni volta che ciò venisse ordinato per pubblico bene	I	2	88
Disposizioni onde poter ottenere dai conservatori delle ipoteche gli estratti occorrenti nella procedura di concorso anche allorquando mancano i fondi onde pagarne le relative tasse .	II	2	340
ISTITUTI di beneficenza. V. *Beneficenza pubblica.*			
ISTRUZIONE pubblica: attivazione del regolamento relativo all' istruzione elementare	II	1	79

JA = LA	Vol.	Part.	Pag.
I concorrenti al concorso delle cattedre ginnasiali devono giustificare d'avere compiuto il corso degli studj filosofici . . . . . V. *Scuole elementari. Ginnasj. Studj privati.*	II	2	285
JAEGE Giovanni. V. *Patenti d'invenzione.*			
JAQUART: macchina detta alla *Jaquart.* V. *Patenti d'invenzione.*			
JOPPER Andrea: gode del privilegio esclusivo di fabbricare e vendere lame di ferro e di acciajo all'inglese asserite di sua nuova invenzione	I	2	62
KISSLING Giovanna: ottenne privilegio per la sua invenzione di fare dei cappelli di seta intrecciata	»	»	58
KLEIN Ignazio. V. *Patenti d'invenzione.*			
KNEZAURCH Giuseppe. V. *Patenti d'invenzione.*			
KÖNIGSHOFER Carlo. V. *Patenti d'invenzione.*			
KROEGNER don Giovanni Adamo. V. *Patenti di invenzione.*			
KUBITSCHEK Venceslao. V. *Patenti d'invenzione.*			
KÜHLE Carlo. V. *Patenti d'invenzione.*			
LAFILE Federico. V. *Patenti d'invenzione.*			
LAME di ferro ed acciajo. V. *Patenti d'invenzione.*			
LAMPADA a molle per carrozze. V. *Patenti d'invenzione.*			
LAMPADE. V. *Patenti d'invenzione.*			
LANTERNA da carrozza di nuova invenzione. V. *Patenti d'invenzione.*			
LAVORI di acque e strade: per le opere di acque e strade anche comunali, il di cui prezzo o annuo cannone non oltrepassa la			

LE = LU	Vol.	Part.	Pag.
somma di lire 400, varrà da quì innanzi al pari di un atto formale di collaudazione il certificato dell' ingegnere direttore dei lavori. V. *Acque. Strade.*	II	2	337
LEGALIZZAZIONI degli atti notarili: è ripristinata la tassa di lire 1. 50 per quelle da farsi dai presidenti e dai pretori, e di centesimi 50 per quelle riservate alle camere notarili ed ai loro presidenti	I	2	124
LEGNA in tasselli: macchina da tagliare la legna in tasselli. V. *Patenti d' invenzione.*			
LEGNAIN Lodovico. V. *Patenti d' invenzione.*			
LEITENBERGER Ignazio: ottenne privilegio per la macchina da esso inventata per istampare le stoffe di seta, di cotone e di tela	»	»	43
LEITNER (cav. Cristiano de). V. *Patenti d' invenzione.*			
LEONARDI Giuseppe. V. *Patenti d' invenzione.*			
LEOS Carlo. V. *Patenti d' invenzione.*			
LEPRE (pelli di). V. *Pelli di lepre.*			
LEVA militare nelle provincie di Lombardia per l' anno 1821: è determinata nel numero di 2584 coscritti . . . . . V. *Coscritti.*	II	1	150
LIEBELT Goffredo. V. *Patenti d' invenzione.*			
LIECHTENAUER Adamo: gode del privilegio per la sua scoperta del taglio delle stiappe di legno di faggio selvatico e di pino ad uso dei legatori di libri	I	2	99
LINO (macchina da filare il). V. *Patenti d' invenzione.*			
LINO, canapa, ecc. V. *Tariffe daziarie.*			
LIVELLI: discipline onde possano effettuarsi i contratti di livelli per gli stabilimenti appartenenti agl' istituti di beneficenza	»	»	7
LONGO Marino (cav.). V. *Patenti d' invenzione.*			
LUOGO pio di S. Caterina alla Ruota in Milano. V. *Esposti.*			

MA = ME	Vol.	Part.	Pag.
MACCHINE. V. *Patenti d' invenzione.*			
MADREPERLA (macchina per forare la). V. *Patenti d' invenzione.*			
MALLAT Anna. V. *Patenti d' invenzione.*			
MANGELKAMER Giovanni: ottenne privilegio pel miglioramento da esso inventato di fabbricare del vasellame da cucina e delle stufe resistenti al fuoco	I	2	123
MANIFATTURE. V. *Dazj.*			
MAPELLI Bernardo. V. *Patenti d' invenzione.*			
MARROCCHINI d' ogni colore. V. *Patenti d' invenzione.*			
MATRIMONJ: nel corpo della gendarmeria dal sergente e maresciallo d' alloggio in giù è permesso ad un individuo ogni sei di ammogliarsi; per gli ufficiali devesi tenere in vigore la norma austriaca di cauzione del matrimonio	II	2	324
MECCANISMO. V. *Patenti d' invenzione.*			
MEDICINALI: norme da osservarsi dalle autorità politiche e dagli uffici di finanza nei casi di contrabbando e di vendita illecita dei medicinali .	II	1	88
Gli stabilimenti di pubblica beneficenza non possono vendere medicinali per uso dei privati	II	2	281
MERCI: dazj d' entrata ed uscita del filugello. V. *Dazj.*			
È proibito di girare nei paesi soggetti al governo militare dei confini verso la Turchia con merci portabili di casa in casa	I	1	1
MERCI (bollo delle): come si cautela dal 1.° agosto anno corrente in avanti l' apposizione del bollo alle merci di fabbricazione nazionale .	II	2	145
MERCI non soggette a bollo: disposizioni per la circolazione interna con metodo uniforme tra le provincie lombarde e venete delle merci non soggette a bollo e di permessa introduzione	II	1	93

ME = MO	Vol.	Part.	Pag.
METTERNICH (principe Clemente di): si partecipa essere stata conferita al ministro di stato, di conferenza e degli affari esteri principe *Clemente di Metternich* anche la carica di cancelliere di casa, corte e stato	I	2	144
MILITARE. V. *Coscritti. Leva.*			
MILITARE giurisdizione. V. *Giurisdizione civile e criminale nel confine militare.*			
Gl' individui dipendenti dalla giurisdizione militare dimessi per delitto od incapacità non potranno essere reimpiegati senza l' approvazione sovrana	»	»	5
V. *Mogli ungheresi.*			
MILITARI: disposizione relativa al trattamento dei soldati del regno lombardo-veneto in caso di diserzione rispetto alla loro capitolazione .	»	»	111
I danni cagionati dalle truppe austriache nell' ultima guerra contro la Francia non dovranno essere compensati dal tesoro pubblico, ma dai comandanti delle truppe che per ordine o per incuria avessero occasionati tali guasti .	»	»	97
MILITARI in guarnigione: i quartieri per gl' inservienti degli ufficiali restano compresi negli alloggi di competenza de' rispettivi ufficiali .	»	»	42
MILITARI invalidi. V. *Casa degl' invalidi in Padova.*			
MILITARI (matrimonj dei) V. *Matrimonj. Cauzione del matrimonio.*			
MILITARI pensionati: gl' impieghi che venissero loro conferiti in qualsisia ufficio devono essere partecipati dalle delegazioni provinciali ai comandi locali di piazza	II	2	335
MILITARI fortificazioni. V. *Fortificazioni militari.*			
MILITARI trasporti. V. *Trasporti militari.*			
MINORENNI. V. *Tutele.*			
MISERABILI: prenotamento delle tasse giudiziarie. V. *Tasse giudiziarie.*			
MOGLI ungheresi nobili: a quale giurisdizione sono soggette	»	»	293

MO = OR	Vol.	Part.	Pag.
MOLDAVIA e Valachia: è proibita l'esportazione delle armi e delle munizioni da guerra nei principati di Moldavia e Valachia	I	1	72
MOLINI per macinare di nuova invenzione. V. *Patenti d' invenzione.*			
MOLLE (miglioramento delle). V. *Patenti d' invenzione.*			
MONECKE dottor Sigifredo. V. *Patenti d'invenzione.*			
MONTE dello stato. V. *Debito pubblico.*			
MONTONE (riduzione in marrocchini della pelle di). V. *Patenti d' invenzione.*			
MUNDING Luigi: gode del privilegio esclusivo per fabbricare e vendere forbici meccaniche da esso inventate	I	2	61
MUNIZIONI. V. *Armi e munizioni da guerra.*			
NANI (fratelli). V. *Patenti d' invenzione.*			
NASTRI (invenzione dei) elastici. V. *Patenti d' invenzione.*			
NAVIGLI (meccanismo atto a spingere con poca forza i). V. *Patenti d' invenzione.*			
NITRI: è compreso nel divieto tanto d' importazione, quanto di transito anche il nitro diretto al regno delle due Sicilie, agli stati esteri limitrofi italiani od ai porti di mare dell'Adriatico e Mediterraneo	I	1	2
NOTAI. V. *Tasse notarili.*			
OLIO: privilegio ad *Antonio* e *Luigi* fratelli *Burka* ed a *Giovanni Tichaczeck* per la loro invenzione di estrarre dai frutti e dai vegetabili nazionali una eccellente e fina qualità d' olio	I	2	99
OPERE d'acque e strade. V. *Lavori d'acque e strade.*			
OPERE pubbliche : contratti d' appalto per opere pubbliche. V. *Contratti d' appalto.*			
ORDINI cavallereschi. V. *Decorazioni.*			
ORIGONI Giorgio. V. *Patenti d' invenzione.*			

PA	Vol.	Part.	Pag.
PACHNER cavaliere Giovanni Giuseppe. V. *Patenti d' invenzione.*			
PAGLIA e foraggio: macchina da sminuzzare la paglia, ecc. V. *Patenti d' invenzione.*			
PALLE da bigliardo di nuova invenzione. V. *Patenti d' invenzione.*			
PANE al militare. V. *Sussistenze militari.*			
PASTA di avena (maniera di fabbricare la). V. *Patenti d' invenzione.*			
PATATE (estrazione dell' aceto dalle). V. *Patenti d' invenzione.*			
PATENTI: di quelle da rilasciarsi per accordato privilegio esclusivo in una scoperta invenzione o miglioramento di qualunque ramo d' industria.	I	1	13
PATENTI di fabbrica privilegiata dello stato. Alla ditta *Pietro Cadeo* di Chiari, provincia di Brescia, è accordata patente con tutte le privative e diritti annessi, giusta il decreto 27 ottobre 1817, d' imperiale regia fabbrica dello stato pel suo stabilimento in Chiari di opere di seta, ecc.	I	2	9
PATENTI: nuove istruzioni per l' esecuzione della sovrana patente 8 dicembre 1820 relativa alla concessione delle patenti di privilegi esclusivi	»	»	94
PATENTI d' invenzione: è accordata patente di invenzione ad *Ignazio Leitenberger* per una nuova macchina da esso inventata per istampare le stoffe di seta, di cotone e di tela. . .	»	»	43
Similmente ai consorti *Szabo* per l' invenzione da essi fatta di un nuovo genere di trombe ed altre macchine idrauliche per estrar acqua	»	»	55
Similmente a *Giovanna Kissling* per l' invenzione dichiarata sua propria di fare dei cappelli di seta intrecciata	»	»	58
Similmente a *Luigi Munding* per forbici meccaniche da esso inventate	»	»	61

PA	Vol.	Part.	Pag.
Similmente ad *Andrea Joppet* per la fabbricazione delle lame di ferro e d' acciajo all' inglese da esso inventate	I	2	62
Similmente a *Gionata Lazzaro Uffenheimer* per l' invenzione di una macchina da esso nominata *apparato chimico tecnico di G. L. Uffenheimer* per bollire ed asciugare	»	»	63
Similmente a *Giuseppe Bauer* per l' invenzione sua propria di fabbricare candele di sego cerate	»	»	64
Similmente ad *Emanuele Scholz* di Gambor, suoi eredi o cessionarj per la confezione di una nuova qualità di palle da bigliardo da esso immaginate	»	»	65
Similmente al meccanico *Rodolfo Rieter* per l' invenzione sua di produrre, mediante macchine, delle viti di ferro da incastrarsi nel legno	»	»	73
Similmente a *Matteo Burger* per la di lui invenzione di cavare col mezzo di una tromba a doppio effetto meccanico coll' istessa forza e tempo la doppia quantità d' acqua del prodotto delle trombe comuni	»	»	74
Similmente ad *Amadeo Schanstadt* per la di lui invenzione di una canna da allungare ed accorciare per vedere in uno spazioso orizzonte delle intere colonne militari	»	»	75
Similmente a *Luigi di Hönigsberg* per una macchina da lui inventata per conservare il vino, l' acquavite e l' aceto, e colmarne le botti	»	»	76
Similmente a *Francesco Hueber* per le predisposizioni da lui inventate anche per l' interno delle caldaje usate nella fabbricazione dell' acquavite a vapore	»	»	78
Similmente al costruttore di clavicembali in Vienna *Antonio Hechl* pel suo istrumento nominato *physarmonica*	»	»	82

PA	Vol.	Part.	Pag.
Similmente a *Giustino Helfenberger* e *comp.* per la fabbricazione di una nuova specie di molini di qualsivoglia dimensione per macinare	I	2	84
Similmente a *Guglielmo Beer* socio di *Cristoforo Hartmann* per la raffinazione dei zuccheri fini	»	»	90
Similmente ad *Adamo Leich Tenauer* per la sua scoperta del taglio delle stiappe di legno di faggio selvatico e di pino ad uso dei legatori di libri, degli specchiai, ecc., ed ai fratelli *Antonio* e *Luigi Burka* ed a *Giovanni Tichaczeck* per la loro invenzione di estrarre dai frutti e dai vegetabili nazionali un'eccellente e fina qualità d'olio	»	»	99
Similmente a *Francesco Weickmann* per la sua invenzione di cavare, senza bisogno di legna, da una certa sorte di terra un eccellente color nero	»	»	101
Similmente ad *Antonio Tedeschi* per la sua scoperta di fabbricare carta e cartone somiglianti alla pelle con ritagli di qualunque sorta di pelli	»	»	105
Similmente a *Gaetano Probst* per la sua scoperta di una lanterna da carrozza con una lampada a molle	»	»	108
Similmente a *Giuseppe Rupprecht* per la di lui invenzione di riscaldare i bagni colla quarta parte del materiale combustibile finora usato .	»	»	113
Similmente al dottore *Francesco Ries* per la di lui invenzione di ricavare altri sali dagli avanzi della preparazione dell'acido muriatico ossigenato	»	»	115
Similmente al macchinista *Gio. Bausemer* per nuovo miglioramento alla macchina detta alla *Jaquart*	»	»	121
Similmente a *Gio. Mangelkamer* per migliorata fabbricazione di vasellame da cucina e di stufe resistenti al fuoco	»	»	123

PA	Vol.	Part.	Pag.
Similmente all' orologiere *Detz* ed al giojelliere *Strehle* per l' invenzione loro propria di una carrozza di tre o pure di quattro ruote, la quale può mettersi in moto mediante un semplicissimo meccanismo	I	2	130
Similmente al meccanico *Helfenberger* e *compagni* per la macchina da essi inventata, atta a scorzare colla mano e senza pietra circa sei centinaja di spelta al giorno	»	»	131
Similmente a *Francesco Tumfort* per fabbricare saja da colletti sopra i telai a guisa di mulini, con cui si fabbricano i nastri . . .	»	»	133
Similmente a *Sebastiano Haverschild* pel suo ritrovato onde facilitare il taglio delle viti col mezzo di due istrumenti di poca spesa	»	»	134
Similmente a *Leopoldo Wenger* pel suo ritrovato di conciar le pelli con un nuovo materiale finora non usato in vece delle galle. .	»	»	135
Similmente al signor *Gabriele Czuliffay* pel suo ritrovato di fabbricare con un nuovo metodo delle stufe da camera così dette *economiche*	»	»	142
Similmente a *Carlo Kühle* per la costruzione dichiarata di sua propria invenzione di un' arpa a pedali in un modo affatto nuovo, distinta da tutte le altre pei miglioramenti tanto riguardo alla durezza, fermezza e forza del tuono, quanto pel rinforzamento e pel più facile maneggio	II	2	353
Similmente a *Nicola Scheiffer* per l' invenzione sua consistente in ciò che le sue lanterne da carrozza ad uso d' olio spargono un lume molto forte, il quale per essere mantenuto non ha d' uopo d' alcun ajuto e di veruna pressione	»	»	*ivi*
Similmente a *Lodovico Abehing* pel miglioramento dichiarato di sua invenzione sul metodo d' incidere e scolpire i disegni servibili			

PA	Vol.	Part.	Pag.
a stampare il cotone ed orlarlo sui cilindri metallici, e più ancora su quelli concavi di rame	II	2	354
Similmente a *Francesco Farkas* per l'invenzione sua di preservare l'uomo, immergendosi nelle acque di maggior profondità, dalla pressione e penetrazione di esse	»	»	355
Similmente a *Giovanni Jaege* per la fabbricazione dell'aceto estratto dalle patate di migliore qualità e di minor prezzo d'ogni altro .	»	»	*ivi*
Similmente a *Giovanni Resler* pel nuovo miglioramento dal medesimo inventato di fabbricare su dieci differenti disegni venti misure di gallone da orlare ad uso de' tappezzieri sopra telai ad uso di mulino	»	»	*ivi*
Similmente a *Marino Longo* per l'invenzione sua propria di dare la rotondità ed il colore alle perle di vetro	»	»	356
Similmente a *Cristiano de Leitner* sul perfezionamento dichiarato suo di fabbricare chiodi col mezzo di macchine precedentemente introdotte dal proprietario Schafzahl	»	»	*ivi*
Similmente a *Giuseppe Knezaurch* per l'invenzione consistente in un meccanismo atto a spingere col mezzo di pinne elastiche i navigli con poca forza anche contro il corso delle acque più rapide	»	»	*ivi*
Similmente a *Gio. Andrea Scheller* per una macchina da esso inventata per fabbricare del *petinet* e dell'*antoilage* lavorato a disegni . .	»	»	357
Similmente a *Giustino Helfenberger* e *compagni* per l'invenzione d'un molinello a mano da scorzare granaglie, col quale e coll'ajuto d'un ragazzo si può scorzare da un centinajo di spelta in un'ora sessanta libbre di grano puro	»	»	*ivi*
Similmente ad *Antonio Bevilacqua* per la sua scoperta di marinare i pesci col metodo usitato nell'estero	»	»	358

PA	Vol.	Part.	Pag.
Similmente a *Giambattista Beccaletto* pel nuovo metodo di raffinare lo zucchero, rendendolo più bianco, più gustoso, di migliore qualità e non pregiudicevole alla salute; producendosi inoltre colla seconda bollitura altra qualità di zucchero sufficientemente buono e bello	II	2	358
Similmente a *Goffredo Liebelt* per l'invenzione sua propria di nuove bussole a vite che impediscono alle ruote di rimoversi dalle assi delle carrozze e dei carri	»	»	359
Similmente a *Federico Lafile* ed a *Carlo Königshofer* per la scoperta consistente nel far distillare dalla feccia del vino dell'aceto di particolare chiarezza e forza	»	»	*ivi*
Similmente ai fratelli *Nani* per l'invenzione di una macchina destinata a filare la seta . .	»	»	360
Similmente a *Giuseppe Böhm* pel suo meccanismo applicato nel clavicembalo che volta sollecitamente in avanti ed in dietro i fogli della musica col solo movimento dei piedi . .	»	»	*ivi*
Similmente ad *Enrico Spring* e *Carlo Emanuele Schaffler* per una nuova macchina da costruire viti di legno	»	»	*ivi*
Similmente a *Francesco Schumann* per l'invenzione di sminuzzare, mediante macchina, 300 misure di paglia al giorno, e persino il foraggio verde pel bestiame	»	»	361
Similmente ad *Andrea Spitzbarth* per l'invenzione consistente nella scoperta della massima veemenza di rotazione nelle macchine, ed una sua macchina a ruote ad uso di strettojo, di leva, di tiratore ed anche di motore per ogni sorta di mulini	»	»	*ivi*
Similmente a *Carl' Antonio Burha* e *compagni* per l'invenzione consistente in ciò che dallo stesso ed unico prodotto indigeno si possono fabbricare pasta di avena col mezzo			

PA	Vol.	Part.	Pag.
di fermentazione, acido d'acquavite, di aceto e di ferro	II	2	362
Similmente a *Giovanni Smania* pel suo miglioramento dichiarato nuovo dei fornelli di riverbero ad uso delle fabbriche di sapone . .	»	»	363
Similmente a *Carlo Demut* per l'invenzione di fabbricare lampade ad uso di lustri, applicabili anche alle sale nella grandezza e forma occorrente	»	»	*ivi*
Similmente a *Leonardo Spamann* per l'invenzione di una macchina per forare la madreperla ed i metalli ad uso dei fabbricatori di spazzole più esattamente	»	»	364
Similmente a *Giorgio Griller* per l'invenzione di fabbricare nastri di seta, di cotone, di lana e di filo elastiche	»	»	*ivi*
Similmente a *Giuseppe Leonardi* e *Felice Botta* pel metodo di perfezionamento atto a filare i bozzoli da seta col mezzo del vapore . .	»	»	365
Similmente a *Goffredo Liebelt* per meccanismo con cui i viaggiatori possono dal loro posto seduti fermare sull'istante la carrozza anche di notte ed in qualunque pericolosa situazione . .	»	»	*ivi*
Similmente a *Gaspare Enrico Stibolt* per l'invenzione di costruire i navigli tanto semplici che doppj con pareti laterali interne paralelle, a tirare i quali collo stesso carico degli altri è d'uopo di minor forza colla medesima celerità	»	»	366
Similmente ad *Amadio Sochel* per l'invenzione e miglioramento consistente in una macchina atta a tagliar legna in tasselli	»	»	*ivi*
Similmente a *Giovanni Adamo Kroegner* per nuove stufe di volatilizzazione e fissazione, ecc.	»	»	367
Similmente a *Giovanni Battista* e *Carlo Puthon* pel miglioramento alla macchina da filare consistente nel potervi unire una specie			

PA	Vol.	Part.	Pag.
di fuso, servibile in più modi, ottenendosi miglior qualità di filato e maggior economia nel fabbricarlo	II	2	368
Similmente a *Giovanni Tavernig* socio di *L. Legnain* per l' invenzione e miglioramento nel preservare la scorza di quercia in forma intiera dalla perniciosa influenza dell'atmosfera, nel ridurla in pezzi più piccoli, e filarla immediatamente con una macchina a mano prima di metterla in opera	»	»	*ivi*
Similmente a *Francesco Ranch* per miglioramento di rasoi, ecc.	»	»	369
Similmente ad *Adriano Luigi Cochelet* per l' invenzione dichiarata sua, consistente nell' applicare il movimento cilindrico o sia le forze cilindriche ad una nuova macchina elicoindica trasversale per cimare i panni, ecc. .	»	»	*ivi*
Similmente a *Venceslao Kubitschek* per la macchina o torchio da esso inventata, con cui stampare in un minuto 60 fogli d' arme ad uso delle boette di tabacco, ecc.	»	»	370
Similmente a *Domenico Carpani* e *Pietro Zappa* pel nuovo metodo di filatura dei bozzoli da seta, impiegando in vece della così detta *croce* o *torta* un nuovo meccanismo con cui la seta riesce migliore, più facile a torcersi, meno soggetta a cali, e con risparmio di tempo alla filatrice	»	»	*ivi*
Similmente a *Francesco Bernareggi* e *Guglielmo Charansonnay* per la scoperta da essi dichiarata nuova di una vernice da colorire ogni sorta di pelli, rendendole lucide, di bell' aspetto e pieghevoli senza danno della vernice	»	»	371
Similmente a *Taddeo Eherenfeld* per l' invenzione dichiarata sua propria di una nuova macchina da seminare il grano in un terreno a tal uopo preparato senza bisogno di bestiame da tiro	»	»	*ivi*

PA	Vol.	Part.	Pag.
Similmente ad *Anna Mallat* per l'invenzione dichiarata sua propria della preparazione della concia del vino senza tela, unendo i vantaggi che col mezzo di un ingrediente finora non impiegato a tal uopo toglie l'odore cagionato dalla tela, oltre che produce la concia di qualità migliore per un prezzo minore del solito	II	2	372
Similmente a *Luigi Cottaneo* per l'invenzione meccanica dichiarata sua propria applicabile ai carri ed alle carrozze di qualunque specie tanto a due che a quattro ruote, colla quale si ottiene un maggior sensibile risparmio nell'impiego della forza animale per far procedere sì gli uni che le altre . . .	»	»	ivi
Similmente a *Sigifredo Monecke* pel miglioramento dichiarato di sua invenzione di formare cappelli di felpa di seta, rendendoli col sottoporvi soltanto del panno fino e certa preparazione chimica senza pappa, colla, ecc. impenetrabili all'acqua e di maggiore elasticità, per cui non aggravano la testa colla loro pressione	»	»	373
Similmente a *Giovanni Francesco Stenzel* per la macchina detta pneumatica in forma di mulino da vento servibile in ogni direzione del vento, essendo moderato dalla predisposizione applicata nell'intimo della macchina, atta a fermarla e regolarla	»	»	ivi
Similmente ad *Antonio Giurato* pel nuovo metodo d'invenzione dichiarato suo proprio atto a raffinare lo zucchero mediante nuovi processi e mezzi di operazioni da altri finora non adottati	»	»	374
Similmente a *Francesco Tettamanzi* pel miglioramento dei molini da seta, resa meno dispendiosa e più facile la macchina, minore la spesa della manutenzione, migliore l'uso	»		

PA	Vol.	Part.	Pag.
a cui serve, e minore il consumo della seta nell' incannaggio	II	2	374
Similmente a *Giuseppe Thurner* pel miglioramento delle molle e della riunione di esse colle così dette *druckfedern* tanto intorno alle carrozze da città quanto da viaggio	»	»	375
Similmente a *Bernardo Mapelli* pel nuovo miglioramento nella filatura della seta consistente in una macchina mediante la quale e dietro l' uso di un solo fornello si riscaldano due caldaje	»	»	*ivi*
Similmente a *Filippo Girard*, prima stato conferito all' imperiale regio consigliere Leopoldo Pausinger ed al meccanico Francesco Saverio Wurm, indi dichiarato nullo per questi ultimi, per la macchina fabbricata da esso atta a filare il lino.	»	»	376
Similmente ad *Ignazio Klein* pel sapone da esso fabbricato ad uso di lavare, privo di materie nocive e corrosive, ed atto a varj usi .	»	»	*ivi*
Similmente a *Giorgio Orrigoni* per l' invenzione sua propria di fabbricare carta colla sola paglia e foglie senza concorso di colla, ecc.	»	»	378
Similmente ad *Adriano Cochelet* pel miglioramento di una macchina detta *elicoido diagonale* per cimare i panni ed ogni altra stoffa di lana	»	»	*ivi*
Similmente a *Giovanni Giuseppe Pachner* per l' invenzione d' una macchina per fabbricare ogni sorta di carta senza l' ajuto di mano d' opera, ottenendosi un foglio grande da cancelleria, per uso della stampa asciutto per metà, e per uso da scrivere all' incontro interamente asciutto, compresso, lisciato e collato nello spazio di dieci secondi .	»	»	379
Similmente a *Reyer* e *Schlick* per l' invenzione loro di raffinare lo zucchero greggio con miglioramento e notabile accrescimento nel prodotto del medesimo	»	»	*ivi*

PÀ = PE	Vol.	Part.	Pag.
Similmente a *Francesco Viande* per l' invenzione sua di ridurre le pelli di montone e di capra qual si ricavano dal macellajo in marrocchini d' ogni colore all' uso di quelle di Ginevra, di Francia e d' Inghilterra	II	2	380
PATROCINIO. V. *Avvocatura.*			
PAZZI poveri: a chi incumbono le spese di mantenimento di essi	I	2	119
Sono esonerati i comuni da ogni spesa pel mantenimento de' pazzi poveri	II	2	282
PEDAGGI: è accordata a quelli che volessero intraprendere a proprie spese la costruzione di una strada, argine, ecc. la facoltà di domandare il diritto di un pedaggio proporzionale	I	1	10
PEDALI: nuova arpa a pedali. V. *Patenti d' invenzione.*			
PELLI (ritagli di): vengono messi a profitto con privilegio esclusivo da *Antonio Tedeschi* per fabbricar carta e cartoni somiglianti alla pelle .	I	2	105
PELLI di lepre: è proibita l' esportazione all' estero delle dette pelli	II	1	91
PELLI (nuova vernice per le). V. *Patenti d' invenzione.*			
Privilegio pel nuovo metodo di conciare le pelli. V. *Patenti d' invenzione.*			
PENSIONI: quali atti in carta non bollata devono presentare i pensionati per ottenere il pagamento delle rispettive pensioni	I	1	69
I documenti necessarj ai miserabili per ottenere pensioni e simili sono esenti dall' obbligo del bollo, ecc.	I	2	46
PERLE: invenzione per dare la rotondità ed il colore alle perle. V. *Patenti d' invenzione.*			
PESCI: scoperta per marinare i pesci col metodo usitato all' estero. V. *Patenti d' invenzione.*			
PETINET (meccanismo per fabbricare del) e dell' *antoilage* a disegni. V. *Patenti d' invenzione.*			

PH = PR	Vol.	Part.	Pag.
PHYSARMONICA: nuovo stromento d' invenzione del sig. *Antonio Stechl* di Vienna; privilegio da esso ottenuto	I	2	82
PNEUMATICA: macchina detta pneumatica in forma di molino da vento. V. *Patenti d' invenzione.*			
POLIZIA (gravi trasgressioni di): della competenza del giudizio criminale contro un inquisito per titolo criminale e per contravvenzione al precetto politico, portanti ambedue la pena del carcere	II	1	4
V. *Giustizia criminale. Procedura.*			
POSTE. V. *Corrispondenza postale per le due preture di Caprino.*			
POVERI: tasse curiali a loro carico. V. *Tasse curiali.*			
PRECETTI politici. V. *Giustizia criminale.*			
PRETURE di Caprino. V. *Caprino.*			
PRIMA-planisti: norme da osservarsi sui trasporti dei così detti *prima-planisti* sino all' epoca in cui verrà posto in attività il nuovo regolamento dei trasporti militari	I	2	20
PRIVATIVE. V. *Patenti d' invenzione.*			
PRIVATIVE di finanza. V. *Tabacchi.*			
PRIVILEGI: metodo uniforme nella concessione dei privilegi esclusivi per le scoperte, le invenzioni ed i miglioramenti in ogni ramo d' industria: della procedura in caso di contestazione delle tasse, multe, ecc.	I	1	13
Norme risguardanti le prerogative di cui godono le fabbriche privilegiate nazionali . . .	»	»	43
Istruzione onde agevolare l' esecuzione della patente sovrana 8 dicembre 1820 relativa alla concessione delle patenti di privilegi esclusivi .	I	2	94
V. *Fabbriche imperiali regie privilegiate.*			
PROBST Gaetano: gode del privilegio della scoperta da esso fatta di una lanterna da carrozza con una lampada a molle	»	»	108
V. *Patenti d' invenzione.*			

PR	Vol.	Part.	Pag.
PROCEDURA in affari pupillari. V. *Tutele e cure.*			
PROCEDURA verso gli abitanti del confine militare. V. *Giurisdizione militare.*			
PROCEDURA civile : metodo per regolare le intimazioni degli atti giudiziarj del regno delle due Sicilie contro i sudditi austriaci domiciliati fuori del medesimo	I	2	22
PROCEDURA civile e criminale : come debbasi contenere il giudice civile allorchè durante l' andamento di una causa si manifestano indizj di un delitto o di una grave trasgressione politica	I	1	49
PROCEDURA criminale : quali sentenze da pubblicarsi in luogo pubblico, e quali nella sola residenza del giudizio criminale	»	»	70
E di competenza delle imperiali regie delegazioni provinciali il decidere sulla capacità od incapacità di un inquisito a soddisfare le tasse e spese di procedura criminale e politica cui fosse stato condannato	I	2	10
Non compete alcun abbonamento per vettura e vitto ai testimonj citati a comparire avanti ai tribunali criminali nelle distanze indicate nei §§ 379 e 380 del codice penale : quali eccettuati	»	»	41
PROCEDURA : nelle cause di contravvenzione simultanea alle leggi sul porto delle armi e sulla caccia.	»	»	54
PROCEDURA nelle cause di contravvenzione alle leggi di finanza: nuove disposizioni	»	»	102
PROCEDURA : norme per regolare la spedizione delle requisitorali dirette dalle autorità delle provincie ereditarie a quelle del regno d' Ungheria	»	»	127
PROCEDURA criminale : della competenza nel giudizio contro un inquisito per titolo criminale e politico, portanti ambidue la pena del carcere	II	1	4

PR = RA	Vol.	Part.	Pag.
PROCEDURA penale: schiarimenti relativi all' applicazione delle prescrizioni contenute nel codice penale in ordine al giudizio statario . .	II	1	82
PROCEDURA di concorso. V. *Ipoteche. Regolamento giudiziario.*			
PROCEDURA civile: sono esenti da tassa i decreti con cui si annullano le sentenze e gli atti di prima istanza	II	2	148
Le norme prescritte dalla sovrana risoluzione 29 agosto 1820 comprendono anche i casi dell' opposta incompetenza giudiziaria . .	»	»	150
PROCESSI edittali: degli atti soggetti a tassa nei detti processi	»	»	270
PRODIGHI: quelli dichiarati tali anche prima dell' attivazione del codice civile austriaco debbono d' ora innanzi essere trattati colle norme prescritte dal § 273 dello stesso codice .	I	1	11
PROTOCOLLI pupillari: saranno attivati, giusta le module che si pubblicheranno, quelli per le tutele e cure tanto anteriori all' attivazione del vegliante codice civile universale, quanto posteriori	I	2	68
PUPILLI. V. *Tutele e cure.*			
PUTHON (baroni Giovanni Battista e Carlo). V. *Patenti d' invenzione.*			
QUARTIERI militari: i quartieri per gl' inservienti degli ufficiali in guarnigione restano compresi negli alloggi di competenza dei rispettivi ufficiali	»	»	42
RAFFINAZIONE dei zuccheri fini. V. *Patenti d' invenzione.*			
RANCH Francesco. V. *Patenti d' invenzione.*			
RAPPRESENTANZA del sovrano: a quale autorità spetti nelle pubbliche civili solennità il diritto di rappresentanza del sovrano, ed il posto che in esse le è assegnato	II	2	343

RA = SC	Vol.	Part.	Pag.
RASOI (miglioramento de'). V. *Patenti d' invenzione.*			
REFRATTARJ. V. *Coscritti.*			
REGOLAMENTO giudiziario: correzione al § 422 .	II	2	297
REQUISITORIALI: norme per regolare la spedizione delle requisitoriali dirette dalle autorità delle provincie ereditarie a quelle del regno d' Ungheria.	I	2	127
RESLER Giovanni. V. *Patenti d' invenzione.*			
REYER e Schlick. V. *Patenti d' invenzione.*			
RIES Francesco. V. *Patenti d' invenzione.*			
RIETER Rodolfo. V. *Patenti d' invenzione.*			
ROTAZIONE (macchina di). V. *Patenti d' invenzione.*			
RUPPRECHT Giuseppe. V. *Patenti d' invenzione.*			
SACCHI senza cucitura: descrizione di questa invenzione che si rende di ragione pubblica.	»	»	16
SAJA da colletti: privativa per la nuova invenzione di fabbricare la saja da colletti. V. *Patenti d' invenzione.*			
SALI da cavarsi dagli avanzi dell' acido muriatico ossigenato. V. *Patenti d' invenzione.*			
SANITA'. V. *Guardie sanitarie.*			
SAPONE. V. *Patenti d' invenzione.*			
SARTORJ Serafino. V. *Patenti d' invenzione.*			
SCHAFFLER Carlo Emanuele. V. *Patenti d' invenzione.*			
SCHANSTADT Amedeo. V. *Patenti d' invenzione.*			
SCHEIFFER Nicola. V. *Patenti d' invenzione.*			
SCHELLER Giovanni Andrea. V. *Patenti d' invenzione.*			
SCHLICK. V. *Patenti d' invenzione.*			
SCHOLZ Emanuele di Gambor. V. *Patenti d' invenzione.*			
SCHUMANN Francesco. V. *Patenti d' invenzione.*			
SCOPERTE, invenzioni, ecc.: metodo uniforme da seguirsi nella concessione dei privilegi			

SC = SP	Vol.	Part.	Pag.
esclusivi per le scoperte, invenzioni ed i miglioramenti in ogni ramo d' industria	I	1	13
SCORZA di quercia (miglioramento nel preservare la). V. *Patenti d' invenzione.*			
SCRITTORI presso gl' imperiali regj commissarj distrettuali : sono esenti dal servizio militare .	II	2	283
SCUOLE elementari: attivazione del regolamento sulle scuole elementari	II	1	79
I comuni mancanti tuttora di scuola elementare dichiarata a loro carico debbono tosto attivarla	II	2	287
SCUOLE elementari maggiori : le spese di adattamento delle dette scuole incumbono ai comuni	»	»	286
SENTENZE (pubblicazione delle). V. *Giustizia criminale. Tasse giudiziarie.*			
SERVIA (provincia della): si estende anche a questa provincia il divieto sì dell' esportazione che del transito delle armi e delle munizioni da guerra	II	1	92
SETE: schiarimenti per l' applicazione delle sete diverse alle rubriche n.° 3 e 4 della notificazione 2 ottobre 1817	I	1	7
Macchina per filare i bozzoli, ecc. V. *Patenti d' invenzione.*			
SMANIA Giovanni. V. *Patenti d' invenzione.*			
SOCHEL Amadio. V. *Patenti d' invenzione.*			
SOLENNITA' pubbliche: quale autorità rappresenta il sovrano , e qual è il posto che le compete .	II	2	343
SOSTITUTI agli estimati nella rappresentanza comunale. V. *Convocati.*			
SPAMANN Leonardo. V. *Patenti d' invenzione.*			
SPEDALE o luogo pio di S. Caterina in Milano. V. *Esposti.*			
SPELTA : privativa per la nuova macchina onde scorzare la spelta	I	2	131
SPITZBARTH Andrea. V. *Patenti d' invenzione.*			
SPRING Enrico. V. *Patenti d' invenzione.*			

ST = SU	Vol.	Part.	Pag.
STABILIMENTI di beneficenza pubblica: non possono vendere medicinali per uso de' privati . .	II	2	281
STATARIO (giudizio). V. *Giudizio statario.*			
STENZEL Giovanni Francesco. V. *Patenti d' invenzione.*			
STIAPPE di legno di faggio selvatico e di pino ad uso dei legatori di libri . . . . . V. *Patenti d' invenzione.*	I	2	99
STIEOLT tenente-colonnello Gaspare Enrico. V. *Patenti d' invenzione.*			
STRADE, argini, ecc.: è accordata la facoltà di domandare il diritto di un pedaggio a chiunque volesse intraprendere a proprie spese la costruzione di una strada, argine, ecc. ove prima non esistesse	I	1	10
Delle competenze degl' impiegati che venissero incaricati della sopravveglianza ai lavori stradati verificati colle spontanee contribuzioni dei privati . . . . . V. *Lavori d' acque e strade.*	I	2	106
STREHLE. V. *Patenti d' invenzione.*			
STUDJ filosofici. V. *Istruzione pubblica.*			
STUDJ privati: tassa da pagarsi dagli studenti privati negli esami semestrali	II	2	289
STUFE: privilegio per un nuovo metodo di fabbricare delle stufe da camera dette *economiche.* V. *Patenti d' invenzione.*			
STUFE resistenti al fuoco: nuovo miglioramento. V. *Patenti d' invenzione.*			
SUBECONOMI dei beneficj vacanti. V. *Beneficj vacanti*			
SUSSISTENZE militari: istruzioni per le commissioni locali incaricate di sorvegliare alla consegna del pane al militare	»	»	322
Istruzione relativa al contegno da tenersi sui dubbj che potrebbero insorgere intorno alla qualità dei viveri forniti dagl' intraprenditori alle truppe in marcia ovvero ai trasporti di cavalli militari	»	»	300

SZ = TA	Vol.	Part.	Pag.
SZABO padre e figlio: ottennero privilegio per le trombe ed altre macchine idrauliche da essi inventate	I	2	55
TABACCHI: tariffa delle tasse da pagarsi per le licenze d'introdusione dei tabacchi esteri e di quelli d'Ungheria per uso privato	I	1	56
TARIFFE daziarie: i daziati degli articoli segnati sotto le rubriche 1, 2 e 3 della tariffa 24 dicembre 1818 pel lino, canapa e loro manifatture sono da conteggiarsi e regolarsi sul peso lordo	II	1	149
V. *Tabacchi.*			
TARIFFE curiali: quella delle tasse per le diverse spedizioni delle curie vescovili del regno. . .	I	1	45
V. *Tasse curiali.*			
TASSA cavalli. V. *Cavalli.*			
TASSE auliche e governative: istruzioni per l'uniforme esazione di esse	I	2	47
TASSE curiali: in quali casi i poveri sono dispensati dalle dette tasse, ed in quali debba esser loro soltanto accordata la dilazione al pagamento	II	2	149
TASSE giudiziarie: compete alle delegazioni provinciali il decidere sulla capacità od incapacità di un inquisito a soddisfare le tasse e spese di procedura criminale e politica cui fosse stato condannato	I	2	10
Le delegazioni provinciali possono concedere il prenotamento delle tasse e del bollo, e non già delle spese forzose a coloro che avranno giustificata la loro miserabilità onde ottenere copia di documenti notarili, od insinuare istanze dirette a conseguire pensioni od altro	»	»	46
Per le legalizzazioni degli atti notarili riservate ai presidenti ed ai pretori resta represtinata la tassa di lire 1. 50, e per le lega-			

TA = TR	Vol.	Part.	Pag.
lizzazioni delle camere notarili o dei loro presidenti quella di cent. 50	I	2	124
I decreti annullativi delle sentenze e degli atti di prima istanza sono esenti da qualsivoglia tassa.	II	2	148
Degli atti soggetti a tassa nei processi edittali	»	»	270
Istruzioni agli ufficiali tassatori pel caso in cui le parti state assistite da patrocinatore facciano dimanda per la rifusione di tasse più pagate, ovvero per la restituzione di tasse percette sopra atti annullati	»	»	341
TASSE: epoche del pagamento della tassa personale e di quella delle arti e commercio per l'anno 1821	I	1	73
La personale, la prediale e quella d'arti e commercio per l'anno camerale 1822 saranno percepite sulla stessa base di quella del 1821	II	1	97
Tassa da pagarsi dagli studenti privati per gli esami semestrali	II	2	289
TASSE per invenzioni. V. *Invenzioni.*			
TASSE e multe di coscrizione. V. *Coscritti.*			
TAVERNIG Giovanni. V. *Patenti d' invenzione.*			
TEDESCHI Antonio. V. *Patenti d' invenzione.*			
TESTIMONJ: non compete alcuna indennizzazione per vettura e vitto ai testimonj citati a comparire avanti ai tribunali criminali nelle distanze indicate nei §§ 379 e 380 del codice penale. Quali sono i casi eccettuati	I	2	41
TETTAMANZI ingegnere Francesco. V. *Patenti d' invenzione.*			
THURMER Giuseppe. V. *Patenti d' invenzione.*			
TICHACZECK Giovanni e Burka Luigi. V. *Patenti d' invenzione.*			
TORCHIO o macchina da stampare. V. *Patenti d' invenzione.*			
TRASPORTI militari: del compenso da accordarsi ai comuni per le vetture servite agli ufficiali nell' andata e ritorno nel medesimo giorno . .	»	»	126